



COMUNE DI GENOVA

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA  
PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 20/09/2005**

**00088/2005** APPROVAZIONE DELL'ATTO MODIFICATIVO  
DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 29/11/1999, PER  
LA RICONVERSIONE DELL'AREA SIDERURGICA DI  
CORNIGLIANO

**Presiede:** Il Presidente del Consiglio - Guastavino Emanuele

E' presente il Sindaco Giuseppe Pericu

Risultano presenti i Signori Consiglieri:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Barbieri Andreina	20	Gronda Gabriele
2	Basso Claudio	21	Lavagetto Paolo
3	Benzi Remo	22	Lecce Salvatore
4	Bernabo' Brea Giovanni	23	Lo Grasso Umberto
5	Biggi Mariarosa	24	Maggi Franco
6	Burlando Angela	25	Magnani Rinaldo
7	Casagrande Massimo	26	Molfino Fulvio
8	Castellaneta Sergio	27	Morelli Cristina
9	Cecconi Giuseppe	28	Morettini Massimiliano
10	Cosma Salvatore	29	Nacini Arcadio
11	Costa Giuseppe	30	Pasero Ermanno
12	Dagnino Anna Maria	31	Pilu Giovanni
13	Delogu Roberto	32	Porcile Italo
14	Delpino Bruno	33	Pratico Aldo
15	Farello Simone	34	Pratolongo Emilio
16	Fedrazzoni Claudio	35	Repetto Paolo
17	Franco Massimo	36	Striano Paolo
18	Frega Alessandro	37	Vacalebri Vincenzo
19	Grillo Guido		

Intervenuti dopo l'appello:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Adorno Roberto	7	Murolo Giuseppe
2	Bianchi Tirreno	8	Pizio Nicola
3	Biggio Gabriella	9	Poselli Patrizia
4	Della Bianca Raffaella	10	Rosso Matteo
5	Garbarino Roberto	11	Tartarini Laura
6	Menini Mario		

Assenti giustificati:

	NOME E COGNOME	NOME E COGNOME
1	Rixi Edoardo	

E pertanto complessivamente presenti n. 50 componenti del Consiglio.

Assessori:

	NOME E COGNOME		NOME E COGNOME
1	Ghio Alberto	7	Liccardo Luigi
2	Borzani Luca	8	Margini Mario
3	Castellano Anna	9	Seggi Valter
4	Dallorto Luca	10	Tiezzi Gianfranco
5	Gabrielli Bruno	11	Veardo Paolo
6	Guerello Giorgio		

**Partecipa:** Il Segretario Generale - Alfredo Gracili

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 82 del 28 luglio 2005;

Su proposta del Sindaco, Giuseppe Pericu, di concerto con l'Assessore alle Attività Produttive, Mario Margini;

Premesso:

- che in data 29/11/1999 è stato sottoscritto un accordo di programma, reso esecutivo con Decreto del Presidente della Regione Liguria n. 52 del 29/3/2000, fra il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, la Regione Liguria, la Provincia di Genova, il Comune di Genova, l'Autorità Portuale di Genova, la Società Aeroporto di Genova S.p.A., la Società ILVA S.p.A. (Gruppo Riva), l'Associazione Industriali della Provincia di Genova, le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori: CGIL, CISL, UIL, provinciali e regionali, FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM-UIL, provinciali e regionali, FAILM-CISAL provinciale per la riconversione dell'industria di base e pesante ad elevato impatto ambientale del polo siderurgico di Genova-Cornigliano, verso attività compatibili con il contesto urbano circostante e con la scarsità di spazi disponibili, con il superamento delle lavorazioni siderurgiche a ciclo integrale, a cui il Comune di Genova ha aderito con l'approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 1/7/99;



- che tale accordo non ha trovato attuazione in assenza di adeguate garanzie sul mantenimento dei livelli occupazionali e sulla disponibilità di finanziamenti per la riconversione, nonché in assenza di concrete proposte per l'insediamento di attività produttive alternative;
- che in data 28.12.2001 è stata approvata la legge 448, che con l'art. 53 ha stabilito la sdemanializzazione dell'area siderurgica ed il trasferimento della proprietà della stessa al patrimonio disponibile della Regione Liguria, fatta eccezione per le banchine portuali, così come delimitate con apposito Decreto Interministeriale;
- che in data 12/2/2003 Regione Liguria, Sviluppo Italia, Provincia e Comune di Genova hanno costituito la Società per Cornigliano s.p.a., il cui scopo statutario è di pervenire alla riconversione dell'area siderurgica e di contribuire alla riqualificazione del quartiere di Cornigliano;
- che in data 17 febbraio 2004 il Governo, la Regione Liguria, gli Enti Locali, l'ILVA e gli altri soggetti interessati hanno sottoscritto un preliminare di accordo per armonizzare l'accordo di programma del 29/11/99 all'art. 53 della Legge 448/01, con l'obiettivo di pervenire all'effettiva chiusura dell'altoforno e degli impianti siderurgici a caldo di Cornigliano e di concretizzare l'avvio della riconversione dell'area;
- che anche questo preliminare di accordo non ha però avuto seguito, nonostante l'ulteriore mediazione condotta direttamente dal Comune di Genova nel dicembre 2004 e finalizzata a sbloccare la situazione di stallo, a causa della persistente carenza delle garanzie precedentemente citate;

Rilevato:

- che nei primi mesi del 2005 l'ILVA ha manifestato la disponibilità ad effettuare nuovi investimenti per potenziare gli impianti siderurgici a freddo e a chiudere l'intero ciclo produttivo a caldo, con l'impegno di mantenere gli attuali livelli occupazionali e con la prospettiva di incrementarli negli anni seguenti;
- che tale proposta ha trovato progressivamente concordi tutti i soggetti originariamente aderenti all'accordo del 1999, in quanto in questo modo l'ILVA ha prospettato di insediare nuove attività portuali e produttive non inquinanti, nel contempo corrispondendo a tutte le indicazioni programmatiche dell'accordo originario;
- che di conseguenza tutti i soggetti aderenti all'accordo originario hanno ritenuto di aderire alla definizione di un atto modificativo dell'accordo di programma 29/11/99, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, siglato dalle parti in data 27 luglio 2005;

Considerato che l'art. 2 del predetto atto modificativo prevede che le parti perseguano i seguenti scopi fondamentali:

- armonizzazione dell'accordo di programma 29/11/99 al contenuto dell'art. 53 della Legge 448/2001;
- definizione dei rapporti giuridico-economici con la concessionaria delle aree, Società ILVA S.p.A., per ottenere il rilascio anticipato di parte delle stesse, la chiusura delle attività siderurgiche fusorie e convenire le condizioni per il consolidamento e lo sviluppo in loco delle attività industriali, di deposito e logistiche della medesima Società, secondo quanto indicato nell'allegato piano industriale, considerate insediamento produttivo strategico di rilevante interesse regionale, ambientalmente compatibile;
- definizione delle misure riguardanti il personale così da garantire l'occupazione in conformità dell'art. 53 Legge 448/01 ed a quanto previsto dall'art. 14, comma 4, dell'accordo di programma 29/11/99;
- definizione per l'intera area di Genova-Cornigliano, oggetto della presente intesa, delle infrastrutturazioni pubbliche necessarie, della loro collocazione e del loro definitivo ed esaustivo impatto sull'assetto territoriale, in particolare sulle aree sulle quali viene costituito il diritto di superficie in favore di ILVA S.p.A.
- messa a disposizione della Società per Cornigliano delle aree di Genova-Cornigliano liberate dalle attività siderurgiche fusorie di ILVA S.p.A. affinché provveda al loro risanamento ambientale e alla loro bonifica per tramite di intervento pubblico ai sensi dell'art. 4 della Legge 426/1998 ed alla loro destinazione a funzioni logistico-portuali e per interventi pubblici di riqualificazione urbana;
- conferma dei contenuti dell'accordo di programma 29/11/99 e del preliminare di accordo del 17/2/04 per le parti non novate dall'atto modificativo;

Considerato inoltre che all'art. 3 del suddetto atto modificativo vengono individuate le sotto elencate modalità con le quali conseguire i citati scopi fondamentali:

- conversione del titolo di messa in disponibilità di ILVA S.p.A. sulle aree in concessione e sdemanializzate ex art. 53 L. 448/01, mediante costituzione di diritto di superficie in favore di ILVA S.p.A. per la durata di sessanta anni (ferma restando in capo ad ILVA S.p.A. la proprietà superficaria della porzione dello stabilimento industriale esistente sulle aree medesime) limitatamente all'area di mq 1.050.572, oltre alle banchine, nonchè l'ulteriore regolamentazione di diritti reali su aree di proprietà di ILVA S.p.A. e della Società per Cornigliano, il tutto per consentire in capo ad ILVA S.p.A. il consolidamento e lo sviluppo in loco delle attività industriali, deposito e di logistica, con esclusione delle lavorazioni

fusorie dell'acciaio, sulla base di un quadro urbanistico, ambientale ed autorizzatorio definito;

- rilascio da parte di ILVA S.p.A. alla Società per Cornigliano S.p.A. di parte delle aree sdemanializzate per la loro destinazione a funzioni logistico-portuali, a interventi pubblici di riqualificazione urbana, e delle infrastrutture per una superficie di 265.927 mq., nonché la cessione da parte di ILVA S.p.A. alla Società per Cornigliano S.p.A. delle aree in proprietà, per una superficie di 75.157 mq., per consentire il miglioramento dell'infrastrutturazione pubblica dell'area di Cornigliano e del ponente Genovese;

- riordino dell'atto suppletivo 22/12/99 n. 697 tra ILVA s.p.a. ed Autorità Portuale di Genova con adeguamento delle superfici in concessione per le banchine nonché estensione temporale della concessione per la stessa durata sessantennale prevista per il diritto di superficie;

- misure riguardanti il personale di ILVA s.p.a. volte ad assicurare la tutela occupazionale;

- definizione dell'assetto territoriale e urbanistico di cui all'art.2, lett. d) dell'accordo allegato, così da soddisfare contestualmente gli interessi pubblici e quelli privati di ILVA s.p.a, assicurando certezza e definitività ad ILVA s.p.a. per la prosecuzione e lo sviluppo in loco della propria attività industriale , di deposito e logistica;

- verifica e adeguamento da parte del Comune di Genova del piano di zonizzazione acustica relativo al territorio di Genova-Cornigliano così da assicurare, come già previsto dall'Accordo di Programma 29/11/99, che l'insediamento produttivo ILVA s.p.a possa operare in loco con un valore di propria emissione massima, al confine dello stabilimento, di 65 dB;

Considerato altresì:

- che nell'ambito dell'atto modificativo dell'accordo di programma l'ILVA si impegna a completare le operazioni tecniche necessarie per la definitiva fermata dell'altoforno entro il 31 luglio 2005 e a dismettere interamente le attività e gli impianti del ciclo produttivo a caldo;

- che l'ILVA si impegna inoltre ad effettuare importanti investimenti per potenziare le attività siderurgiche a freddo e per incrementare le funzioni portuali collegate, con la conseguente possibilità di assicurare il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e ad incrementarli nel prossimo futuro in conformità all'allegato piano industriale;

- che è stato conseguentemente sottoscritto un apposito accordo sindacale in data 27/07/2005;

- che inoltre l'atto modificativo corrisponde appieno corrisponde appieno all'obiettivo di restituire alla città tutte le aree di proprietà dell'ILVA poste a monte o immediatamente a valle della linea ferroviaria Genova – XX Miglia, destinate alla riqualificazione del quartiere di Cornigliano;
- che tale operazione di riqualificazione è incentrata nella trasformazione ad usi urbani dell'ambito di Villa Bombrini e nella piazza prevista in loco della rimessa A.M.T., facente fulcro della nuova stazione ferroviaria, oltre che sulla riconversione delle altre aree di cerniera e sulla realizzazione della nuova viabilità di scorrimento funzionale ad alleggerire in maniera sostanziale il traffico su via Cornigliano;
- che tale atto modificativo prevede altresì la restituzione alla Società per Cornigliano di aree già demaniali destinate alla dismissione, funzionali alla realizzazione della viabilità di scorrimento a mare, all'insediamento di un distripark retroportuale e alla riorganizzazione degli impianti ferroviari correlati;
- che l'atto modificativo, all'art. 8, prevede che la Società Per Cornigliano utilizzi i fondi di cui all'art. 4, commi 8 e 11, della legge 426/98 e dell'art. 5, comma 1, della Legge 488/99, nonché per quanto necessario, quelli di competenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 5, comma 11, del Dlgs. 35/05, convertito in legge 80/05;
- che in tal modo viene effettivamente assicurata la copertura finanziaria completa per la bonifica, l'infrastrutturazione e la riconversione dell'intero complesso di aree soggette alla trasformazione;
- che di conseguenza con l'atto modificativo vengono soddisfatte tutte le indicazioni programmatiche dell'accordo originario, dato che vengono assunti specifici impegni per il superamento delle attività industriali incompatibili, vengono specificati i nuovi insediamenti produttivi e portuali posti alla base dell'accordo del 1999 e vengono garantiti i livelli occupazionali, senza rinunciare al recupero di spazi adeguati per lo sviluppo del porto di Sampierdarena, né tantomeno a perseguire concretamente i presupposti pianificatori per la riqualificazione urbanistica, ambientale ed infrastrutturale della città e del quartiere di Cornigliano che vengono integralmente riconfermati;
- che a differenza dall'accordo del 1999, con l'atto modificativo la bonifica delle aree da riconvertire, l'infrastrutturazione viaria e gli interventi di riqualificazione del quartiere sono garantiti da una adeguata e completa copertura finanziaria, per cui sotto questo profilo, con il nuovo atto si registra un avanzamento essenziale in termini di effettiva e concreta trasformazione dell'intera area;
- che con l'approvazione dell'atto modificativo possono altresì essere definitivamente sbloccate alcune opere pubbliche già progettate, approvate e finanziate, da tempo in situazione di stallo, in particolare il potenziamento di

lungomare Canepa ed il suo collegamento con la viabilità della val Polcevera e la realizzazione del nuovo ponte ferroviario sul Polcevera, sostitutivo di quello esistente;

- che di conseguenza, per effetto della disponibilità delle aree, risulta finalmente possibile procedere all'appalto di queste importanti opere pubbliche, destinate a modificare in maniera sostanziale il sistema della mobilità urbana e la qualità della vita nei quartieri di Sampierdarena e Cornigliano, nel giro di pochi anni;

- che per quanto attiene alla realizzazione dei manufatti, opere e impianti necessari per l'attuazione del piano industriale di ILVA S.p.a. si provvederà all'adeguamento dei pertinenti strumenti urbanistici mediante procedure a' sensi del D.Lgs. 114/98 e della Legge regionale n. 9/99, compatibilmente con la valutazione complessiva degli interessi che vengono in rilievo;

- che con l'approvazione dell'atto modificativo viene quindi avviato concretamente un processo di radicale e diffusa riconversione e riqualificazione di rilevanza per l'intero ponente cittadino e viene attivata una massa di investimenti ampiamente superiore al miliardo di Euro, con effetti importanti anche sull'occupazione indotta;

- che il bilancio complessivo conseguente all'approvazione dell'atto modificativo è di conseguenza ampiamente positivo, in termini di sviluppo sostenibile, di occupazione, di risanamento urbanistico ed ambientale e sotto il profilo economico;

Considerato in particolare per quanto riguarda le garanzie per il personale:

- che in relazione all'art. 23 dell'atto modificativo, ai fini dell'attuazione e dell'adempimento delle previsioni occupazionali di cui all'art. 53 Legge 448/01 sono nella disponibilità della Regione Liguria circa 5.000.000. di euro derivanti da trasferimenti ministeriali disposti in conformità a quanto previsto dall'art. 14 dell'accordo 29/11/99, mentre la parte ulteriormente occorrente deriva dai corrispettivi che ILVA s.p.a. metterà a disposizione della Società Per Cornigliano in relazione alla trasformazione dei regimi giuridici delle aree;

- che quindi non ci sono oneri per il Comune di Genova, ma che il Comune ne potrà avere un beneficio diretto poiché il personale oggetto dell'accordo potrà essere utilizzato in progetti di pubblica utilità, previo accordo con le OO.SS., fermo restando ovviamente che in questo caso il Comune sosterrà solo i costi per l'organizzazione di tali progetti;

Visto l'atto modificativo dell'accordo di programma 29/11/99 ed i relativi allegati, unito quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che una prima attuazione dell'accordo è intervenuta con l'effettivo spengimento da parte di ILVA dell'altoforno;

Preso atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici, per cui non viene richiesto il parere di regolarità contabile ex art. 49, comma 1, D.Lvo 267/2000 né l'attestazione di copertura finanziaria ex art. 153, comma 5, del D.Lvo 267/2000;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal Responsabile del Servizio competente ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta  
P R O P O N E  
al Consiglio Comunale

- 1) di approvare l'atto modificativo dell'accordo di programma del 29/11/99, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione dell'atto modificativo di cui al punto 1) del dispositivo;

Il Presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione.

(omessa la discussione)

Non essendo fatte altre osservazioni il Presidente pone in votazione la proposta della Giunta.

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Pericu, i consiglieri: Adorno, Barbieri, Basso, Bernabò Brea, Bianchi, Biggio, Burlando, Casagrande, Castellaneta, Cecconi, Cosma, Costa, Dagnino, Della Bianca, Delogu, Delpino, Farello, Fedrazzoni, Franco, Frega, Grillo, Guastavino, Lavagetto, Lecce, Maggi, Magnani, Menini, Molfino, Morelli, Morettini, Murolo, Nacini, Pasero, Pilu, Pizio, Porcile, Poselli, Repetto, Rosso, Striano, Vacalebri, in numero di 42.

La votazione, fatta per appello nominale e con l'assistenza dei consiglieri Lecce, Pilu, Franco, dà il seguente risultato:

Presenti in aula:	n.	42 consiglieri
Votanti:	n.	32 “
Voti favorevoli:	n.	27
Voti contrari:	n.	5 (A.N.; LIGURIA NUOVA; Franco; Vacalebre)
Astenuti:	n.	10 (Menini; VERDI: Morelli; F.I.: Cecconi, Costa, Della Bianca, Grillo, Magnani, Pizio, Rosso; U.D.C.: Repetto)

Visto l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta.

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Pericu, i consiglieri: Adorno, Barbieri, Basso, Bernabò Brea, Bianchi, Biggio, Burlando, Casagrande, Castellaneta, Cecconi, Cosma, Costa, Dagnino, Della Bianca, Delogu, Delpino, Farello, Fedrazzoni, Franco, Frega, Grillo, Guastavino, Lavagetto, Lecce, Maggi, Magnani, Menini, Molfino, Morelli, Morettini, Murolo, Nacini, Pasero, Pilu, Pizio, Porcile, Poselli, Repetto, Rosso, Striano, Vacalebre, in numero di 42.

La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in questione, mediante regolare votazione, fatta per appello nominale e con l'assistenza dei consiglieri Lecce, Pilu, Franco, viene approvata con 27 voti favorevoli, 5 voti contrari (A.N.; LIGURIA NUOVA; Franco; Vacalebre) e 10 astenuti (Menini; VERDI: Morelli; F.I.: Cecconi, Costa, Della Bianca, Grillo, Magnani, Pizio, Rosso; U.D.C.: Repetto).

Il Presidente

Il Segretario Generale

Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 8 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal 23/09/2005 ai sensi dell'art. 124 - comma 1- del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il giorno 04/10/2005.







*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

27.07.2005

**ATTO MODIFICATIVO  
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 29.11.1999**

Tra:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del \_\_\_\_\_;
- Ministero dell'Economia in persona del \_\_\_\_\_;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona del \_\_\_\_\_;
- Ministero del Welfare e delle Politiche Sociali in persona del \_\_\_\_\_;
- Ministero delle Attività Produttive in persona del \_\_\_\_\_;
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in persona del \_\_\_\_\_;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali in persona del \_\_\_\_\_;
- Prefettura di Genova in persona del \_\_\_\_\_;
- Agenzia del Demanio in persona del \_\_\_\_\_;
- Regione Liguria in persona del \_\_\_\_\_;
- Provincia di Genova in persona del \_\_\_\_\_;
- Comune di Genova in persona del \_\_\_\_\_;
- Società per Cornigliano s.p.a. in persona del \_\_\_\_\_;
- Autorità Portuale di Genova in persona del \_\_\_\_\_;
- Società Aeroporto di Genova s.p.a. in persona del \_\_\_\_\_;
- ANAS s.p.a. in persona del \_\_\_\_\_;
- ILVA s.p.a. (Gruppo Riva Fire) in persona del \_\_\_\_\_;
- Associazione Industriali della Provincia di Genova in persona del \_\_\_\_\_;
- CGIL, CISL e UIL, provinciali e regionali in persona del \_\_\_\_\_;
- FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM-UIL, provinciali e regionali in persona del \_\_\_\_\_;
- FAILMS-CISAL provinciale in persona del \_\_\_\_\_;
- qui di seguito denominate anche "Parti stipulanti" in persona del \_\_\_\_\_;

Roma - Is. Poligr. e Zootec. dello Stato S.p.A. - R.V.

**premessato che**

1) Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora Ministero delle attività Produttive), Ministero dell'Ambiente (ora Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio), Ministero dei Trasporti e della Navigazione (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (ora Ministero del Welfare e delle Politiche Sociali), Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Genova, Autorità Portuale di Genova, Società Aeroporto di Genova, Società ILVA s.p.a. (Gruppo Riva Fire), Associazione Industriali della Provincia di Genova, CGIL-CISL-UIL provinciali e regionali, FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM-UIL provinciali e regionali, FAILMS-CISAL hanno sottoscritto l'Accordo di Programma 29 novembre 1999, qui allegato sub "A" - reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta Regione Liguria n. 52 del 29 marzo 2000 - per la bonifica pubblica, il risanamento ambientale, la riconversione e lo sviluppo del polo siderurgico di Genova-Comigliano in attuazione all'articolo 4, commi 8, 9 e 10, della legge 9 dicembre 1998 n. 426;

2) detto Accordo di Programma si è dato per obiettivi generali: a) la definitiva chiusura delle lavorazioni siderurgiche fusorie dell'acciaio con conseguente rilascio da parte della società ILVA s.p.a. di una porzione delle aree occupate a titolo di concessione dal proprio stabilimento siderurgico (circa 300.000 mq); b) la permanenza, il riassetto, il consolidamento e lo sviluppo, nelle aree residue, delle lavorazioni siderurgiche non fusorie in attuazione del piano industriale previsto dall'Accordo di Programma medesimo; c) le tutele occupazionali e reddituali; d) l'attuazione del piano pubblico di bonifica e risanamento ambientale delle aree del polo siderurgico, già pubblico, rilasciate dalla società ILVA s.p.a., sulla base del globale assetto di interessi sotteso alle previsioni dell'art. 4 legge n. 426/98 in considerazione dei complessivi oneri a carico delle parti pubbliche e della parte privata.

Per il perseguimento di detti obiettivi tale Accordo contiene la previsione di un intervento pubblico di bonifica e risanamento ambientale delle aree dismesse a

3.

seguito della chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo, una serie di misure di pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale, misure di tutela occupazionale, intese per il consolidamento di attività siderurgiche non fusorie e misure relative agli assetti concessori ed alla utilizzazione delle aree;

3) nelle more dell'attuazione dell'Accordo di Programma 29 novembre 1999 è intervenuta l'emanazione dell'art. 53 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, con il quale il legislatore nazionale ha disposto: a) la sdemanializzazione, ad eccezione delle banchine, delle aree del demanio portuale sulle quali insiste lo stabilimento di Genova-Cornigliano, di proprietà della medesima società; b) la loro assegnazione al patrimonio disponibile della Regione Liguria, con impegno di quest'ultima a conferirle ad una società per azioni, allo scopo costituita, partecipata dalla stessa Regione, dal Comune di Genova e dalla Provincia di Genova, oltre che da soggetto da indicarsi dal Governo nazionale; c) l'attribuzione a detta società della disponibilità di dette aree anche per definire, secondo le modalità più opportune, la disciplina complessiva dei rapporti giuridico-economici relativi alla società ILVA s.p.a. concessionaria delle aree, garantendo alla stessa la continuità aziendale, attraverso anche il consolidamento delle attività industriali non fusorie e di deposito e logistica, nonché il mantenimento della continuità occupazionale di tutti i lavoratori interessati;

4) la società ILVA s.p.a. è proprietaria dello stabilimento siderurgico sito in Genova-Cornigliano e dispone della maggior parte delle aree, su cui lo stabilimento attualmente insiste, in forza delle concessioni rilasciate dall'allora Consorzio Autonomo del Porto di Genova (ora Autorità Portuale di Genova) n. 418 dell'08 aprile 1959, n. 17 del 23 febbraio 1960, n. 537 del 23 luglio 1973, n. 106/1 del 23 settembre 2004, nonché dell'atto suppletivo n. 697 del 22 dicembre 1999 (qui allegato sub "B") di cui al citato Accordo di Programma 29 novembre 1999;

5) le predette concessioni hanno costituito in capo alla società ILVA s.p.a. i diritti di godere della disponibilità delle aree sino all'anno 2024, con diritto di ulteriore

conferma ed estensione cinquantennale, a partire dalla chiusura degli impianti delle attività siderurgiche fusorie, per effetto dell'Accordo di Programma 29 novembre 1999 e per le aree meglio specificate nel richiamato atto suppletivo n. 697 del 22 dicembre 1999;

6) ai fini di dare attuazione all'art. 53 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 Regione Liguria, Comune di Genova, Provincia di Genova e Sviluppo Italia s.p.a., quest'ultima indicata dal Governo nazionale, hanno costituito in data 12 febbraio 2003 per atto notaio Andrea Fusaro di Genova la Società Per Cornigliano s.p.a., soggetto destinatario del conferimento delle aree sdemanzializzate sulle quali insiste lo stabilimento ILVA s.p.a. di Genova-Cornigliano;

7) con decreto 19 febbraio 2003 n. 4, qui allegato sub "C", emanato dal Direttore Marittimo della Liguria di concerto con l'Agenzia del Demanio filiale di Genova, divenuto definitivo per decorso del termine di cui all'art. 32, comma quarto, cod. nav., sono state delimitate le banchine, così come indicato nel processo verbale di delimitazione datato 18 dicembre 2002 allegato al decreto medesimo, per la superficie di mq 72.237 circa;

8) con preliminare di accordo 17 febbraio 2004 sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'Economia, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero delle Attività Produttive, dal Ministero dell'Ambiente, dal Ministero del Welfare e delle Politiche Sociali, dalla Regione Liguria, dalla Provincia di Genova, dal Comune di Genova, dalla Società Per Cornigliano s.p.a., dall'Autorità Portuale di Genova e dalla Società ILVA s.p.a. e che qui si allega sub "D", sono stati definiti gli elementi essenziali per armonizzare il richiamato Accordo di Programma 29 novembre 1999 al sopravvenuto articolo n. 53 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 definendo i rapporti giuridico-economici con la società ILVA s.p.a. relativamente alla cessazione dell'attività siderurgica fusoria, all'anticipata restituzione di parte delle aree ed al riordino delle concessioni, alla costituzione di diritto di superficie sulle restanti aree, per la durata di novantanove

5.

(99) anni, per il consolidamento di attività industriali non fusorie e di deposito e logistica, per l'assetto territoriale ed infrastrutturale delle aree interessate, nonché, più in generale le parti firmatarie, hanno determinato il nuovo quadro complessivo degli interessi pubblici e privati afferenti il polo industriale di Genova-Cornigliano, convenendo altresì che ILVA s.p.a. continui ad operare con le attività industriali in essere al 17 febbraio 2004 nei limiti, nei termini e con le modalità previste nel predetto accordo;

9) con decreto 06 agosto 2004, (all. "E"), del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con l'Agenzia del Demanio, è stata trasferita dal demanio aeronautico al demanio marittimo l'area di mq 46.500 circa, meglio identificata negli allegati 1 e 2 al decreto stesso, nonché con successivo decreto 06 agosto 2004 (all. "F"), sempre del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con l'Agenzia del Demanio, è stata esclusa dal demanio marittimo e trasferita al patrimonio dello Stato per essere ceduta alla Regione Liguria ai sensi dell'art. 53 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 l'area di mq 1.241.000 circa, meglio identificata negli allegati 1, 2, 2/a e 2/b al decreto stesso, rispetto ai quali società Aeroporto di Genova s.p.a. e Autorità Portuale di Genova prestano il loro consenso come previsto nel successivo articolo 14 del presente accordo;

10) con quest'ultimo decreto è stata altresì disposta la sdemanializzazione della superficie di mq. 11.600 circa, denominata "ex SIO", attualmente in concessione alla società Air Liquide Italia s.p.a. e sita all'interno del perimetro dello stabilimento della società ILVA s.p.a. di Genova-Cornigliano, per essere posta, senza oneri, nella disponibilità dell'Autorità Portuale di Genova per le finalità di cui al successivo art. 12;

11) con protocollo d'intesa sottoscritto in data 6/8/2004 (all. "G") da Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia del Demanio, Regione Liguria e Autorità Portuale di Genova, l'area di complessivi mq 1.241.000 circa di cui all'anzì richiamato decreto 6 agosto 2004 è stata trasferita al

patrimonio disponibile della Regione Liguria in conformità all'art. 53 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, previo l'intervenuto versamento dell'indennizzo di 2,600 milioni di euro, come per legge, da parte della Regione Liguria e sottoscrivendo il presente atto le parti firmatarie il predetto protocollo d'intesa dichiarano di conferire efficacia definitiva al trasferimento delle dette aree alla Regione Liguria dichiarando non avveratasi la condizione risolutiva ivi prevista;

12) successivamente Regione Liguria, valutate d'intesa con Provincia di Genova, Comune di Genova e Società per Cornigliano s.p.a. le esigenze socio produttive, ha richiesto di modificare alcuni elementi del citato preliminare di accordo 17 febbraio 2004, prevedendo che Ilva s.p.a. abbia a disposizione una maggiore quantità di aree al fine di consolidare ed ampliare le proprie attività industriali non fusorie, di deposito e logistica ritenute ambientalmente compatibili, con il conseguente mutamento del quadro degli impegni occupazionali, riducendo tuttavia la durata del diritto di superficie per la disponibilità delle aree in capo ad ILVA s.p.a. da novantanove (99) a sessanta (60) anni;

13) la nuova regolamentazione realizza la chiusura dell'attività fusoria, consolida e sviluppa le lavorazioni a freddo con attività industriali, di deposito e logistica ambientalmente compatibili e costituisce la garanzia occupazionale ai sensi del medesimo art. 53, come precisato nel successivo articolo 25, nel quadro della complessiva definizione dei rapporti giuridico-economici con la Società Ilva;

14) conseguentemente tutte le parti sottoscrittrici del presente atto modificativo si sono dichiarate disponibili a variare in tal senso le intese contenute nel Preliminare di Accordo 17 febbraio 2004 di cui al precedente punto 8;

15) Società per Cornigliano s.p.a. con deliberazione assembleare del 19/10/2004 (allegato sub "H") ha deliberato l'aumento del proprio capitale sociale da euro 6.197.500,00 a euro 11.975.277,00 autorizzando Regione Liguria a sottoscrivere la quota di propria pertinenza per euro 2.600.000,00 mediante conferimento delle aree

sdemanializzate ex art. 53 della legge n. 448/01 trasferite dallo Stato in forza del protocollo di intesa 6/8/2004 ;

16) La Regione Liguria con deliberazione n..... del 22 luglio 2005 (allegato sub "I") ha deliberato di sottoscrivere il predetto aumento di capitale sociale pro quota mediante il conferimento a Società Per Cornigliano s.p.a. delle aree sdemanializzate ex art. 53 della legge n. 448/01 trasferite in forza del protocollo di intesa 6 agosto 2004 (all. "G"), avverando tutte le condizioni ivi previste per l'efficacia e la definitività del trasferimento, come le altre parti firmatarie - Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero delle Infrastrutture - sottoscrivendo il presente atto, confermano;

17) Regione Liguria e Società per Cornigliano s.p.a., ai fini dell'attuazione del presente atto, si impegnano irrevocabilmente, entro e non oltre 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, a formalizzare il conferimento delle predette aree e la relativa accettazione;

18) sottoscrivendo il presente atto modificativo le Parti pubbliche ed istituzionali qui stipulanti e Società Per Cornigliano s.p.a., ciascuna per quanto di sua competenza, definiscono con la società ILVA s.p.a. la disciplina complessiva ed esaustiva dei rapporti relativi alle aree del polo siderurgico di Genova-Cornigliano alle condizioni tutte qui di seguito convenute;

19) con Accordo Sindacale sottoscritto in data .....tra Organizzazioni Sindacali (indicare quali) e Ilva s.p.a. (all. "G"), è stata definita la disciplina delle problematiche occupazionali conseguente alla cessazione da parte della Società Ilva s.p.a. delle attività siderurgiche fusorie, in conformità all'art. 53 L. 488/2001;

20) Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Genova, Autorità Portuale di Genova, S.p.a per Cornigliano, Società Aeroporto di Genova, ANAS ed Ilva hanno approvato il presente atto modificativo in forza delle seguenti deliberazioni:

- a) \_\_\_\_\_;  
b) \_\_\_\_\_;  
c) \_\_\_\_\_;  
etc. ....

21) Il Presidente della Giunta Regione Liguria conferirà esecutività al presente accordo a sensi dell'art. 27 Legge n. 241/1990 con proprio decreto che emanerà entro il .....

Tutto ciò premesso e ritenuto le Parti stipulanti, come sopra meglio identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

## CAPO I

### Disposizioni Generali

#### Articolo 1

##### Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto modificativo.

Costituiscono allegati al presente atto:

- X "A") Accordo di Programma 29 novembre 1999 reso esecutivo con decreto Presidente Giunta Regione Liguria n. 52 del 29 marzo 2000;
- (B) atto suppletivo tra Autorità Portuale di Genova ed ILVA s.p.a. n. 697 del 22 dicembre 1999;
- (C) decreto 19 febbraio 2003 n. 4 del Direttore Marittimo della Liguria relativo alla delimitazione delle banchine in concessione ad ILVA;
- X "D") preliminare di accordo 17 febbraio 2004;
- X "E") decreto 6 agosto 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di riclassificazione di aree in concessione dal demanio aeronautico al demanio marittimo;



- X "F") decreto 6 agosto 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di trasferimento del patrimonio dello Stato delle aree dello stabilimento ILVA s.p.a.;
- X "G") Accordo Sindacale.....
- X "L") planimetria con identificazione della disciplina territoriale;
- X "M") schema atto suppletivo della concessione tra ILVA s.p.a. ed Autorità Portuale di Genova;
- X "P") Piano Industriale;
- X "R") Accordo 14 maggio 2005 ILVA / Società Per Cornigliano per cessione aree viabilità Polcevera;
- X "S") Protocollo di Intesa 6 agosto 2004 Ministero delle Infrastrutture e Agenzia del Demanio Liguria delle Aree sdemanializzate
- X "T") Convenzione attuativa ILVA - Spa Per Cornigliano con schema atto di costituzione diritto di superficie.

## Articolo 2

### Scopi fondamentali del presente atto modificativo

Con il presente atto modificativo le Parti stipulanti perseguono i seguenti scopi fondamentali:

- a) armonizzare l'accordo di programma 29 novembre 1999 al mutato quadro dei rapporti concessori, patrimoniali e degli assetti territoriali infrastrutturali ed urbanistici conseguenti all'art. 53 legge 28 dicembre 2001 n. 448;
- b) definire i rapporti giuridico-economici con la concessionaria delle aree società ILVA s.p.a. per ottenere il rilascio anticipato di parte delle stesse, la chiusura delle attività siderurgiche fusorie e convenire le condizioni per il consolidamento e lo sviluppo in loco delle attività industriali, di deposito e logistiche della medesima società, considerate insediamento produttivo strategico di rilevante interesse regionale ambientalmente compatibile;
- c) convenire le misure riguardanti il personale così da garantire l'occupazione in conformità all'art. 53 L. 448/01 ed a quanto previsto dall'articolo 14, comma 4,

dell'Accordo di Programma 29 novembre 1999;

d) definire per l'intera area di Genova-Cornigliano oggetto della presente intesa le infrastrutture pubbliche necessarie, la loro collocazione ed il loro definitivo ed esaustivo impatto sull'assetto territoriale, in particolare sulle aree sulle quali viene costituito il diritto di superficie in favore di ILVA s.p.a.;

e) porre le aree di Genova Cornigliano liberate dalle attività siderurgiche fusorie di ILVA s.p.a. nella disponibilità della Società Per Cornigliano affinché questa provveda al loro risanamento ambientale e alla loro bonifica per tramite di intervento pubblico ai sensi dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 ed alla loro destinazione a funzioni logistico-portuali e per interventi pubblici di riqualificazione urbana;

f) confermare i contenuti dell'Accordo di Programma 29 novembre 1999 e il Preliminare di Accordo del 17/02/04 per le parti qui non novate, così come successivamente meglio precisato.

### Articolo 3

#### Oggetto del presente atto modificativo

Ai fini del perseguimento degli scopi fondamentali di cui al precedente articolo il presente atto modificativo ha per oggetto:

a) la conversione del titolo di messa in disponibilità di Ilva s.p.a. sulle aree in concessione e sdemanzializzate ex art. 53 L. 448/01, mediante costituzione di diritto di superficie in favore di Ilva s.p.a. per la durata di sessanta (60) anni (ferma restando in capo ad Ilva s.p.a. la proprietà superficaria della porzione dello stabilimento industriale esistente sulle aree medesime) limitatamente all'area di mq 1.050.572,, così come meglio contornata in colore rosso nella planimetria allegata sub "L", nonché l'ulteriore regolamentazione di diritti reali su aree di proprietà di ILVA s.p.a. e della Società per Cornigliano, il tutto per consentire in capo ad ILVA s.p.a. il consolidamento e lo sviluppo in loco delle attività industriali, di deposito e di logistica, con esclusione delle lavorazioni fusorie dell'acciaio, sulla base di un

11.

quadro urbanistico, ambientale ed autorizzatorio definito;

b) il rilascio da parte di ILVA s.p.a. alla Società Per Cornigliano s.p.a. di parte delle aree sdemanializzate (circa mq 265.927), così come individuate con i punti 1A, 1B, 1C, 1D, 1E e 3 nell'allegata planimetria, per la loro destinazione a funzioni logistico-portuali, a interventi pubblici di riqualificazione urbana, alle infrastrutture viarie, nonché la cessione da parte di ILVA s.p.a. alla Società Per Cornigliano s.p.a. di aree in proprietà per consentire il miglioramento dell'infrastrutturazione pubblica dell'area di Cornigliano e del ponente Genovese;

c) il riordino dell'atto suppletivo 22 dicembre 1999 n. 697 tra ILVA s.p.a. ed Autorità Portuale di Genova con adeguamento delle superfici in concessione per le banchine (circa mq 67.686), a seguito della delimitazione disposta con il provvedimento di cui al punto 7 delle premesse, nonché l'estensione temporale della predetta concessione per la stessa durata sessantennale (60) prevista per il diritto di superficie di cui alla precedente lettera b), secondo lo schema qui allegato sub "M";

d) le misure riguardanti il personale di ILVA s.p.a. volte ad assicurare la tutela occupazionale, così come esaustivamente definite con l'Accordo Sindacale qui allegato sub "G";

e) la definizione dell'assetto territoriale, infrastrutturale e urbanistico di cui all'art. 2 lett. d) del presente accordo, così da soddisfare contestualmente gli interessi pubblici e quelli privati di Ilva s.p.a., assicurando certezza e definitività ad ILVA s.p.a. per la prosecuzione e lo sviluppo in loco della propria attività industriale, di deposito e logistica;

f) la verifica e l'adeguamento da parte del Comune di Genova del piano di zonizzazione acustica relativo al territorio di Genova-Cornigliano così da assicurare, come già previsto dall'Accordo di Programma 29 novembre 1999, che l'insediamento produttivo ILVA s.p.a. possa operare in loco con un valore di propria emissione massima al confine dello stabilimento di 65 dB.

## CAPO II

### **Intervento pubblico di risanamento e bonifica ambientale e riconversione delle aree dismesse da ILVA s.p.a..**

#### **Articolo 4**

##### **Intervento pubblico di risanamento e bonifica ambientale delle aree**

In coerenza con quanto già previsto dall'articolo 4 della legge n. 426/98 e dell'art. 18 dell'Accordo di Programma 29.11.1999 di cui alla premessa n. 2 Società Per Cornigliano s.p.a. provvederà, a propria cura e spese, mediante i finanziamenti attribuiti, a realizzare l'intervento pubblico di risanamento e di bonifica ambientale delle aree sdemanializzate restituite da ILVA e di quelle cedute da ILVA s.p.a. a Spa per Cornigliano; provvederà altresì alla loro riconversione per le funzioni logistico-portuali, per gli interventi pubblici di riqualificazione urbana e per le infrastrutture pubbliche di cui ai successivi artt. 5, 6 e 19.

#### **Articolo 5**

##### **Riconversione di parte delle aree bonificate per funzioni logistico-portuali**

In forza di separato accordo Società per Cornigliano s.p.a., completata la bonifica di cui al precedente articolo 4, si obbliga a porre a disposizione di Autorità Portuale di Genova, mediante costituzione di diritto di superficie per anni sessanta, una porzione di aree della superficie totale di mq 144.100 circa individuata nell'ambito delle aree dismesse da Ilva s.p.a. Detta porzione di area sarà dotata di connessione viaria con la banchina di sponda destra del torrente Polcevera indicativamente individuata con freccia in colore rosso nell'unità planimetria allegata sub "L", che, in ogni caso, non dovrà essere interferente con l'asta di manovra di Ilva s.p.a. e con le aree costituite in diritto di superficie e date in concessione a quest'ultima società, il tutto nel rispetto di quanto oggetto della separata convenzione tra Spa per Cornigliano e Ilva qui allegata sub "\_\_\_" e della localizzazione e realizzazione delle infrastrutture pubbliche e della strada di collegamento di cui al presente

accordo.

L'esecuzione delle opere infrastrutturali e delle edificazioni relative alle funzioni logistico-portuali avverrà a cura e spese dell'Autorità Portuale di Genova nell'ambito del Programma e delle risorse di cui al successivo articolo 10, previo confronto con le Organizzazioni sindacali.

#### **Articolo 6**

##### **Interventi pubblici di riqualificazione urbana**

Società per Cornigliano s.p.a. si impegna, altresì, a realizzare gli interventi pubblici di riqualificazione urbana su parte delle aree restituite da Ilva s.p.a. d'intesa con il Comune di Genova, in conformità al successivo articolo 20.

#### **Articolo 7**

##### **Termine degli interventi di Spa per Cornigliano**

Gli interventi di bonifica, di infrastrutturazione e di riqualificazione urbana di competenza della Spa per Cornigliano di cui agli articoli 5, 6, 19 e 20 del presente accordo dovranno essere attuati nel termine di 5 anni dalla efficacia del presente accordo.

#### **Articolo 8**

##### **Finanziamenti per attività di bonifica ed interventi di infrastrutturazione e riqualificazione urbana**

Per gli interventi di bonifica delle aree restituite da Ilva s.p.a., Società per Cornigliano s.p.a. utilizzerà i fondi di competenza del Ministero dell'Ambiente previsti dall'articolo 4, comma 8, della legge n. 426/98 e dall'articolo 54, comma 1, della legge n. 488/99 nonché, per quanto necessario, quelli di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 5, comma 14, del D. Lgs. 35/05.

Per gli interventi di infrastrutturazione e riqualificazione urbana, Società per Comigliano s.p.a. è autorizzata ad utilizzare i fondi di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'articolo 4, comma 11, legge n. 426/98 e, per la parte residua, quelli di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 5, comma 14, del D. L. n. 35/2005, convertito in legge n.80/2005.

#### **Articolo 9**

##### **Risorse finanziarie e finanziamento degli interventi relativi alla bonifica ed al ripristino dei fondali alla foce del torrente Polcevera**

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, anche tenendo conto dell'urgenza imposta dalle ragioni di sicurezza, provvederà a finanziare un apposito studio da realizzarsi a cura dell'Autorità Portuale di Genova e della competente Autorità di Bacino per la verifica della sistemazione della foce del torrente Polcevera, ivi inclusa la vasca di decantazione, anche ai fini della tutela idraulica, del mantenimento della profondità dei fondali e della navigabilità portuale. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio provvederà, altresì, al finanziamento in favore dell'Autorità Portuale di Genova degli interventi che si renderanno necessari in esito al predetto studio nel limite di dieci milioni di euro (euro 10.000.000,00), comprensivi del costo del predetto studio.

Lo studio di cui sopra è anche finalizzato alla verifica della funzionalità della vasca stessa, ciò anche al fine di determinare l'eventuale ripartizione degli oneri di manutenzione fra gli Enti pubblici competenti successivamente alla realizzazione degli interventi finanziati come al comma precedente.

#### **Articolo 10**

##### **Risorse finanziarie e misure di compensazione per l'Autorità Portuale di Genova**

Al fine di consentire l'ampliamento e lo sviluppo delle funzioni logistico-portuali, secondo il programma presentato dall'Autorità Portuale di Genova al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, lo stesso Ministero eroga ad Autorità Portuale di

Genova, nel quadro dei pertinenti programmi triennali, un finanziamento complessivo pari ad Euro 70.000.000,00 (settantamiloni/00).

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Autorità Portuale di Genova, rilevato che si rende necessario prevedere, oltre a quanto stabilito al comma precedente, un'adeguata compensazione in termini economici a favore dell'Autorità Portuale di Genova e destinata ad investimenti infrastrutturali, a causa degli effetti derivanti dalla sdemanializzazione delle aree di cui all'art. 53 legge 28 dicembre 2001 n. 448, convengono che la misura e modalità di suddetta compensazione sono state definite dall'articolo 6 ter della legge 31 marzo 2005 n. 43.

### CAPO III

#### Definizione dei rapporti giuridico-economici con la concessionaria società ILVA s.p.a. relativi alle aree

#### Articolo 11

#### Riordino delle concessioni e rinunce di ILVA s.p.a.

Le Parti qui stipulanti convengono:

a) il riordino e la proroga delle concessioni demaniali rilasciate in favore di ILVA s.p.a. dall'allora Consorzio Autonomo del Porto di Genova (ora Autorità Portuale di Genova) n. 418 del 0.04.1959, n. 17 del 23 febbraio 1960, n. 537 del 23 luglio 1973 e n. 106/1 del 23 settembre 2004; in particolare ILVA s.p.a. ed Autorità Portuale di Genova pattuiscono che la concessione di cui all'atto suppletivo n. 697 del 22 dicembre 1999 (qui allegato sub "B"), che dichiarano essere divenuta efficace, venga ridotta quantitativamente alla superficie delle banchine nella misura di mq 67.686, come delimitate dalla planimetria qui allegata sub "L", e convenuta per la durata di sessanta (60) anni dalla sua formalizzazione.

Conseguentemente Ilva s.p.a. restituisce, nello stato di fatto in cui si trovano ad Autorità Portuale di Genova, che accetta, le superfici di banchina sulla sponda destra del torrente Polcevera pari a mq 4.551 circa.

b) la rinuncia da parte di ILVA s.p.a. e la restituzione ad Autorità Portuale di Genova, che accetta, della vasca terminale di decantazione alla foce del torrente Polcevera di cui alla convenzione 14 ottobre 1965 ed ai verbali di consegna del Consorzio Autonomo del Porto di Genova (ora Autorità Portuale di Genova) 11 ottobre 1966, 13 febbraio 1967 e 19 dicembre 1967, nonché dei ponti denominati "Ponte Basso" e "Ponte Alto" di attraversamento dello stesso torrente Polcevera. I richiamati "Ponte Alto" e "Ponte Basso" verranno riconsegnati ad Autorità Portuale di Genova che, contestualmente, provvederà alla loro consegna al Comune di Genova.

c) la rinuncia da parte di ILVA s.p.a. alla realizzazione nel sito produttivo di Genova-Cornigliano dell'acciaieria elettrica di cui al piano industriale allegato all'Accordo di Programma 29 novembre 1999.

Ai fini di dare attuazione al riordino e alla proroga delle concessioni demaniali di cui alla precedente lettera a) Autorità Portuale di Genova e ILVA s.p.a. si impegnano a sottoscrivere, entro e non oltre trenta (30) giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, atto per l'adeguamento della concessione di cui all'atto suppletivo 22 dicembre 1999 n. 697 alle nuove superfici di mq 67.686 circa. Detto atto sarà conforme allo schema di concessione tra Autorità Portuale di Genova ed ILVA s.p.a. che, siglato dalle stesse, è qui allegato sub "M", e forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'Autorità Portuale di Genova e ILVA si danno reciprocamente atto che il riordino e la proroga delle concessioni in favore di ILVA s.p.a. opera sulla riduzione quantitativa delle aree e sulla estensione temporale a sessanta (60) anni del diritto concessorio e non incide sul diritto di ILVA di utilizzare le aree in concessione per la propria attività di sbarco, imbarco, deposito e logistica connessa all'attività industriale, risultando quindi integralmente confermato il diritto all'autonomia funzionale concesso ad ILVA s.p.a. in forza del decreto 19 giugno 1989 del Ministero della Marina Mercantile ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.



### Articolo 12

#### Aree Air Liquide Italia s.p.a. ex SIO s.p.a.

Le aree della superficie di mq 11.653 circa, meglio identificate in colore verde nella planimetria qui allegata sub "L", oggi in concessione da Autorità Portuale di Genova ad Air Liquide Italia s.p.a. (già SIO s.p.a.) e sdemanializzate con decreto 6 agosto 2004 (allegato sub "F"), sono messe a disposizione dell'Autorità Portuale di Genova dallo Stato senza alcun onere per l'Autorità Portuale medesima, al fine di consentire la conversione da parte di quest'ultima del rapporto con l'attuale concessionario società Air Liquide Italia s.p.a. fino alla sua prevista scadenza (31 dicembre 2020), alle medesime condizioni oggi in essere.

Alla scadenza del predetto rapporto tali aree verranno trasferite, senza ulteriore onere per l'Autorità Portuale di Genova, alla Società Per Cornigliano s.p.a. che, contestualmente, provvederà alla costituzione su di esse a favore di ILVA s.p.a. di diritto di superficie di contenuto identico a quello previsto dal successivo art. 15 del presente accordo ed alle medesime condizioni ivi previste, salva la riduzione della durata sessantennale per il periodo nel frattempo trascorso. Il prezzo viene convenuto per un corrispettivo determinato sulla base del valore di 80 €/mq per la piena proprietà, rapportato al diritto di superficie ed alla sua durata residua ed attualizzato secondo l'indice ISTAT.

Nell'ipotesi in cui il rapporto con la società Air Liquide Italia s.p.a., per qualsiasi ragione, dovesse cessare prima della scadenza sopra indicata (31 dicembre 2020) gli effetti di cui sopra in favore di ILVA s.p.a. si produrranno anticipatamente, fermo restando il ristoro economico all'Autorità Portuale di Genova da parte della Società Per Cornigliano s.p.a. per i canoni non percepiti.

### Articolo 13

#### Definizione transattiva dei rapporti tra ILVA s.p.a. ed Autorità Portuale di Genova

L'Autorità Portuale di Genova ed ILVA s.p.a. dichiarano e convengono:

a) di confermare la definizione transattiva del contenzioso tra di loro in essere relativamente alla determinazione dei canoni demaniali pregressi ed alla prestazione delle garanzie, così come previsto all'art. 4 dell'Accordo di Programma 29 novembre 1999, nel senso che per il periodo precedente al presente accordo l'Autorità Portuale determina, in via definitiva, i canoni demaniali marittimi nella misura sino ad oggi corrisposta da ILVA s.p.a. e con la conseguenza che i relativi contenziosi avanti il TAR per la Regione Liguria r.g. nn. 605/94, 2334/94, 2407/94, 264/94 e 77/95 saranno abbandonati nei modi di rito e a spese integralmente compensate tra le parti;

b) l'Autorità Portuale di Genova con la sottoscrizione del presente atto accetta la restituzione da parte di ILVA s.p.a. della vasca terminale alla foce del torrente Polcevera e del Ponte Alto e del Ponte Basso nello stato di fatto in cui attualmente si trovano, rinunciando anche a titolo transattivo ad ogni pretesa, ragione e/o diritto per tali titoli e definendo così anche il relativo pregresso contenzioso di cui alla sentenza Consiglio di Stato n. 5403/2003.

#### Articolo 14

**Rinuncia da parte dell'Autorità Portuale di Genova ai ricorsi avverso la delimitazione delle banchine. Accettazione dei decreti 6 agosto 2004 del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti.**

L'Autorità Portuale di Genova rinuncia ai ricorsi proposti avanti il T.A.R. per la Regione Liguria r.g. n. 326/03 e r.g. n. 701/03 avverso i provvedimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Agenzia del Demanio di delimitazione delle banchine relative allo stabilimento ILVA s.p.a. di Genova-Cornigliano in esecuzione dell'art. 53 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 ed accetta la delimitazione definitiva delle predette banchine, così come risultante dal decreto 19 febbraio 2003 n. 4 emanato dal Direttore Marittimo della Liguria di concerto con l'Agenzia del Demanio e qui allegato sub "C".  
Autorità Portuale di Genova e Società Aeroporto di Genova s.p.a. dichiarano di

accettare i decreti Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con l'Agenzia del Demanio, di cui al punto 9 delle premesse (allegati "E" ed "F").

### Articolo 15

#### Definizione dei rapporti giuridici, economici e patrimoniali tra Spa per Cornigliano e ILVA

Ai fini di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 53 della legge n. 448/01 e di definire i rapporti giuridico patrimoniali Spa per Cornigliano ed ILVA provvederanno con separata convenzione a disciplinare, a valle del conferimento della aree da Regione Liguria a Spa per Cornigliano:

- a) ferma restando in capo ad ILVA la proprietà superficaria dello stabilimento, la conversione del titolo di messa in disponibilità di ILVA della aree già in concessione e sdemanializzate ex art. 53 cit. mediante costituzione in favore di ILVA di diritto di superficie per la durata i 60 anni limitatamente all'area di mq 1.050.572, meglio individuata nell'allegata planimetria sub lett. "L";
- b) tale diritto di superficie dovrà consentire ad ILVA oltreché il mantenimento della proprietà superficaria dello stabilimento esistente di consolidare e sviluppare la propria attività industriale, di deposito e logistica anche mediante la facoltà di ulteriore edificazione e/o ristrutturazione dello stabilimento esistente, e dovrà prevedere le servitù necessarie per garantire la funzionalità dello stabilimento;
- c) tale diritto di superficie si estinguerà automaticamente alla scadenza del termine di cui sopra (60 anni) con le conseguenze previste dall'art. 953 cod. civ., salva la facoltà di ILVA di asportare opere, impianti e manufatti;
- d) il corrispettivo in favore di Spa per Cornigliano per la conversione di cui sub lett. a) che precede del titolo di disponibilità è determinato, anche in via transattiva,, sulla base delle valutazioni dell'Agenzia del Demanio, tenuto conto della dismissione parziale delle aree e della conseguente rinuncia dell'attività industriale del ciclo fusorio da parte di ILVA;
- e) ILVA spa contestualmente provvederà ad alienare a favore di Spa per

Cornigliano, che acquisterà, le aree di sua proprietà per mq 75.157 individuate nell'allegata planimetria sub lett. "L" nello stato di fatto in cui si troveranno e con facoltà di asportazione totale e/o parziale di opere, impianti e manufatti, verso il corrispettivo di 80 euro al mq, sulla base delle valutazioni dell'Agenzia del Demanio;

- f) la definizione conseguente e contestuale dei reciproci rapporti di credito e debito per le operazioni di cui alle precedenti lettere d) ed e);
- g) la disciplina del diritto di prelazione di Spa per Cornigliano o del Comune di Genova in caso del solo trasferimento del diritto di superficie sull'area da ILVA a terzi, escluse le società del Gruppo Riva;
- h) l'attribuzione a Spa per Cornigliano o al Comune di Genova del diritto di riscatto relativo al diritto di superficie nel solo caso di completa cessazione delle attività industriali, di deposito e logistica da parte di ILVA su tutte le aree oggetto del diritto di superficie medesimo, per un corrispettivo determinato sulla base del valore di 80 €/mq per la piena proprietà, rapportato al diritto di superficie ed alla sua durata residua ed attualizzato dalla data di costituzione alla data del pagamento secondo gli indici ISTAT.
- i) le modalità ed il termine per la stipula degli atti attuativi della convenzione tra Spa per Cornigliano ed ILVA e gli adempimenti connessi;
- j) la disciplina della cessazione dell'attività ILVA sulle aree da dismettere, nonché quella della riconsegna delle aree da ILVA a Spa per Cornigliano;
- k) la disciplina delle opere conseguenti alla nuova delimitazione dello stabilimento ILVA di Cornigliano;
- l) la disciplina del rapporto tra Spa per Cornigliano ed ILVA con riguardo all'eventuale intervento relativo al terzo binario di cui al successivo art. 18.

La convenzione attuativa tra Ilva e S.p.a. per Cornigliano terrà conto del complessivo assetto di interessi nonché di tutti i profili economico-patrimoniali rilevanti, in modo da assicurare, anche mediante le opportune compensazioni dei diritti spettanti e degli obblighi incombenti sulle Parti, l'equilibrio dell'assetto economico complessivo tra le Parti medesime: ciò anche in via transattiva.

A tali fini la Presidenza del Consiglio e il Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti e Regione Liguria riconoscono che con la sottoscrizione del presente accordo non si è verificata la condizione risolutiva prevista dal Protocollo 06/08/04 con definitivo consolidamento della proprietà delle aree sdemanializzate in capo a Regione Liguria.

Regione Liguria ai fini di consentire alla Spa per Cornigliano di definire i rapporti giuridici economici con ILVA, provvederà a conferire le aree sdemanializzate di cui in premessa sub 9) a Spa per Cornigliano entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

#### Articolo 16

##### Piano Industriale

In conformità a quanto previsto dall'articolo 53 della legge n. 448/01 e per i fini previsti dall'articolo 2 del presente accordo, Ilva s.p.a. ha predisposto un Piano Industriale che viene allegato al presente atto (allegato sub "P"). Tale Piano è stato preventivamente trasmesso al Ministero delle Attività Produttive nonché alla Regione Liguria, alla Provincia di Genova, al Comune di Genova ed alle Organizzazioni Sindacali di categoria ed è ritenuto dalle parti pienamente rispondente alle finalità ed ai contenuti dell'articolo 53 della legge n. 448/2001.

#### Articolo 17

##### Cessazione delle attività ILVA s.p.a. sulle aree da dismettere

Entro il \_\_\_\_\_ ILVA s.p.a. si impegna a procedere ed a completare, a sua cura e spese, le operazioni tecniche necessarie per la definitiva fermata dell'altoforno.

Società Per Cornigliano s.p.a. consente ad ILVA s.p.a. l'utilizzo, a titolo di comodato gratuito, delle aree da riconsegnare e di quelle promesse in vendita e delle porzioni di stabilimento industriale e dei manufatti sulle stesse insistenti per la durata di giorni 180, decorrenti dalla stipula degli atti di cui alle lettere a), ed e) del precedente articolo 15, nonché dell'atto suppletivo di concessione di cui all'art. 11, penultimo comma, senza che ciò comporti in capo ad ILVA s.p.a. alcun diritto e/o situazione

giuridica ulteriore rispetto a quella qui convenuta.

Entro lo stesso termine 180 giorni ILVA s.p.a. avrà la facoltà di procedere liberamente e senza alcun onere, alla asportazione di opere, impianti e/o manufatti e/o parti di essi che insistono sulle aree oggetto di dismissione e cessione.

Alla scadenza del termine di 180 giorni di cui al presente articolo il comodato si intende automaticamente estinto fatta salva la possibilità per ILVA s.p.a. di continuare ad utilizzare tutti gli impianti, le reti e le infrastrutture di accesso dello stabilimento attualmente esistenti, sino alla realizzazione delle nuove opere definitive o provvisorie in loro sostituzione.

### Articolo 18

#### Adeguamento rete ferroviaria interna

Nell'ambito del riassetto complessivo delle infrastrutturazioni dell'area di Cornigliano, nel caso in cui i soggetti istituzionalmente competenti dovessero ritenere necessaria la realizzazione del c.d. terzo binario, ovvero dovessero ritenere necessaria l'acquisizione della porzione di area meglio individuata ai punti contrassegnati come A6/1 e 4/1 nella planimetria allegata sub "L" al fine di realizzare un nuovo raccordo ferroviario nell'interesse pubblico, Società Per Cornigliano e/o il soggetto attuatore dell'intervento si impegna, previa autorizzazione da parte di R.F.I.:

- a) ad acquisire da Ilva s.p.a., che si impegna a cedere l'area di proprietà di mq 5.486, nonché a rinunciare al diritto di superficie per l'area di mq 936 meglio identificate rispettivamente ai punti contrassegnati come "A6/1" e "4/1" nella planimetria allegata sub "L", costituente l'area di sedime su cui attualmente insiste il terzo binario ferroviario dello stabilimento Ilva s.p.a., alle condizioni di cui al precedente art. 15;
- b) a realizzare a propria cura e spese le opere infrastrutturali (ponte sul torrente Chiaravagna, opere di adeguamento della rete ferroviaria interna dello stabilimento Ilva s.p.a., il posizionamento all'interno della nuova delimitazione dello stabilimento Ilva s.p.a. del terzo binario ferroviario) che

- si rendono necessarie per il riposizionamento del terzo binario all'interno dello stabilimento Ilva s.p.a. in forza della nuova delimitazione;
- c) ove il soggetto attuatore fosse diverso da Spa per Cornigliano quest'ultima ne garantisce l'adempimento.

#### CAPO IV

#### Assetto territoriale ed ambientale dell'intera area di Genova-Cornigliano

#### Articolo 19

#### Nuovo assetto della viabilità stradale e ferroviaria del polo di Genova-Cornigliano

Le Parti stipulanti convengono di definire il completo assetto infrastrutturale del polo di Genova-Cornigliano con la realizzazione delle seguenti opere infrastrutturali da realizzarsi nell'area a cura e spese dei competenti soggetti pubblici:

- a) raccordo terminale della viabilità Polcevera da Ponte Pieragostini all'area portuale ed al Lungomare Canepa già disciplinato dall'Accordo maggio 2005 che qui si allega sotto la lettera "R";
- b) nuova strada di scorrimento a mare del Ponente genovese e connesso riassetto degli impianti ferroviari esterni allo stabilimento ILVA s.p.a.;
- c) nuova strada di collegamento del nuovo accesso est dello stabilimento Ilva s.p.a. alla strada di scorrimento di cui alla precedente lettera b);
- d) prolungamento della sopraelevata portuale sino alle aree destinate a funzioni logistico-portuali.
- e) viabilità di collegamento fra le aree logistico-portuali e le banchine di sponda destra del torrente Polcevera, senza interferenza con le aree attribuite ad ILVA in diritto di superficie ed in concessione e con gli impianti della stessa società ILVA ivi insistenti;

f) nuova strada di collegamento all'accesso ovest dello stabilimento ILVA, per la quale la Società Aeroporto di Genova s.p.a. sottoscrivendo il presente atto presta espresso consenso;

g) la eventuale realizzazione del terzo binario pubblico alle condizioni di cui al precedente art. 18.

Anche al fine di assicurare ad ILVA s.p.a. la continuità produttiva ed il consolidamento e lo sviluppo delle proprie attività industriali in conformità all'articolo 53 legge 448/01 sulle aree risultanti nella disponibilità della stessa società dal riassetto dei rapporti concessori e patrimoniali delle aree qui convenuto, le Parti stipulanti convengono che i tracciati delle opere di cui alle lettere a), b), f) e g) saranno quelli indicati nella planimetria che, siglata dalle Parti stesse, viene qui allegata sub \_\_\_ mentre i tracciati di cui alle opere c) e d) ed e) saranno definiti dalle competenti Amministrazioni.

Resta quindi inteso che i soggetti competenti alla realizzazione di dette infrastrutture realizzeranno i progetti e le opere in conformità ai tracciati di cui alla suddetta planimetria e che eventuali successive varianti che impattino sull'assetto dello stabilimento dovranno essere preventivamente concordate con la stessa società.

Le Parti stipulanti dichiarano e convengono che il predetto assetto infrastrutturale soddisfa interamente tutti gli interessi pubblici e privati di ILVA s.p.a. coinvolti in attuazione dell'art. 53 della legge 28 dicembre 2001 n. 448.

## Articolo 20

### Azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita urbana

Così come previsto all'art. 2 "Scopi generali" del presente atto suppletivo, le parti pubbliche convengono di individuare, anche con il coinvolgimento della popolazione interessata, le condizioni necessarie per la riqualificazione del territorio di Cornigliano e per la valorizzazione del relativo contesto urbano.

I fulcri di tali operazioni sono rappresentati dalla Villa Bombrini e dal previsto spostamento della stazione ferroviaria, la cui ricollocazione, in corrispondenza dell'attuale rimessa AMT, prelude alla definizione di una nuova piazza, baricentrica



rispetto all'ambito di Cornigliano e posta a cerniera fra l'area residenziale ed insediamenti produttivi previsti nell'area siderurgica.

Oltre a queste due polarità, un rilevante effetto di riqualificazione è attribuito alla realizzazione delle nuove infrastrutture viarie, il cui scopo non secondario è di alleggerire il traffico su via Cornigliano, precludendo ciò alla riqualificazione ambientale dell'intero asse viario.

Altri interventi potranno poi essere realizzati negli ulteriori spazi disponibili compatibilmente con le previsioni del progetto di cui all'art. 8.

Considerata la rilevanza di questa trasformazione, le competenti parti pubbliche provvederanno a definirne l'assetto attraverso un concorso internazionale di idee che tenga conto del richiamato piano di fattibilità nonché delle pattuizioni contenute nel presente atto e/o dallo stesso richiamate.

Tutte le parti stipulanti danno atto e riconoscono che le azioni e gli interventi di cui al presente articolo in ogni caso non riguardano, né riguarderanno, le aree concesse in diritto di superficie ad ILVA s.p.a., né modificheranno l'assetto infrastrutturale di Genova-Cornigliano così come definito in forza del presente atto.

#### Articolo 21

##### Zonizzazione acustica

Regione Liguria, Comune di Genova e Provincia di Genova provvederanno a verificare ed adeguare, entro un anno dalla firma del presente accordo, il piano di zonizzazione acustica relativo al territorio di Genova-Cornigliano per assicurare, come già previsto dall'art. 11, comma secondo, dell'Accordo di Programma 29 novembre 1999, che l'insediamento produttivo ILVA s.p.a. di Genova-Cornigliano possa operare con un valore di propria emissione massima, al confine dello stabilimento, di 65 dB.

A tal fine restano di competenza del Comune di Genova eventuali misure di mitigazione dell'impatto acustico da realizzare all'esterno del perimetro dello stabilimento necessarie ad assicurare l'osservanza del predetto limite ai fini dell'attività di ILVA s.p.a..

Vedere con  
Poffi  
26

### Articolo 22

#### Norma sulle autorizzazioni

Regione Liguria, Provincia di Genova e Comune di Genova danno atto della coerenza del nuovo assetto territoriale ed ambientale prefigurato nel presente accordo con i contenuti dell'art. 53 legge n. 448/01 e con le destinazioni funzionali previste dagli strumenti urbanistici vigenti. Per quanto attiene la realizzazione dei manufatti, opere e impianti necessari per l'attuazione del piano industriale di ILVA le amministrazioni di cui sopra provvederanno all'adeguamento dei pertinenti strumenti urbanistici mediante procedure a sensi del d.lgs. 114/98 e della L. regionale n. 9/1999, compatibilmente con la valutazione complessiva degli interessi che vengono in rilievo.

Inoltre, per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti nel Piano Industriale e, comunque, di cui allo stabilimento Ilva s.p.a. è necessario il conseguimento dei seguenti titoli abilitativi.

- 1) Sotto il profilo ambientale il rilascio:
  - 1a) per gli impianti del freddo dell'autorizzazione integrata di competenza della Provincia di Genova previa procedura di screening di competenza regionale ex L.R. 38/98;
  - 1b) per la riconversione della esistente centrale termoelettrica funzionale alle attività di ILVA s.p.a., da alimentazione a gas di altoforno a gas metano di potenza inferiore a 300 MW, dell'autorizzazione integrata di competenza della Provincia di Genova previa procedura di via regionale ex L.R. 38/98;
  - 1c) per lo stoccaggio provvisorio del polverino di acciaieria e della pasta di zolfo accumulatisi nello stabilimento di Ilva s.p.a. di Genova Cornigliano, dell'autorizzazione del Comune di Genova fino al loro trasferimento in altro sito produttivo.
  
- 2) Sotto il profilo edilizio urbanistico.
  - 2a) permesso di costruzione per i manufatti di cui sopra mediante procedura concertativa da effettuarsi presso lo sportello delle attività produttive in

conformità al D.Lgs. 114/98 e L.R. 9/99.

Ilva s.p.a. provvederà a presentare agli Enti competenti, come sopra individuati, istanza per il conseguimento dei titoli abilitativi di cui sopra correlati dalla pertinente documentazione tecnica attestante la conformità degli impianti alle normative tecniche vigenti e secondo le migliori tecnologie disponibili, nel rispetto altresì dei limiti previsti dall'Accordo del 99 (art. 10/situazione futura) per le emissioni in atmosfera.

Gli Enti competenti per parte loro si impegnano a provvedere all'esame delle relative istanze ed al rilascio dei titoli abilitativi secondo criteri di tempestività ed efficienza in modo da consentire nel minor tempo possibile la concreta fattibilità degli interventi necessari per l'attuazione del Piano Industriale.

## CAPO V

### Accordi per la soluzione dei problemi occupazionali

#### Articolo 23

##### Disposizioni riguardanti il personale

A fini dell'attuazione e dell'adempimento delle previsioni occupazionali di cui all'art. 53 L. 448/01 si concorda quanto segue.

ILVA, in coerenza con quanto definito in sede di accordo sindacale che viene allegato al presente Atto come doc. "G" previa presentazione di rituale domanda agli organi competenti, usufruirà del ricorso alla CIGS per un periodo di 24 mesi con ulteriore proroga di 12 mesi per un numero massimo di 650 lavoratori. La richiesta di Cassa Integrazione sarà formulata per riorganizzazione/ristrutturazione.

Il Ministero del Lavoro, fermi restando i presupposti ed i requisiti in materia di CIGS previsti dalla vigente legislazione, ritiene idoneo e coerente con il presente accordo ai fini dell'ammissione alla CIGS il piano industriale qui allegato.

L'ILVA s.p.a. anticiperà il trattamento economico a carico dell'INPS.

ILVA s.p.a., si impegna, per tutta la durata del proprio piano di ristrutturazione a non attivare alcuna procedura di licenziamento collettivo, né a disporre trasferimenti collettivi, non concordati con le OO.SS., per motivi in qualunque modo connessi al detto piano. Pertanto tutti i lavoratori ancora a libro matricola Ilva al termine del periodo di CIGS rientreranno al lavoro presso la medesima società.

Ilva si impegna a fornire a Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Genova e Società per Comigliano, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, le qualifiche professionali ed i livelli retributivi dei singoli lavoratori di cui al 2 capoverso del presente articolo.

Regione Liguria, Provincia di Genova e Comune di Genova, previo accordo con le organizzazioni sindacali, provvederanno all'elaborazione e gestione, anche per tramite della Società per Comigliano, di progetti di pubblica utilità da avviarsi entro e non oltre il 1° novembre 2005, ai sensi dell'art. 2 lettera d) del D. Lgs 468/1997, al fine di ottenere gli stessi risultati previsti nell'Accordo di Programma del 1999 ed in particolare dall'articolo 14, comma 4, del predetto Accordo.

#### Articolo 24

##### Indotto

Va premesso che ILVA s.p.a. attualmente si avvale con continuità di alcune imprese che svolgono in virtù di contratti di appalto di durata, prestazioni di servizi accessori, in particolare pulizie civile ed industriali, manutenzione e servizi mensa (d'ora in avanti indotto).

Poiché le aziende dell'indotto, come individuate al comma precedente, a seguito dell'interruzione definitiva delle attività fusorie da parte di ILVA s.p.a., potrebbero avere ripercussioni negative con ricadute sull'occupazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali conferma la disponibilità ad individuare tutte le forme di ammortizzatori sociali consentite dalla legge per assicurare sostegno ai lavoratori delle aziende dell'indotto che, in ipotesi, dovessero averne necessità.

In sede locale, S.p.A. per Comigliano, nel rispetto della normativa vigente, coinvolgerà nella attività di bonifica ed infrastrutturazione previste dal presente

accordo le imprese dell'indotto che a seguito della cessazione dell'attività fusoria del ciclo integrale dovessero dichiarare degli esuberi, a condizione che le imprese medesime si impegnino a garantire la continuità occupazionale.

Regione Liguria, Provincia di Genova e Comune di Genova si impegnano ad organizzare percorsi formativi per tali esuberi.

ILVA si impegna, in caso di nuove assunzioni, a privilegiare gli esuberi dell'indotto che non abbiano trovato ricollocazione, compatibilmente con i propri fabbisogni organizzativi e funzionali.

#### **Articolo 25**

##### **Garanzie per il personale**

Le Parti stipulanti il presente accordo si danno reciprocamente atto che con le pattuizioni di cui agli articoli 23 e 24, nonché con l'adempimento all'accordo sindacale richiamato all'art. 23 si è data piena esecuzione alle garanzie previste dall'art. 53, comma secondo, legge 28 dicembre 2001 n. 448 e dall'articolo 14, comma 4, dell'Accordo di Programma 29 novembre 1999.

#### **CAPO VI**

##### **Natura del presente accordo e disposizioni per la sua attuazione**

#### **Articolo 26**

##### **Regime fiscale delle operazioni**

Tutti gli importi di cui al presente accordo sono da considerarsi al netto di IVA e ad essa assoggettati.

#### **Articolo 27**

##### **Estinzione procedimenti giudiziari**

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero dell'Economia, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Liguria, Provincia di Genova,

Comune di Genova, ANAS s.p.a., Autorità Portuale di Genova, e società ILVA s.p.a. provvederanno ad estinguere i procedimenti giurisdizionali amministrativi n. gg. nn. \_\_\_\_\_ pendenti avanti al T.A.R. Liguria ed al Consiglio di Stato a spese compensate, nonché a rinunciare alla costituzione di parte civile in tutti i procedimenti giudiziari a carico della società ILVA s.p.a. e/o di suoi amministratori e dirigenti, revocando le costituzioni già effettuate e rinunciando altresì a quelle eventuali future comunque riconducibili alle attività del ciclo fusorio già svolte da ILVA s.p.a. sulle aree di Genova-Cornigliano prima della sottoscrizione del presente accordo. La clausola della compensazione delle spese dovrà trovare l'accordo dell'Avvocatura Distrettuale di Genova.

#### Articolo 28

#### Rapporti con l'Accordo di Programma 29.11.1999

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo modificativo si pone in continuità con l'Accordo di Programma 29.11.1999 e con il Preliminare di accordo 17 febbraio 2004 e costituisce (unitamente agli atti da stipularsi rispettivamente con Spa per Cornigliano e con Autorità Portuale da ILVA) atto adottato per il raggiungimento delle finalità dell'art. 53 della legge 28 dicembre 2001 n. 448. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo e gli atti attuativi modificano l'Accordo di Programma 29/11/99 per le parti qui disciplinate, ferma restando per le residue pattuizioni l'applicabilità dell'Accordo di Programma 29/11/99. Pertanto il presente accordo, unitamente alle residue pattuizioni applicabili dell'Accordo di Programma 29.11.1999, costituisce la disciplina complessiva e definitiva tra le parti di tutti rapporti giuridico-economici relativi ad ILVA s.p.a. per le aree di Genova-Cornigliano, ai sensi dell'art. 53 della legge 28 dicembre 2001 n. 448.

**Articolo 29****Negozio plurilaterale ed irrevocabilità e definitività degli effetti giuridici del presente accordo nei confronti di ILVA s.p.a.**

Le Parti stipulanti si danno reciprocamente atto che il presente accordo, contiene un negozio plurilaterale e che i singoli patti e le relative obbligazioni vincolano ogni singola parte stipulante.

**Articolo 30****Efficacia**

Le Parti, ciascuna secondo il proprio ordinamento interno, si impegnano a sottoporre il presente Accordo per la sua approvazione ai competenti loro organi deliberativi entro..... giorni dalla data di sua sottoscrizione.

Le Parti stipulanti convengono che il presente atto suppletivo, immediatamente vincolante tra le stesse dal momento della intervenuta sua sottoscrizione, diverrà efficace mediante adozione del decreto del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 34 d. lgs. 8 agosto 2000 n. 267 che lo stesso si impegna ad emanare entro il

**Articolo 31****Salvezza degli effetti dell'accordo**

Le parti convengono che ove sopravvenisse una ragione di invalidità di una o più clausole del presente accordo esse si impegnano a modificare le relative pattuizioni così da garantire il mantenimento dell'originario equilibrio contrattuale e gli assetti sostanziali sottostanti.

**Articolo 32****Funzioni di vigilanza e controllo**

Le funzioni di vigilanza e controllo verranno affidate ad un Collegio di Vigilanza

composto da quattro componenti, tra cui il Prefetto di Genova che lo presiede e procede alla nomina degli altri componenti, ai sensi dell'articolo 34, comma 7, del d.lgs n 267/2000.

Il Collegio di Vigilanza di cui al secondo comma del presente accordo sostituisce il Collegio di Vigilanza di cui all'Accordo di Programma 29.11.1999.

## **Capo VII**

### **Disposizioni finali**

#### **Articolo 33**

##### **Norma transitoria**

Le Parti pubbliche stipulanti dichiarano e riconoscono che sino allo spegnimento dell'altoforno secondo le modalità ed i tempi previsti dall'art. 17 del presente accordo l'attività industriale svolta da Ilva s.p.a. trova autorizzazione nell'Accordo preliminare del 17 febbraio 2004.

#### **Articolo 34**

##### **Forma Scritta**

Il presente accordo non potrà essere modificato oralmente ma solo con accordo scritto firmato da tutte le Parti stipulanti. La tolleranza di una delle Parti stipulanti a qualsiasi atto o attività eseguiti da un'altra Parte stipulante in violazione del presente accordo non costituisce rinuncia ai diritti compromessi da tale violazione o al diritto di esigere dalla Parte inadempiente l'esatto adempimento a norma dell'accordo.

#### **Articolo 35**

##### **Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni ai sensi del presente accordo saranno considerate



debitamente effettuate se fatte per iscritto ed inviate via telefax o in via telematica e confermate da plico postale raccomandato a.r. ai seguenti indirizzi o agli altri indirizzi che ciascuna Parte potrà comunicare alle altre in conformità al presente articolo:

Presidenza del Consiglio dei Ministri \_\_\_\_\_

Ministero dell'Economia \_\_\_\_\_

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti \_\_\_\_\_

Ministero del Welfare e delle Politiche Sociali \_\_\_\_\_

Ministero delle Attività Produttive \_\_\_\_\_

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio \_\_\_\_\_

Ministero per i Beni e le Attività Culturali \_\_\_\_\_

Agenzia del Demanio \_\_\_\_\_

Regione Liguria \_\_\_\_\_

Provincia di Genova \_\_\_\_\_

Comune di Genova \_\_\_\_\_

Società per Comigliano s.p.a. \_\_\_\_\_

Autorità Portuale di Genova \_\_\_\_\_

Società Aeroporto di Genova s.p.a. \_\_\_\_\_

Sviluppo Italia s.p.a. \_\_\_\_\_

ANAS s.p.a. \_\_\_\_\_

ILVA s.p.a. (Gruppo Riva Fire) \_\_\_\_\_

Associazione Industriali della Provincia di Genova \_\_\_\_\_

CGIL, CISL e UIL, provinciali e regionali \_\_\_\_\_

FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM-UIL, provinciali e regionali \_\_\_\_\_

FAILMS-CISAL provinciale \_\_\_\_\_



COMUNE DI GENOVA

## **ALLEGATO "A"**

Accordo di Programma 29 novembre 1999 reso esecutivo con decreto  
Presidente Giunta Regione Liguria n. 52 del 29 marzo 2000



Assessore Politiche Attive del Lavoro,  
Industria, Commercio Artigianato

Genova, 1 dicembre 1999  
Prot. Seg. n. 1039

- Ministero dell'Industria - c.a. Sig. Minopoli
- Ministero del Lavoro - c.a. sottosegretario Dr. Morese
- Ministero dell'Ambiente - c.a. Dr. Clini
- Ministero dei Trasporti - c.a. Dr. Provinciali
- Provincia di Genova - c.a. Prof.ssa Vincenzi
- Comune di Genova - c.a. Avv. Pericu
- Associazione Industriali - c.a. Dr. Garrone
- Società Aeroporto di Genova - c.a. Avv. Arato
- Autorità Portuale di Genova - c.a. Avv. Gallanti
- Autorità Portuale di Taranto - c.a. Arch. Guacci
- Autorità Portuale di Venezia - c.a. Dr. Boniciolli
- ILVA S.p.a - c.a. Rag. Riva
- Società Ponente Sviluppo - c.a. Ing. De Maestri
- CGIL regionale - c.a. Sig. Guzzonato
- CISL regionale - c.a. Sig. Lagostena
- UIL regionale - c.a. Sig. Cerdini
- FIM regionale - c.a. Sig. Migliorini
- FIOM regionale - c.a. Sig. Fabiocchi
- UILM regionale - c.a. Sig. Massa
- CISAL-FAILM Regionale - c.a. Sig. Forgia
- FILSE - c.a. Dr. Ballerini

OGGETTO: Accordo di Programma sulle Acciaierie di Cornigliano. ↗

Si invia, in allegato, il testo dell'Accordo di Programma di cui in oggetto, firmato dai Ministri e, per conferma di adesione, anche dalle altre parti contraenti.

Distinti saluti.

L'Assessore  
- Mario Margini -



## ACCORDO di PROGRAMMA

che si stipula per gli obiettivi di cui all'articolo 4, commi 8, 9 e 10, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi del combinato disposto degli articoli 84, comma 1, e 58 della legge Regione Liguria 4 settembre 1997, n. 36, tra:

1. il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;
2. il Ministero dell'Ambiente;
3. il Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
4. il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
5. la Regione Liguria;
6. la Provincia di Genova;
7. il Comune di Genova;
8. l'Autorità Portuale di Genova;
9. la Società Aeroporto di Genova S.p.A.;
10. la Società ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA);
11. l'Associazione Industriali della Provincia di Genova;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
(Dr. Giancarlo Ivicri)

12. le seguenti Organizzazioni Sindacali dei lavoratori: CGIL, CISL, UIL, provinciali e regionali, FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM-UIL, provinciali e regionali, FAILM-CISAL provinciale;  
(poi detti anche, in breve, "parti stipulanti")  
con l'intervento tecnico delle Amministrazioni ed Enti di cui *infra*.

#### PREMESSO CHE

1. la Regione Liguria, la Provincia di Genova, il Comune di Genova, con i pertinenti strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale, hanno concordemente fissato e perseguito l'obiettivo della riconversione dell'industria di base e pesante ad elevato impatto ambientale del polo siderurgico di Genova - Comigliano verso attività compatibili con il contesto urbano circostante e con la scarsità di spazi disponibili, con il superamento delle lavorazioni siderurgiche a ciclo integrale;
2. l'area industriale e portuale di Genova, con l'articolo 23 del D.L. 7 luglio 1995, n. 271, è stata dichiarata "area critica ad elevata concentrazione di attività industriale", ai sensi e per



gli effetti di cui all'articolo 7 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, come modificato dall'articolo 6 della Legge 28 agosto 1989, n. 305;

3. l'Autorità portuale ha manifestato l'esigenza di pervenire ad una nuova distribuzione delle aree del complesso delle ex Acciaierie di Cornigliano, in modo da recuperare spazi da riservare ad attività produttive connesse allo sviluppo del porto;
4. la Società Aeroporto di Genova S.p.A. ha manifestato l'esigenza di attuare un progetto di miglioramento delle strutture aeroportuali;
5. sull'intero sito di Cornigliano ad eccezione della parte occupata dalla SIO opera attualmente la sola ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA), controllata dalla "Riva Acciaio S.p.A.";
6. in data 17 giugno 1998, il Comune di Genova, l'Autorità Portuale, la Società Aeroporto di Genova S.p.A. ed il Gruppo Riva hanno individuato concordemente le aree suscettibili di essere dismesse dall'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA), e riconse-

gnate all'Autorità Portuale ed alla Società Aeroporto S.p.A., perché siano destinate ad attività portuali ed allo sviluppo di attività aeroportuali, giusta il verbale d'intesa, corredato di n. 2 planimetrie, che si allega al presente atto sotto il numero .....

7. a seguito delle azioni ed iniziative promosse dalle Amministrazioni pubbliche succitate, nonché dalla Provincia di Genova, per il perseguimento dei suddetti obiettivi, sono intercorsi tra le Amministrazioni stesse e l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) con l'intervento del Ministero dell'Industria, nonché dei Ministeri dell'Ambiente, dei Trasporti e della Navigazione e del Lavoro, contatti e verifiche che hanno consentito di definire i seguenti obiettivi fondamentali, condivisi dalle parti stipulanti:

- a) superamento, entro un termine certo, delle lavorazioni siderurgiche a ciclo integrale (cokeria, agglomerato, altoforno, acciaieria alimentata a ghisa), con conseguente dismissione di una parte delle aree occupate dall'attuale

- polo siderurgico;
- b) permanenza, riassetto, consolidamento e sviluppo, nelle aree residue, delle lavorazioni siderurgiche non a ciclo integrale, compatibilmente con parametri e limiti di tolleranza ambientale da ridefinire attraverso l'adeguamento degli strumenti vigenti, in attuazione di un piano industriale di riassetto, razionalizzazione ed ampliamento delle lavorazioni stesse, che assicuri il mantenimento dei livelli occupazionali;
- c) tutela dei livelli occupazionali e reddituali, a regime ed anche nella fase transitoria compresa fra la chiusura del ciclo integrale ed il riassetto delle lavorazioni siderurgiche non a ciclo integrale, attraverso l'attivazione di tutti gli idonei istituti e strumenti normativi, ivi compresi il ricorso ad apposito progetto, alla formazione professionale ed alla cessione temporanea di contratto per i lavoratori da impiegare nelle attività di bonifica e risanamento delle aree del sito industriale di Genova - Cornigliano destinate

ad essere rilasciate o cedute dall'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA);

d) attuazione di un programma di bonifica, razionalizzazione e valorizzazione delle aree rilasciate dall'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA), al fine di potenziare le attività di interesse portuale o, comunque, utili allo sviluppo del porto e realizzazione di nuove infrastrutture urbane, di aree verdi e di servizi per la cittadinanza;

8. in data 5 novembre 1998, è stato conseguentemente siglato dal Ministero dell'Industria, dal Ministero dei Trasporti, dal Ministero del Lavoro, dalla Regione Liguria, dalla Provincia di Genova, dal Comune di Genova, dall'Autorità Portuale di Genova, dall'Autorità Portuale di Taranto, dall'Associazione Industriali della Provincia di Genova, dalla Società ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) e dalle Organizzazioni Sindacali un "Documento per l'accordo di programma" (di seguito denominato "*Documento per l'accordo*"), al fine di individuare e di prefigurare i temi ed i contenuti degli impegni di pertinenza

delle parti stipulanti per il conseguimento degli obiettivi di cui al punto 7;

9. il Documento per l'accordo ha tenuto conto dell'esistenza di un D.D.L. ad iniziativa del Ministero dell'Ambiente per la copertura finanziaria degli interventi di bonifica e risanamento e di successiva razionalizzazione e valorizzazione delle aree del complesso industriale della ex Acciaierie di Cornigliano destinate ad essere dismesse dall'ILVA e, quindi, a rientrare nella disponibilità dell'Autorità portuale o di altri Enti pubblici, per essere destinate ad uso diverso da quello delle attività industriali che si vanno a dismettere. Il citato D.D.L. è stato poi trasformato nella legge 9 dicembre 1998, n. 426, in tema di "Nuovi interventi in campo ambientale", pubblicata sulla G.U. 14/12/1998, n. 291;

10. l'articolo 4, commi 8, 9 e 10 e seguenti, della citata legge n. 426/1998, prevede, in particolare:

a) "per l'attuazione del piano di risanamento ambientale dell'area industriale e portuale di Genova, di cui all'intesa

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
(Dr. Giuseppe Mori)

tra Ministero dell'Ambiente e Regione Liguria del 31 luglio 1996, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 1 comma 1, è riservato l'importo di lire 6 miliardi annui per dieci anni, a decorrere dall'anno 1998, anche per la realizzazione di aree a verde e servizi per la cittadinanza”;

- b) “per favorire lo sviluppo di attività produttive compatibili con la normativa di tutela ambientale e diverse dal ciclo produttivo siderurgico della laminazione a caldo, l'Autorità portuale di Genova è incaricata di realizzare programmi di razionalizzazione e valorizzazione delle aree che rientrano nella sua disponibilità a seguito della cessazione del rapporto di concessione derivante dalla chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo”, con autorizzazione di una spesa di lire 13 miliardi annue per quindici anni a decorrere dal 1998;
- c) “al fine di sviluppare gli interventi necessari di cui ai commi 8 e 9 è stipulato un Accordo di Programma tra il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato,

il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, la Regione Liguria, la Provincia ed il Comune di Genova, l'Autorità Portuale di Genova e l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA)", specificando che detto Accordo "deve prevedere il piano di bonifica e risanamento dell'area dismessa a seguito della chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo nonché, entro tempi certi e definiti, il piano industriale per il consolidamento delle lavorazioni a freddo", nonché "la tutela dei livelli occupazionali ed il reimpiego della manodopera occupata al 14 luglio 1998";

d) nell'intento di una corretta applicazione della legge n. 426/1998 l'Accordo di programma punta a definire gli elementi industriali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati dalla legge stessa, in un quadro di riferimento competitivo nazionale ed internazionale, che caratterizza il settore siderurgico in maniera sempre più precisa.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
(Dr. Giancarlo Mori)

In tale prospettiva, l'espressione "consolidamento del freddo" non può intendersi soltanto come una mera operazione di sviluppo impiantistico delle attività di questo tipo già esercitate nel sito di Comigliano ma come tutta una serie di attività produttive che possano consentire un inserimento del sito stesso in un contesto industriale nazionale ed internazionale, sempre più competitivo, con una legittima garanzia di poter occupare una posizione stabile.

Ne deriva quindi che gli obiettivi che appaiono scaturire dalle espressioni utilizzate dal legislatore dovranno essere quelli di consentire con ampio programma il superamento delle fasi di lavorazione incompatibili con il rispetto della legislazione ambientale, quale quella del ciclo integrale da alto forno attualmente esistente nel sito di Comigliano;

11. la stipulazione di un Accordo di Programma ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 27 della L. 142/1990 e successive



modificazioni ed integrazioni e di cui al combinato-disposto degli articoli 84, comma 1, e 58 della legge regionale n. 36/1997, costituisce corretta e rituale attuazione delle disposizioni contenute nel comma 10 dell'articolo 4 della succitata legge n. 426/1998;

12. ai fini di cui sopra la Regione Liguria, in conformità all'ordine del giorno approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 17 novembre 1998, ha convocato, giusta deliberazione Giunta Regionale 25/1/1999, n. 51, per il giorno 25 gennaio 1999, in sede referente, una conferenza di servizi tra le Amministrazioni pubbliche e gli altri Enti e soggetti interessati, formulando, nel contempo, il proprio preventivo assenso sulle varianti al P.T.C. di cui *infra*, e ciò al fine di pervenire alla stipulazione dell'Accordo di programma di cui sopra;

PREMESSO ALTRESI' CHE

13. la redistribuzione delle aree oggetto degli interventi di bonifica e risanamento implica:

A. l'unificazione e formalizzazione, da parte dell'Autorità

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
(Dr. Giancarlo Mori)

Portuale, dei rapporti concessivi riguardanti le aree demaniali marittime di pertinenza della ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) in un unico atto, intestato alla ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA), avente ad oggetto le aree già individuate con il succitato verbale d'intesa 17/6/1998, della durata di 50 anni, decorrenti dalla scadenza del termine per la chiusura del ciclo integrale di cui *infra*, con un canone di Lire 1.400/mq, determinato in misura fissa fino alla scadenza della concessione, salvo l'adeguamento I.S.T.A.T., con il conseguente rilascio da parte della ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA), entro il termine come *infra* fissato, delle aree parimenti individuate nel suddetto verbale, per consentirne, previa bonifica e risanamento, il reimpiego da parte dell'Autorità portuale per le finalità di cui all'Accordo di Programma, oltreché da parte della Società Aeroporto S.p.A. per le esigenze del traffico aeroportuale;

- B. la restituzione al demanio marittimo delle aree aeroportuali interessate dall'Accordo, per la loro successiva ri-

comprensione nella concessione di cui al precedente punto A);

C. la messa a disposizione, con idoneo titolo, da parte dell'Autorità portuale e, previa cessione in proprietà, da parte dell'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA), per quanto di competenza, dopo la scadenza del termine di cui *infra* per la chiusura del ciclo integrale, delle aree in parte demaniali ed in parte private, occorrenti al Comune di Genova per la realizzazione di una strada di scorrimento lungo il confine nord dello stabilimento, della superficie di circa mq. 30.000, come individuata e descritta nello schema funzionale contenuto nella variante al P.T.C. degli Insediamenti Produttivi dell'Area Centrale Ligure di cui *infra*;

la messa a disposizione e, ove necessario, la cessione da parte dell'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) al Comune di Genova, o ad altro ente o soggetto da questo designato per l'acquisto, delle aree di proprietà della stessa ILVA S.p.A., come individuate dalle parti, da destinare al com-

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
(Dr. Giancarlo Mori)

pletamento degli interventi di bonifica e di risanamento ed alla successiva realizzazione di aree verdi ed altri servizi urbani;

14. il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e le Autorità portuali di Taranto e di Venezia hanno convenuto sull'opportunità di riordinare le rispettive concessioni demaniali marittime in essere con l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) secondo i criteri già indicati nel Documento per l'accordo, apponendo la firma per presa d'atto al presente Accordo e riservandosi di sottoporre ai rispettivi Comitati portuali l'assentimento ad ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) delle concessioni conformi al Documento per l'accordo, il cui testo verrà definito entro la data di firma dell'accordo. L'Autorità portuale di Taranto si impegna al riordino delle concessioni delle banchine e delle aree attualmente assentite per le attività produttive, che saranno uniformate in un atto di concessione definitivo, il cui testo verrà definito tra le parti entro la firma dell'Accordo di programma

in dipendenza dell'apertura di un confronto istituzionale finalizzato alla stipula di un "Contratto di programma" per le nuove localizzazioni industriali del porto di Taranto e di un confronto sul piano industriale del sito di Taranto fra il Gruppo Riva e le Organizzazioni sindacali nazionali e locali di Taranto.

15. le varianti agli strumenti territoriali ed urbanistici secondo la procedura prevista dall'articolo 58, comma 7, della citata L.R. n. 36/1997, da apportare per consentire la realizzazione degli interventi previsti nel "Documento per l'Accordo", riguardano:
- a) il Piano Territoriale di Coordinamento degli Insediamenti Produttivi dell'Area Centrale Ligure (poi detto "P.T.C."), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 31 luglio 1992, n. 95, nelle sue indicazioni cartografiche e normative relative alle Aree nn. 8, 10, 12 e 12 bis del Distretto n. 4, indicazioni aventi valore ed effetto di previsioni di strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale 22 agosto 1984, n. 39, con

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
(Dr. Giancarlo Mori)

conseguente modifica del Piano Regolatore Generale *in itinere* di cui al punto successivo;

b) il Piano Regolatore Generale *in itinere* del Comune di Genova, adottato in variante integrale con deliberazione consiliare del 16 luglio 1997, n. 74, nelle sue previsioni cartografiche e normative relative alle *aree di trasformazione* ricomprese nel *distretto produttivo e portuale* di Cornigliano, denominato "TR 6/10", aventi contenuto e valore di mera proposta di variante al vigente P.T.C. e, come tali, non operanti in via di salvaguardia ai sensi dell'articolo unico della legge n. 1902/1952 e successive modificazioni;

16. il piano industriale di consolidamento delle lavorazioni siderurgiche non a ciclo integrale riguarda l'individuazione degli interventi ed investimenti finalizzati sia al consolidamento della struttura industriale e logistica esistente, sia al potenziamento ed ampliamento della gamma delle lavorazioni attuali, sia all'ulteriore ampliamento produttivo del polo side-

rurgico genovese, nel rispetto dei parametri ambientali *infra* indicati, in modo da assicurare, a conclusione del processo di riorganizzazione, della durata non superiore a 36 mesi decorrenti dalla scadenza del termine per la chiusura delle lavorazioni siderurgiche a ciclo integrale, il reimpiego nelle lavorazioni suddette del personale occupato, salvo il ricorso, nei termini e modi *infra* precisati, agli strumenti di accompagnamento alla pensione;

17. il piano per la tutela dell'occupazione concerne la definizione degli impegni, delle azioni e delle misure, a carico degli organismi istituzionali, delle Amministrazioni pubbliche e dell'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA), necessari a tutelare i livelli occupazionali e reddituali dei lavoratori, nel periodo di riassetto delle lavorazioni siderurgiche non a ciclo integrale;
18. gli adeguamenti degli strumenti di tutela ambientale di competenza della Regione Liguria necessari alla realizzazione degli interventi previsti dal *Documento per l'Accordo* implicano la revoca del Piano per il miglioramento progressivo della

IL PRESIDENTE DELLA GIUSTIZIA REGIONALE  
(Dr. Giancarlo Mori)

*qualità dell'aria nella zona di Cornigliano, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 2/8/1991, n. 84, e la determinazione ex novo di limiti di flussi di massa quale stralcio operativo del nuovo Piano regionale in materia;*

19. con riguardo al piano per la bonifica ed il risanamento delle aree rientrate nella disponibilità pubblica e di realizzazione di aree a verde pubblico e di altri servizi per la cittadinanza, l'Accordo di Programma prevede termini e modi sia per il rilascio delle aree suddette da parte dell'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA), con la preventiva messa in sicurezza degli impianti e delle attrezzature industriali, sia per il finanziamento degli interventi e per l'individuazione del soggetto che dovrà redigere ed attuare il piano di bonifica e risanamento medesimo; detto piano costituirà attuazione del *Piano di Risanamento ambientale dell'area industriale e portuale di Genova di cui all'intesa fra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Liguria in data 31/7/1996;*

20. con riguardo ai programmi di razionalizzazione e valorizza-



zione delle aree che rientreranno nella disponibilità dell'Autorità portuale, l'Accordo di Programma prende atto delle competenze previste dal riguardo dall'articolo 4, comma 9, della legge n. 426/98;

21. le Amministrazioni e gli Enti che stipulano l'Accordo di Programma hanno espresso il proprio assenso alla sua conclusione nei modi come in appresso indicati:
- A. i Ministeri: firma dei Ministri;
  - B. la Regione Liguria, con deliberazione della Giunta regionale n. 263 in data 6.8.1999, sulla base del parere reso dal Comitato Tecnico Urbanistico, da ultimo, nelle sedute del 18.1.1999, previo assenso del Consiglio regionale sulle sopra menzionate varianti al P.T.C., espresso con deliberazione n.     in data     ;
  - C. il Comune di Genova, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 in data 1° settembre 1999;
  - D. la Provincia di Genova con deliberazione n. 28 del 17 giugno 1999;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
(Dr. Gianfranco Mori)

- E. l'Autorità portuale di Genova con deliberazione del Comitato portuale in data 29 luglio 1999;
  - F. la Società Aeroporto di Genova S.p.A. con delibera del Consiglio di Amministrazione in data ;
  - G. La Società ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) con delibera del Consiglio di Amministrazione in data ;
  - H. l'Associazione Industriali della Provincia di Genova ;
  - I. le Organizzazioni Sindacali ;
22. le altre Amministrazioni ed Enti, non stipulanti, intervenuti alla Conferenza hanno espresso

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

CAPO I

Disposizioni Generali

Articolo 1

*Validità delle premesse.*

1. Le suesposte premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma (poi detto, in breve, "Accordo"), quali elementi atti ad interpretare le pattuizioni e ad individuare la volontà delle parti stipulanti.

## Articolo 2

### *Scopi generali dell'Accordo.*

1. Con la conclusione e l'esecuzione dell'Accordo, le parti stipulanti intendono perseguire i seguenti scopi fondamentali:
  - a) la definitiva chiusura delle lavorazioni del ciclo integrale del polo di Genova-Cornigliano alla scadenza dei 9 (nove) mesi a far data dall'ultimo degli adempimenti relativi alla nuova disciplina urbanistica ed ambientale ed ai nuovi regimi concessivi delle aree di cui all'Accordo;
  - b) la razionalizzazione e la valorizzazione delle aree che, in conseguenza di tale superamento, rientreranno nella disponibilità dell'Autorità portuale e di altri Enti, o che saranno acquisite dagli stessi, previa loro bonifica e risanamento ai

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
(Dr. Giancarlo Mori)

sensi di legge;

- c) il riassetto, la razionalizzazione, il consolidamento e l'ampliamento delle lavorazioni siderurgiche non a ciclo integrale sulle aree residue del polo siderurgico di Genova - Comigliano nel rispetto dei nuovi standard di compatibilità ambientale;
- d) la tutela, nella fase transitoria ed a regime, dei livelli occupazionali e reddituali dei lavoratori;
- e) la realizzazione di nuove infrastrutture e servizi per la cittadinanza, nel quadro delle azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita urbana nella zona del ponente genovese;
- f) il potenziamento e lo sviluppo delle attività portuali ed aeroportuali, anche in vista della creazione di nuovi posti di lavoro attraverso lo sviluppo di attività compatibili con gli standard ambientali.

### Articolo 3

*Oggetto dell'Accordo.*

1. Ai fini del perseguimento degli scopi di cui al precedente

articolo, l'Accordo ha per oggetto e persegue:

- a) una nuova distribuzione delle aree demaniali marittime del polo siderurgico di Genova - Cornigliano, con il riassetto, la riorganizzazione e l'integrazione degli attuali rapporti concessivi;
- b) l'approvazione delle varianti al P.T.C., con valore ed effetto sostitutivo dello strumento urbanistico generale, di cui al successivo articolo 9, in funzione dell'adeguamento della pianificazione ai suddetti obiettivi;
- c) gli adeguamenti degli strumenti di tutela ambientale, di cui ai successivi articoli 10 e 11;
- d) la previsione, con l'indicazione di termini certi e definiti, del piano industriale per il consolidamento delle lavorazioni siderurgiche non a ciclo integrale di cui al successivo articolo 12;
- e) la previsione del piano per la tutela e salvaguardia dei livelli occupazionali e reddituali dei lavoratori di cui ai successivi articoli 13 e 14;
- f) la previsione del piano di bonifica e risanamento delle aree

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
(Dr. Giancarlo Mori)

demaniali marittime, costituenti parte del suddetto complesso industriale, destinate a rientrare nella disponibilità dell'Autorità portuale di Genova, e delle ulteriori aree, attualmente di proprietà privata, da destinare a verde e ad altri servizi per la cittadinanza, di cui al successivo articolo 15;

g) la razionalizzazione e la valorizzazione da parte dell'Autorità portuale delle aree suddette, per favorire lo sviluppo di attività produttive compatibili con la normativa di tutela ambientale, di cui al successivo articolo 16.

2. Le disposizioni dell'Accordo che si riferiscono alle "aree" comprendono anche le strutture, i manufatti, le attrezzature, gli impianti e gli accessori eventualmente su di esse insistenti.

## CAPO II

### Nuova distribuzione delle aree

#### Articolo 4

##### *Aree demaniali marittime.*

1. L'Autorità portuale e l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) si impegnano a stipulare nelle forme di legge, contemporaneamente

alla sottoscrizione dell'Accordo, un atto di concessione demaniale, in conformità al testo definito dalle parti nonché approvato dal Comitato portuale con la deliberazione citata in premesse.

2. Si dà atto che il suddetto schema di atto concessivo è caratterizzato dai seguenti contenuti essenziali:

- a) la superficie che sarà confermata in concessione alla ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) è quella individuata nella planimetria in scala 1:2.000 allegata sotto il numero 1) al verbale di accordo 17/6/1998, citato al punto 6) delle premesse, salvo quanto previsto dal successivo articolo 6;
- b) la concessione avrà la durata di 50 anni, a decorrere dal termine previsto dall'articolo 12, comma 2, per la cessazione delle lavorazioni siderurgiche a ciclo integrale;
- c) la superficie suddetta sarà assentita in concessione verso il canone annuo di Lire 1.400 al metro quadrato, determinato in misura fissa fino alla scadenza della concessione, salvo l'adeguamento I.S.T.A.T.;
- d) L'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) conserverà, in autonomia fun-

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
(Dr. Santaricci Ivici)

zionale, la disponibilità degli accosti e delle banchine, ma dovrà consentirne, compatibilmente con le proprie esigenze logistiche, l'utilizzo da parte di terzi per lo svolgimento con propri mezzi ed organizzazione di operazioni di imbarco e sbarco.

3. Il suddetto atto concessivo integrerà, in un quadro organico ed unitario, tutti i titoli ed i rapporti concessivi aventi ad oggetto le aree del polo siderurgico di Genova - Cornigliano.
4. L'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA), alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2, per la cessazione delle lavorazioni siderurgiche a ciclo integrale, provvederà, nei modi di cui al successivo articolo 18, al rilascio ed alla riconsegna all'Autorità portuale degli spazi demaniali marittimi, coperti e scoperti, eccedenti quelli indicati al precedente comma 2, punto a), spazi meglio individuati e quantificati nel succitato verbale 17/6/1998 e nella planimetria ad esso allegata sotto il numero 1).
5. I modi e termini per il rilascio e la riconsegna degli spazi suddetti sono quelli definiti e disciplinati nel successivo articolo



18.

6. Per il periodo precedente all'efficacia dell'atto di concessione di cui ai precedenti commi 1 e 2, restano confermati a titolo definitivo i canoni nella misura attualmente corrisposta.

7. Le parti si impegnano a stipulare l'atto di concessione di cui al comma 1, in conformità al suddetto testo, in forma pubblica amministrativa.

8. I procedimenti contenziosi in corso fra le parti ed aventi per oggetto la determinazione dei canoni e la prestazione delle garanzie nel quadro di pregressi rapporti concessivi saranno abbandonati nei modi di rito ed a spese integralmente compensate.

## Articolo 5

### *Aree aeroportuali.*

1. Preso atto del nulla osta formulato dall'E.N.A.C. con nota 6 aprile 1999, anche con riferimento alle prescrizioni di sicurezza della navigazione aerea, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, sarà avviata la procedura di trasferimento delle

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
(Dr. Giorgio Ivori)

aree aeroportuali interessate dall'Accordo al demanio marittimo per il successivo assentimento in concessione delle stesse da parte dell'Autorità portuale nell'ambito dell'atto unico di concessione di cui all'articolo precedente, il cui testo è stato definito dalle parti ed approvato dal Comitato portuale

2. L'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) provvederà al rilascio ed alla riconsegna alla Società Aeroporto di Genova S.p.A. della superficie di circa 40.000 mq individuata nella planimetria di cui al numero 1 del ridetto verbale d'intesa 17/6/1998.

#### Articolo 6

##### *Aree per la nuova strada di scorrimento.*

1. Si dà atto che le varianti al P.T.C. di cui al successivo articolo 9 prevedono, fra l'altro, la realizzazione, su di una superficie di circa 30.000 mq, consistente in un compendio di aree, demaniali marittime ed eventualmente di proprietà privata, situate in corrispondenza della parte nord dello stabilimento industriale, di una viabilità di scorrimento destinata a separare la mobilità ordinaria dal traffico pesante, in conformità allo schema funzionale

annesso agli elaborati di variante.

2. L'Autorità portuale e l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a prestare tutti gli assentimenti necessari ed a compiere tutti gli atti occorrenti per consentire la realizzazione della suddetta opera con la messa a disposizione delle aree come sopra ed *infra* individuate.
3. Conseguentemente, l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) rilascerà tali aree, prestando ogni necessaria rinuncia ai titoli concessori acquisiti, anche in futuro, rinunciando a qualsiasi pretesa ad indennizzi o compensi di sorta, salva la conseguente proporzionale riduzione del canone.
4. Inoltre, l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) si impegna a cedere al Comune di Genova o ad Ente o ad altro soggetto da esso designato, le aree di sua privata proprietà eventualmente interessate dalla realizzazione della suddetta opera pubblica. Ai fini dell'individuazione delle suddette aree, le parti fanno riferimento alla planimetria di cui all'allegato .....
5. All'esatta individuazione delle aree di cui ai precedenti

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
(Dr. Giancarlo Mori)

commi e dei modi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva si procederà sulla base di una proposta, che sarà elaborata dal Comune previa intesa con la Regione Liguria, l'Autorità Portuale e l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA), la quale conterrà fra l'altro la delimitazione delle aree da cedere e di quelle da occupare in via provvisoria, tenendo in particolare conto i seguenti punti:

- a) mantenimento della continuità funzionale del collegamento ferroviario di raccordo alla stazione di Genova Sestri Ponente;
- b) mantenimento della funzionalità dell'asta di manovra lungo la sponda destra del torrente Polcevera, fino al limite della ferrovia Genova-Ventimiglia;
- c) necessità del mantenimento della continuità dei binari in fregio alla nuova strada, compatibilmente con il profilo urbanistico-territoriale, ambientale e della sicurezza stradale.

6. Saranno a carico del Comune gli eventuali lavori e ripristini necessari ad assicurare l'operatività del cantiere (quali lo spo-

stamento ed il prolungamento di binari e tubazioni di cui ai punti a) e b) del precedente comma 5).

7. A propria volta, l'Autorità portuale metterà a disposizione del Comune di Genova, nelle forme meglio viste da concordare fra le parti, gli spazi demaniali marittimi necessari alla realizzazione della suddetta infrastruttura.

8. L'esatta superficie da trasferire al Comune di Genova per la realizzazione di detta strada sarà individuata e definita, sulla base del progetto definitivo, in sede di redazione dei pertinenti frazionamenti catastali.

9. Il tracciato della strada non dovrà per altro ridurre la superficie prevista dal verbale d'intesa 17/6/1998 per attività portuali ed aeroportuali. Qualora l'Autorità portuale dovesse cedere al Comune di Genova parte delle aree destinate ad attività portuali all'interno della zona B1 della planimetria allegata sotto il numero 1 al succitato verbale 17/6/1998, l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) rilascerà a favore della stessa Autorità una pari superficie, retrocedendo parallelamente al confine *vasche minerali*, e ciò

senza pretendere indennizzi o compensi di sorta, salva la conseguente proporzionale riduzione del canone.

#### Articolo 7

*Aree destinate alla realizzazione di aree verdi e servizi per la cittadinanza.*

1. L'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) si impegna a cedere al Comune di Genova, ovvero ad altro Ente o soggetto da questo designato, le ulteriori aree di sua proprietà individuate nell'allegata planimetria ....., per la realizzazione di servizi per la cittadinanza, a condizioni da definire con separata intesa.

#### Articolo 8

1. In considerazione del previsto rilascio al Comune di aree demaniali e della prevista cessione di aree di proprietà, interessate dal nuovo asse urbano, di cui al comma 1 del precedente articolo 6 e della prevista cessione di aree di proprietà occorrenti per la realizzazione di aree verdi e servizi, di cui al precedente articolo 7, si stabilisce che, previa intesa con l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) sulle modalità operative, il Comune garantirà,

attraverso la costituzione di servitù o il trasferimento dei collegamenti relativi, la continuità funzionale dei fluidi di servizio allo stabilimento, sia nella fase transitoria di operatività del cantiere, sia a regime delle opere.

Per gli eventuali costi relativi a tali operazioni le parti fanno riferimento agli allegati indicati al precedente comma 6 dell'articolo 6 e al precedente comma 1 dell'articolo 7.

### CAPO III

#### Strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e strumenti di tutela ambientale

#### Articolo 9

*Varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.*

1. Con la conclusione dell'Accordo, la Regione Liguria e, per quanto di competenza, il Comune di Genova, dichiarano di approvare ed assentire, in modo rituale, definitivo ed efficace, le varianti al P.T.C. come individuate, definite e descritte in appresso nonché negli elaborati cartografici, descrittivi e normativi

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
(Dr. Gerardo Mori)


*infra* citati. Le suddette Amministrazioni, inoltre, dichiarano e danno atto che l'approvazione delle sopra menzionate varianti comporta la conseguente automatica modifica del Piano Regolatore Generale *in itinere* del Comune di Genova, adottata con deliberazione 16 luglio 1997, n. 174, del Consiglio Comunale. Si precisa e dà atto che l'ambito territoriale in cui è compreso il polo siderurgico di Genova - Cornigliano è disciplinato direttamente dal P.T.C., con valore sostitutivo del P.R.G., e che pertanto la variante allo stesso P.T.C. sostituisce, ad ogni effetto, la "proposta di variante" al suddetto piano territoriale contenuta nel P.R.G. *in itinere*, fatti salvi gli eventuali adeguamenti da apportare agli elaborati del medesimo P.R.G. *in itinere* per assicurare la coerenza di tale strumento con i nuovi contenuti del P.T.C., come variato per effetto dell'Accordo, al fine di prevenire eventuali dubbi interpretativi.

2. Le sopra menzionate varianti al vigente P.T.C. e la correlativa modifica alla proposta di variante al P.T.C. contenuta nel Piano Regolatore Generale *in itinere*, nella loro versione ultima



conseguente all'assenso espresso dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. ...., in data ....., all'assenso espresso dal Consiglio regionale con la deliberazione n. .... in data ....., tutte ritualmente esecutive, approvate con l'Accordo, consistono in particolare in:

- A) una serie di modifiche della perimetrazione cartografica delle Aree di Intervento n. 8, 10, 12 e 12 bis, all'uopo descritte e riportate nei rispettivi elaborati cartografici indicati al successivo comma 3;
- B) una serie di modifiche parziali delle *"Indicazioni di Piano - livello di distretto"*, inserite nel paragrafo 2.1, *"Interventi su specifiche aree"* dello schema di riassetto del territorio (pagine 9 e 10, sub lettere a) ed e), 2° periodo), mediante sostituzione con il testo riportato nel rispettivo elaborato normativo,
- C) la modifica parziale delle *"Indicazioni di Piano - Livello di area d'intervento"* relative alla sopra menzionata Area n. 12, *"Polo Manifatturiero/Zona franca di Cornigliano"*, da rideno-



minare *"Polo Siderurgico non a ciclo integrale di Comigliano/Attività Portuali"*, mediante loro integrale sostituzione con il testo riportato nel rispettivo elaborato normativo indicato al successivo comma 3;

D) la modifica delle *"Indicazioni di Piano-livello di area di intervento"* relative all'area n. 12 bis *"Centro Direzionale Villa Bombrini"*, da ridenominare *"Servizi Circostanti la Nuova Stazione Ferroviaria di Comigliano"*, mediante:

- a) eliminazione nell'ambito delle *funzioni caratterizzanti* e nelle *norme transitorie* della funzione *"AE2 direzionalità/terziario avanzato"*;
- b) stralcio delle indicazioni relative ai settori nn. 2 e 3 contenute nella *"disciplina urbanistico-edilizia"*;
- c) sostituzione delle *"modalità di attuazione"* con il testo di seguito riportato: *"Schema di Assetto Urbanistico obbligatorio esteso all'intera area"*.

3. Le varianti ai sopra menzionati strumenti territoriali ed urbanistici constano dei seguenti elaborati cartografici, descrittivi e

normativi, costituenti parte integrante e sostanziale dell'Accordo:

.....

4. Si dà atto che gli elaborati cartografici, descrittivi e normativi contenenti le sopramenzionate varianti territoriali ed urbanistiche sono stati pubblicati, ai sensi dell'articolo 58, comma 7, lettera b), della L.R. n. 36/1997 e, quindi, depositati a libera visione del pubblico, a cura del Comune di Genova, presso l'Ufficio del Civico Banditore, per quarantacinque giorni consecutivi, a decorrere dal 29 gennaio 1999, per l'eventuale presentazione di osservazioni da parte di chiunque abbia interesse, previo avviso affisso all'Albo Pretorio e pubblicato mediante manifesti.

#### Articolo 10

*Adeguamenti degli strumenti di tutela ambientale. Qualità dell'aria.*

1. Al fine di consentire il consolidamento e l'ampliamento delle lavorazioni siderurgiche non a ciclo integrale previsto dall'Accordo, sono adottate a titolo definitivo le seguenti determi-

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
(Dr. *Carlo Mori*)

nazioni in materia di qualità dell'aria.

2. Il Piano per il miglioramento progressivo della qualità dell'aria nella zona di Genova - Cornigliano, adottato con deliberazione 2/8/1991, n. 84, del Consiglio regionale, è revocato e sostituito dalle determinazioni di cui in appresso.
3. Tenuto conto delle disposizioni legislative in materia e dei relativi valori di riferimento per il controllo della qualità dell'aria nelle aree urbane, sono adottati i limiti in flusso di massa per alcuni degli inquinanti presenti di cui alla sottoriportata tabella, che costituiscono stralcio operativo della pianificazione regionale in materia di qualità dell'aria, fin d'ora cogente per la Provincia di Genova, cui compete il rilascio all'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera:

	-	(kg/h)			(g/h)
	Polveri	SO <sub>2</sub> +NO <sub>x</sub>	CO	IPA	Benzene
Situazione attuale	135	945	10473	200	7800
Situazione futura	47	473	524	10	546
RIDUZIONE %	65	50	95	95	93

Note:

- Le emissioni di inquinanti presi in considerazione nella situazione attuale sono relative ai valori massimi previsti, per i flussi convogliati, nelle deliberazioni regionali in vigore, integrati con le stime delle emissioni diffuse di IPA e benzene determinati dalle batterie di forni a coke.
  - Le emissioni degli stessi inquinanti sono relative alla sommatoria di tutte le emissioni convogliate reali medie annue dell'intero impianto nella situazione futura. Tali emissioni sono relative agli impianti ed agli inquinanti per i quali sono stati già definiti allo stato attuale limiti emissivi ai sensi del D.P.R. n. 203 del 1988.
  - Per quanto attiene alle emissioni di IPA, si fa riferimento a quelle disciplinate nella classe I, tabella A1, dell'allegato 1 al D.M. 12 luglio 1990.
4. Fatta salva l'evoluzione normativa in materia di qualità dell'aria, le autorizzazioni per i nuovi impianti saranno rilasciate conformemente alla vigente legislazione. Saranno applicate le migliori tecnologie disponibili per la realizzazione dei nuovi im-

piani al fine di garantire la minimizzazione dell'impatto ai sensi della Direttiva 96/61/CE.

## Articolo 11

### *Adeguamenti degli strumenti in materia di inquinamento acustico.*

1. Considerato che il superamento delle lavorazioni a ciclo integrale (cokeria, agglomerato, altoforno, acciaieria alimentata a ghisa) e la realizzazione dei nuovi impianti previsti, comporterà complessivamente una riduzione dell'impatto acustico sull'area della delegazione di Comigliano con il raggiungimento di uno standard di protezione, che dovrà essere mantenuto e possibilmente migliorato, e ritenuto coerente applicare a tutto l'insediamento, anche nel nuovo assetto impiantistico che si verrà a creare, la definizione di "*impianto a ciclo continuo esistente*", ai sensi ed ai fini dell'applicazione del D.M. 11 dicembre 1996, si conviene che l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) dovrà:

- a) sottoporre i nuovi impianti a valutazione di impatto acustico attraverso l'utilizzo di appositi modelli previsionali e di dettaglio al fine di valutare l'incidenza delle emissioni sonore

sull'area di Cornigliano. In particolare tale valutazione di impatto acustico dovrà contenere anche uno studio atto ad accertare la fattibilità tecnico - economica di interventi tendenti al conseguimento di un valore di emissione massima di 65 dB (A) Leq sulla verticale, al confine di tutto lo stabilimento ad una quota fino al 10% oltre l'altezza della sorgente e dell'ostacolo più alto che si frappone fra la sorgente ed il confine;

b) applicare le migliori tecnologie disponibili per la realizzazione dei nuovi impianti al fine di garantire la minimizzazione dell'impatto acustico ai sensi della Direttiva 96/61/CE.

2. Fatti salvi gli obiettivi che potranno essere raggiunti con l'impiego delle migliori tecnologie, dovrà comunque essere garantita un'emissione massima dallo stabilimento di 65 dB (A) Leq, misurata secondo i metodi ed i criteri previsti dalla normativa vigente.

3. Quanto precede rappresenterà il contributo dell'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) all'eventuale necessità di risanamento acustico

dell'area di Comigliano, anche in riferimento all'applicazione della normativa vigente e degli atti ad essa conseguenti.

4. E' fatta salva l'evoluzione della normativa in materia.

#### CAPO IV

#### Piano di riassetto e consolidamento delle attività siderurgiche

#### Articolo 12

##### *Finalità e contenuti essenziali del piano.*

1. Il piano di riassetto e consolidamento delle lavorazioni siderurgiche del polo di Genova – Comigliano è caratterizzato dagli obiettivi e contenuti essenziali in appresso esposti.
2. L'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) si impegna ad attuare la definitiva e completa chiusura delle lavorazioni siderurgiche a ciclo integrale, (cokeria, agglomerato, altoforno, acciaieria alimentata a ghisa) alla scadenza di 9 (nove) mesi a far data dall'ultimo degli adempimenti relativi alla nuova disciplina urbanistica ed ambientale ed ai nuovi regimi concessivi di cui all'Accordo.
3. L'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) si impegna, altresì, ad attuare gli interventi e gli investimenti necessari alla razionalizzazio-



ne, riassetto, consolidamento e sviluppo delle lavorazioni siderurgiche non a ciclo integrale, in conformità al seguente piano, articolato in tre fasi:

a) la *prima fase* riguarda:

le iniziative d'investimento finalizzate essenzialmente al consolidamento della struttura industriale e logistica esistente, che, per un onere complessivo di Lire 102 miliardi, sono già state realizzate e, in parte, predisposte. I conseguenti investimenti sono diretti a potenziare ed automatizzare le strutture portuali con:

- \* l'acquisto di nuova gru di scarico pontile;
- \* il revamping attrezzature movimentazione portuale;
- \* l'adeguamento opere edili ed attrezzature per movimentazione interna;

il programma di rafforzamento della sezione "prodotti rivestiti" avverrà attraverso:

- \* l'installazione linea di stagnatura elettrolitica;
- \* l'automazione linee imballo e finitura;

- \* il revamping controlli di processo;
  - \* la nuova linea automatica di alimentazione decapaggio e messa a magazzino prodotti finiti;
  - \* la riscalda e imballo pacchi;
- b) la *seconda fase*, che si svilupperà dopo la conclusione dell'Accordo, comporterà la progettazione ed esecuzione di altri interventi, volti a potenziare ed ampliare la gamma delle lavorazioni attualmente svolte negli impianti a freddo di Cornigliano. Il relativo complesso degli investimenti, per il quale è ipotizzabile un onere di 150 miliardi di lire, sarà diretto al:
- \* potenziamento delle linee di decapaggio e di laminazione a freddo;
  - \* installazione di una linea di prevemiciatura su supporto zincato;
- c) nella *terza fase*, caratterizzata da interventi successivi alla definitiva fermata del ciclo integrale, sarà avviata la progettazione per l'ulteriore ampliamento produttivo del polo siderurgico genovese, che, nel rispetto dei parametri ambientali

ed ecologici sopra riportati, nonché della normativa vigente qualora siano previsti nuovi impianti, porti ad uno stabile sviluppo dell'attività siderurgica, in un contesto industriale che, tenuto conto degli sviluppi degli scenari competitivi internazionali, assicuri al sito una permanente posizione di alta competitività a livello mondiale.

4. In conformità al disposto del comma 10 dell'articolo 4 della legge n. 426/98, l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) dovrà produrre al Collegio di Vigilanza di cui al successivo articolo 20, entro il termine di 60 giorni dalla stipula dell'Accordo, una relazione di dettaglio, corredata dagli opportuni elaborati descrittivi, contenente la specificazione e quantificazione degli investimenti compresi nelle prime due fasi, con l'indicazione dei termini per la loro esecuzione.

5. Gli interventi descritti nelle prime due fasi dovranno essere completati entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 2 per la definitiva fermata del ciclo integrale.

6. In ogni caso, il riassetto delle lavorazioni siderurgiche non

a ciclo integrale dovrà essere completato entro il termine massimo di trentasei mesi, decorrenti dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 2, in modo tale da consentire, entro lo stesso termine, il conseguente riassorbimento della manodopera temporaneamente eccedente di cui al successivo articolo 13.

7. Ai fini dell'assolvimento dell'impegno all'attuazione del riassetto delle lavorazioni siderurgiche non a ciclo integrale ed alla ricollocazione dei lavoratori temporaneamente eccedenti nei termini suindicati, ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) realizzerà gli investimenti relativi alla terza fase, il cui valore ammonterà a circa Lire 300 miliardi. Essi si muoveranno nella logica già esposta ai punti precedenti, vale a dire quella di assicurare nel sito di Cornigliano, attraverso il consolidamento e lo sviluppo delle lavorazioni siderurgiche, una presenza economica, industriale ed occupazionale che abbia, per il medio e lungo periodo, carattere di strutturale stabilità con riferimento allo scenario competitivo a livello mondiale. Gli investimenti si concretizzeranno

essenzialmente nella costruzione di impianti realizzati con tecnologie innovative e nel pieno rispetto dei vincoli ambientali stabiliti nell'Accordo, che consentano, al sito di Cornigliano, di raggiungere una competitività prospettica di primaria rilevanza in campo internazionale, nonché in ulteriori verticalizzazioni ed ampliamenti nell'ambito delle attività attualmente esistenti e che porteranno all'ampliamento tipologico della gamma dei prodotti ed all'aumento dei complessivi volumi delle produzioni.

8. Per quanto attiene agli interventi *di terza fase*, in considerazione delle caratteristiche di repentina mutazione proprie del mercato dei prodotti siderurgici, i programmi d'investimento ed i conseguenti aggiornamenti del piano industriale, entro 120 giorni dalla stipulazione dell'Accordo, saranno prodotti al Collegio di Vigilanza, per consentire alle Amministrazioni ed agli Enti stipulanti ogni opportuna verifica, approfondimento e confronto, con riguardo agli obiettivi di risanamento ambientale ed indirizzi sanciti dall'Accordo e, particolarmente, con riferimento

all'esigenza di mantenere la stabilità dei livelli occupazionali previsti dall'Accordo.

9. I programmi di investimento relativi alle suddette tre fasi e le conseguenti ricadute occupazionali dovranno formare oggetto di specifici accordi sindacali.

## CAPO V

### Piano per la soluzione dei problemi occupazionali

#### Articolo 13

*Obblighi dell'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA).*

1. Ai fini della tutela dei livelli occupazionali, l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) assume i seguenti impegni:
  - a) il personale iscritto a libro matricola dell'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) – Genova alla data di sottoscrizione dell'Accordo resterà in forza alla suddetta Società;
  - b) conseguentemente, per tutto il personale di cui al precedente punto a) e per l'intera durata della realizzazione del piano di riassetto delle lavorazioni siderurgiche, l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) non attiverà alcuna procedura di licenziamento collet-

tivo, né disporrà trasferimenti e/o trasferte non concordati con le OO.SS., per motivi in ogni modo connessi con l'Accordo;

- c) a conclusione del piano di riassetto delle suddette lavorazioni, da attuarsi entro il termine di cui al comma 6 del precedente articolo 12, tutto il personale ancora a libro matricola sarà rioccupato nell'ambito del polo siderurgico dell'ILVA di Genova-Cornigliano, salva la facoltà di ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) di procedere al reimpiego anche nel corso dell'attuazione del suddetto piano;
- d) l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) corrisponderà ai lavoratori che, eventualmente sospesi in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per un periodo massimo di 18 mesi saranno poi avviati al pensionamento di anzianità, anche con il ricorso alla "mobilità ordinaria", un'integrazione del reddito per tutto il periodo che concorre al raggiungimento della pensione di Lire 750.000 (settecentocinquantamila) lorde mensili; tale integrazione sarà erogata dall'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) al

termine della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e dal momento della collocazione in mobilità.

2. Le parti stipulanti prendono atto che la chiusura delle lavorazioni siderurgiche a ciclo integrale e lo svolgimento del conseguente piano di riassetto e consolidamento delle lavorazioni non a ciclo integrale comporterà l'eccedenza temporanea massima di numero 1.100 (millecento) lavoratori per un periodo massimo di 36 mesi.
3. Con riguardo alla suddetta eccedenza temporanea massima di 1.100 (millecento) lavoratori, l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) usufruirà, dietro presentazione di rituale domanda agli organi competenti, del ricorso alla C.I.G.S. per un periodo di 2 (due) anni, con proroga per un terzo anno, in conformità al piano di riassetto di cui al precedente articolo 12, a decorrere dalla data di chiusura delle lavorazioni siderurgiche a ciclo integrale.
4. Il Ministero del Lavoro ravvisa la sussistenza dei necessari presupposti e requisiti di cui alla deliberazione C.I.P.E. 18 ottobre 1994, relativa ai piani di ristrutturazione, ai fini




dell'ottenimento della C.I.G.S., la cui domanda sarà presentata dall'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA), nei modi di cui all'Accordo.

5. L'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) anticiperà il trattamento economico a carico dell'I.N.P.S..

#### Articolo 14

##### *Obblighi ed azioni delle pubbliche Amministrazioni.*

1. Al fine di tutelare i livelli occupazionali e reddituali dei lavoratori coinvolti nel processo di riorganizzazione delle lavorazioni siderurgiche di Genova-Cornigliano saranno attuati gli interventi e le misure in appresso esposte.
2. 600 lavoratori saranno impegnati in un "progetto sperimentale" promosso e finanziato dalla Provincia e dal Comune di Genova, per tutto il periodo previsto nel piano di riassetto industriale e, comunque, per non più di 36 (trentasei) mesi. La Regione Liguria e gli enti locali firmatari dell'Accordo, previa consultazione con le OO.SS, assumeranno idonee iniziative volte alla stipula di una apposita convenzione con il Ministero del Lavoro. Il Ministero conviene sin d'ora sulla praticabilità della stipula di tale



convenzione, sulla base della normativa in vigore all'atto della sua sottoscrizione, e sulla utilizzazione di parte delle risorse regionali del fondo per l'occupazione, non impegnate in lavori socialmente utili, per attuare tali politiche sperimentali e innovative dell'impiego.


3. Si dà atto che l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) ha fornito alla regione Liguria - Dipartimento Economia e Lavoro i dati riguardanti le qualifiche professionali ed i livelli d'inquadramento e retributivi dei singoli lavoratori di cui al comma 2, per consentire alle Amministrazioni pubbliche competenti la determinazione degli importi da stanziare e da impegnare per l'attivazione del progetto di cui al secondo comma, che dovrà avvenire con decorrenza dalla data di cui al precedente articolo 12, comma 2.

4. La Provincia di Genova ed il Comune di Genova elaboreranno, attraverso un Gruppo di Lavoro misto, il progetto di cui al comma 2, articolandolo in singole iniziative, in modo da poterne promuovere l'attuazione contestualmente al collocamento in C.I.G.S. dei lavoratori di cui al comma 2, provvedendo altresì ai correlativi stanziamenti di bilancio ed impegni di spesa, anche al fine di garantire un livello reddituale in misura quanto più possibile adeguata all'ultima retribuzione percepita.

5. 150 lavoratori, anch'essi da considerarsi in eccedenza temporanea, saranno impiegati nei lavori di bonifica e di risanamento delle aree lasciate libere, in conformità all'Accordo, a seguito della chiusura delle lavorazioni siderurgiche a ciclo integrale, sulla base del comma 3 dell'articolo 8 della legge 19 luglio 1993, n. 236. Tale distacco avverrà presso il soggetto attuatore della bonifica e le imprese che assumeranno la gestione e l'esecuzione dei suddetti lavori, garantendo ai lavoratori distaccati i trattamenti stipendiali contrattuali in essere. Tale misura si applicherà per un periodo non superiore al termine di cui all'articolo 12 comma 6, con decorrenza dalla data di cui al comma 2 dello stesso articolo.

6. I lavoratori che non accetteranno di essere impiegati nel "progetto sperimentale" di cui al comma 2 o nelle attività di bonifica non avranno diritto ad alcuna integrazione del reddito oltre l'indennità di C.I.G.S..

7. I restanti 350 lavoratori, eventualmente sospesi in C.I.G.S. per un periodo massimo di 18 mesi, saranno avviati al pensio-



namento di anzianità, anche con il ricorso alla mobilità ordinaria, secondo la normativa vigente ed anche in conformità alle scadenze di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 e in base al comma 7 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A detti lavoratori spetterà l'integrazione di reddito di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera d).

9. Si dà atto che l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) e le OO.SS. hanno concordato con l'intesa sindacale che si allega sotto il numero ..... i criteri ed i modi di concreta attuazione delle pattuizioni dell'Accordo riguardanti le problematiche occupazionali.

10. Ai fini delle attività preliminari e connesse alla bonifica ed al risanamento delle aree dismesse, sarà costituito, previa intesa fra l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) e le OO.SS. ed il soggetto di cui al comma 1 del successivo articolo 15, un organico di lavoratori aventi qualifiche e professionalità adeguate ai compiti da svolgere, in attuazione di quanto previsto dal precedente comma

6.

## CAPO VI

## Bonifica, risanamento e valorizzazione delle aree dismesse

### Articolo 15

#### *Competenze.*

1. La Società Ponente Sviluppo S.p.A., costituita ai sensi della L.R. 10 settembre 1996, n. 39, in tema di "Partecipazione della Regione alla società per azioni per le aree del ponente genovese", è individuata quale soggetto deputato all'attuazione del piano di bonifica e risanamento, di cui al successivo articolo 16 comma 1, delle aree rientrate nella disponibilità delle (o comunque acquisite dalle) pubbliche Amministrazioni indicate nell'Accordo.
2. L'Autorità portuale provvederà all'infrastrutturazione delle aree rientrate nella sua disponibilità ed alla loro destinazione a nuove attività produttive connesse allo sviluppo del porto e dei livelli occupazionali.
3. Tali attività dovranno essere compatibili con la normativa in materia ecologica ed ambientale e diverse dalle lavorazioni siderurgiche.

## Articolo 16

### *Piano di bonifica e risanamento.*

1. Sulla base dei contenuti del piano di prefattibilità elaborato, su incarico del Ministero dell'Ambiente, dalla Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FILSE S.p.A., entro 6 mesi dalla data di stipulazione dell'Accordo, sarà predisposto il piano di bonifica e risanamento di cui al precedente articolo 15, nell'ambito delle procedure previste dalla citata Intesa stipulata in data 31/7/1996 dal Ministero dell'Ambiente e dalla Regione Liguria, previa integrazione dell'apposito Comitato previsto dall'articolo 5 con un rappresentante designato dalla Provincia e dal Comune di Genova, d'intesa con l'Autorità portuale.
2. Il piano di bonifica e le conseguenti attività esecutive dovranno conformarsi alla deliberazione della Giunta Regionale 3/10/1997, n. 3811, recante l'approvazione delle norme tecniche per interventi di bonifica in riferimento alla conversione di aree dismesse.
3. Ai fini del conferimento degli incarichi riguardanti l'esecu-

zione del suddetto piano, la Ponente Sviluppo S.p.A. osserverà le disposizioni legislative vigenti in materia di aggiudicazione degli appalti per lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture.

4. La Ponente Sviluppo S.p.A. provvederà agli adempimenti necessari per consentire, con decorrenza dalla data di cui al precedente articolo 12, comma 2, l'impiego nelle attività di bonifica dei n. 150 lavoratori di cui all'articolo 14, comma 6, mediante lo strumento di cui al punto 5 dell'art.14.

#### Articolo 17

##### *Finanziamenti.*

1. Gli interventi di bonifica e risanamento previsti dal presente Capo saranno finanziati con i fondi del Ministero dell'Ambiente, destinate alle aree ad elevata concentrazione industriale, nonché alle disponibilità stanziare ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge n. 426/98, con le procedure di cui alla succitata intesa Ministero dell'Ambiente / Regione Liguria in data 31/7/1996, oltrechè attraverso l'acquisizione di altri contributi e finanziamenti.

2. Gli interventi di infrastrutturazione e valorizzazione delle aree di cui al precedente articolo 15, comma 2, saranno finanziati attingendo alle disponibilità stanziare ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della succitata legge n. 426/1998, iscritte sullo stato di previsione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

### Articolo 18

#### *Consegna delle aree.*

1. Le aree che l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) si è impegnata a consegnare alle pubbliche Amministrazioni in esecuzione dell'Accordo dovranno essere rilasciate previa "messa in sicurezza" degli impianti ancora insistenti su di esse.
2. Per "messa in sicurezza" degli impianti si intende il reparto inattivo in via definitiva e permanente e posto nelle condizioni necessarie per prevenire ed evitare rischi di incendi, esplosioni, scoppi o fuoriuscita di materiale nocivo. I parchi destinati a deposito di minerali e carbone saranno consegnati con i fondi costituenti residuo aventi uno spessore non superiore a 0,50 metri rispetto alla lastricatura dei parchi stessi.



3. Ai fini delle attività preliminari e di quelle connesse alla bonifica ed al risanamento delle aree dismesse, sarà definito, previa intesa tra l'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) e le OO.SS. ed il soggetto di cui al comma 1 dell'articolo 15, un organico di lavoratori aventi qualifiche e professionalità adeguate ai compiti da svolgere, in attuazione di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 14.

4. La Regione promuoverà la costituzione, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di stipulazione dell'Accordo, di una Commissione Tecnica formata da rappresentanti della Regione, della Provincia e del Comune di Genova, dell'Autorità portuale, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova, della Ponente Sviluppo S.p.A. e dell'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA), cui sarà demandato il compito:

a) di elaborare, entro 30 giorni dalla costituzione della Commissione stessa, un Protocollo per definire le condizioni ed i modi di consegna delle aree, degli impianti, delle attrezzature, anche di rete, e degli equipaggiamenti ancora presenti

sulle aree stesse, con riguardo a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;

b) di verificare, all'atto della consegna, la conformità dello stato delle aree, degli impianti, delle attrezzature e degli equipaggiamenti alle disposizioni dell'Accordo e del suddetto Protocollo.

1. In ogni caso, resta escluso l'asporto da parte dell'ILVA, prima della consegna, di parti degli impianti e/o degli equipaggiamenti, quando ciò possa pregiudicare gravemente o rendere più onerose le operazioni di bonifica. In caso di disaccordo, la decisione sarà demandata ad un Collegio di tre tecnici, dei quali uno nominato dalla parte pubblica, uno dall'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli altri due, o, in difetto di intesa, dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova.

6. L'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA) si impegna, per tutta la durata della bonifica, ad assicurare ai soggetti competenti la fornitura dei fluidi necessari in sua disponibilità, dietro corresponsione di

un corrispettivo da determinare in ragione dei puri costi pertinenti la fornitura stessa.

## Articolo 19

### *Sistemazione idraulica.*

1. Il Comune di Genova fa presente l'esigenza che, sul complesso delle aree demaniali marittime e private del polo siderurgico di Genova-Cornigliano, nell'attuale complessiva configurazione, siano eseguite opere di sistemazione idraulica, al fine di salvaguardare la zona urbana a monte.
2. Con riguardo alla suddetta esigenza entro il ..... sarà elaborato un progetto preliminare delle suddette opere, da finanziare con il fondo di progettazione previsto dal piano-stralcio di cui all'Intesa conclusa dal Ministero dell'Ambiente con la Regione Liguria in data 31 luglio 1996.
3. Le Amministrazioni pubbliche, per quanto di loro specifica competenza, ai fini dell'esecuzione delle opere di cui sopra attiveranno le procedure per l'accesso alle risorse previste dalla legge n. 267 del 1998.

## CAPO VII

### Funzioni di controllo e di coordinamento

#### Articolo 20

##### *Collegio di Vigilanza*

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 6 dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, è costituito un Collegio, composto dai seguenti membri:

- a) il Presidente della Regione Liguria od un suo delegato, che lo presiede;
- b) il Commissario di Governo per la Regione Liguria, in rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato;
- c) il Presidente della Provincia di Genova o un suo delegato;
- d) il Sindaco del Comune di Genova o un suo delegato;
- e) il Presidente dell'Autorità portuale di Genova o un suo delegato.

1. Le Amministrazioni e gli Enti di cui al comma precedente dovranno comunicare al Presidente della Giunta regionale i

nominativi dei membri di propria designazione, entro trenta giorni dalla stipulazione dell'Accordo.

3. Il Collegio resterà in funzione fino al conseguimento di tutti gli obiettivi previsti dall'Accordo.

4. Il Collegio provvederà a costituire una Segreteria tecnico-operativa con funzioni di supporto amministrativo e tecnico. Le funzioni ed i compiti della Segreteria tecnico-operativa potranno essere attribuiti dal Collegio, nei modi e termini definiti con apposita convenzione, ad un ente che svolga istituzionalmente opera di consulenza ed assistenza tecnica a favore degli enti pubblici.

5. Nel caso previsto dal comma precedente, alla strutturazione della Segreteria ed alla designazione del Segretario, che avrà facoltà di assistere alle sedute del Collegio e che ne redigerà i verbali, provvederà direttamente l'ente incaricato, in conformità alla suddetta convenzione.

6. La nomina di nuovi membri, non di diritto, del Collegio avrà effetto dalla data in cui la relativa comunicazione sarà pervenuta

alla Segreteria tecnico-operativa.

## Articolo 21

### *Competenze e poteri del Collegio di Vigilanza.*

1. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 del precedente articolo 20, spettano al Collegio i più ampi poteri istruttori. Esso potrà richiedere alle parti stipulanti la presentazione di relazioni, comunicazioni, informative e documenti relativi alle attività ed iniziative oggetto dell'Accordo, disporre ispezioni, sopralluoghi e consulenze tecniche, nonché disporre o concedere audizioni di singole parti stipulanti o di terzi.
2. Nell'esercizio delle attività istruttorie, il Collegio dovrà adottare tutte le cautele necessarie per assicurare il rispetto del segreto d'ufficio, nonché per tutelare i diritti e gli interessi delle parti private alla riservatezza dei dati che le riguardano.
3. Il Collegio, ove riscontri comportamenti delle parti stipulanti non conformi alle pattuizioni dell'Accordo, o degli atti esecutivi dello stesso, o comunque lesivi dei principi di correttezza e buona fede cui dovrà conformarsi l'esecuzione dell'Accordo, nonché

tali da poter pregiudicare il perseguimento degli obiettivi previsti, potrà comunicare alle parti inadempienti motivate contestazioni, con l'indicazione di un termine, non inferiore a quindici giorni, per presentare eventuali controdeduzioni e giustificazioni.

4. Il Collegio deciderà sulle controdeduzioni e giustificazioni con deliberazione motivata, fissando, ove occorra il termine, entro cui la parte eventualmente ritenuta ancora inadempiente dovrà adottare i provvedimenti o tenere i comportamenti necessari al conseguimento degli obiettivi dell'Accordo. Resta salvo, per quanto riguarda le parti pubbliche stipulanti, il potere sostitutivo previsto dall'articolo 27 della Legge 142/1990.

5. Restano salve ed impregiudicate le funzioni amministrative e sanzionatorie previste dal vigente ordinamento per le attività interessate dall'Accordo.

## Articolo 22

### *Funzionamento del Collegio di Vigilanza.*

1. Il Collegio sarà convocato dal Presidente, di sua iniziativa, ogni volta che lo ritenga opportuno, od a richiesta anche di un

solo membro. In tal caso, la richiesta dovrà contenere l'indicazione precisa ed analitica degli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno della seduta.

2. La convocazione dovrà essere effettuata, con lettera raccomandata A.R., telefax o messaggio di posta elettronica, con un preavviso minimo di dieci giorni, salvo che particolari ragioni di urgenza non rendano necessario un preavviso minore, in ogni caso non inferiore a tre giorni.

3. Le sedute del Collegio saranno valide qualunque sia il numero dei membri intervenuti, purché siano presenti tutti i membri di diritto od i loro delegati.

4. Il Collegio delibererà sulle proposte, formulate dal Presidente o da qualsiasi altro membro, a maggioranza dei membri presenti, compresi nel computo i membri astenuti.

5. Il Collegio potrà demandare alla Segreteria tecnico-operativa il compimento di specifiche attività istruttorie.

6. Il Collegio, a richiesta di singoli membri, potrà ammettere alle proprie sedute persone estranee, che però dovranno allon-



tanarsi nella fase deliberativa della seduta.

### Articolo 23

#### *Comitato di coordinamento.*

1. E' costituito, con funzioni di coordinamento generale di tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati agli obiettivi ed alle azioni dell'Accordo, un Comitato, presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, e composto dai seguenti membri:
  - a) un Direttore Generale del Ministero dell'Industria (Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività) o un suo delegato;
  - b) un Direttore Generale del Ministero del Lavoro o un suo delegato;
  - c) un Direttore Generale del Ministero dei Trasporti e della Navigazione o un suo delegato;
  - d) un Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente o un suo delegato;
  - e) il Presidente della Provincia di Genova o un suo delegato;

- f) il Sindaco del Comune di Genova o un suo delegato;
- g) il Presidente dell'Autorità portuale di Genova o un suo delegato;
- h) il Presidente dell'Associazione Industriali della Provincia di Genova o un suo delegato;
- i) un membro designato dall'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA);
- j) un membro designato dalla CGIL o un suo delegato;
- k) un membro designato dalla CISL o un suo delegato;
- l) un membro designato dalla UIL o un suo delegato;
- m) un membro designato dalla CISAL o un suo delegato.

1. Le Amministrazioni e gli Enti di cui al comma precedente dovranno comunicare al Presidente della Giunta regionale i nominativi dei membri di propria designazione, entro trenta giorni dalla stipulazione dell'Accordo. Nel caso di mancata designazione dei membri non di diritto, il Comitato si intenderà comunque regolarmente costituito con i membri di diritto e con quelli tempestivamente designati.

2. Il Comitato resterà in funzione fino al conseguimento di

tutti gli obiettivi previsti dall'Accordo.

3. Il Comitato provvederà alla nomina di un proprio Segretario.
4. Eventuali nuove designazioni, per i membri non di diritto del Collegio, avranno effetto dalla data in cui la relativa comunicazione sarà pervenuta alla segreteria del Collegio.

## CAPO VIII

### Disposizioni finali

#### Articolo 24

##### *Interezza dell'Accordo.*

1. Le parti stipulanti dichiarano e danno atto che le singole parti, clausole e pattuizioni contenute nell'Accordo costituiscono un complesso negoziale organico, unitario ed inscindibile, in cui gli impegni di ciascuna parte sono stati definiti e trovano la loro causa e giustificazione negli impegni assunti dalle altre parti.
2. Ogni eventuale modificazione od integrazione dell'Accordo dovrà essere adottata con apposito atto suppletivo, stipulato con l'intervento di tutte le parti stipulanti.

#### Articolo 25

*Efficacia.*

1. L'Accordo, avendo ad oggetto varianti agli strumenti di pianificazione territoriale vigenti, sarà sanzionato e reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 142/1990.
2. La stipulazione dell'Accordo sarà resa nota mediante l'inserimento di un apposito avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Articolo 26

*Disciplina residuale.*

1. Fermo restando quanto previsto dalle precedenti disposizioni, si applicano all'Accordo i principi del codice civile in materia di obbligazioni e di contratti, per quanto compatibili, giusta il disposto dell'articolo 11, comma 2, e dell'articolo 15, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Letto, approvato e sottoscritto

Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

*[Signature]*

Ministero dell'Ambiente

*[Signature]*

Ministero dei Trasporti e della Navigazione

*[Signature]*

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

*[Signature]*

Regione Liguria

*[Signature]*

Provincia di Genova

*[Signature]*

Comune di Genova

*[Signature]*

Autorità Portuale di Genova

*[Signature]*

Società Aeroporto di Genova S.p.A.

*[Signature]*

*[Signature]*

Società I'ILVA S.p.A. (Gruppo RIVA)

Associazione Industriali della Provincia di Genova

CGIL regionale

CISL regionale

UIL regionale

CISAL regionale

CGIL provinciale

CISL provinciale

UIL provinciale

FIOM-CGIL regionale

*[Handwritten signature]*

FIM-CISL regionale

*[Handwritten signature]*

UILM-UIL regionale

*[Handwritten signature]*

FIOM-CGIL provinciale

*[Handwritten signature]*

FIM-CISL provinciale

*[Handwritten signature]*

UILM-UIL provinciale

*[Handwritten signature]*

FAILM-CISAL provinciale

*[Handwritten signature]*

per presa d'atto

Autorità Portuale di Taranto

Autorità Portuale di Venezia

*[Handwritten signature]*






COMUNE DI GENOVA

## **ALLEGATO "B"**

Atto suppletivo tra Autorità Portuale di Genova ed ILVA s.p.a. n. 697 del  
22 dicembre 1999



ATTO QUALE E' REDATTO  
DOSSIER PER IL 4 GEN CO  
ESSE 250.000 (RISERVA)



ATTO MEDIANTE IL QUALE L'AUTORITA'  
PORTUALE DI GENOVA CONCEDE ALLA SOCIETA'  
ILVA S.P.A. LA DISPONIBILITA' DI BENI  
DEMANIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DI  
ATTIVITA' INDUSTRIALI SIDERURGICHE NON A  
CICLO INTEGRALE NEL SITO DI GENOVA -  
CORNIGLIANO

Reg. n. 592  
Reg. n. 1533  
del 22/12/79

ATTO DI CONCESSIONE  
SUPPLEMENTIVO/INTEGRATIVO

al vigente atto di concessione n. 418 di Reg.  
dell'8 aprile 1959 e dei successivi atti di  
sottomissione n. 17 del 23 febbraio 1960 e n. 537  
del 23 luglio 1973

Con il quale l'Autorità portuale di Genova concede  
alla società ILVA S.p.A. la disponibilità di beni  
demanziali, necessari allo svolgimento di attività  
industriali siderurgiche non a ciclo integrale nel  
sito di Genova-Cornigliano;

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantanove addì 22 del  
mese di dicembre nel Palazzo San  
Giorgio sede della Autorità Portuale di Genova  
dinanzi a me Dott. Erido MOSCATELLI, ufficiale  
rogante designato a ricevere gli atti di concessione

dei beni demaniali marittimi con Decreto n. 503 del 28 aprile 1998 del Presidente dell'Autorità Portuale di Genova, ed alla presenza dei Signori Roberto ARDUINI, nato a Genova il 23 agosto 1957 e residente in Genova in Via dei Carpentieri 5/16 e Mauro CROCCO, nato a Genova l'11 aprile 1959 e residente in Viale Ponte Ammiraglio 60/2, testimoni a me noti ed idonei a termini di legge, sono presenti:

DA UNA PARTE

• L'Avvocato Giuliano GALLANTI, nato a Genova il 23 febbraio 1939, Presidente dell'Autorità Portuale di Genova, nella sua qualità di rappresentante dell'Autorità stessa a termini del Decreto Ministeriale del 21 dicembre 1995;

E D'ALL'ALTRA

• Il Ragioniere Emilio Riva, nato a Milano il 22 giugno 1926, Presidente della Società "IRVA S.p.A." in qualità di legale rappresentante, visto visto CCIAA di Genova presente agli atti;

PREMESSO

• Che con l'atto di concessione n. 418 di Reg. n. 362 di Reg. dell'8 aprile 1959, il Consorzio Autonomo del porto ha concesso alla società "Cornigliano S.p.A." la temporanea

occupazione e l'uso di un complesso di aree demaniali site in Genova-Cornigliano per complessivi mq. 785.829 con scadenza 31 dicembre 2024.

▪ che con l'atto di sottomissione n. 17 di Rep. del 23 febbraio 1960 veniva autorizzata l'anticipata occupazione da parte della Cornigliano S.p.A. di uno specchio acqueo localizzato a sud dello stabilimento "Oscar Sinigaglia" e quantificato in circa 620.000 mq., poi rideterminati in mq. 596.155, al fine di un suo tombamento per consentire l'ampliamento delle attività siderurgiche già insediate;

1382/20  
Noi 1392/202

▪ che con licenza di subingresso n. 439 del 1961 è stato autorizzato il subingresso della società Italsider - Alti forni ed Acciaierie Riunite ILVA e Cornigliano S.p.A., (denominata a partire dal 25/7/64 Italsider S.p.A.) in luogo della Cornigliano S.p.A. nella concessione di cui all'atto 418 del 1959;

▪ che nel periodo compreso fra l'1/1/69 e 31/12/76 il Consorzio Autonomo del Porto di Genova ha rilasciato alla Italsider S.p.A. successive licenze annuali e biennali riferite al territorio di cui all'atto di sottomissione n. 17 del 1960;

12/11

che con l'atto di sottomissione n. 537 di Reg., n. 133 di Rep. del 23 luglio 1973 la società Italsider S.p.A. è stata autorizzata all'anticipata occupazione di un'area di complessivi mq. 5.639 per la realizzazione di uno svincolo stradale tra il viadotto di accesso all'aeroporto ed il centro siderurgico "Oscar Sinigaglia";

che con licenza di subingresso n. 6/87 di Reg., n. 319 di Rep. del 27 maggio 1987 è stato autorizzato il subingresso della società Nuova Italsider S.p.A. nel vigente atto di concessione n. 418 di Reg., n. 362 di Rep. dell'8 aprile 1959 assentito alla Italsider S.p.A.;

che con l'atto suppletivo n. 605 di Reg., n. 443 di Rep. del 23 luglio 1987 l'area in concessione alla società Nuova Italsider S.p.A. in forza del sopracitato atto n. n. 418 di Reg., n. 362 di Rep. dell'8 aprile 1959 è stata ridotta di mq. 11.955;

che con nota del 12/4/84 la Società Nuova Italsider S.p.A. ha segnalato al Consorzio Autonomo del Porto di Genova lo scorporo delle attività a caldo ed il conferimento delle relative aree alla Società Coges S.p.A. la quale in data 23/10/84 ha formulato istanza di subingresso nelle aree interessate dalle attività siderurgiche

a caldo per un'estensione di mq. 783.165, di cui  
mq. 414.765 ricadenti sotto il regime di  
concessione di cui all'atto 418 di Reg. del 1959 e  
mq. 368.400 ricadenti nella superficie oggetto  
dell'atto di sottomissione n. 17 di Rep. del 1960;

• che a far data dall'1/8/87 la Società Nuova  
Italsider S.p.A. ha conferito ad ILVA S.p.A. il  
complesso aziendale "a freddo" di Cornigliano,  
assumendo la denominazione di Italsider S.p.A.,  
società successivamente posta in liquidazione a  
seguito della delibera di scioglimento assunta  
dall'Assemblea della Società stessa in data  
18/5/1988.

• che in data 20 luglio 1988 la Società Italsider  
S.p.A. in liquidazione ha chiesto il subentro nei  
precitati atti n. 418 di Reg. n. 362 di Rep.  
dell'8 aprile 1959 e 17 di Rep. del 1960;

• che in data 29/7/88 con nota dell'allora  
Presidente del Consorzio Autonomo del Porto  
veniva espresso l'assenso nei confronti di Cogea  
S.p.A. quale nuovo gestore degli impianti  
siderurgici a caldo in attesa del perfezionamento  
di un nuovo atto di concessione;

• che a seguito di successive evoluzioni negli  
assetti societari la società Cogea S.p.A. è

stata trasformata da società per azioni consortile in società per azioni ordinaria con la nuova denominazione di Acciaierie di Cornigliano S.p.A. e che a seguito della scissione delle attività di ILVA S.p.A. gli stabilimenti localizzati in Genova-Cornigliano sono stati conferiti dalla stessa alla Società "ILVA Laminati Piani S.r.l." poi trasformata in S.p.A.;

• che con decreto n. 1440/89 del Presidente del Consorzio Autonomo del Porto di Genova è stato fissato in lire 80 a tonnellata la misura del canone suppletivo per le merci sbarcate ed imbarcate in regime di autonomia funzionale presso lo stabilimento di Cornigliano;

• che in data 30 marzo 1994 ILVA Laminati Piani S.p.A. ha formulato istanza di subingresso nell'atto di sottomissione n. n. 537 di Reg., n. 133 di Rep. del 23 luglio 1973;

• che in data 1° agosto 1994 ILVA Laminati Piani S.p.A. ha formulato istanza di subingresso nelle porzioni di aree regolate nell'atto di concessione n. n. 418 di Reg., n. 362 di Rep. dell'8 aprile 1959 per mq. 323.075 e nell'atto di sottomissione n. 17 di Rep. del 23 febbraio 1960 per mq. 227.755;



che a seguito di successive evoluzioni negli assetti societari la società "ILVA Laminati S.p.A." ha incorporato per fusione la Società Acciaierie di Cornigliano S.p.A. ed ha successivamente cambiato la denominazione in ILVA S.p.A.;

che in data 28 gennaio 1998 la Società "ILVA S.p.A." ha richiesto all'Autorità Portuale di Genova di subingredire nelle titolarità di cui agli atti n. 418 di Reg., n. 362 di Rep. dell'8 aprile 1959, n. 17 del 1960 e n. 537 di Reg., n. 133 di Rep. del 23 luglio 1973;

che in forza di successive licenze annuali ILVA S.p.A. ha occupato ed occupa tuttora una superficie demaniale localizzata in "Cornigliano-Calcinara" di complessivi mq. 45.407;

che in data 23 luglio 1996 è stata stipulata, alla presenza dei Ministri dell'Industria, dell'Ambiente e dei Trasporti, un'intesa fra gli Enti locali genovesi, l'Autorità Portuale di Genova ed il Gruppo Riva per l'avvio di un processo volto, tramite specifico Accordo di Programma, alla dismissione delle attività siderurgiche a ciclo integrale localizzate a Cornigliano;


che con Decreto del Ministero dei Trasporti, di-

concerto con il Ministero delle Finanze, in data 26 maggio 1997, le aree demaniali marittime costituenti il complesso aeroportuale di Genova-Sestri sono state trasferite al demanio aeronautico;

▪ che nell'ambito di suddette aree rientrano parte delle superfici regolate con atto di sottomissione n. 537 di Reg., n. 133 di Rep. del 23 luglio 1973 ed alcune porzioni delle superfici regolate con l'atto di concessione n. 418 di Reg., n. 362 di Rep. dell'8 aprile 1959 e con l'atto di sottomissione n. 17 di Rep. del 23 febbraio 1960;

▪ che in data 17 giugno 1998, il Comune di Genova, l'Autorità Portuale, la Società "Aeroporto di Genova S.p.A." ed il Gruppo Riva hanno individuato concordemente le aree destinate al consolidamento ed allo sviluppo di attività siderurgiche non a ciclo integrale da parte di ILVA S.p.A. e le aree suscettibili di essere dismesse dall'ILVA S.p.A. per essere riconsegnate all'Autorità Portuale ed alla Società "Aeroporto di Genova S.p.A." (planimetria allegato "A"): *vedi allegato*

▪ che in data 5 novembre 1998 i Ministeri dell'Industria, dell'Ambiente, del Lavoro e dei



Trasporti, la Regione Liguria, gli Enti locali genovesi, l'Autorità Portuale di Genova, l'Autorità Portuale di Taranto, l'Assindustria, le Organizzazioni Sindacali ed ILVA S.p.A. hanno sottoscritto un documento preliminare all'Accordo di Programma in cui venivano individuati i temi ed i contenuti degli impegni di pertinenza delle parti da esplicitare e perfezionare in sede di Accordo di Programma:

• che la legge 426/98 ha individuato nell'Accordo di Programma lo strumento idoneo per il superamento delle lavorazioni siderurgiche a ciclo integrale e successive attività di bonifica e di risanamento, stanziando all'uopo lire 6 miliardi annui per dieci anni al fine di realizzare gli interventi di risanamento ambientale e lire 13 miliardi annui per quindici anni, da conferirsi all'Autorità Portuale per favorire lo sviluppo di nuove attività produttive in luogo di quelle dismesse:

• che in vista della stipula dell'Accordo di Programma, in data 25 gennaio 1999, è stata convocata da parte della Regione Liguria una apposita Conferenza dei Servizi:

• che in data 29/7/99 sono stati sottoposti ai



Comitato Portuale, che ne ha votato l'approvazione, gli schemi di Accordo di Programma e di atto concessorio, suppletivo ed integrativo degli atti esistenti, da stipulare con la Società "ILVA S.p.A.";

che in data 29/11/99 è stata confermata dai Ministeri dell'Industria, del Lavoro, dei Trasporti e dell'Ambiente, dagli Enti locali, dall'Autorità Portuale, dalle Organizzazioni Sindacali e dall'ILVA S.p.A. la sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la dismissione delle attività siderurgiche a ciclo integrale di Cornigliano (allegato "B"), e che suddetto accordo contiene specifiche determinazioni per ciò che riguarda il demanio marittimo ed i rapporti fra Concedente e Concessionario;

che in sede di stipula dell'Accordo di Programma sono state introdotte alcune precisazioni in merito al confine interposto fra le aree di demanio aeronautico e le aree di demanio marittimo (planimetria allegato "C");

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

tra l'Autorità Portuale di Genova che nel prosieguo sarà per brevità denominata anche "Concedente" e la Società "ILVA S.p.A." che nel

proseguo sarà per brevità denominata anche  
"Concessionaria":

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse e degli allegati)

"Le premesse di cui sopra, al pari degli allegati,  
formano parte integrante e sostanziale del  
presente atto:

Art. 2

(Concessione di beni)

"L'Autorità Portuale, al fine di consentire lo  
svolgimento delle attività di cui al successivo  
art. 3, concede alla Società "ILVA S.p.A.", alle  
condizioni di cui agli articoli seguenti, l'utilizzo  
delle aree banchine e beni site nel compendio  
demaniale di Cornigliano per complessivi mq.  
1.000.000 circa (planimetria allegati "A" e "C"),  
attualmente in uso alla stessa ILVA S.p.A. in  
forza degli atti di cui alle premesse.

"La dimensione delle superfici in concessione sarà  
oggetto di verifica in contraddittorio fra Autorità  
Portuale ed ILVA S.p.A. sulla base delle  
planimetrie di cui agli allegati "A" e "C";  
l'esatta determinazione delle superfici produrrà  
le conseguenti variazioni ai successivi articoli 5

comma 3 e 10 relativamente al canone fisso ed alla cauzione prestata.

La consistenza delle opere e degli impianti di proprietà demaniale ovvero eretti dalla società Concessionaria verrà determinata alla data di cui al successivo art. 4 comma 2 del presente atto.


### Art. 3

(Scopo della concessione)

La concessione è assentita allo scopo di mantenere e sviluppare attività industriali siderurgiche non a ciclo integrale coerenti con le previsioni degli strumenti urbanistici di cui all'art. 9 dell'Accordo di Programma riprodotto all'allegato B, nonché di svolgere in autonomia funzionale, ai sensi dell'art. 19 della legge 84/94 operazioni di sbarco ed imbarco, di qualsiasi materiale, semilavorato o prodotto finito, nei termini attualmente vigenti giusta il D.M. 19/6/89 e per tutta la durata del presente atto di concessione.

La concessionaria non potrà né in tutto né in parte adibire a scopi diversi da quelli previsti nel presente atto le aree ed i beni demaniali concessi.

### Art. 4



(Durata della concessione)

La durata della concessione è fissata in 50 (cinquanta) anni in relazione al piano degli investimenti presentato dalla concessionaria ed incluso nell'Accordo di Programma di cui all'allegato "B".

Suddetta durata decorre dalla data stabilita dall'articolo 4, comma 2 lettera b), dell'Accordo di Programma di cui all'allegato "B" del presente atto. La precisazione dei termini temporali sarà inserita con specifico provvedimento integrativo al verificarsi delle condizioni di cui al richiamato articolo 4 dell'Accordo di Programma.

Art. 5

(Canone)

Premesso quanto stabilito all'articolo 4, comma 8, dell'Accordo di Programma, il canone annuo da corrispondersi da parte della concessionaria è determinato come segue:

- lire 1.400 per mc. da aggiornarsi annualmente in base all'indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e da pagarsi in un'unica rata annuale anticipata:

- lire 80 per tonnellata sbarcata o imbarcata, ds

aggiornarsi annualmente in base all'indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e da pagarsi in un'unica rata annuale posticipata sulla base dei consuntivi di traffico previamente verificati dall'Autorità Portuale entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

• Pertanto il canone fisso, subordinatamente alle risultanze del contraddittorio di cui al precedente art. 2, è determinato in lire 1.400.000.000 (unmiliardoquattrocentomilioni). Euro 723.040 (settecentoventitremilaquaranta).

#### Art. 6

(Programma di attività e Piano di Investimenti)

• La concessionaria si obbliga ad attuare, in conformità e secondo i tempi previsti nel piano di attività di cui all'art. 12 dell'Accordo di Programma richiamato in premessa e riprodotto all'allegato "B", un programma di investimenti, non inferiore a L. 500 miliardi, articolato in tre fasi:

a) La prima fase riguarda:

• Le iniziative di investimento finalizzate essenzialmente al consolidamento della struttura industriale e logistica esistente, che, per un onere complessivo di lire 102



miliardi, sono già state realizzate e, in parte predisposte. I conseguenti investimenti sono diretti a potenziare ed automatizzare le strutture portuali con:

- ❖ l'acquisto di una nuova gru di scarico pontile;
- ❖ il revamping attrezzature movimentazione portuale;
- ❖ l'adeguamento di opere edili ed attrezzature per movimentazione interna.

Il programma di rafforzamento della sezione "prodotti rivestiti" avverrà attraverso:

- ❖ l'installazione linea di stagnatura elettrolitica;
- ❖ l'automazione linee imballo e finitura;
- ❖ il revamping controlli di processo;
- ❖ la nuova linea automatica di alimentazione decapaggio e messa a magazzino prodotti finiti;
- ❖ la raccolta e imballo pacchi.

b) La seconda fase, che si svilupperà dopo la conclusione dell'Accordo, comporterà la progettazione ed esecuzione di altri interventi, volti a potenziare ed ampliare la gamma delle lavorazioni attualmente svolte negli impianti a

freddo di Cornigliano. Il relativo complesso degli investimenti, per il quale è ipotizzabile un onere di 150 miliardi di lire, sarà diretto al:

- ❖ potenziamento delle linee di decapaggio e di laminazione a freddo;

- ❖ installazione di una linea di preverniciatura su supporto zincato.

e) Nella terza fase, caratterizzata da interventi successivi alla definitiva fermata del ciclo integrale, sarà avviata la progettazione per l'ulteriore ampliamento produttivo del polo siderurgico genovese, che, nel rispetto dei parametri ambientali ed ecologici sopra riportati, nonché della normativa vigente qualora siano previsti nuovi impianti, porti ad uno stabile sviluppo dell'attività siderurgica, in un contesto industriale che, tenuto conto degli sviluppi degli scenari competitivi internazionali, assicuri al sito una permanente posizione di alta competitività a livello mondiale.

Ai fini dell'assolvimento dell'impegno all'attuazione del riassetto delle lavorazioni siderurgiche non a ciclo integrale ed alla



rioccupazione dei lavoratori temporaneamente  
eccedenti nei termini su indicati. La

Concessionaria realizzerà gli investimenti  
relativi alla terza fase, il cui valore ammonta  
a circa lire 300 miliardi. Essi si muoveranno  
nella logica già esposta ai punti precedenti, e  
cioè quella di assicurare, nel sito di  
Cornigliano, attraverso il consolidamento e lo  
sviluppo delle lavorazioni siderurgiche, una  
presenza economica, industriale ed  
occupazionale, che abbia quanto più possibile,  
per il medio e lungo periodo, il carattere di  
strutturale stabilità, con riferimento allo  
scenario competitivo a livello mondiale.

Gli investimenti si concentreranno  
essenzialmente nella costruzione di impianti  
realizzati con tecnologie innovative e nel pieno  
rispetto dei vincoli ambientali stabiliti  
nell'Accordo, che consentano, al sito di  
Cornigliano, di raggiungere una competitività  
prospettica di primaria rilevanza in campo  
internazionale, nonché in ulteriori  
verticalizzazioni ed ampliamenti nell'ambito  
delle attività attualmente esistenti e che  
porteranno all'ampliamento tipologico della

gamma dei prodotti e all'aumento dei complessivi volumi delle produzioni.

La Concessionaria si obbliga a comunicare annualmente l'ammontare degli investimenti effettivamente realizzati, nonché a comunicare in via preventiva i nuovi ed ulteriori piani di investimenti che intenda realizzare sulle aree concesse.

La Concessionaria si obbliga nello svolgimento della propria attività produttiva al rispetto delle determinazioni in materia di inquinamento atmosferico ed acustico fissate dagli articoli 10 e 11 dell'Accordo di Programma di cui all'allegato "B".

Art. 7

(Aspetti occupazionali)

La Concessionaria si obbliga a rioccupare il personale secondo le modalità ed i termini previsti all'art. 13 dell'Accordo di Programma.

Art. 8

(Obblighi e responsabilità della Concessionaria)

La Concessionaria si obbliga a:

a. Corrispondere a tutte le richieste dell'Autorità Portuale al fine dei rilevamenti statistici, di

studi economici e ricerche di mercato concernenti le attività di sbarco-imbarco ed inoltre terrestre, nonché a fornire dati e notizie riguardanti la struttura societaria, la consistenza del personale, l'ammontare e la tipologia degli investimenti realizzati.

b. Osservare, nella gestione e nell'esercizio delle operazioni portuali autorizzate, tutte le pertinenti norme regolamentari e le prescrizioni emanate od emanande dal Concedente, e delle altre Autorità competenti, avuto particolare riguardo alle norme di sicurezza ed antinfortunistiche.

c. Consentire, compatibilmente con le proprie esigenze logistiche, l'utilizzo degli accosti e delle banchine da parte di terzi per lo svolgimento delle operazioni di sbarco ed imbarco con mezzi ed organizzazione autonomi.

d. Dare comunicazione delle modifiche che dovessero intervenire nella compagine societaria.

e. Riconsegnare preventivamente al concedente le aree demaniali eventualmente necessarie alla realizzazione di una viabilità pubblica di scorrimento prevista dalle varianti di Piano


Territoriale di Coordinamento di cui all'art. 9 dell'Accordo di Programma, in allegato "B", secondo le modalità previste dall'art. 6 dello stesso Accordo.

f. Consentire, compatibilmente con le proprie esigenze, la realizzazione di sottopassi nonché la posa ed il mantenimento da parte di terzi di tubazioni, scarichi, condutture, canalizzazioni idrauliche nel sottosuolo delle aree concesse, sulla base di progetti approvati dall'Autorità Portuale e da ogni altra Amministrazione competente.

La realizzazione ed il mantenimento di suddette opere dovrà comunque avvenire nel rispetto del normale esercizio delle attività produttive della Concessionaria.

La Concessionaria è direttamente responsabile verso il Concedente dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente concessione oltre il limite delle garanzie di cui sub art. 10 e verso i terzi di qualsiasi danno derivante dall'esercizio della propria attività.

Essa dovrà manlevare e tenere indenne l'Autorità Portuale da ogni pretesa e molestia che da detta attività dovesse derivargli, rispondendo, inoltre,



dei danni a persone, animali e cose di terzi in genere compiute nell'ambito della propria competenza operativa.

• La Concessionaria è inoltre tenuta a manlevare e tenere indenne l'Autorità Portuale, senza nulla pretendere nei suoi confronti, da ogni azione per danni che da terzi venissero contro l'Autorità Portuale o contro la concessionaria intentate a seguito di provvedimenti adottati dallo Stato o dalle altre pubbliche Amministrazioni in relazione all'attività produttiva e all'uso del bene demaniale oggetto della presente concessione.

• L'Autorità Portuale si riserva la facoltà di accertare in ogni momento la regolarità e la sicurezza delle operazioni portuali svolte dalla Concessionaria richiedendo, a tal fine, ogni elemento idoneo di giudizio e riservandosi di effettuare ispezioni (sia documentali che tecniche) anche durante lo svolgimento delle operazioni.

• A questo fine la Concessionaria si obbliga a consentire l'accesso in ogni momento, di funzionari, ed agenti dell'Autorità Portuale.

(Servitù)

Il Concedente e la Concessionaria si impegnano al rispetto del complesso delle servitù presenti sulle aree di cui alle planimetrie degli allegati "A" e "C", così come esse verranno definite entro due mesi dalla stipula del presente atto da una commissione costituita pariteticamente da tecnici dell'Autorità Portuale e di ILVA S.p.A..

In caso di disaccordo nella definizione di suddette servitù, la decisione sarà demandata ad un collegio di tecnici, dei quali uno nominato dall'Autorità Portuale, uno dall'ILVA S.p.A. ed il terzo, con funzioni di Presidente dai due precedenti o, in difetto di intesa, dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova.

Art. 10

(Cauzione)

Qualcuna cauzione a garanzia della puntuale ed esatta osservanza degli obblighi previsti dal presente atto e con riferimento alle decorrenze in esso previste, ILVA S.p.A. rilascia, contestualmente alla firma dell'atto stesso, all'Autorità Portuale una garanzia a prima richiesta dell'importo pari all'ammontare di lire



2.800.000.000 (due miliardi ottocento milioni) Euro

1.446.080 (un milione quattrocento quarantasei mila ottanta),

prestata da Ca. Carlo di S. Soriano, Prot. n. 935/RF;

▪ La cauzione può essere sostituita da garanzia bancaria o assicurativa di pari importo.

▪ Detta cauzione sarà restituita al termine della presente concessione, sempre che la Concessionaria abbia adempiuto a tutti gli obblighi del presente atto;

▪ Qualora, in applicazione del successivo articolo 14, il Concedente dovesse pronunciare la decadenza della Concessionaria dalla presente concessione, questa presta fin d'ora il suo incondizionato assenso per sé e per i suoi aventi causa, affinché il Concedente, senza bisogno di alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria possa incamerare a suo insindacabile giudizio, secondo le cause e le circostanze che hanno dato luogo alla decadenza, un'quota parte della suddetta cauzione od anche l'intero suo ammontare.

▪ La cauzione, qualunque sia il motivo per il quale venisse ad essere decurtata, dovrà essere reintegrata dalla Concessionaria nel termine di 15 (quindici) giorni dall'intimazione che all'uopo lo

sarà notificata dal Concedente.

La Concessionaria resta sempre responsabile degli oneri derivanti dagli obblighi assunti con il presente atto, anche oltre la somma depositata a titolo di cauzione.

La garanzia di cui sopra dovrà essere rilasciata da primaria banca o compagnia assicuratrice e dovrà contenere una clausola che autorizza il Concedente ad ottenere il pagamento a prima domanda, anche in caso di opposizione della Concessionaria stessa.

La Concessionaria si impegna fin dalla data di decorrenza del presente atto a provvedere, in caso di revoca o mancato rinnovo della suddetta garanzia, alla contestuale costituzione, a pena di decadenza della concessione, della cauzione in numerario o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato per l'ammontare stabilito.

#### Art. 11

#### (Nuove opere)

La concessionaria non potrà erigere, demolire o variare alcuna opera senza la preventiva autorizzazione del concedente, salve, se del caso, le autorizzazioni/concessioni eventualmente occorrenti.



• Prima dell'inizio di qualsiasi opera, ancorché prevista nel programma di attività, la Concessionaria dovrà presentare al Concedente i relativi progetti esecutivi, corredati dai particolari costruttivi.

• L'opera si intenderà autorizzata qualora il Concedente non esprima parere negativo entro 60 giorni dalla presentazione del progetto.

Per la redazione di detti progetti e nell'esecuzione delle opere la Concessionaria dovrà attenersi a tutte le disposizioni in materia impartite dagli Organi o Amministrazioni competenti.

• I lavori di costruzione delle opere da erigersi nell'area concessa dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza dei competenti uffici del Concedente ed all'uopo è fatto obbligo alla Concessionaria di preavvertire tempestivamente i predetti uffici, alle cui prescrizioni dovrà attenersi anche per quanto non espressamente previsto nel presente atto, purché dettate da specifici motivi di pubblico interesse.

• La Concessionaria sarà direttamente responsabile verso il Concedente dell'esatto adempimento degli operi assunti verso il Concedente stesso o verso

terzi, e di ogni danno cagionato alle persone e alle cose durante la costruzione delle opere.

• Ultime le opere, la Concessionaria dovrà far pervenire all'Autorità Portuale i documenti comprovanti l'avvenuto collaudo tecnico-amministrativo delle opere stesse.

#### Art. 12

##### (Manutenzione dei beni)

• La Concessionaria si impegna a provvedere a sua cura e spese e per tutta la durata della concessione alla manutenzione ordinaria ed alla necessaria manutenzione straordinaria di tutti i beni in concessione e di quelli costruiti, osservando le prescrizioni che all'occorrenza fossero dettate dal Concedente nell'ambito delle proprie competenze e caratterizzate da indispensabilità e necessità per la conservazione e tutela del pubblico demanio.

• La Concessionaria si impegna in caso di accertati danneggiamenti, o insufficiente manutenzione dei beni in concessione, alle riparazioni occorrenti. In caso di mancata o deficiente manutenzione il Concedente potrà dopo la fissazione di un termine per l'esecuzione dei lavori che saranno dettagliatamente indicati e

in caso di persistente inadempienza, provvedere d'ufficio a spese della Concessionaria all'esecuzione dei lavori, escludendo eventualmente la garanzia di cui al precedente art. 10, fermo restando l'obbligo della Concessionaria per le spese eccedenti l'ammontare della stessa.

#### Art. 13

##### (Inefficacia)

Il presente atto rimarrà inefficace qualora non vengano rispettati i termini fissati all'art. 12, comma 2, dell'Accordo di Programma di cui all'allegato "B" per la cessazione delle lavorazioni siderurgiche a ciclo integrale e per il rilascio delle aree di cui al verbale del 17/6/98 riprodotto all'allegato "A".

#### Art. 14

##### (Decadenza)

Il Concedente ha la facoltà di dichiarare la decadenza della Concessionaria in caso di mancato uso della concessione, per fatto imputabile alla stessa Concessionaria, per un periodo superiore a 6 mesi, nonché in caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi nascenti dal presente atto e, in genere, nei casi

previsti dagli artt. 46 e 47 del Codice della Navigazione.

• Ai fini dell'art. 47 del Codice della Navigazione si precisa che la decadenza può essere dichiarata in caso di mancato pagamento di n. 2 rate consecutive di canone.

• La Concessionaria può inoltre - previa fissazione di un termine entro il quale la stessa potrà presentare le sue deduzioni - essere dichiarata decaduta, nei casi in cui:

a. l'attività esercitata fosse diversa da quella di cui al precedente art. 3;

b. vengano meno le garanzie di cui all'art. 10;

c. si verificano gravi reiterate violazioni delle norme di tutela dell'ambiente con particolare riferimento ai limiti fissati dagli artt. 10 e 11 dell'Accordo di Programma di cui all'allegato "B".

d. venga meno il rispetto dell'impegno occupazionale di cui all'art. 13 comma 1 lett. c) dell'Accordo di Programma riprodotto all'allegato "B".

e. venga meno il rispetto degli obblighi di cui all'art. 6 del presente atto;

f. si verificano gravi e reiterate violazioni della



disposizioni emanate dall'Ente concedente nell'ambito delle proprie competenze.

In caso di decadenza la Concessionaria non avrà diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta.

Art. 15

(Rinuncia)

La Concessionaria, prima della scadenza della presente concessione potrà rinunciare (senza applicazioni di penali) alla concessione, per motivi connessi a gravi, sopravvenute difficoltà economiche, finanziarie e tecniche, ad essa non imputabili.

Il Concedente, opportunamente valutata tale richiesta, qualora dovesse ravvisare la rinuncia fondata, darà il proprio assenso alla predetta.

Art. 16

(Devoluzione delle opere)

Alla scadenza del presente atto, ed inoltre nei casi di rinuncia della concessione o nei casi in cui il Concedente dichiara decaduta la Concessionaria, le opere e/o le nuove opere erette e le pertinenze fisse in buono stato di manutenzione resteranno in assoluta proprietà del demanio senza che alla Concessionaria spetti:

alcun indennizzo, compenso o rimborso di sorta  
ferma la facoltà da parte del Concedente di  
richiedere, ove lo preferisca, la demolizione  
delle nuove opere erette e la riduzione della zona  
in pristino stato, da farsi a cura e spese della  
Concessionaria.

• Ricontrandosi difetto di manutenzione ordinaria  
e/o straordinaria dei beni che devono rimanere in  
proprietà del demanio, in tutti i casi previsti  
dalla legge, la Concessionaria, o chi per essa,  
sarà in ogni caso obbligata per le spese  
necessarie a rimettere tali opere in pristino  
stato dopo che il Concedente l'avrà diffidato,  
fissandole il termine ed indicandole  
dettagliatamente i lavori da eseguire.

• In caso di inadempimento il Concedente potrà  
incamerare e/o esecutare la cauzione senza che  
occorra alcun provvedimento dell'Autorità  
Giudiziaria ed a ciò la concessionaria presta sin  
d'ora il suo incondizionato assenso per sé e per  
i suoi aventi causa.

• Alla scadenza della concessione, si darà luogo a  
quanto previsto dall'art. 18 della legge 84/94 e  
sue modificazioni, nonché dei regolamenti di  
attuazione della legge stessa.



Art. 17

(Assicurazione)

La Concessionaria dovrà assicurare tutte le opere e i beni della concessione, sia quelli attualmente esistenti sia quelli che fossero costruiti successivamente, presso Compagnia di primaria assicurazione bene accetta al Concedente, contro i danni da fulmine ed incendio. La polizza sarà vincolata a favore del Concedente quale coassicurato. Una copia della polizza sarà depositata presso il Concedente.

La Concessionaria sarà responsabile della regolarità dei pagamenti delle rate del premio.

Nel caso di totale distruzione delle opere oggi esistenti e di eventuale nuova edificazione che venissero ricostruite dalla Concessionaria, l'intero indennizzo pagato dall'Assicurazione andrà alla Concessionaria.

Nel caso di totale distruzione delle opere oggi esistenti e di eventuale nuova edificazione che non fossero ricostruite, l'indennizzo pagato dall'Assicurazione sarà ripartito fra l'Autorità Portuale e la Concessionaria alla quale spettarono tante quote parti dell'indennizzo stesso quanti saranno gli anni mancanti al termine

dell'ammortamento; la restante parte spetterà al  
Concedente e la concessione si intenderà risolta.

Tuttavia sarà facoltà della Concessionaria  
destinare interamente l'indennizzo assicurativo  
all'realizzazione di una nuova opera sulla  
concessione, anche diversa da quella andata  
distrutta, fatta salva, in quest'ultimo caso,  
l'autorizzazione del Concedente.

Nei casi invece di semplice danneggiamento,  
l'indennizzo andrà alla Concessionaria la quale  
resterà obbligata a riparare i danni ripristinando  
l'efficienza delle opere, fatta salva la facoltà,  
previa autorizzazione del Concedente di ripristino  
anche con modifiche sostanziali.

Art. 18

(Rinvio normativo)

Per quanto non espressamente contemplato nel  
presente atto nei rapporti tra l'Autorità Portuale  
e la Concessionaria si richiamano le disposizioni  
del Codice della Navigazione e relativo  
Regolamento nonché le norme in materia.

Tutto quanto non previsto nel presente atto o  
quanto fosse necessario modificare, integrare o  
eliminare sarà oggetto di ulteriore atto  
integrativo da stipulare nei modi di legge.

Art. 19

(Spese elezione domicilio)

• Sono a carico della Concessionaria tutte le spese inerenti al presente atto e gli oneri fiscali conseguenti, nonché eventuali tributi che colpiscono già al presente o possano colpire in futuro i beni e i servizi oggetto della concessione a ragione del loro possesso ed utilizzo, sempre e solo qualora ciò sia previsto per legge.

• Agli effetti della registrazione del presente atto, le parti dichiarano che i corrispettivi dallo

stesso previsti non saranno assoggettati all'imposta sul Valore Aggiunto e che la garanzia di cui all'art. 10 che precede viene rilasciata dalla Concessionaria in quanto prevista dalla legge. Il presente atto sarà assoggettato a imposta di registro.

• Per tutti gli effetti del presente atto la Concessionaria dichiara di eleggere il proprio domicilio in Genova presso il proprio stabilimento in via Pionieri ed Aviatori d'Italia.

• È richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fatta a chiara ed intelligibile voce, in presenza

dei testimoni, alle parti, che da me interpellate prima di sottoscriverlo hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alle loro volontà.

Il presente atto consta di n. 35 fogli di carta uso bollo scritti su facciate 34 e fin qui su righe 5 da persona di mia fiducia.

Inoltre comprende n. 3 allegati qui contrassegnati con le lettere da "A" a "C" richiamati nel contesto dell'atto.

Genova.

P. IL CONCESSIONARIO

P. L'AUTORITA' PORTUALE

TESTIMONI

UFFICIALE ROGANTE

COMUNE DI GENOVA

## **ALLEGATO "C"**

Decreto 19 febbraio 2003 n. 4 del Direttore Marittimo della Liguria  
relativo alla delimitazione delle banchine in concessione ad ILVA



# DIREZIONE MARITTIMA

## GENOVA

### DECRETO n. 04/2003

Il Direttore Marittimo della Liguria ed il Dirigente dell'Agenzia del Demanio –  
Filiale di Genova - di concerto:

**VISTO** il processo verbale datato 18 dicembre 2002, concernente la delimitazione delle banchine ex art. 32 Cod. Nav., in relazione alle previsioni di cui all'art. 53 Legge 448/2001 "Disposizioni concernenti lo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano" (all.1);

**VISTI** i fogli nn. 50601, 02230 e 02229 della Capitaneria di Porto di Genova, rispettivamente datati 18.12.2002 e 21.01.2003 (all.2, 3 e 4);

**VISTA** la nota n. 2/GAB in data 09.01.2003, con la quale l'Amministrazione Provinciale di Genova ha contestato la delimitazione di cui al summenzionato verbale per le motivazioni ivi esposte (all.5);

**VISTA** la nota n. 20 in data 09.01.2003, con la quale il Comune di Genova – Assessorato Patrimonio e Concessioni Demaniali, Progetto "I Forti", Igiene, Artigianato ha contestato la delimitazione di cui al summenzionato verbale per le motivazioni ivi esposte (all.6);

**VISTE** le note nn. 34 e 88, rispettivamente datate 09.01.2003 e 31.01.2003, con le quali l'Autorità Portuale di Genova ha contestato la delimitazione di cui al summenzionato verbale per le motivazioni ivi esposte (all. 7 e 8);

↓  
⊕

h

VISTA la nota n. DIS/13 in data 27.01.2003, con la quale l'Ilva S.p.A ha evidenziato di non ritenere di prendere posizione rispetto alla delimitazione di cui al predetto verbale, pur con le riserve rappresentate (all.9).;

VISTA la nota n. 267/AP in data 31.01.2003, con la quale la Regione Liguria ha espresso il proprio accordo alla delimitazione in parola (all.10);

**CONSIDERATO** che le contestazioni di Provincia, Autorità Portuale di Genova e Comune di Genova in ordine alla estensione delle banchine come determinata con il verbale in premessa citato non appaiono fondate per i seguenti motivi:

1 Il termine banchina indica la struttura portuale alla quale la nave accosta e sulla quale vengono compiute le operazioni portuali di carico e scarico, e solo esse, con l'obbligo, non appena terminate tali operazioni, di renderle libere da tutti gli attrezzi e dai mezzi utilizzati.

La individuazione della banchina nei termini su descritti si ricava agevolmente, in assenza di una esplicita definizione, attraverso la combinata lettura dei seguenti articoli del Codice della Navigazione e relativo regolamento di esecuzione:

- a) **art. 76 Cod. Nav. - Interrimento dei fondali e intorbidamento delle acque** - "Se l'esercizio di impianti industriali o di depositi stabiliti sui margini di banchine o di moli, ovvero di canali navigabili, determina un interrimento delle acque adiacenti,.....omissis...";
- b) **art. 67 regolamento di esecuzione al Cod. Nav. - Ormezzi di punta o in andana** - ".....omissis....Se le navi sono su più file, quelle non ormeggiate direttamente alla banchina devono avere due ormezzi sulle navi retrostanti e due ancore in mare";
- c) **art. art. 71 regolamento di esecuzione al Cod. Nav. - Parabordi** - "Le navi e i galleggianti affiancati tra di loro o alle banchine devono tenere parabordi di difesa";
- d) **art. 72 regolamento di esecuzione al Cod. Nav. - Scale** - "Le scale di accesso alle banchine devono rimanere sempre libere al passaggio delle persone";

*h*  
*u*



e) **art. 73 regolamento di esecuzione al Cod. Nav. - Mezzi di accesso delle navi alle banchine** - “Le navi e i galleggianti che mantengono mezzi di accesso appoggiati alle banchine devono curarne la sorveglianza e tenerli convenientemente illuminati durante la notte”;

f) **art. 74 regolamento di esecuzione al Cod. Nav. - Sporgenze dal bordo** - “Le navi e i galleggianti devono evitare che imbarcazioni, gru, scale, ponti da sbarco ed altre attrezzature, sporgano dal bordo, ....omissis....o danneggino le persone, le opere e gli impianti portuali o ostacolino il movimento che si svolge sulle banchine;


g) **art. 79 regolamento di esecuzione al Cod. Nav. – Carico e scarico delle merci** – “Nelle operazioni di carico e scarico delle merci si deve sempre lasciare libero lo spazio necessario alla circolazione delle persone e dei veicoli.....omissis....”;

h) **art. 80 regolamento di esecuzione al Cod. Nav. – Sgombero delle banchine** – “Al termine delle operazioni di carico e di scarico delle merci, tutti gli attrezzi e i mezzi adoperati devono essere ritirati.....omissis.....I veicoli non possono rimanere sulle banchine oltre il tempo necessario alle operazioni che devono compiere; i conducenti non possono allontanarsi dai veicoli stessi”;

i) **art. 82 regolamento di esecuzione al Cod. Nav. – Pulizia dell’ambito portuale** – “Ultimate le operazioni di carico e di scarico, coloro che le hanno eseguite devono provvedere alla pulizia degli specchi acquei e delle banchine”.

L’ utilizzo congiunto dei criteri ermeneutici indicati dall’art. 12 delle preleggi - interpretazione letterale dei summenzionati articoli e mens legis - porta inequivocabilmente a considerare banchina soltanto la porzione di area portuale alla quale ormeggia la nave e sulla quale sono effettuate le operazioni di carico e scarico delle merci, al termine delle quali la banchina deve tornare libera, *per ragioni di sicurezza*.

L’art. 80 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, infatti, **consente esclusivamente** il carico e lo scarico *temporaneo* delle merci sulla



banchina, mentre espressamente ne vieta il deposito prolungato, salva l'ipotesi di carattere eccezionale prevista dal 2° comma.

Risulta non corretta, alla luce della ricostruzione normativa sopra formulata, una diversa interpretazione della nozione di banchina, interpretazione che pretenda di ricomprendere nella stessa non soltanto le aree strettamente interessate dall'ormeggio della nave e dallo svolgimento temporaneo delle operazioni di carico-scarico della merce dall'unità, ma anche le aree portuali retrostanti, destinate al deposito e stoccaggio delle merci.

Una siffatta interpretazione risulta peraltro esclusa anche dalla Legge n. 84/1994 che, all'art. 18, recita: "Concessione di aree e banchine", tracciando così una netta linea di demarcazione concettuale sulla scorta della palese specialità tecnica delle banchine rispetto alle restanti aree comprese nell'ambito portuale.

2. non appare pertinente la pretesa del Comune di Genova e dell'Autorità Portuale di assumere a punto di riferimento per l'individuazione delle banchine il vigente Piano Regolatore Portuale, in quanto anche in tal caso si verifica la coincidenza tra banchine e le altre aree comprese nell'ambito portuale, a dispetto della legislativamente riconosciuta dicotomia tra i due concetti; e comunque la sdemanializzazione delle aree, ad eccezione delle banchine – così come configurate con il verbale di delimitazione – non incide o modifica in alcun modo le previsioni del Piano Regolatore Portuale che mantiene la sua funzione di individuare le caratteristiche e le destinazioni funzionali anche di quelle aree che, pur adiacenti alle banchine, non sono più demaniali in quanto trasferite al patrimonio della Regione Liguria, ma che comunque possono continuare ad essere utilizzate a fini portuali in senso lato, come del resto avviene per altre zone del porto di Genova.

Esempi evidenti, in tal senso, sono le aree del Porto antico e della Fiera di Genova, aree che, pur non essendo più demaniali ma trasferite a suo tempo al patrimonio del Comune, sono ricomprese nel Piano Regolatore Portuale con ben individuate destinazioni funzionali.

3. la sdemanializzazione ex lege non può essere riferita, come pretende l'Amministrazione della Provincia di Genova, alle sole aree occupate dallo stabilimento ILVA, ossia alle sole aree in cui sono svolte le lavorazioni a caldo, con la conseguenza che le restanti aree dovrebbero essere considerate banchina.

Il procedimento logico appare viziato per due ragioni:

- a) per banchina deve intendersi, come innanzi specificato, soltanto l'area strettamente interessata dall'ormeggio della nave e dallo svolgimento temporaneo delle operazioni di carico-scarico della merce dall'unità;
- b) dalla lettura dell'art. 53 L. 448/2001 risulta evidente la volontà opposta del legislatore, che ha inteso sdemanializzare **tutte le aree appartenenti al demanio portuale**, ad eccezione delle banchine.

4. Il regolamento ex art. 18 della L. n. 84/1994 – in fase di pubblicazione *ma ad oggi non ancora vigente* – conferma e ribadisce la differenza tra aree e banchine. già peraltro pacifica per espressa previsione dell'art. 18 della legge sopra citata, il quale intitola: “ **Concessione di aree e banchine**”;

5. A nulla rileva l'osservazione formulata dall'Autorità Portuale secondo la quale la delimitazione delle banchine di Cornigliano così come definite impedirebbe alla stessa l'esercizio delle sue potestà concessorie/autorizzative previste dall'art. 18 L. n. 84/1994, giacchè è proprio la ratio stessa della L. 448/2001 ad aver previsto il trasferimento al patrimonio della Regione Liguria di vaste aree portuali , ad eccezione delle banchine.

Sarà la Regione Liguria, in coerenza con le determinazioni del Comune di Genova e della Provincia di Genova, a destinarle ad insediamenti produttivi strategici di rilevante interesse regionale, ambientalmente compatibili come recita appunto il comma 1° dell'art. 53 L. 448/2001;

6. Appare infine abbastanza singolare la posizione assunta dai due Enti locali (Provincia e Comune) in adesione e sintonia con le tesi sostenute dall'Autorità Portuale, in quanto proprio quei due Enti, in virtù della delimitazione delle banchine, potranno esercitare direttamente e con un ruolo assai più incisivo il loro compito programmatico sul territorio.

**CONSIDERATO** pertanto che l'estensione delle banchine come determinata nel verbale datato 18 dicembre 2002 risulta soddisfare le esigenze connesse all'espletamento delle operazioni di caricazione/scaricazione delle merci, poiché ricomprende:

- a) i fasci di binari funzionali alla movimentazione delle merci stesse;
- b) le esistenti gru destinate alle operazioni di caricazione/scaricazione, sino al punto di estensione massima del braccio operativo ricadente a 36 metri dal ciglio banchina, lato Polcevera;
- c) il tratto di viabilità funzionale al transito degli automezzi impiegati nelle predette operazioni.

VISTO l'art. 32 comma 2° del Codice della Navigazione

### **RIGETTANO**


le deduzioni formulate dall'Amministrazione della Provincia di Genova, dal Comune di Genova e dall'Autorità Portuale di Genova con le note in premessa citate.

Il presente provvedimento sarà inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 4°.


Genova, lì 19 febbraio 2003

Il Dirigente dell'Agenzia del Demanio

Filiale di Genova



Il Direttore Marittimo della Liguria



Per Copia Conforme all'originale

**PROCESSO VERBALE DI DELIMITAZIONE (ART. 32 COD. NAV. E 58  
RTI COD. NAV.) ATTINENTE LA DEFINIZIONE DELLE BANCHINE, DA  
MANTENERE AL DEMANIO MARITTIMO E PORTUALE, IN  
ESECUZIONE DELL'ART. 53 DELLA LEGGE 448/2001, RELATIVA ALLO  
STABILIMENTO ILVA DI GENOVA - CORNIGLIANO**

AGENZIA DEL DEMANIO  
Filiale di Genova

14 LUG. 2005

Prot. P.

- Visto l'art. 53 legge 448/2001, che comporta la necessità, al fine della definizione delle banchine, di un accertamento ricognitorio, tramite delimitazione delle stesse rispetto alle aree retrostanti, di cessata demanialità, in conformità a quanto ritenuto dal Ministero delle Finanze - Direzione Gestione Demanio con dp. n. 1833 del 28/01/2002.
- Visti gli esiti della riunione ritualmente convocata, con nota n.° 43827 del 28/10/2002, e connesso sopralluogo, con preliminari valutazioni della Commissione, nel cui contesto i soggetti interessati alla delimitazione (Regione Liguria - Autorità Portuale - Provincia di Genova - Comune di Genova - ENAC - Aeroporto di Genova S.p.a. - ILVA S.p.a.) hanno potuto esprimere le proprie posizioni, con invito ad integrarle con documenti, come effettuato da Autorità Portuale e Comune di Genova, il tutto documentato in apposito processo verbale del 12 novembre 2002;
- Considerati gli esiti di ulteriori sopralluoghi e valutazioni, congiuntamente e disgiuntamente effettuati dalle tre Amministrazioni componenti la Commissione, debitamente formalizzati in ulteriore processo verbale di riunione del 28 novembre 2002 e documento planimetrico annesso, nel cui contesto sono state esaminate le posizioni di Autorità Portuale e Comune di Genova rispetto a quella della Regione Liguria in merito alla estensione delle banchine, esprimenti indicazioni fortemente difformi;
- Visto lo stralcio del P.U.C. ed il piano regolatore portuale, che tuttavia non forniscono, nella loro natura generale, indicazioni che possano costituire elemento integrativo di valutazione e definizione del concetto specifico di banchina;
- Considerato, sinteticamente, i seguenti elementi di valutazione scaturiti dai sopralluoghi e riunioni sopra menzionati:

Handwritten signature and initials, possibly "G-d" and "H", with a small mark below.

I) opportunità di aderenza, in assenza di nozione giuridica di banchina, di sua univoca nozione dottrinale, o di direttive ministeriali ermeneutiche, al suo significato letteralmente comune riportato in dizionari, nonché alla supposta ratio legis della norma di riferimento, che ha inteso attribuire, mediante assegnazione al suo patrimonio, alla Regione Liguria la riconversione del comprensorio ILVA, anche attribuendole la disponibilità delle aree, mantenendo la demanialità di opere marittime solo immediatamente funzionali al ciclo nave;

II) ricerca indicativa da parte della Agenzia del Demanio, alla voce banchina, riguardante vari porti nazionali, sulla estensione della stessa, con esito mediamente minore della estensione che verrà appresso indicata;

III) distinzione nel contesto di riferimento generico alle "operazioni portuali" di cui alla legge 84/94, (ed anche alla luce di quanto rilevato sub punto I ), tra aree di banchina ed aree portuali, intendendosi le prime come zona immediatamente connessa all'attracco nave ed alla sua caricazione/scaricazione, nonché alla movimentazione dei mezzi connessi a tale ciclo, escludendo le aree di stoccaggio, da considerarsi come area portuale ma non banchina. La distinzione è avvalorata da verifica sopralluogo eseguito dalla Autorità Marittima presso le varie banchine e terminals genovesi.

IV) individuazione specifica, lungo le banchine di attracco lato POLCEVERA e versante sud, in riferimento al ciclo di caricazione/scaricazione di cui al punto III, della presenza di gru di caricazione, con sottostante binario, rispettivamente a metri 36 e metri 23 dal ciglio di banchina;

V) necessità di incrementare la estensione suddetta sino a metri 60 (sul lato POLCEVERA da intendersi come distanza media, variabile in quanto delineata da muro perimetrale) al fine di garantire una adeguata fascia di viabilità e manovra di autocarri e mezzi pesanti, nonché ( con estensione maggiore nel versante sud, caratterizzato da più consistente presenza di merci in stazionamento temporaneo ) una fascia residuale ad utilizzo variabile.

Le estensioni sopra menzionate consentono altresì, come osservazione aggiuntiva, di comprendere edifici siti in prossimità delle banchine che in caso di più ridotta delimitazione avrebbero subito un inopportuno frazionamento.

Nel tratto focivo del torrente POLCEVERA si è ritenuto, in assenza di attracco navi, limitare l'estensione delle banchine a metri 16, funzionale ad un garantito ed adeguato accesso alle immediatamente successive zone di attracco in termini di viabilità carrabile e di binario.

VI) valutazione della indicazione regionale di banchina (sulla base di planimetria acquisita in pratica), per circa 25 metri come insufficiente alla destinazione funzionale, per i motivi sopra esplicitati, nonché valutazione, per i medesimi motivi, della eccessività della indicazione della Autorità Portuale e del Comune di Genova (trasmesse con note n. 3475 del 20/11/2002 e n.

1824 del 13/11/2002) ricomprensive nella nozione di banchina zone considerabili come aree portuali di stoccaggio e/o propedeutiche al ciclo di lavorazione industriale, ma non identificabili nella nozione tecnica di banchina come zona immediatamente connessa al ciclo nave.


Quanto sopra considerato, la Commissione ritiene di stabilire la delimitazione in premessa citata secondo le estensioni sopra menzionate, meglio evidenziate nella allegata planimetria, (che sarà integrata da ulteriore in scala minore e con punti fiduciali), rimettendo ai Soggetti intervenuti in data 12/11/2002, la determinazione se aderire alla delimitazione stessa, ovvero esprimere o reiterare difformi valutazioni, che costituiranno contestazioni da risolvere in tale caso ai sensi del 2° comma dell'art. 32 Cod. Nav., con provvedimento del Direttore Marittimo di concerto con il Direttore della Agenzia del Demanio - Filiale di Genova.

Genova, 18/12/2002

**LA COMMISSIONE**


per L'AMMINISTRAZIONE MARITTIMA

C.C. (CP) Andrea CALCAGNO




per L'AGENZIA DEL DEMANIO  
FILIALE DI GENOVA

Geom. Giovanni COIANA




per L'UFFICIO GENIO CIVILE OPERE  
MARITTIME DI GENOVA

Ing. Francesco CALDANI



Per visto e su delega, rilasciata con  
riserva di valutazioni e direttive,  
al C.C. (CP) Andrea CALCAGNO

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO  
MARITTIMO DI GENOVA  
C.A. (CP) Ramondo POLLASTRINI



PER ACCETTAZIONE

REGIONE LIGURIA

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA


PROVINCIA DI GENOVA

COMUNE DI GENOVA

ILVA S.P.A.







*Palmer House*  
*Callahan*



COMUNE DI GENOVA

**ALLEGATO "D"**

Preliminare di accordo 17 febbraio 2004



**PRELIMINARE DI ACCORDO GENOVA CORNIGLIANO PER ARMONIZZARE L'ACCORDO DI PROGRAMMA 29-11-1999 ALL'ART. 53 DELLA LEGGE N. 448 DEL 28-12-2001**

- 1) Rinuncia da parte di ILVA alla concessione delle aree relative al proprio stabilimento di Genova-Cornigliano ed alla realizzazione dell'acciaiera elettrica con restituzione delle aree;
- 2) costituzione di diritto di superficie per 99 anni in favore di ILVA con possibilità per l'impresa di svolgervi attività industriale e di deposito e logistica dei relativi prodotti; proroga della concessione delle banchine in conformità alle condizioni previste nell'Atto suppletivo del 22.12.1999 dell'Autorità Portuale di Genova, per cinquanta anni dalla costituzione del diritto di superficie, con diritto di ulteriore proroga condizionata all'esercizio della predetta attività, per la durata del diritto di superficie alle condizioni da pattuire sulla base dell'atto suppletivo sindacato. Il corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie di cui sopra si compenserà con l'indennizzo dovuto ad ILVA per la cessazione delle concessioni demaniali delle aree ad essa assentite;
- 3) il diritto di superficie di cui al punto precedente prevederà per l'impresa ILVA, oltre al diritto di utilizzare l'area per il consolidamento e lo sviluppo di attività industriali, la facoltà di edificare ulteriormente, di abbattere gli edifici e gli impianti attualmente esistenti (di proprietà ILVA) e/o di realizzarne altri sempre per attività industriali e, al termine del diritto di superficie, di asportare gli impianti; inoltre verrà previsto il diritto di prelazione (o di riscatto) in favore del nudo proprietario alle stesse condizioni offerte dal terzo in caso di cessione da parte di ILVA a terzi del diritto di superficie;
- 4) il diritto di superficie sarà costituito per la porzione di aree meglio contornate in colore rosso nella planimetria qui allegata sub "A" che, siglata dalle parti costituisce parte integrante e sostanziale al presente accordo preliminare; sarà sdemanializzata anche l'area di circa 12.000 mq denominata "SIO" con l'intesa che essa sarà ceduta in diritto di superficie a ILVA allo stesso prezzo di cessione degli altri terreni da ILVA al Comune di Genova, attualizzato al tempo. Tale cessione avverrà al momento della naturale scadenza della concessione, ovvero al

*[Handwritten signatures and initials]*


momento della rinuncia anticipata da parte del concessionario con ristoro per la parte economica dell'Autorità Portuale;

- 5) conferma della definizione transattiva tra ILVA e Autorità Portuale di tutto il contenzioso pregresso, in conformità all'Accordo di Programma 29.11.1999, ivi compreso quello relativo alla bonifica della vasca. Per quanto riguarda la successiva bonifica si rinvia ad un apposito studio da realizzarsi a cura dell'Autorità di bacino con finanziamento del Ministero dell'ambiente per la verifica della sistemazione della stessa vasca anche ai fini della tutela idraulica;
- 6) definizione condivisa delle infrastrutturazioni della zona di Cornigliano (viaria e ferroviaria) secondo i tracciati e le soluzioni rappresentate nell'allegata planimetria qui allegata sub "A", ivi compreso il passaggio sotterraneo di viadotto sull'area concessa in diritto di superficie ad ILVA;
- 7) cessione da parte di ILVA in favore del Comune di Genova e/o della Società per Cornigliano delle aree di sua proprietà identificate come A1/A5 (circa 85.000 mq.), meglio identificate nella planimetria allegata sub "A". Il Comune di Genova e/o la Società per Cornigliano provvederà al pagamento della somma di euro 80 al mq per circa 27.000 mq, dovendosi considerare le aree a differenza (58.000 mq circa) permutate con aree di pari superficie già ricomprese in quelle su cui verrà costituito il diritto di superficie ai sensi del precedente punto 2). La valutazione di congruità sulla permuta sarà sottoposta all'Agenzia del Demanio;
- 8) impegno a che il progetto per i nuovi insediamenti produttivi e per il district park da realizzarsi da parte della Società per Cornigliano tenga conto del preesistente insediamento industriale della società ILVA, dei diritti di servitù previsti in favore della stessa impresa in conformità dall'Atto suppletivo 22.12.1999 dell'Autorità Portuale di Genova e delle obbligazioni previste in favore di ILVA nell'Accordo di Programma 29.11.1999 e nel presente Accordo, così da non creare ulteriori "conflitti" tra i nuovi insediamenti e lo stabilimento siderurgico ed assicurare ad ILVA le necessarie condizioni per il suo consolidamento e sviluppo in loco;
- 9) verifica ed adeguamento da parte del Comune di Genova del piano di zonizzazione acustica così da assicurare, come già previsto nell'Accordo di Programma 29.11.1999, che l'insediamento ILVA possa operare con un valore di emissione massima al confine dello stabilimento di 65 db. A tale fine, restano di

*Handwritten signatures and initials:*  
A. X. seg. [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

acustico, da realizzarsi all'esterno dello stabilimento, per assicurare ad ILVA l'anzidetto limite;

- 10) condizione che le operazioni di cui al presente accordo avvengano in campo IVA e con "neutralità fiscale" per l'impresa ILVA, sulla base del quesito posto all'Agenzia Regionale delle entrate della Liguria e successivamente all'attenzione dell'Agenzia Nazionale delle entrate;
- 11) preventiva realizzazione da parte dei soggetti competenti di tutti i presupposti per l'attuazione dell'accordo e quindi per la stipula del rogito di costituzione del diritto di superficie (provvedimento di delimitazione banchine, sdemanializzazione aree ex aeroportuali e SIO, trasferimento delle aree alla Società per Cornigliano; accatastamento aree per la stipula del diritto di superficie in favore di ILVA etc ...) con l'impegno delle parti a realizzare tutti gli adempimenti anzi evidenziati e quelli comunque previsti per la realizzazione del presente Accordo e per la stipula entro e non oltre il 31. 12. 2004. Gli impegni assunti saranno sottoposti a verifica e vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- 12) contestualità del rilascio delle aree e della costituzione del diritto di superficie con possibilità per ILVA di disporre a titolo di comodato gratuito delle aree da riconsegnare. Per le operazioni di dismissione dell'area a caldo, da completarsi per quanto attiene lo spegnimento dell'altoforno entro 60 giorni ed entro 180 giorni per il completamento delle opere necessarie alla dismissione dell'area a decorrere dalla costituzione del diritto di superficie, in attuazione del presente accordo preliminare, ILVA potrà utilizzare, con oneri a proprio carico, il personale da trasferire alla Società per Cornigliano. ILVA avrà facoltà di rilasciare tale personale alla Società per Cornigliano anche gradualmente in relazione alle proprie esigenze tecniche di dismissione dell'area a caldo;
- 13) accordo transitorio per consentire ad ILVA di operare nella situazione attuale sino alla completa attuazione del nuovo Accordo di Programma secondo i punti qui previsti;
- 14) per tutto quanto non novato dai punti precedenti risulta confermato quanto previsto dall'Accordo di Programma 29.11.1999;



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones across the bottom right.

15) sull'attuazione del presente Accordo preliminare e delle obbligazioni qui reciprocamente convenute, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assumerà compiti di coordinamento e vigilanza nonché di reperimento delle risorse necessarie, anche nei confronti delle Amministrazioni interessate alla bonifica ed all'attuazione del relativo programma.

Roma, li

*[Handwritten signature]*

Luca Miccotti

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Bologna  
*[Handwritten signature]*  
L'ufficio



Questo copia e sottosegretario  
contiene all'ufficiale  
della amministrazione

1000  
Della  
Repubblica  
Della



COMUNE DI GENOVA

## **ALLEGATO "E"**

Decreto 6 agosto 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
di riclassificazione di aree in concessione del Demanio Aeronautico al  
Demanio Marittimo



MODULARIO  
000UN090001

*Ministero  
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE ED IL TRASPORTO MARITTIMO ED AEREO

di concerto con la  
AGENZIA DEL DEMANIO

VISTI gli articoli 28, 692 e 35 del Codice della navigazione;

VISTI gli articoli 822 e 829 del Codice civile;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, con il quale è stata istituita l'Agazia del demanio;

VISTO lo stesso decreto legislativo n. 300 del 1999 con il quale è stato istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché il regolamento di organizzazione emanato con D.P.R. 2 luglio 2004, n. 184;

VISTO l'accordo di programma per le acciaierie di Genova-Cornigliano, stipulato il 29 novembre 1999 fra i Ministeri dell'industria, lavoro, ambiente, trasporti, la Regione Liguria, la Provincia, il Comune e l'Autorità portuale di Genova, la Società Aeroporto di Genova, la Società ILVA (Gruppo Riva), l'Associazione industriale della Provincia di Genova e le Organizzazioni sindacali, che ha previsto, tra l'altro, il trasferimento dal demanio aeronautico civile al demanio marittimo, di parte delle aree demaniali assentite in concessione alla Società ILVA S.p.A., per il successivo passaggio al patrimonio disponibile della Regione Liguria;

VISTO l'art. 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che prevede la sdemanializzazione delle aree del demanio portuale, escluse le banchine occupate dallo stabilimento ILVA di Genova e la loro cessione al patrimonio disponibile della Regione Liguria;

VISTO il preliminare di accordo datato 17 febbraio 2004 e l'annessa planimetria, di cui all'allegato sub 1, - intercorso tra i firmatari dell'accordo di programma sopra richiamato - finalizzato ad armonizzare l'accordo di programma medesimo con le previsioni dell'art. 53 della legge n. 448 del 2001;



DULARIO  
UN-990001



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE ED IL TRASPORTO MARITTIMO ED AEREO

CONSIDERATA la necessità di procedere al trasferimento al demanio marittimo delle aree di demanio aeronautico ubicate in Genova-Cornigliano, identificate con apposita demarcazione nella planimetria in allegato sub 1, le cui particelle sono riportate in allegato sub 2 - costituenti porzioni della più estesa superficie demaniale da trasferire alla Regione Liguria in attuazione dell'art. 53 della legge n. 448 del 2001 prima richiamato;

## DECRETA

### Art. 1

L'area di m<sup>2</sup> 46.500, meglio individuata nella planimetria in allegato sub 1, identificata catastalmente nell'allegato sub 2, è trasferita dal demanio aeronautico al demanio marittimo.

### Art. 2

Gli allegati 1 e 2, costituiscono parte integrante del presente decreto.

Roma, li

Il Capo Dipartimento  
(Dr. Silvio Di Virgilio)

Il Direttore dell' Agenzia del demanio  
(Arch. Elisabella Spitz)








**CATASTO TERRENI - COMUNE DI GENOVA SEZ. III**

Foglio	mappale	superficie	qualità	partita catasto terreni
83	119/p			1
83	405		Ente Urbano	1
83	406/p			1
83	407		Ente Urbano	1
83	485/p			1
83	486		Ente Urbano	1
83	494		Ente Urbano	1
83	495		Ente Urbano	1
83	496		Ente Urbano	1
Totale complessivo		m <sup>2</sup> circa 46.500		
Gli identificativi catastali sono suscettibili di variazione a seguito di frazionamenti in corso di approvazione				

Allegato al decreto 5/  
 di tipo e natura  
 delle due o tre  
 divisioni censuarie  
 e demaniale suscettive





Ael 2

# AEROPORTO DI GENOVA

## AEROPORTO "CRISTOFORO COLOMBO" GENOVA

ACCIAIERIE ILVA

CONFINI  
DEMANIO AERONAUTICO  
D.L.M. DEL 28/05/87

42.500 mc

NUOVO CONFINE  
DEMANIO AERONAUTICO

TITOLO ELABORATO:

PARTICOLARE  
DEFINIZIONE CONFINI  
AEROPORTO - ILVA

- 07 \_\_\_\_\_
- 06 \_\_\_\_\_
- 05 \_\_\_\_\_
- 04 \_\_\_\_\_
- 03 \_\_\_\_\_
- 02 \_\_\_\_\_
- 01 GENNAIO 2004

AGGIORNAMENTI			RIFERIMENTI				
DATA	CAUSA	REDAZIONE	PROV. A. GENOVA	CANTIERI	N. STRADA	INDICAZ.	A. AEROPORTO
2004	1018						

PROLUNGAMENTO  
TAXI WAY FER TESTATA 29

NUOVO CONFINE  
DEMANIO AERONAUTICO

102.50

47.50

AEROPORTO DI GENOVA  
C. COLOMBO

ASSE FISTA



COMUNE DI GENOVA

## **ALLEGATO "F"**

Decreto 6 agosto 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
di trasferimento del patrimonio dello Stato delle aree dello stabilimento  
ILVA s.p.a.





*Ministero  
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE ED IL TRASPORTO MARITTIMO ED AEREO

DIREZIONE PER LE INFRASTRUTTURE DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA

di concerto con la  
AGENZIA DEL DEMANIO

VISTO l'art. 35 del Codice della navigazione;

VISTO l'art. 829 del Codice civile;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, con il quale è stata istituita l'Agenzia del demanio;

VISTO lo stesso decreto legislativo n. 300 del 1999 con il quale è stato istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché il regolamento di organizzazione emanato con D.P.R. 2 luglio 2004, n. 184;

VISTO l'accordo di programma per le acciaierie di Genova-Cornigliano, stipulato il 29 novembre 1999 fra i Ministeri dell'industria, lavoro, ambiente, trasporti, la Regione Liguria, la Provincia, il Comune e l'Autorità portuale di Genova, la Società Aeroporto di Genova, la Società ILVA (Gruppo Riva), l'Associazione industriale della Provincia di Genova e le Organizzazioni sindacali, che ha previsto, tra l'altro, il trasferimento dal demanio aeronautico civile al demanio marittimo, di parte delle aree demaniali assentite in concessione alla Società ILVA S.p.A., per il successivo passaggio al patrimonio disponibile della Regione Liguria;

VISTO il preliminare di accordo datato 17 febbraio 2004, di cui all'allegato sub 1, - intercorso tra i firmatari dell'accordo di programma sopra richiamato - finalizzato ad armonizzare l'accordo di programma medesimo con le previsioni dell'art. 53 della legge n. 448 del 2001, con il quale si prevede anche la sdemanializzazione delle aree denominate "SIO", di mq. 11.653, site all'interno del comprensorio ILVA, aree tutte meglio individuate nella planimetria allegata al medesimo preliminare di accordo sub lettera "A";

VISTO l'art. 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che prevede la sdemanializzazione delle aree del demanio portuale, escluse le banchine occupate dallo stabilimento ILVA di Genova e la loro cessione al patrimonio disponibile della Regione Liguria;

VISTE le risultanze istruttorie ivi compresi il contenuto e gli allegati della nota della Direzione Marittima di Genova n. 06973 del 24 febbraio 2003 e della nota della Regione Liguria n. 214/SP del 17 luglio 2003;







# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE ED IL TRASPORTO MARITTIMO ED AEREO

DIREZIONE PER LE INFRASTRUTTURE DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA

VISTO il processo verbale di riunione congiunta tenutasi il 15/04/2003, presso questa sede ministeriale, tra i rappresentanti di questo Ministero, della Giunta Regionale della Liguria, dell'Autorità Portuale di Genova e della S.p.A. per Cornigliano, ed in esito alla quale è stato raggiunto l'accordo per l'applicazione dell'art.53 della legge 448/2001;

VISTO il decreto 6 agosto 2004 del Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo ed aereo di concerto con l'Agenzia del demanio con il quale è stato disposto il trasferimento dal demanio aeronautico al demanio marittimo di aree site in Genova-Cornigliano ricomprese nell'accordo di programma prima richiamato;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla sdemanializzazione delle aree demaniali marittime ubicate in Genova-Cornigliano, meglio individuate nella planimetria facente parte del preliminare di accordo - allegato 1 del presente decreto - le cui particelle sono riportate negli allegati 2, 2/a e 2/b;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 53 della legge n.448 del 2001, spetta alla società cui la Regione Liguria conferirà le aree sdemanializzate la definizione della disciplina complessiva dei rapporti giuridico-economici relativi al soggetto privato attuale concessionario;

DECRETA

Art. 1

Le aree demaniali marittime, meglio individuate nell'allegato 1 e identificate catastalmente negli elenchi di cui agli allegati 2, 2/a e 2/b, sono escluse dal demanio marittimo e trasferite al patrimonio dello Stato per essere cedute alla Regione Liguria ai sensi dell'art.53 della legge n.448/2001, come specificato in premessa.

Art. 2

Gli allegati 1, 2, 2/a e 2/b, costituiscono parte integrante del presente decreto.

Roma, li

Il Direttore generale

(Dot. Massimo Provinciali)

Il Direttore dell'Agenzia del demanio

(Arch. Elisabella Spitz)



ALLEGATO 2



CATASTO TERRENI - COMUNE DI GENOVA SEZ. III

numero progressivo	Foglio	mappale	superficie	qualità	partita catasto terreni
1	72	355		Ente Urbano	1
2	72	419		Ente Urbano	1
3	72	421		Ente Urbano	1
4	76/D	825		Ente Urbano	1
5	76/D	886		Ente Urbano	1
6	76/D	967		Ente Urbano	1
7	76/D	968		Ente Urbano	1
8	76/D	989		Ente Urbano	1
9	76/D	970		Ente Urbano	1
10	76/D	971		Ente Urbano	1
11	76/D	974		Ente Urbano	1
12	76/D	1098		Ente Urbano	1
13	76/D	1099		Ente Urbano	1
14	83	8		Ente Urbano	1
15	83	9		Ente Urbano	1
16	83	10		Ente Urbano	1
17	83	11		Ente Urbano	1
18	83	12		Ente Urbano	1
19	83	13		Ente Urbano	1
20	83	14		Ente Urbano	1
21	83	15		Ente Urbano	1
22	83	23		Ente Urbano	1
23	83	26		Ente Urbano	1
24	83	28		Ente Urbano	1
25	83	37		Ente Urbano	1
26	83	38		Ente Urbano	1
27	83	40		Ente Urbano	1
28	83	42		Ente Urbano	1
29	83	43		Ente Urbano	1
30	83	45		Ente Urbano	1
31	83	46		Ente Urbano	1
32	83	47		Ente Urbano	1
33	83	48		Ente Urbano	1
34	83	49		Ente Urbano	1
35	83	51		Ente Urbano	1
36	83	52		Ente Urbano	1
37	83	53		Ente Urbano	1
38	83	54		Ente Urbano	1
39	83	55		Ente Urbano	1
40	83	56		Ente Urbano	1
41	83	57		Ente Urbano	1
42	83	58		Ente Urbano	1
43	83	59		Ente Urbano	1
44	83	60		Ente Urbano	1
45	83	61		Ente Urbano	1
46	83	62		Ente Urbano	1
47	83	63		Ente Urbano	1
48	83	64		Ente Urbano	1
49	83	65		Ente Urbano	1
50	83	66		Ente Urbano	1
51	83	71		Ente Urbano	1
52	83	72		Ente Urbano	1
53	83	73		Ente Urbano	1
54	83	74		Ente Urbano	1
55	83	75		Ente Urbano	1
56	83	76		Ente Urbano	1
57	83	77		Ente Urbano	1
58	83	78		Ente Urbano	1
59	83	79		Ente Urbano	1
60	83	80		Ente Urbano	1
61	83	81		Ente Urbano	1
62	83	82		Ente Urbano	1
63	83	83		Ente Urbano	1
64	83	87		Ente Urbano	1
65	83	93		Ente Urbano	1

Allegato al  
 decreto di  
 "determinazione"

CATASTO TERRENI - COMUNE DI GENOVA SEZ. III

numero progressivo	Foglio	mappale	superficie	qualità	partite catastali terreni
66	83	94		Ente Urbano	1
67	83	95		Ente Urbano	1
68	83	96		Ente Urbano	1
69	83	97		Ente Urbano	1
70	83	98		Ente Urbano	1
71	83	99		Ente Urbano	1
72	83	100		Ente Urbano	1
73	83	101		Ente Urbano	1
74	83	102		Ente Urbano	1
76	83	103		Ente Urbano	1
78	83	104		Ente Urbano	1
77	83	105		Ente Urbano	1
78	83	106		Ente Urbano	1
79	83	107		Ente Urbano	1
80	83	108		Ente Urbano	1
81	83	109		Ente Urbano	1
82	83	110		Ente Urbano	1
83	83	111		Ente Urbano	1
84	83	112		Ente Urbano	1
85	83	113		Ente Urbano	1
86	83	114		Ente Urbano	1
87	83	115		Ente Urbano	1
88	83	116		Ente Urbano	1
88	83	117		Ente Urbano	1
90	83	331		Ente Urbano	1
91	83	332		Ente Urbano	1
92	83	333		Ente Urbano	1
93	83	334		Ente Urbano	1
94	83	335		Ente Urbano	1
95	83	336		Ente Urbano	1
96	83	337		Ente Urbano	1
97	83	338		Ente Urbano	1
98	83	339		Ente Urbano	1
99	83	340		Ente Urbano	1
100	83	341		Ente Urbano	1
101	83	342		Ente Urbano	1
102	83	343		Ente Urbano	1
103	83	344		Ente Urbano	1
104	83	345		Ente Urbano	1
105	83	346		Ente Urbano	1
106	83	351		Ente Urbano	1
107	83	352		Ente Urbano	1
108	83	375		Ente Urbano	1
109	83	376		Ente Urbano	1
110	83	379		Ente Urbano	1
111	83	380		Ente Urbano	1
112	83	381		Ente Urbano	1
113	83	383		Ente Urbano	1
114	83	384		Ente Urbano	1
115	83	386		Ente Urbano	1
116	83	387		Ente Urbano	1
117	83	389		Ente Urbano	1
118	83	393		Ente Urbano	1
118	83	396		Ente Urbano	1
120	83	397		Ente Urbano	1
121	83	398		Ente Urbano	1
122	83	399		Ente Urbano	1
123	83	404		Ente Urbano	1
124	83	410		Ente Urbano	1
126	83	412		Ente Urbano	1
126	83	425		Ente Urbano	1
127	83	426		Ente Urbano	1
128	83	427		Ente Urbano	1
129	83	428		Ente Urbano	1
130	83	429		Ente Urbano	1
131	83	491		Ente Urbano	1
132	83	497		Ente Urbano	1
133	83	499		Ente Urbano	1
134	83	504		Ente Urbano	1
136	84	1E		Ente Urbano	1
136	84	17		Ente Urbano	1

CATASTO TERRENI - COMUNE DI GENOVA - SEZ. III

numero progressivo	Foglio	mappale	superficie	qualità	partita catast. terreni
137	84	18		Ente Urbano	1
138	84	19		Ente Urbano	1
139	84	20		Ente Urbano	1
140	84	21		Ente Urbano	1
141	84	23		Ente Urbano	1
142	84	24		Ente Urbano	1
143	84	25		Ente Urbano	1
144	84	26		Ente Urbano	1
145	84	27		Ente Urbano	1
146	84	39		Ente Urbano	1
147	84	40		Ente Urbano	1
148	84	41		Ente Urbano	1
149	84	42		Ente Urbano	1
150	84	43		Ente Urbano	1
151	84	44		Ente Urbano	1
152	84	45		Ente Urbano	1
153	84	46		Ente Urbano	1
154	84	47		Ente Urbano	1
155	84	48		Ente Urbano	1
156	84	49		Ente Urbano	1
157	84	50		Ente Urbano	1
158	84	51		Ente Urbano	1
159	84	52		Ente Urbano	1
160	84	53		Ente Urbano	1
161	84	54		Ente Urbano	1
162	84	55		Ente Urbano	1
163	84	56		Ente Urbano	1
164	84	57		Ente Urbano	1
165	84	58		Ente Urbano	1
166	84	59		Ente Urbano	1
167	84	60		Ente Urbano	1
168	84	61		Ente Urbano	1
169	84	62		Ente Urbano	1
170	84	63		Ente Urbano	1
171	84	64		Ente Urbano	1
172	84	65		Ente Urbano	1
173	84	66		Ente Urbano	1
174	84	67		Ente Urbano	1
175	84	68		Ente Urbano	1
176	84	69		Ente Urbano	1
177	84	70		Ente Urbano	1
178	84	71		Ente Urbano	1
179	84	72		Ente Urbano	1
180	84	73		Ente Urbano	1
181	84	74		Ente Urbano	1
182	84	75		Ente Urbano	1
183	84	76		Ente Urbano	1
184	84	77		Ente Urbano	1
185	84	78		Ente Urbano	1
186	84	79		Ente Urbano	1
187	84	80		Ente Urbano	1
188	84	81		Ente Urbano	1
189	84	82		Ente Urbano	1
190	84	83		Ente Urbano	1
191	84	84		Ente Urbano	1
192	84	85		Ente Urbano	1
193	84	86		Ente Urbano	1
194	84	87		Ente Urbano	1
195	84	88		Ente Urbano	1
196	84	89		Ente Urbano	1
197	84	90		Ente Urbano	1
198	84	91		Ente Urbano	1
199	84	92		Ente Urbano	1
200	84	93		Ente Urbano	1
201	84	94		Ente Urbano	1
202	84	95		Ente Urbano	1
203	84	96		Ente Urbano	1
204	84	97		Ente Urbano	1
205	84	98		Ente Urbano	1
206	84	99		Ente Urbano	1
207	84	100		Ente Urbano	1

CATASTO TERRENI - COMUNE DI GENOVA SEZ. III

numero programmato	Foglio	mappale	superficie	qualità	partita catasto terreni
208	84	101		Ente Urbano	1
209	84	102		Ente Urbano	1
210	84	103		Ente Urbano	1
211	84	104		Ente Urbano	1
212	84	105		Ente Urbano	1
213	84	106		Ente Urbano	1
214	84	107		Ente Urbano	1
215	84	108		Ente Urbano	1
216	84	109		Ente Urbano	1
217	84	110		Ente Urbano	1
218	84	111		Ente Urbano	1
219	84	112		Ente Urbano	1
220	84	113		Ente Urbano	1
221	84	114		Ente Urbano	1
222	84	115		Ente Urbano	1
223	84	116		Ente Urbano	1
224	84	117		Ente Urbano	1
225	84	118		Ente Urbano	1
226	84	119		Ente Urbano	1
227	84	120		Ente Urbano	1
228	84	121		Ente Urbano	1
229	84	122		Ente Urbano	1
230	84	123		Ente Urbano	1
231	84	124		Ente Urbano	1
232	84	125		Ente Urbano	1
233	84	126		Ente Urbano	1
234	84	127		Ente Urbano	1
235	84	128		Ente Urbano	1
236	84	128		Ente Urbano	1
237	84	130		Ente Urbano	1
238	84	131		Ente Urbano	1
239	84	132		Ente Urbano	1
240	84	134		Ente Urbano	1
241	84	138		Ente Urbano	1
242	84	142		Ente Urbano	1
243	84	435		Ente Urbano	1
244	84	438		Ente Urbano	1
TOTALE complessivo					

Gli identificativi catastali sono suscettibili di variazioni a seguito di frazionamenti in corso di approvazione

ALLEGATO 2a



CATASTO TERRENI - COMUNE DI GENOVA SEZ. III

numero progressivo	Foglio	mappale	superficie	qualità	partita catasto terreni
1	83	119/p			1
2	83	405		Ente Urbano	1
3	83	408/p			1
4	83	407		Ente Urbano	1
5	83	485/p			1
6	83	486		Ente Urbano	1
7	83	494		Ente Urbano	1
8	83	495		Ente Urbano	1
9	83	498		Ente Urbano	1
TOTALE complessivo					

Gli identificativi catastali sono suscettibili di variazioni a seguito di frazionamenti in corso di approvazione



## CATASTO TERRENI - COMUNE DI GENOVA SEZ. III

numero progressivo	Foglio	mappale	superficie	qualità	partita catasto terreni
1	83	5		Ente Urbano	1
2	83	19		Ente Urbano	1
3	83	20		Ente Urbano	1
4	83	38		Ente Urbano	1
5	83	505		Ente Urbano	1
8	83	506		Ente Urbano	1
7	83	507		Ente Urbano	1
TOTALE complessivo					

Gli identificativi catastali sono suscettibili di variazioni a seguito di frazionamenti in corso di approvazione



COMUNE DI GENOVA

## **ALLEGATO "G"**

Accordo Sindacale



**Accordo sindacale previsto dall'Accordo di Programma del 27.04.99 e dall'atto modificativo del....**

Il giorno 27 luglio 2005 presso la presidenza del Consiglio, si sono incontrati:

- L'Associazione degli Industriali
- L'ILVA S.p.A.
- Le Segreterie Regionali di CGIL, CISL, UIL
- Le Segreterie Nazionali, Provinciali e di Settore di FIM, FIOM, UILM e FAILMS
- Le RSU di ILVA Genova

Per definire il presente accordo sulla base e nell'ambito dell'Accordo di Programma di cui viene ad essere parte inscindibile conformemente alle disposizioni dell'Accordo stesso.

Piano Industriale ed impatto occupazionale

Il Piano Industriale allegato all'accordo di programma prevede importanti ricadute occupazionali tali da consentire il rispetto integrale degli impegni previsti nell'Accordo di Programma stesso in ordine all'evoluzione dell'occupazione nel sito siderurgico ILVA di Genova.

In particolare il potenziamento del polo del freddo, con i nuovi impianti previsti dal piano industriale, ha l'obiettivo di consentire a regime (5 anni) l'impiego di 650/700 unità adibite sia all'attività diretta sia ai servizi ed alla logistica, per un organico ipotizzato di ca 2700 unità.

A seguito della fermata del ciclo integrale di Cornigliano e della susseguente implementazione del Piano Industriale, allegato al presente testo, secondo le disposizioni di cui all'Accordo di programma, si determineranno 650 unità in esubero temporaneo. Esse verranno selezionate secondo i seguenti criteri:

- Area di provenienza (con priorità alle aree dismesse)
- Caratteristiche professionali/attitudinali
- Volontarietà (per quanto questo criterio da solo non integra alcun diritto del singolo all'inserimento automatico nel suddetto elenco).

Queste verranno avviate in Cassa Integrazione Straordinaria per un periodo massimo di 36 mesi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di riorganizzazione/ristrutturazione aziendale (D.M.20 agosto 2000), in coerenza con le necessità temporali ed organizzative dettate dal piano industriale. Comunque al termine del triennio di Cassa, tutti i lavoratori sospesi in CIGS ancora a libro matricola rientreranno presso il sito di Cornigliano.

L'effettiva individuazione dei 650 nominativi sarà effettuata nell'ambito dell'accordo per l'apertura della CIGS.

Delle 650 unità in esubero temporaneo, Azienda e OO.SS. converranno, qualora necessario, compatibilmente con i progetti di pubblica utilità di cui all'Accordo di Programma, organicamente con corsi di formazione e riqualificazione professionale, forme di rotazione per quelle unità non provenienti da attività dirette del ciclo integrale.

Le parti convengono altresì che il personale occupato con contratti non stabili non verrà coinvolto nella CIGS. Tali contratti verranno gestiti secondo le attuali prassi.

In considerazione della durata e delle dimensioni del Piano di riconversione industriale di cui all'Accordo, onde consentire alle OO.SS. piena visibilità sull'evoluzione del piano e delle connesse

ricadute occupazionali, l'Azienda si impegna ad informare semestralmente le OO.SS. sull'avanzamento degli investimenti in modo da verificare tempestivamente eventuali modifiche al piano occupazionale comunque nell'ambito delle regole di quadro qui e nell'accordo di CIGS fissate.

L'ILVA si impegna per tutta la durata ed al termine del periodo di CIGS a non attivare alcuna procedura di licenziamento collettivo o, comunque a non dichiarare esuberi, per motivi in qualunque modo connessi al piano di ristrutturazione.

Il personale sospeso in CIGS rientrerà progressivamente al lavoro in relazione alle possibilità organizzative e gestionali che matureranno nel periodo di riferimento, anche in relazione al turn over fisiologico.

L'ILVA S.p.A. anticiperà il trattamento a carico dell'INPS.

Fino all'inizio dei progetti di pubblica utilità di cui all'Accordo di Programma, e comunque non oltre il 31 ottobre, l'Azienda erogherà su base mensile a tutti i lavoratori sospesi in cigs, a titolo transattivo per ogni motivo connesso alla sospensione, una somma uguale a quella che verrà attribuita sulla base dei suddetti progetti.

Le disposizioni del presente accordo si integrano e vanno interpretate in via coordinata con l'intero Accordo di Programma e con l'Allegato Piano Industriale.

Le parti si danno atto, inoltre, che eventuali lacune e/o difformità interpretative nel complessivo tessuto regolamentare saranno risolte consensualmente in applicazione del generale principio di buona fede, utilizzando l'interpretazione più conforme allo spirito complessivo dell'Accordo di Programma.

Il presente accordo avrà validità solo a partire dalla piena efficacia in tutti i suoi punti dell'Accordo di Programma.

Letto, confermato e sottoscritto

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI

ILVA S.p.A.

CGI - CISL - UIL - FISAL

FIM - FIOM - UILM - FAIIMS

COMUNE DI GENOVA

## **ALLEGATO "L"**

Planimetria con identificazione della disciplina territoriale



COMUNE DI GENOVA

## **ALLEGATO "M"**

Schema atto suppletivo della concessione tra ILVA s.p.a. ed Autorità  
Portuale di Genova





27 luglio 2005

**ATTO DI CONCESSIONE SUPPLETIVO/INTEGRATIVO ALL'ATTO  
SUPPLETIVO N. 697 DEL 22.12.1999**

**ATTO MEDIANTE IL QUALE L'AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA  
CONCEDE ALLA SOCIETA' ILVA S.P.A LA DISPONIBILITA' DI  
BANCHINE DEMANIALI NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DI  
OPERAZIONI DI SBARCO ED IMBARCO NONCHE' DI DEPOSITO E  
LOGISTICA CONNESSE ALL'ATTIVITA' PRODUTTIVA DI ILVA  
S.P.A.**

\*\*\*\*\*

**ATTO DI CONCESSIONE SUPPLETIVO/INTEGRATIVO**

All'atto suppletivo integrativo n. 697 del 22/12/1999 con il quale l'Autorità Portuale di Genova concede alla società ILVA S.p.A. la disponibilità di banchine demaniali necessarie allo svolgimento di operazioni di sbarco ed imbarco connesse all'attività industriale di ILVA S.p.A. e di deposito e logistica dei relativi prodotti

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilacinque addì \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_ nel Palazzo San Giorgio, sede della Autorità Portuale di Genova dinanzi a me\_\_\_\_, ufficiale

rogante designato a ricevere gli atti di concessione dei beni demaniali marittimi con Decreto n. \_\_\_\_ del Presidente dell'Autorità Portuale di Genova, ed alla presenza dei Signori \_\_\_\_\_, sono presenti:

#### **DA UNA PARTE**

- Il dott. Giovanni Giulio Novi, nato a \_\_\_\_ il \_\_\_\_, Presidente dell'Autorità Portuale di Genova (già Consorzio Autonomo del Porto di Genova), nella sua qualità di rappresentante dell'Autorità stessa a termini del Decreto Ministeriale del 28/1/2004;

#### **E D'ALL'ALTRA**

- Il signor Claudio Riva, nato a Milano il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Consigliere Delegato della Società "ILVA S.p.A.", autorizzato al presente atto in forza di \_\_\_\_\_;

#### **PREMESSO**

1. Che con l'atto di concessione n. 418 di Reg., n. 362 di Rep. dell'8 aprile 1959, il Consorzio Autonomo del Porto di Genova ha concesso alla società "Cornigliano S.p.A." la temporanea occupazione e l'uso di un complesso di aree demaniali site in Genova-Cornigliano per complessivi mq. 785.829 con scadenza 31 dicembre 2024.
2. che con l'atto di sottomissione n. 17 di Rep. del 23 febbraio 1960 il Consorzio Autonomo del Porto di Genova ha autorizzato l'anticipata occupazione da parte della Cornigliano S.p.A. di uno specchio acqueo localizzato a sud dello stabilimento "Oscar Sinigaglia" e quantificato in

circa 620.000 mq., poi rideterminati in mq. 596.155, al fine di un suo tombamento per consentire l'ampliamento delle attività siderurgiche già insediate;

3. che con licenza di subingresso n. 439 del 1961 il Consorzio Autonomo del Porto di Genova ha autorizzato il subingresso della società Italsider - Alti forni ed Acciaierie Riunite ILVA e Cornigliano S.p.A., (denominata a partire dal 23/7/64 Italsider S.p.A.) in luogo della Cornigliano S.p.A. nella concessione di cui all'atto 418 del 1959;
4. che nel periodo compreso fra l'1/1/69 e 31/12/76 il Consorzio Autonomo del Porto di Genova ha rilasciato alla Italsider S.p.A. successive licenze annuali e biennali riferite alle superfici di cui all'atto di sottomissione n. 17 del 1960;
5. che con licenza di subingresso n. 6/87 di Reg., n. 319 di Rep. del 27 maggio 1987 il Consorzio Autonomo del Porto di Genova ha autorizzato il subingresso della società Nuova Italsider S.p.A. nel vigente atto di concessione n. 418 di Reg., n. 362 di Rep. dell'8 aprile 1959 assentito alla Italsider S.p.A.;
6. che con l'atto suppletivo n. 605 di Reg., n. 443 di Rep. del 23 luglio 1987 l'area in concessione alla società Nuova Italsider S.p.A. in forza del sopracitato atto n. 418 di Reg., n. 362 di Rep. dell'8 aprile 1959 è stata ridotta di mq. 11.955;
7. che con nota del 12/4/84 la Società Nuova Italsider S.p.A. ha segnalato

al Consorzio Autonomo del Porto di Genova lo scorporo delle attività a caldo ed il conferimento delle relative aree alla Società Cogea S.p.A. la quale in data 23/10/84 ha formulato istanza di subingresso nelle aree interessate dalle attività siderurgiche a caldo per un'estensione di mq. 783.165, di cui mq. 414.765 ricadenti sotto il regime di concessione di cui all'atto 418 di Reg. del 1959 e mq. 368.400 ricadenti nella superficie oggetto dell'atto di sottomissione n. 17 di Rep. del 1960;

8. che a far data dall'1/8/87 la Società Nuova Italsider S.p.A. ha conferito ad ILVA S.p.A. il complesso aziendale "a freddo" di Cornigliano, assumendo la denominazione di Italsider S.p.A., società successivamente posta in liquidazione a seguito della delibera di scioglimento assunta dall'Assemblea della Società stessa in data 18/5/1988;
9. che in data 20 luglio 1988 la Società Italsider S.p.A. in liquidazione ha chiesto il subentro nei precitati atti n. 418 di Reg., n. 362 di Rep. dell'8 aprile 1959 e 17 di Rep. del 1960;
10. che in data 29/7/88 con nota dell'allora Presidente del Consorzio Autonomo del Porto veniva espresso l'assenso nei confronti di Cogea S.p.A. quale subentrante negli atti concessori per le aree degli impianti siderurgici a caldo in attesa del perfezionamento di un nuovo atto di concessione;
11. che a seguito di successive evoluzioni negli assetti societari la società

Cogea S.p.A. è stata trasformata da società per azioni consortile in società per azioni ordinaria con la nuova denominazione di Acciaierie di Cornigliano S.p.A. e che a seguito della scissione delle attività di ILVA S.p.A. gli stabilimenti localizzati in Genova-Cornigliano sono stati conferiti dalla stessa alla Società "ILVA Laminati Piani S.r.l." poi trasformata in S.p.A.;

12. che con decreto n. 1440/89 del Presidente del Consorzio Autonomo del Porto di Genova è stato fissato in lire 80 a tonnellata la misura del canone suppletivo per le merci sbarcate ed imbarcate in regime di autonomia funzionale presso lo stabilimento di Cornigliano;
13. che in data 30 marzo 1994 ILVA Laminati Piani S.p.A. ha formulato istanza di subingresso nell'atto di sottomissione n. 537 di Reg., n. 133 di Rep. del 23 luglio 1973;
14. che in data 1° agosto 1994 ILVA Laminati Piani S.p.A. ha formulato istanza di subingresso nelle porzioni di aree regolate nell'atto di concessione n. 418 di Reg., n. 362 di Rep. dell'8 aprile 1959 per mq. 323.075 e nell'atto di sottomissione n. 17 di Rep. del 23 febbraio 1960 per mq. 227.755;
15. che a seguito di successive evoluzioni negli assetti societari la società "ILVA Laminati S.p.A." ha incorporato per fusione la Società Acciaierie di Cornigliano S.p.A. ed ha successivamente cambiato la denominazione in ILVA S.p.A.;

16. che in data 28 gennaio 1998 la Società "ILVA S.p.A." ha richiesto all'Autorità Portuale di Genova di subingredire nelle titolarità di cui agli atti n. 418 di Reg., n. 362 di Rep. dell'8 aprile 1959, n. 17 del 1960 e n. 537 n. 133 di Rep. del 23 luglio 1973;
17. che in forza di successive licenze annuali ILVA s.p.a. ha occupato ed occupa tuttora una superficie demaniale localizzata in "Cornigliano-Calcinara" di complessivi mq 45.407;
18. che in data 5 marzo 1998 il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha confermato in capo ad Ilva Spa l'autorizzazione ad operare in autonomia funzionale già rilasciata con Decreto del Ministero della Marina Mercantile 19/6/1989;
19. che con Decreto del Ministero dei Trasporti, di concerto con il Ministero delle Finanze, in data 26 maggio 1997, le aree demaniali marittime costituenti il complesso aeroportuale di Genova-Sestri sono state trasferite al demanio aeronautico;
20. che nell'ambito di suddette aree rientrano alcune porzioni delle superfici regolate con l'atto di concessione n. 418 di Reg., n. 362 di Rep. dell'8 aprile 1959 e con l'atto di sottomissione n. 17 di Rep. del 23 febbraio 1960;
21. che la legge 426/98 ha previsto la dismissione delle attività siderurgiche a caldo insediate a Genova - Cornigliano, individuando in uno specifico Accordo di Programma lo strumento idoneo per attivare i necessari

- interventi pubblici di bonifica e di riconversione produttiva dell'area;
22. che in vista della stipula dell'Accordo di Programma, in data 25 gennaio 1999, è stata convocata da parte della Regione Liguria una apposita Conferenza dei Servizi;
  23. che in data 29/7/99 sono stati sottoposti al Comitato Portuale, che ne ha votato l'approvazione, gli schemi di Accordo di Programma e di atto concessorio, suppletivo ed integrativo degli atti esistenti, da stipulare con la Società "ILVA S.p.A.";
  24. che in data 29/11/99 è stato sottoscritto dai Ministeri dell'Industria, del Lavoro, dei Trasporti e dell'Ambiente, dagli Enti locali, dall'Autorità Portuale, dalle Organizzazioni Sindacali e dall'ILVA S.p.A. l'Accordo di Programma per la dismissione delle attività siderurgiche a ciclo integrale di Cornigliano;
  25. che in data 22/12/1999 è stato sottoscritto da Autorità Portuale ed Ilva spa l'atto di concessione n. Reg. 697 n. Rep. 1533, quale atto suppletivo ed integrativo degli atti n.418/1959, 17/1960 e 537/1973 al fine di corrispondere alle previsioni di cui all'Accordo di Programma richiamato al punto precedente;
  26. che l'articolo 53 della legge 448/2001 ha previsto la sdemanializzazione delle aree del demanio portuale, ad esclusione delle banchine, occupate dallo stabilimento Ilva di Cornigliano;
  27. che l'Autorità Marittima, di concerto con l'Agenzia del Demanio, ha

provveduto, tramite apposito processo verbale del 19.2.2003 n. 4, a delimitare le banchine da mantenere al demanio marittimo nell'ambito dell'area di Cornigliano;

28. che con altro decreto n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con l'Agenzia del Demanio ha disposto il trasferimento dal demanio aeronautico al demanio marittimo di aree site in Genova Cornigliano ricomprese nell'Accordo di Programma prima richiamato per essere poi trasferite alla Regione Liguria ai sensi dell'art. 53 della l. 448/01;
29. che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con l'Agenzia del Demanio con decreto n. del \_\_\_\_ ha sdemanializzato, ad eccezione delle banchine, le aree di demanio portuale di Genova-Cornigliano occupate dalla società Ilva;
30. che in data 17.02.04 è stato siglato tra le parti interessate accordo preliminare di atto modificativo all'Accordo di Programma del 29.11.1999, nonché i relativi allegati;
31. che Regione Liguria, d'intesa con la Provincia di Genova, Comune di Genova e Società Per Cornigliano s.p.a., ha richiesto di modificare alcune intese dell'anzi richiamato accordo preliminare 17.02.04, prevedendo che ILVA s.p.a. abbia a disposizione una maggiore quantità di aree al fine di sviluppare e consolidare le proprie attività industriali non fusorie e che tutte le parti interessate si sono dichiarate disponibili a



variare le precedenti intese di cui all'Accordo preliminare 17.02.2004 in tal senso;

32. che in data \_\_\_\_ il Comitato Portuale ha approvato lo schema di atto modificativo all'Accordo di Programma sottoscritto in data 29/11/1999, nonché lo schema del presente atto concessorio suppletivo/integrativo;
33. che in data odierna è stato sottoscritto dalle parti interessate il predetto atto modificativo all'Accordo di Programma del 29 novembre 1999;
34. che il presente atto costituisce attuazione dell'atto di cui al punto precedente ed è ad esso inscindibilmente connesso e collegato.

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

- tra l'Autorità Portuale di Genova che nel prosieguo sarà per brevità denominata anche "Concedente" e la Società "ILVA S.p.A." che nel prosieguo sarà per brevità denominata anche "Concessionaria"

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

##### **Art. 1**

##### **(Valore delle premesse e degli allegati)**

1. Le premesse di cui sopra, al pari degli allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

##### **Art. 2**

##### **(Concessione di beni)**

1. L'Autorità Portuale, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di

cui al successivo art. 3, concede alla Società "ILVA S.p.A.", alle condizioni di cui agli articoli seguenti, l'utilizzo delle banchine site nel compendio demaniale di Cornigliano per complessivi mq. 67.686 circa (planimetria allegata sub "A"), così come in parte delimitate nel processo verbale del 18.12.2002 richiamato nel decreto n. 4 del 19.2.2003 adottato dall'Autorità Marittima di concerto con l'Agenzia del Demanio, attualmente in uso alla stessa ILVA S.p.A. in forza degli atti di cui alle premesse.

2. La consistenza delle opere e degli impianti di proprietà demaniale ovvero eretti dalla società Concessionaria sarà oggetto di verifica in contraddittorio fra Autorità Portuale ed ILVA S.p.A. sulla base della planimetria di cui all'allegato "A".

### **Art. 3**

#### **(Scopo della concessione)**

1. La concessione è assentita allo scopo di svolgere, in autonomia funzionale ai sensi dell'art. 19 della legge 84/94 e del decreto 19 giugno 1989 del Ministero della Marina Mercantile ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, operazioni di sbarco ed imbarco, nonché di deposito e logistica di qualsiasi materiale, semilavorato o prodotto finito connessi all'attività produttiva di ILVA S.p.A. giusto il D.M. 19/6/89, per tutta la durata del presente atto di concessione e come da piano di attività previsto al successivo art. 6.

2. La concessionaria non potrà, né in tutto né in parte, adibire a scopi diversi da quelli previsti nel presente atto le aree ed i beni demaniali concessi.

#### **Art. 4**

##### **(Durata della concessione)**

1. La durata della concessione è fissata in 60 (sessanta) anni decorrenti dalla data della costituzione del diritto di superficie a favore di Ilva S.p.A. di cui all'art. \_\_\_ dell'atto suppletivo all'Accordo di programma del 29/11/99 e riprodotto all'allegato "B".

#### **Art. 5**

##### **(Canone)**

1. Il canone annuo da corrispondersi da parte della concessionaria è determinato come segue:
  - Canone fisso: € 0,822 (valore gennaio 2005), per mq/annuo, da aggiornarsi annualmente in base all'indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e da pagarsi in un'unica rata annuale anticipata;
  - Canone mobile: € 0,047 (valore gennaio 2005), per tonnellata sbarcata o imbarcata, da aggiornarsi annualmente in base all'indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e da pagarsi in un'unica rata annuale posticipata entro il 31 gennaio dell'anno successivo, sulla base dei consuntivi di traffico

previamente verificati dall'Autorità Portuale.

2. Pertanto il canone fisso annuo è determinato complessivamente in € 56.044.

#### **Art. 6**

##### **(Obblighi e responsabilità della Concessionaria)**

1. La Concessionaria si obbliga a:

A. realizzare il piano di attività di cui al precedente art. 3 che viene allegato al presente atto, sub "C" e che sarà oggetto di periodici aggiornamenti su base quinquennale.

B. corrispondere a tutte le richieste dell'Autorità Portuale al fine dell'aggiornamento del piano di attività, dei rilevamenti statistici, di studi economici e ricerche di mercato concernenti le attività di sbarco-imbarco ed inoltro terrestre, nonché a fornire dati e notizie riguardanti la struttura societaria, la consistenza del personale, l'ammontare e la tipologia degli investimenti realizzati, le polizze assicurative in corso inerenti il compendio demaniale e gli eventuali danneggiamenti arrecati ai beni demaniali.

C. osservare, nella gestione e nell'esercizio delle operazioni portuali autorizzate, tutte le pertinenti norme regolamentari e le prescrizioni emanate od emanande dal Concedente, e dalle altre Autorità competenti, avuto particolare riguardo alle norme di sicurezza ed antinfortunistiche.

D. consentire, compatibilmente con le proprie esigenze logistiche e

produttive, l'utilizzo degli accosti e delle banchine da parte dell'Autorità Portuale e di terzi dalla stessa autorizzati per lo svolgimento delle operazioni di sbarco ed imbarco con mezzi ed organizzazione autonomi e consentire per le predette operazioni l'accessibilità stradale alle banchine.

E. dare comunicazione delle modifiche che dovessero intervenire nella compagine societaria.

F. consentire, compatibilmente con le proprie esigenze, la realizzazione di sottopassi nonché la posa ed il mantenimento da parte di terzi di tubazioni, scarichi, condutture, canalizzazioni idrauliche nel sottosuolo delle aree concesse, sulla base di progetti approvati dall'Autorità Portuale e da ogni altra Amministrazione competente.

La realizzazione ed il mantenimento di suddette opere dovrà comunque avvenire nel rispetto del normale esercizio delle attività produttive della Concessionaria.

2. La Concessionaria è direttamente responsabile verso il Concedente dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente concessione oltre il limite delle garanzie di cui sub art. 7 e verso i terzi di qualsiasi danno derivante dall'esercizio della propria attività.
3. Essa dovrà manlevare e tenere indenne l'Autorità Portuale da ogni pretesa e molestia che da detta attività dovesse derivargli, rispondendo, inoltre, dei danni a persone, animali e cose di terzi in genere compiute

nell'ambito della propria competenza operativa.

4. La Concessionaria è inoltre tenuta a manlevare e tenere indenne l'Autorità Portuale, senza nulla pretendere nei suoi confronti, da ogni azione per danni che da terzi venissero contro l'Autorità Portuale o contro la concessionaria intentate a seguito di provvedimenti adottati dallo Stato o dalle altre pubbliche Amministrazioni in relazione all'attività produttiva e all'uso del bene demaniale oggetto della presente concessione.
5. L'Autorità Portuale si riserva la facoltà di accertare in ogni momento la regolarità e la sicurezza delle operazioni portuali svolte dalla Concessionaria richiedendo, a tal fine, ogni elemento idoneo di giudizio e riservandosi di effettuare ispezioni (sia documentali che tecniche) anche durante lo svolgimento delle operazioni.
6. A questo fine la Concessionaria si obbliga a consentire l'accesso in ogni momento, di funzionari, ed agenti dell'Autorità Portuale.

#### **Art. 7**

##### **(Garanzie e cauzione)**

A garanzia della puntuale ed esatta osservanza degli obblighi previsti dal presente atto, ILVA S.p.A. rilascia, contestualmente alla firma dell'atto stesso, all'Autorità Portuale una fideiussione, a prima richiesta, anche in caso di opposizione della concessionaria, rilasciata da primaria banca o compagnia assicuratrice di importo di a € \_\_\_\_\_ pari a due annualità del

canone demaniale di cui al comma 2 del precedente articolo 5.

1. Detta garanzia sarà restituita al termine della presente concessione, sempre che la Concessionaria abbia adempiuto a tutti gli obblighi del presente atto.
2. Qualora, in applicazione del successivo articolo 11, il Concedente dovesse pronunciare la decadenza della Concessionaria dalla presente concessione, questa presta fin d'ora il suo incondizionato assenso per sé e per i suoi aventi causa, affinché il Concedente, senza bisogno di alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria possa escutere a suo insindacabile giudizio, secondo le cause e le circostanze che hanno dato luogo alla decadenza, una quota parte della suddetta garanzia od anche l'intero suo ammontare.
3. La fideiussione, qualunque sia il motivo per il quale venisse ad essere decurtata, dovrà essere reintegrata dalla Concessionaria nel termine di 15 (quindici) giorni dall'intimazione che all'uopo le sarà notificata dal Concedente.
4. La Concessionaria resta sempre responsabile degli oneri derivanti dagli obblighi assunti con il presente atto, anche oltre la somma garantita secondo le modalità di cui al presente articolo.
5. La Concessionaria si impegna fin dalla data di decorrenza del presente atto a provvedere, in caso di revoca o mancato rinnovo della suddetta garanzia, alla contestuale costituzione, a pena di decadenza della

concessione, della cauzione in numerario o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato per l'ammontare stabilito.

#### **Art. 8**

##### **(Nuove opere)**

1. La concessionaria non potrà erigere, demolire o variare alcuna opera senza la preventiva autorizzazione del concedente, salve, se del caso, le autorizzazioni/concessioni eventualmente occorrenti.
2. Prima dell'inizio di qualsiasi opera, ancorché prevista nel programma di attività, la Concessionaria dovrà presentare al Concedente i relativi progetti esecutivi, corredati dai particolari costruttivi.
3. L'opera si intenderà autorizzata qualora il concedente non esprima parere negativo entro 60 giorni dalla presentazione del progetto.
4. Per la redazione di detti progetti e nell'esecuzione delle opere la Concessionaria dovrà attenersi a tutte le disposizioni in materia impartite dagli Organi o Amministrazioni competenti.
5. I lavori di costruzione delle opere da erigersi nell'area concessa dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza dei competenti uffici del Concedente ed all'uopo è fatto obbligo alla Concessionaria di preavvertire tempestivamente i predetti uffici, alle cui prescrizioni dovrà attenersi anche per quanto non espressamente previsto nel presente atto, purché dettate da specifici motivi di pubblico interesse.
6. La Concessionaria sarà direttamente responsabile verso il Concedente



dell'esatto adempimento degli oneri assunti verso il Concedente stesso o verso terzi, e di ogni danno cagionato alle persone e alle cose durante la costruzione delle opere.

7. Ultimate le opere, la Concessionaria dovrà far pervenire all'Autorità Portuale i documenti comprovanti l'avvenuto collaudo tecnico-amministrativo delle opere stesse.

#### **Art. 9**

##### **(Manutenzione dei beni)**

1. La Concessionaria si impegna a provvedere a sua cura e spese e per tutta la durata della concessione alla manutenzione ordinaria ed alla manutenzione straordinaria di tutti i beni in concessione e di quelli costruiti, osservando anche le prescrizioni che all'occorrenza fossero dettate dal Concedente nell'ambito delle proprie competenze e caratterizzate da indispensabilità e necessità per la conservazione e la tutela del pubblico demanio.
2. La Concessionaria si impegna, in caso di accertati danneggiamenti o insufficiente manutenzione dei beni in concessione, alle riparazioni occorrenti. In caso di mancata o deficiente manutenzione, il Concedente, potrà dopo la fissazione di un termine per l'esecuzione dei lavori che saranno dettagliatamente indicati e in caso di persistente inadempienza, provvedere d'ufficio a spese della Concessionaria all'esecuzione dei lavori, escutendo eventualmente la garanzia di cui al precedente art.7,

fermo restando l'obbligo della Concessionaria per le spese eccedenti l'ammontare della stessa.

#### Art 10

##### (Decadenza)

1. Il Concedente ha la facoltà di dichiarare la decadenza della Concessionaria in caso di mancato uso della concessione, per fatto imputabile alla stessa Concessionaria, per un periodo superiore a 6 mesi, nonché in caso di gravi o reiterate inosservanze degli obblighi nascenti dal presente atto e, in genere, nei casi previsti dall' art. 47 del Codice della Navigazione.
2. Ai fini dell'art. 47 del Codice della Navigazione si precisa che la decadenza può essere dichiarata in caso di mancato pagamento di n. 2 annualità di canone.
3. La Concessionaria può inoltre - previa fissazione di un termine entro il quale la stessa potrà presentare le sue deduzioni - essere dichiarata decaduta, nei casi in cui:
  - a) l'attività esercitata fosse diversa da quella di cui al precedente art. 3;
  - b) vengano meno le garanzie di cui all'art 7;
  - c) si verificino gravi e reiterate inadempienze imputabili a fatto della Concessionaria rispetto a quanto previsto nel piano di attività di cui all'allegato sub B;
  - d) si verificino gravi e reiterate violazioni delle disposizioni emanate

dall'Ente concedente nell'ambito delle proprie competenze.

4. In caso di decadenza la Concessionaria non avrà diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta.

#### **Art. 11**

##### **(Rinuncia)**

1. La Concessionaria, prima della scadenza della presente concessione potrà rinunciare (senza applicazioni di penali) alla concessione, per motivi connessi a gravi, sopravvenute difficoltà economiche, finanziarie e tecniche, ad essa non imputabili.
2. Il Concedente, opportunamente valutata tale richiesta, qualora dovesse ravvisare la rinuncia fondata, darà il proprio assenso alla predetta.

#### **Art. 12**

##### **(Devoluzione delle opere)**

1. Alla scadenza del presente atto, ed inoltre nei casi di rinuncia della concessione o nei casi in cui il Concedente dichiara decaduta la Concessionaria le opere e/o le nuove opere erette e le pertinenze fisse in buono stato di manutenzione resteranno in assoluta proprietà del demanio senza che alla Concessionaria spetti alcun indennizzo, compenso o rimborso di sorta, ferma la facoltà da parte del Concedente di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle nuove opere erette e la riduzione della zona in pristino stato, da farsi a cura e spese della Concessionaria.

2. Riscontrandosi difetto di manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei beni che devono rimanere in proprietà del demanio in tutti i casi previsti dalla legge la Concessionaria sarà in ogni caso obbligata per le spese necessarie a rimettere tali beni/opere in pristino stato, dopo che il Concedente l'avrà diffidata, fissandole il termine ed indicandole dettagliatamente i lavori da eseguire.
3. In caso di inadempienza il Concedente potrà escutere la fideiussione senza che occorra alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ed a ciò la concessionaria presta sin d'ora il suo incondizionato assenso per sé e per i suoi aventi causa.
4. Alla scadenza della concessione si darà luogo a quanto previsto dall'art. 18 della l. 84/94 sue modificazioni, nonché dei regolamenti di attuazione della legge stessa.

### **Art. 13**

#### **(Assicurazione)**

1. La Concessionaria dovrà assicurare tutte le opere e i beni della concessione, sia quelli attualmente esistenti sia quelli che fossero costruiti successivamente, presso Compagnia di primaria assicurazione bene accetta al Concedente, contro i danni da fulmine ed incendio. La polizza sarà vincolata a favore del Concedente quale coassicurato. Una copia della polizza sarà depositata presso il Concedente.
2. La Concessionaria sarà responsabile della regolarità dei pagamenti delle

rate del premio.

3. Nel caso di totale distruzione delle opere oggi esistenti e di eventuale nuova edificazione che venissero ricostruite dalla Concessionaria, l'intero indennizzo pagato dall'Assicurazione andrà alla Concessionaria.
4. Nel caso di totale distruzione delle opere oggi esistenti e di eventuale nuova edificazione che non fossero ricostruite, l'indennizzo pagato dall'Assicurazione sarà ripartito fra l'Autorità Portuale e la Concessionaria alla quale spetteranno tante quote parti dell'indennizzo stesso quanti saranno gli anni mancanti al termine dell'ammortamento; la restante parte spetterà al Concedente e la concessione si intenderà risolta.
5. Tuttavia sarà facoltà della Concessionaria destinare interamente l'indennizzo assicurativo alla realizzazione di una nuova opera sulla concessione, anche diversa da quella andata distrutta, fatta salva, in quest'ultimo caso, l'autorizzazione del Concedente.
6. Nei casi invece di semplice danneggiamento, l'indennizzo andrà alla Concessionaria la quale resterà obbligata a riparare i danni ripristinando l'efficienza delle opere, fatta salva la facoltà, previa autorizzazione del Concedente di ripristino anche con modifiche sostanziali.

#### **Art. 14**

##### **(Rinvio normativo)**

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente atto nei

rapporti tra l'Autorità Portuale e la Concessionaria si richiamano le disposizioni del Codice della Navigazione e relativo Regolamento nonché le norme in materia.

2. Tutto quanto non previsto nel presente atto o quanto fosse necessario modificare, integrare o eliminare sarà oggetto di ulteriore atto integrativo da stipulare nei modi di legge.

#### **Art. 15**

##### **(Spese- elezione domicilio)**

1. Sono a carico della Concessionaria tutte le spese inerenti al presente atto e gli oneri fiscali conseguenti, nonché eventuali tributi che colpiscano già al presente o possano colpire in futuro i beni e i servizi oggetto della concessione a ragione del loro possesso ed utilizzo, sempre e solo qualora ciò sia previsto per legge.
2. Agli effetti della registrazione del presente atto, le parti dichiarano che i corrispettivi dallo stesso previsti non saranno assoggettati all'Imposta sul Valore Aggiunto e che la garanzia di cui all'art.7 che precede viene rilasciata dalla Concessionaria in quanto prevista dalla legge. Il presente atto sarà assoggettato a imposta di registro.
3. Per tutti gli effetti del presente atto la Concessionaria dichiara di eleggere il proprio domicilio in Genova presso il proprio stabilimento in via Pionieri ed Aviatori d'Italia, 8.
4. E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto

mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce, in presenza dei testimoni, alle parti, che da me interpellate prima di sottoscriverlo hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alle loro volontà.

5. Il presente atto consta di \_\_\_ di carta uso bollo scritti su \_\_\_ e fin qui su \_\_\_ da persona di mia fiducia.
6. Inoltre comprende n.3 allegati qui contrassegnati con le lettere da "A" a "C" richiamati nel contesto dell'atto.

Genova,





COMUNE DI GENOVA

# **ALLEGATO "P"**

Piano Industriale





**STABILIMENTO  
DI  
GENOVA - CORNIGLIANO**

---

**PIANO INDUSTRIALE  
PER IL RIASSETTO DELL'AREA SIDERURGICA DI  
GENOVA - CORNIGLIANO**

**2005 - 2009**

**Luglio 2005**



## INDICE

<b>PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>QUADRO ECONOMICO DI RIFERIMENTO</b>	<b>6</b>
<b>POSIZIONAMENTO STRATEGICO</b>	<b>12</b>
<b>INVESTIMENTI GIA' REALIZZATI - ASSETTO ATTUALE DELLO STABILIMENTO DI GENOVA</b>	<b>15</b>
<b>LINEE GUIDA</b>	<b>18</b>
<b>SCENARIO PREVISIONALE</b>	<b>19</b>
<b>STRATEGIE DI INTERVENTO</b>	<b>21</b>
<b>INVESTIMENTI PREVISTI DAL PIANO</b>	<b>23</b>
<b>EVOLUZIONE OCCUPAZIONALE</b>	<b>28</b>
<b>L' IMPEGNO DEL GRUPPO RIVA NELLA RICERCA SIDERURGICA</b>	<b>30</b>
<b>CONCLUSIONI</b>	<b>32</b>

### ALLEGATI



## PREMESSA

Le scelte degli Enti territoriali liguri in merito alla politica di gestione del territorio del Ponente genovese hanno posto da tempo il problema della compatibilità delle attività industriali storicamente presenti nell'area, con gli indirizzi di pianificazione emersi negli ultimi anni.

La soluzione a tale problema era stata individuata dagli Enti territoriali liguri nel ridisegno dell'assetto urbanistico ed industriale dell'area finalizzato a dare una risposta politica all'esigenza, da un lato, di creare i presupposti per un miglioramento dei parametri ambientali della zona e sviluppare le attività connesse al porto e, dall'altro, di assicurarle una base produttiva che non aggravasse i già rilevanti problemi occupazionali del comprensorio genovese.

In questo contesto era stata posta, a suo tempo, la problematica connessa al futuro delle lavorazioni siderurgiche a ciclo integrale dell'ILVA di Cornigliano (Gruppo RIVA), insediate nel Ponente genovese.

Lo stabilimento di Cornigliano si estende su un'area di circa 1.500.000 m<sup>2</sup> dei quali circa 1.300.000 m<sup>2</sup> provenienti dal riempimento di uno specchio acqueo, realizzato a propria cura e spese in due fasi successive dalla ITALSIDER (dante causa dell'ILVA), concessionaria di detto specchio acqueo in forza di atti di concessione pluriennali.

A fronte di richieste di adeguamenti impiantistici sostanziali, avanzate di volta in volta con atti delle Amministrazioni pubbliche liguri, non esisteva, a quel momento, un quadro normativo e pianificatorio in grado di fornire le indispensabili garanzie di continuità della attività industriale dell'azienda, che, per la sua specifica natura, ha invece necessità, per potersi mantenere e sviluppare proficuamente, di contesti stabili e duraturi.

La problematica su esposta fu portata anche all'attenzione del Governo centrale che si fece carico di avviare una intensa fase negoziale tra gli Enti territoriali liguri, l'Autorità portuale di Genova, i Ministeri interessati, le parti sociali ed il Gruppo RIVA, per definire un piano che realizzasse la migliore compatibilizzazione possibile tra le diverse esigenze sopra brevemente riassunte.

La fase negoziale, avviata il 23/7/1996, ha portato, con il consenso di tutte le parti interessate, alla stipula di un Accordo di Programma per il futuro assetto dell'area di Cornigliano, che ha stabilito termini e condizioni per il superamento delle lavorazioni siderurgiche da ciclo integrale (cokeria, agglomerato, altoforno ed acciaieria alimentata a ghisa) rendendo disponibile una porzione di territorio da destinare a diverse attività economiche così come alla realizzazione di opere a servizio della città garantendo, al contempo, un miglioramento complessivo della situazione ambientale dell'area.

Tale Accordo, firmato il 29 novembre 1999, poneva, inoltre, come prioritaria l'esigenza di salvaguardare l'esistente occupazione del sito produttivo di Cornigliano, anche mediante un intervento di potenziamento delle attività produttive siderurgiche, nel rispetto dei parametri ambientali stabiliti dallo stesso Accordo, oltre che con il

ricorso alle disponibili forme di ammortizzazione sociale per gestire gli esuberi temporanei correlati alla necessaria ristrutturazione dello stabilimento.

A fronte di tale Accordo ILVA aveva predisposto un Piano Industriale per lo stabilimento di Cornigliano che, tenendo conto delle intese ivi contenute, delineava lo sviluppo del sito non solo con riferimento all'area delle lavorazioni a freddo ma anche in relazione all'area a caldo, mediante la costruzione di una acciaieria elettrica di moderna concezione.

L' applicazione di tale Accordo non fu portata a compimento in quanto, con la legge finanziaria n° 448 del 28 dicembre 2001, lo scenario ed il contesto sopra descritti sono stati parzialmente ma significativamente modificati: all'articolo 53 (disposizioni concernenti lo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano), venne disposta infatti la sdemanializzazione, ad esclusione delle banchine, delle aree appartenenti al Demanio portuale occupate dallo stabilimento ILVA e il loro passaggio al patrimonio disponibile della Regione Liguria con l'indicazione di destinare le stesse ad insediamenti socioproductivi strategici di rilevante interesse regionale ambientalmente compatibili.

Tali aree sarebbero state successivamente conferite dalla Regione Liguria ad una società per azioni costituita allo scopo, che avrebbe dovuto disporre anche per definire, secondo le modalità più opportune, i rapporti giuridico-economici relativi al soggetto concessionario (ILVA), garantendo la continuità occupazionale anche attraverso il consolidamento e lo sviluppo delle lavorazioni siderurgiche a freddo.

In attuazione di queste ultime disposizioni legislative, è stata costituita la Società per Cornigliano e si è dato avvio ad una serie di incontri tra il Governo, gli Enti locali, l' Autorità portuale e la Società per Cornigliano, che hanno portato alla firma di un Preliminare di accordo, sottoscritto il 17 febbraio 2004, in cui sono stati definiti gli elementi essenziali per armonizzare il richiamato Accordo di programma del 29.11.1999 al sopravvenuto art. 53 della legge 28 dicembre 2001 n. 448.

Tali elementi essenziali erano attinenti principalmente alla cessazione dell' attività siderurgica fusoria, all' anticipata restituzione di parte delle aree e alla costituzione in favore di ILVA di un diritto di superficie per 99 anni sulle aree che permanevano nella sua disponibilità, al riordino delle concessioni sulle banchine per un periodo pari alla durata del diritto di superficie, al consolidamento delle attività industriali non fusorie di ILVA, alle disposizioni riguardanti il personale in esubero da ILVA.

Nell' agosto del 2004 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha provveduto, con propri decreti, alla sdemanializzazione delle aree con esclusione delle banchine portuali.

Il 28 aprile del corrente anno, in un incontro tra Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Genova, Autorità Portuale di Genova e ILVA, le parti, ribadita la validità del Preliminare di Accordo del 17 febbraio 2004, hanno concordato di modificarne alcuni elementi, relativamente alla gestione degli esuberi, alla configurazione produttiva dello stabilimento e alla definizione dell' assetto territoriale. e

Sulla base di questo conclusivo assetto occupazionale, territoriale e produttivo,, l' ILVA ha predisposto il presente Piano Industriale, che poggia su tre assunti fondamentali:



- l' ILVA si farà carico di tutti i dipendenti, che gestirà anche attraverso la CIGS, e non ci sarà necessità di alcun passaggio di addetti alla Società per Cornigliano;
- per rendere concretamente possibile quanto sopra, l' attività industriale verrà fortemente potenziata con lo sviluppo delle lavorazioni a freddo;
- per realizzare il potenziamento dell' attività industriale, l' ILVA avrà la disponibilità di aree per  $m^2$  1.049.609, in diritto di superficie, e aree di banchina per  $m^2$  67.686 in concessione demaniale per la stessa durata del diritto di superficie.

Il Piano industriale programmato permetterà di raggiungere gli obiettivi di consolidamento e sviluppo delle lavorazioni a freddo e di mantenimento dei livelli occupazionali, in linea con le disposizioni dell' art. 53 della legge finanziaria n. 448/2001 e in attuazione di quanto stabilito nell' ultimo Accordo modificativo dell' Accordo di Programma del 29.11.1999, firmato in data .....

Nel Piano sono fornite indicazioni in merito agli investimenti che il Gruppo RIVA intende realizzare nel sito di Cornigliano e che, unitamente a quelli già realizzati, concretizzeranno l' obiettivo di fare dello stabilimento genovese il più importante polo siderurgico europeo per le produzioni a freddo.


## QUADRO ECONOMICO DI RIFERIMENTO

### Elementi macroeconomici

Nel corso del 2004, il quadro economico mondiale ha confermato i segnali di ripresa già preannunciati nel 2002 e 2003.

La crescita del Prodotto Lordo mondiale, dopo il 3% del 2002 ed il 3,9% del 2003, nel 2004 ha raggiunto il 5%.

Questo andamento positivo è frutto principalmente del contributo allo sviluppo fornito dalla Cina, dall'area asiatica in generale e dagli Stati Uniti.



Per quanto riguarda gli Stati Uniti, dopo il buon risultato del 2004 (+4,4%), la situazione dovrebbe restare positiva anche per il 2005 (3,5/3,7%) con un rallentamento atteso per il biennio 2006/2007 con valori attorno al 3%.

Ma l'area che più di ogni altra ha caratterizzato e influito sul risultato mondiale è stata l'Asia con la Cina in primo piano.

Il PIL asiatico è cresciuto nel 2004 del 7,6% con buoni risultati per il Giappone (4,4%) e India (6,4%), ma il motore trainante dell'economia dell'area è stata la Cina che anche nel 2004 ha proseguito nel suo sviluppo accelerato con una crescita del 9%, valore che segue anni precedenti di risultati su livelli analoghi.

L'economia europea, anche nel corso del 2004, ha avuto uno sviluppo più rallentato rispetto alle altre principali aree del mondo.

Infatti anche se, dopo il modesto 0,9% del 2003, nel 2004 l'UE ha consuntivato una crescita del 2,1%, il risultato resta comunque inferiore alla media mondiale ed a quella degli altri paesi sviluppati.

Il quadro macroeconomico internazionale nel prossimo futuro sarà ancora caratterizzato principalmente da componenti favorevoli come la positiva evoluzione congiunturale di Cina, Stati Uniti e di altri paesi in via di sviluppo tra cui l'India, anche

se restano sempre presenti molti altri elementi che possono influenzare in senso negativo l'attuale trend di sviluppo.

Tra questi occorre menzionare il crescente costo dell'energia, le incognite legate al deficit del bilancio U.S.A., le previsioni di crescita dei tassi di interesse, la perdurante sottovalutazione della moneta cinese, i costi indotti dal rispetto delle normative ambientali e, non ultimo la difficoltà di strutturare nelle economie in via di sviluppo il rispetto delle regole del libero commercio e della concorrenza.

Le suddette componenti dall'esito attualmente incerto, contribuiranno in maniera preponderante a definire il grado dei differenti scenari possibili, anche in base al loro diverso peso percentuale sulla situazione macroeconomica complessiva.

### **Scenario siderurgico**

L'andamento del mercato siderurgico del 2004 ha sovvertito e vanificato tutte le previsioni fatte anche nel recente passato.

L'esplosione della domanda cinese e il miglioramento del contesto economico mondiale ha avuto conseguenze impensabili e imprevedibili.

Il consumo mondiale di acciaio nel corso del 2004 si è incrementato dell'8%; il consumo asiatico da solo assorbe ormai il 50% del totale e dal 2000 al 2004 ha mantenuto un tasso di crescita medio dell'11%.

In Europa si è prodotto un risultato positivo (+3,6%), ma, a causa della già citata debolezza economica, inferiore alla media delle altre principali aree del mondo.

Nei tre principali mercati UE il tasso di aumento è stato del 5% per Germania e Francia e del 2,1% per l'Italia.

### **Mondo : consumo apparente per area geografica (acciaio grezzo - M/tonn)**

	2000	2001	2002	2003	2004	04 vs 03
UE 25	181,5	177,0	175,6	178,3	184,7	+3,6%
Altri Europa	23,3	21,9	23,5	26,5	28,2	+6,4%
C.I.S.	46,8	50,3	48,8	54,6	55,9	+2,4%
N.A.F.T.A	173,2	150,0	156,7	143,7	160,9	+12,0%
Centro e Sud America	33,5	33,7	32,6	33,6	38,4	+14,3%
Africa	16,7	18,3	19,6	19,3	20,7	+7,3%
Medio Oriente	19,6	20,6	22,8	27,7	28,9	+4,3%
Asia	353,5	379,9	429,9	489,5	533,3	+8,9%
Oceania	7,1	7,1	8,0	8,3	8,3	=

Fonte : elaborazione su dati IISI

Positive le previsioni a breve termine con un ulteriore incremento per il 2005 attorno al 5%, ancora una volta con il contributo determinante dell'Asia (+6%) e della Cina in particolare (+8%), mentre la crescita in EU25 dovrebbe attestarsi attorno al 2%.

Per quanto riguarda la produzione mondiale di acciaio, nel 2004 per la prima volta si è superato il miliardo di tonnellate e con 1055 milioni di tonnellate si è raggiunto un livello che le analisi del passato davano come obiettivo per il 2007.

**Mondo : Produzione di acciaio ( Milioni di tonnellate)**

	2000	2001	2002	2003	2004	04 vs 03
UE 25	186,7	180,5	180,9	184,2	193,4	+5,0%
Altri Europa	23,7	24,5	26,5	29,1	31,9	+9,6%
C.I.S.	98,5	99,6	101,1	107,5	111,8	+4,0%
U.S.A.	101,8	90,1	91,6	93,7	98,9	+5,5%
Sud America	39,1	37,4	40,9	43,0	45,9	+6,7%
Cina	127,2	150,9	182,3	221,2	272,5	+23,2%
Giappone	106,4	102,9	107,7	110,5	112,7	+2,0%
Resto del mondo	164,2	164,4	172,8	180,1	187,8	+4,3%
<b>TOTALE</b>	<b>847,6</b>	<b>850,3</b>	<b>903,8</b>	<b>969,3</b>	<b>1054,9</b>	<b>+8,8%</b>

Fonte : elaborazione su dati IISI

Ancora una volta è la Cina a spiccare per il suo balzo in avanti con un incremento rispetto al 2003 del 23,2 %; la produzione cinese con 273 milioni di tonnellate rappresenta il 26% del totale; solo nel 2000 rappresentava il 13%. Più moderato il risultato dell'Unione Europea con un incremento del 5% rispetto all'anno precedente.

L'incremento cinese di consumo e di produzione ha avuto conseguenze che hanno sovvertito il mercato siderurgico.

La prima conseguenza è stata il rarefarsi di disponibilità delle materie prime e del coke che hanno raggiunto quotazioni record con ripercussioni molto pesanti sui costi produzione.

Sotto la spinta di questo aumento dei costi, e alimentato dal forte tenore della domanda, anche il livello delle quotazioni dei prodotti siderurgici ha raggiunto livelli impensabili anche solo agli inizi del 2003.

Occorre comunque rimarcare che questa riduzione di disponibilità nel corso del 2004 ha avuto anche serie conseguenze, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti, per quanto riguarda la capacità delle ferriere di approvvigionare adeguatamente il mercato dell'utilizzo finale.

L'alta criticità della situazione ha reso necessari interventi diretti dei Governi nazionali per ristabilire i normali livelli di forniture, mentre da parte delle ferriere è stato necessario impostare una politica di priorità di approvvigionamento che evitasse di mettere in crisi le industrie manifatturiere nazionali.

Il caso del coke e delle materie prime è emblematico della situazione che si è prodotta e sottolinea ancora una volta la necessità che una forte e competitiva industria siderurgica resti una delle priorità nella politica industriale dei Governi nazionali dei paesi sviluppati, in quanto rappresenta uno dei cardini dell'economia di un Paese sviluppato.

Pur nell'ambito delle regole del libero commercio, occorre quindi fare in modo che il sistema siderurgico dei paesi sviluppati sia e resti in grado di sostenere l'industria nazionale, senza esporla ad un'eccessiva dipendenza da fonti esterne ed alle fluttuazioni spesso speculative del mercato.

Rinunciare all'evoluzione della siderurgia nei paesi sviluppati o limitarne lo sviluppo rischia di avere ripercussioni gravi e pesanti non solo sul settore siderurgico stesso, ma su tutta l'industria che si basa sull'utilizzo dell'acciaio e che rappresenta una grossa componente dell'economia industriale di questi paesi: basti pensare ai settori automobilistico, della meccanica, degli impianti e macchinari elettrici e a quello delle costruzioni.

Altro elemento che ha caratterizzato il 2004 è stata la distorsione dei flussi commerciali tradizionali provocata dal forte assorbimento del mercato asiatico e americano che hanno attirato ingenti volumi, alleggerendo la pressione sul mercato europeo che, pur in presenza di un incremento più ridotto della domanda, ha potuto avvantaggiarsi nell'impostazione di politiche commerciali, in linea con quanto stava avvenendo nel resto del mondo.

Il mercato di riferimento del Gruppo RIVA è soprattutto quello italiano ed europeo, dove si sviluppa il 90% delle proprie vendite, anche se la sua attenzione sarà orientata anche verso il resto del mercato internazionale dove, specie in questi ultimi anni, si stanno sviluppando nuove opportunità molto interessanti. La sfida sarà contro la competizione internazionale: in special modo nei confronti dei Paesi dell'Estremo Oriente, paesi con costi di produzione molto inferiori, ma anche contro il crescente protezionismo delle maggiori aree di consumo di paesi come USA e Canada, a cui fa da contraltare un atteggiamento liberista delle Istituzioni europee.

Il Gruppo RIVA dovrà anche guardare alle variabili derivanti dall'ampliamento dell'Unione ai Paesi dell'est europeo, ancora scarsamente sviluppati, ma fortemente motivati ad incrementare le loro potenzialità.

Questi Paesi presto diverranno ricettivi ai prodotti dei Paesi "storici" della UE, ma non è un azzardo pensare che si porranno, altresì, molti problemi per le industrie siderurgiche europee.

Aggregando infatti ai dieci nuovi membri anche gli altri paesi candidati, emerge che il 45% delle importazioni attuali sul mercato UE proviene da queste aree geografiche e che, dunque, ingenti volumi, che potevano essere ancora oggetto di azioni di difesa, hanno o avranno nel futuro libera circolazione interna.

La concorrenza che il Gruppo RIVA si attende sarà, almeno inizialmente, con aziende che necessitano di profonde ristrutturazioni, che dovranno imparare a competere senza forme di supporto statale e che dovranno allinearsi sulle norme per il rispetto dell'ambiente.

Se si riusciranno ad armonizzare le politiche di sviluppo e la ristrutturazione dell'approccio al mercato, l'ingresso già compiuto e le future aggregazioni di questi nuovi paesi nella UE potranno tradursi in una crescita economica tale da aprire nuove opportunità di investimento e di sbocco anche per le aziende siderurgiche europee tradizionali.

Si può comunque affermare che il consumo di prodotti siderurgici continuerà a mantenere a livello mondiale un sostanziale trend dinamico di crescita, rassicurante

sulle prospettive del settore in generale; la domanda mondiale di prodotti siderurgici, in definitiva, al di là delle variazioni congiunturali possibili, non dovrebbe conoscere sostanziali arresti o stagnazioni.

Al di là dello sfruttamento delle opportunità che potranno fornire i mercati extra UE, il mercato interno del Gruppo, e del sito di Genova -Cornigliano in particolare, resta il mercato europeo.

Nel contesto precedentemente delineato, l'evoluzione del consumo apparente in UE di alcuni prodotti laminati piani finiti, significativi e caratteristici dell'attuale produzione dello stabilimento di Genova Cornigliano (laminati a freddo, laminati zincati a caldo, rivestimento organico, banda stagnata elettrolitica), ha registrato questa evoluzione nell'ultimo periodo.

(valori espressi in migliaia di tonnellate/mese)

#### Laminati a Freddo

	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
Kt/mese	997	944	907	976
Variaz.		-5,3%	-3,9%	+7,6%

#### Laminati zincati

	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
Kt/mese	1299	1451	1448	1660
Variaz.		+11,7	+0,2%	+14,6%

#### Rivestimento organico

	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
Kt/mese	337	341	338	372
Variaz.		+1,2%	-0,9%	+10,1

#### Banda stagnata e cromata

	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
Kt/mese	355	360	352	371
Variaz.		+1,4%	-2,2%	+5,4%

Dai dati sopra riportati emerge l'evoluzione positiva dei prodotti verticalizzati nel loro insieme e la strategicità delle produzioni di laminati a freddo che rappresentano il supporto di base sia per lo zincato che per il rivestimento organico e la banda stagnata.

Si può affermare che l'evoluzione delle applicazioni (settore auto, edilizia, elettrodomestici...) sta spingendo il laminato a freddo a divenire il "semiprodotto" base per lo sviluppo dei prodotti rivestiti più qualificati.

Il tasso di crescita complessivo di questi prodotti (laminati zincati, rivestimento organico e banda stagnata e cromata) tra il 2001 e il 2004 è stato del 20,7 % che è

opportuno confrontare con i laminati a caldo che nello stesso periodo hanno avuto un incremento del consumo del 3,3%.

## POSIZIONAMENTO STRATEGICO

Lo stabilimento di Genova, oltre ad essere, come precedentemente detto, uno dei maggiori siti aziendali per la produzione di prodotti finiti, riveste un ruolo d'importanza strategica per l'alimentazione di altri stabilimenti trasformativi del Gruppo. In questa ottica la valutazione del posizionamento dello stabilimento sul mercato va riferita all'intera ILVA e non alle sole spedizioni del sito.

Il mercato di riferimento dell'ILVA, per i principali prodotti finiti ottenuti a Genova, è rappresentato in prima istanza dal mercato italiano, in termini più generali dall'Unione Europea e, seppure ancora in misura modesta, anche dal mercato mondiale.

Come evidenziato nel capitolo precedente, un aspetto che deve essere tenuto in attenta considerazione è la concorrenza dei Paesi Terzi sul mercato domestico di ILVA concorrenza che, si prevede, non subirà sostanziali flessioni nei prossimi anni ed anzi potrebbe essere destinata ad acuirsi.

Per meglio dettagliare il peso di questo fenomeno, si riporta in tabella la partecipazione al mercato italiano nel 2004 delle importazioni provenienti da Paesi extra UE, per i prodotti di interesse dello stabilimento di Genova – Cornigliano.

	%Import
Laminati a freddo	24,1%
Laminati zincati	9,5%
Laminati in rivestimento organico	15,6%
Banda stagnata e cromata	24,4%

Più nel dettaglio, rispetto alla partecipazione complessiva al consumo comunitario dei prodotti di interesse del presente Piano, si ritiene opportuno esaminare anche il posizionamento della ILVA nei principali settori di utilizzo dei prodotti rispetto ai concorrenti UE.

Nelle tabelle seguenti si specifica come si sono ripartite percentualmente le vendite dei principali prodotti di ILVA, per settore di utilizzo sul mercato della Unione Europea. Per utile confronto, nella terza colonna viene indicata la percentuale del totale delle ferriere Eurofer (che rappresentano circa il 97% della produzione europea di prodotti piani); i dati si riferiscono alle consegne 2004.

### Vendite Ilva sul mercato UE per settore di utilizzo

Prodotti a freddo	ILVA (%)	Ferriere Eurofer (%)
Tubi	10,2	3,6
Elettrodomestici e motori elettrici	6,5	4,2
Industria auto	14,3	22,2
Beni in metallo	10,1	10,2
Edilizia e costruzioni	9,3	10,7
Altri	2,6	2,4
Commercio e centri di servizio	47,0	46,7



Prodotti zincati a caldo	ILVA (%)	Ferriere Eurofer (%)
Tubi	4,7	1,7
Elettrodomestici e motori elettrici	1,2	1,3
Industria auto	30,3	41,9
Beni in metallo	1,8	1,6
Edilizia e costruzioni	13,6	10,9
Altri	1,2	1,0
Commercio e centri di servizio	47,2	41,6

Rivestimento organico	ILVA (%)	Ferriere Eurofer (%)
Elettrodomestici e motori elettrici	10,0	3,4
Industria auto	0	13,2
Beni in metallo	0,7	0,4
Edilizia e costruzioni	49,2	62,5
Altri	0,1	0,8
Commercio e centri di servizio	48,4	19,5

Prodotto banda stagnata	ILVA (%)	Ferriere Eurofer (%)
Alimentare	51,0	54,9
Bevande	- -	14,0
Aerosol	2,0	10,1
Chimica	28,7	12,9
Chiusure (coperchi e tappi a corona)	15,5	4,1
Altri	2,8	4,0

Dalle tabelle sopra riportate si evidenzia come sostanzialmente ILVA sia allineata con i principali competitori Europei, per quanto attiene alla presenza nei diversi settori di utilizzo.

Gli scostamenti più significativi in termini di volumi sono rappresentati dalle consegne nel settore dei tubisti, per la forte presenza sul mercato italiano di produttori di tubi per applicazioni domestiche, arredamento, serre, giardino (laminati a freddo).

Un punto qualificante è la presenza nel settore dell'elettrodomestico dovuta alla grossa concentrazione in Italia dei produttori europei e dove Ilva, da anni, opera in stretto contatto con i costruttori per adeguarsi alle loro esigenze qualitative e di servizio.

Per quanto riguarda il prodotto con rivestimento organico va sottolineato che in questa categoria rientra anche il "bonazinc" che è principalmente destinato all'auto e non prodotto dal Gruppo. Questo spiega il dato di presenza europeo (soprattutto tedesco) di vendite al settore auto.

Da aggiungere ancora un preciso riferimento al prodotto della *banda stagnata elettrolitica*, quella che viene utilizzata per gli "imballaggi" adatti alla conservazione dei cibi e bevande, per la produzione dei tappi corona ecc.: ILVA è il solo produttore italiano e la produzione viene effettuata nello stabilimento di Cornigliano. Per questo prodotto, la partecipazione del Gruppo Ilva si attesta nel 2004 al 7,2% del consumo europeo ed al 32,6% del consumo italiano.

Più dell'80% del prodotto viene collocato sul mercato nazionale.

La tabella della ripartizione delle vendite per settore di utilizzo sopra riportata evidenzia come sostanzialmente ILVA, anche per questo prodotto, sia allineata nei diversi settori di utilizzo con i principali competitori Europei fatta eccezione, con scostamenti significativi, per i settori "bevande" e "chiusure" (tappi corona e tappi a vite) che sono in parte strettamente correlati.

Infatti sul mercato italiano, per tradizione e strutturalmente, il settore bevande, contrariamente al resto d'Europa, è essenzialmente appannaggio dei contenitori in alluminio, in "plastica" e in vetro; questi ultimi in particolare vengono abbinati e si avvalgono di chiusure in acciaio, banda stagnata e banda cromata.

Il dato riportato nella tabella precedente è indicativo di un minore impiego di "lattine" nel settore bevande compensato da un superiore impiego nel settore delle chiusure.

Da quanto sopra riportato, risulta evidente che l'ILVA, e con essa lo stabilimento di Genova, ha un posizionamento strategico di rilevanza nel contesto europeo e specificamente, nei principali settori utilizzatori, ma deve confrontarsi, da un lato, con la crescente concorrenza degli altri produttori presenti (a cui si è aggiunta, con l'entrata in UE della Slovacchia, anche l'US Steel Kosice) sul mercato della UE, considerato il suo mercato domestico, e, dall'altro, con una crescente e decisa concorrenza internazionale da parte di produttori di Paesi Terzi sia sul mercato dell'area euro che sul mercato mondiale.

Le strategie di intervento delineate nelle presenti linee guida, puntano a dotare lo stabilimento di Genova delle strutture e degli strumenti che ne consentano il consolidamento e lo sviluppo e ne assicurino la competitività in un mercato internazionale altamente concorrenziale, tenendo al tempo stesso in conto la necessaria compatibilità con gli obiettivi di riassetto dell'area di Cornigliano.

## INVESTIMENTI GIA' REALIZZATI ASSETTO ATTUALE DELLO STABILIMENTO DI GENOVA

Dopo l'acquisizione della ILVA S.p.a., nel 1995, il Gruppo RIVA ha prioritariamente impegnato le sue risorse economiche e professionali nel miglioramento delle strutture organizzative ed industriali della nuova società focalizzando una parte consistente dei suoi interventi sullo stabilimento di Cornigliano.

Su questo stabilimento sono stati realizzati interventi di miglioramento dell'impatto ambientale delle lavorazioni, sia mediante la costruzione di nuovi impianti e l'ammodernamento degli esistenti a maggiore impatto ecologico sia mediante interventi di bonifica mirati.

L'impegno del Gruppo Riva su questo stabilimento è stato ed è fondato sulla consapevolezza che il sito di Genova Cornigliano è uno dei maggiori centri produttivi della ILVA con un ruolo di primaria e fondamentale importanza nel sistema produttivo aziendale e di Gruppo, oltre ad avere una notevole valenza sia per l'economia ligure che per l'intera economia nazionale.

La tabella che segue riassume l'evoluzione produttiva, per gli anni che vanno dal 1999 all'anno 2004, dello stabilimento di Genova Cornigliano riferita alle principali produzioni (Mio/ton).

### PRODUZIONI STABILIMENTO DI CORNIGLIANO

	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>GHISA</b>	0,9	1,2	1,2	1,2	1,1	1,0
<b>ACCIAIO</b>	0,8	1,2	1,2	1,1	1,0	1,0
<b>FREDDO</b>	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
<b>ZINCATO</b>	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4
<b>BANDA STAGNATA</b>	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>PREVERNICIATO</b>	- -	0,04	0,03	0,007	0,06	0,05

Già dopo la firma del precedente Accordo di Programma del 1999, attualmente in corso di revisione alla luce delle ricordate decisioni di sdemanializzazione adottate dal Governo centrale nel 2001, sono stati realizzati rilevanti interventi di riqualificazione industriale che hanno condotto già ora ad una profonda ristrutturazione della parte delle lavorazioni a freddo dello stabilimento.

Si riporta di seguito l'elenco dettagliato degli investimenti già realizzati in attuazione degli impegni assunti con l'Accordo del 1999.

## Investimenti già realizzati

- *Messa in funzione di una nuova gru di scarico ed ammodernamento generale delle due esistenti al pontile oceanico*
- *Ammodernamento tecnologico delle attrezzature di movimentazione ai pontili*
- *Installazione di 4 nuovi carroporti (2 da 50 ton e due da 30 ton) su capannoni interni dello stabilimento destinati ai nuovi ampliamenti produttivi*
- *Ammodernamento tecnologico dei sistemi di alimentazione delle linee di decapaggio*
- *Ammodernamento tecnologico dei sistemi di evacuazione dei prodotti finiti delle linee di stagnatura e zincatura*
- *Ammodernamento tecnologico delle linee di ricottura continua 1 e 2 con l'installazione sulla ricottura continua 2 di nuove sezioni di entrata ed uscita della linea con la sostituzione dei drives ed il rifacimento del sistema di controllo di processo*
- *Installazione di una terza linea di stagnatura elettrolitica (ELT/3) con una PMP pari a 100 mila ton/anno*
- *Ammodernamento tecnologico della linea di stagnatura elettrolitica n° 2 (ELT/2) con l'installazione di un nuovo controllo di processo e nuovi drives*
- *Revisione ed ammodernamento dei sistemi di controllo di processo dell'area laminazione e rivestimento*
- *Riassetto officine centrali*
- *Automazione comando locomotori*
- *Impianto di climatizzazione dei magazzini prodotti finiti*
- *Nuova linea di imballo pacchi banda stagnata*
- *Installazione di una linea di preverniciatura, su supporto zincato con PMP di 100 mila ton/anno, a valle della linea di zincatura n° 1 previo adeguamento della stessa linea di zincatura*
- *Ammodernamento tecnologico dell'impianto di decapaggio n° 2*
- *Nuova linea decapaggio in sostituzione dell'impianto decapaggio n° 1*
- *Impianti ecologici finalizzati al trattamento delle acque di risulta delle lavorazioni del decapaggio, della stagnatura e della laminazione a freddo*
- *Potenziamento della ricottura statica con miglioramento del forno di combustione*
- *Ammodernamento tecnologico Temper n° 1 con modifica sistema di controllo planarità ed automazione*
- *Nuova linea di ispezione e condizionamento rotoli stagnati*
- *Completamento del programma di adeguamento dei carriponte dello stabilimento attuale e delle gru di accosto alla banchina prodotti*
- *Riassetto dei magazzini dei prodotti finiti ed installazione di un impianto di movimentazione automatica dei rotoli in uscita dalle linee produttive*
- *Ammodernamento della linea di taglio n° 3*
- *Modifica del laminatoio Temper n° 2 per la produzione di Banda Stagnata a doppia riduzione*
- *Nuovo treno di laminazione a freddo con PMP di 1 milione ton/anno*
- *Riorganizzazione ed ammodernamento dell'Ufficio tecnico dello stabilimento con nuovo sistema CAD*
- *Interventi di riassetto edilizio sugli edifici di servizio (mense, magazzini, ecc.) con rifacimento dell'impianto di illuminazione di tutta l'area di lavorazione a freddo*
- *Revamping delle linee di Ricottura continua n° 1 e 2 (seconda fase)*
- *Automazione della linea di imballo e finitura dei coils*
- *Potenziamento centro di taglio*

Gli interventi sopra indicati hanno avuto un costo complessivo di **130 milioni di Euro**.

Dopo la realizzazione di tali investimenti e la dismissione dell' impianto di "agglomerazione dei minerali" e l'impianto della "cokeria", l' assetto impiantistico attuale dello stabilimento, si presenta come segue:

### **Assetto impiantistico attuale dello stabilimento**

- *Due banchine portuali destinate allo sbarco delle materie prime e semilavorati, ed all'imbarco dei prodotti finiti*
- *Parchi di stoccaggio ed omogeneizzazione di materie prime da utilizzare nel ciclo siderurgico*
- *Due altoforni per la produzione di ghisa con PMP di 2,05 milioni di ton/anno.*
- *Una acciaieria OBM con due convertitori di ghisa liquida in acciaio con PMP di 2,4 milioni di ton/anno.*
- *Due linee di decapaggio dei coils a caldo con una PMP complessiva di 1,6 milioni di ton/anno*
- *Un reparto di laminazione a freddo con due treni di laminazione*
- *Un reparto di ricottura con due linee continue e 5 forni statici cui sono asservite 16 basi di caricamento*
- *Un reparto di laminazione di finitura (Temper) con due treni reversibili per doppia riduzione*
- *Un reparto di zincatura a caldo costituito da due linee con una (PMP) complessiva di 500 mila ton/anno, comprendente una linea di preverniciatura con PMP di 100 mila ton/anno*
- *Un reparto di stagnatura elettrolitica del nastro a freddo costituito da tre linee con (PMP) complessiva di 510 mila ton.*

## LINEE GUIDA

Gli obiettivi del Gruppo Riva nell'azione di riassetto industriale dell'ILVA sono stati, fin dall'acquisizione, finalizzati a rendere il Gruppo sempre più competitivo nel contesto mondiale, razionalizzando i costi di produzione, puntando su prodotti a più alto valore aggiunto, come ad esempio i prodotti verticalizzati dello stabilimento di Genova-Cornigliano, e assicurando un migliore servizio al mercato, per garantirsi uno sbocco commerciale nei comparti industriali che, nei prossimi anni, potranno avere un tasso di sviluppo del consumo più elevato di quello mediamente atteso sia per i Paesi sviluppati che per la stessa Unione Europea.

In conformità alle linee guida prefissate, l'azione dell'Azienda si è focalizzata prioritariamente sull'individuazione dei siti più idonei al raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia industriale e competitiva necessaria ad assicurare al Gruppo, ed ai singoli stabilimenti, una presenza consolidata ed economicamente di preminenza nel contesto mondiale.

Nel suddetto quadro di riferimento, che rimane la base della strategia gestionale del Gruppo Riva, l'unità produttiva dello stabilimento ILVA di Genova Cornigliano presenta caratteristiche complessive tali che inducono a puntare su una sua profonda ristrutturazione nell'ottica di un costante e significativo sviluppo

La sua posizione costiera, fondamentale per ogni moderno stabilimento siderurgico, consente infatti di ottimizzare il sistema logistico a supporto della movimentazione merci, elemento imprescindibile sia per la operatività del ciclo aziendale che per l'intero sistema logistico nazionale, considerata la rilevanza dei volumi movimentati.

Basti pensare che, nel corso del 2004, le banchine dello stabilimento hanno movimentato circa 7 milioni di tonnellate ed hanno "lavorato" 439 navi. Dallo stabilimento sono usciti inoltre 2.950 treni completi di prodotti siderurgici.

La sua prossimità ai centri di consumo italiani ed europei dei prodotti finiti, rappresenta un'altra caratteristica fondamentale del sito di Cornigliano, se si considera che dallo stabilimento e attraverso le sue strutture portuali, vengono alimentate le industrie di trasformazione del Nord Italia ed europee.

Tutto ciò non fa che confermare come lo stabilimento di Genova rappresenti, in definitiva, un'importante realtà per l'economia nazionale e regionale, oltre che un'enorme risorsa strategica per l'ILVA ed il Gruppo RIVA, e quali ancora ragguardevoli potenzialità di consolidamento e sviluppo economico esso abbia.

È evidente però che, per mettere a frutto queste potenzialità è indispensabile avere condizioni di stabilità che permettano a questa realtà produttiva di competere a livello internazionale valorizzando appieno i propri punti di forza caratteristici.

## SCENARIO PREVISIONALE

Il mercato siderurgico mondiale in generale e quello europeo in particolare hanno subito profonde trasformazioni in questi ultimi decenni.

Per quanto riguarda le altre aree del mondo, basti ricordare il già citato sviluppo cinese e il prepotente ingresso sulla scena mondiale di altre realtà in via di sviluppo, quale quella indiana.

Il 2004 è stato, per il mercato siderurgico, un anno senza precedenti in termini di consumi e produzioni, così riconfermando l'attualità e l'importanza dell'acciaio nelle economie di tutti i paesi sviluppati.

Le previsioni di medio periodo, precedentemente accennate, portano a stimare che il consumo globale mondiale di prodotti siderurgici mostrerà, per quanto attiene ai paesi sviluppati, una tendenza a un incremento significativo, anche se non elevato, almeno per quanto riguarda gli acciai al carbonio.

In particolare, nella Unione Europea, l'aumento del consumo mostrerà tassi di variazione differenziati tra i diversi prodotti, con uno sviluppo più dinamico per il comparto dei prodotti verticalizzati.

La concorrenza dei Paesi Terzi sarà pressante sul mercato specialmente per le fasce di consumo qualitativamente più basse, ma comincerà a sentirsi anche nelle fasce più qualificate sia per lo zincato che per il preverniciato, visto che l'accelerato progresso tecnologico ha permesso a questi paesi di entrare anche in queste fasce.

Per affrontare la concorrenza delle realtà industriali dei Paesi in via di sviluppo, favorite da più bassi costi di produzione e dalla politica liberista dell'Unione Europea, occorre perseguire un continuo miglioramento di qualità e servizio, consolidando, in prima battuta, le proprie posizioni sui mercati tradizionali strutturati, per porre poi le basi allo sviluppo anche nelle nuove realtà emergenti.

L'andamento futuro comunque, pur con le inevitabili differenze tra paesi in via di sviluppo (con tassi di crescita più elevati) e paesi sviluppati (con economie più mature), conferma ancora un trend di crescita, nel quale Ilva, con gli investimenti previsti, potrà bene inserirsi e migliorare il proprio posizionamento.

Uno degli assunti principali, da cui questo Piano Industriale è partito, è rappresentato proprio dalle previsioni di miglioramento del trend, peraltro positivo già da alcuni anni, relativo al consumo degli acciai rivestiti e degli acciai da imballaggio.

Focalizzando i mutamenti nell'ultimo decennio sul mercato europeo ed italiano, che rappresentano il 98% delle consegne ILVA, ed analizzando l'andamento del consumo del mercato per i prodotti che saranno coinvolti negli investimenti previsti, risulta evidente che ILVA, pur avendo puntato a sviluppare la propria presenza nella direzione dell'andamento del consumo, non ha usufruito appieno delle potenzialità del mercato, con una conseguente perdita di partecipazione sui propri mercati tradizionali.

Consumo del mercato UE 15 e spedizioni ILVA S.p.A.  
Variazione percentuale 1995/2004

	Mercato UE	Sped. ILVA
Freddo	-2,8%	-8,6%
Zincato a caldo	+113,9%	+79,6%
Banda stagnata e cromata	+0,3%	-8,0%

Consumo del mercato italiano e spedizioni ILVA S.p.A.  
Variazione percentuale 1995/2004

	Italia	Sped. ILVA
Freddo	-15,5%	-23,8%
Zincato a caldo	+116,9%	+23,6%
Banda stagnata e cromata	+10,5%	-2,6%

I dati sopra riportati indicano che esistono ampi margini di miglioramento soprattutto nella gamma dei prodotti rivestiti, a patto che si effettuino indispensabili interventi anche nel ciclo produttivo del laminato a freddo, che di questi prodotti è la base.

Le previsioni di consumo e le attuali capacità di penetrazione sul mercato di riferimento, quello europeo, evidenziano che esistono notevoli spazi di assorbimento di un' ulteriore capacità di produzione da parte del mercato specifico dei prodotti siderurgici a più alto valore aggiunto.

Gli investimenti previsti nel Piano vanno in questa direzione in quanto finalizzati a incrementare le capacità, migliorare il livello qualitativo e ridurre i tempi di ciclo, proprio con riferimento a quei prodotti che più degli altri rappresentano il futuro delle siderurgie dei paesi sviluppati.

In queste aree, ed in particolare in Europa, i settori a maggior consumo di acciaio, pur con le oscillazioni imposte dall' andamento dell' economia, sono, e continueranno a restare, il settore delle costruzioni, dell'auto e dell'elettrodomestico (come mostrano le tabelle delle "vendite per settore di utilizzo"), mentre la crescente attenzione ai problemi ecologici e ambientali individua negli imballaggi in acciaio quelli a più alta riciclabilità e a minor impatto ambientale.



## STRATEGIE DI INTERVENTO

Per sfruttare la miglior dinamica del comparto dei prodotti verticalizzati ed essere pronti ad affrontare la impegnativa sfida internazionale, è essenziale quindi, come detto, un costante miglioramento dei processi produttivi e della gamma dei prodotti offerti.

Tenendo conto di un tale contesto, il riassetto industriale del sito di Cornigliano punterà soprattutto all' ampliamento impiantistico e all' aumento della produttività, ma anche al continuo miglioramento tecnologico dei processi produttivi e alla razionalizzazione dei costi di produzione, con una sostanziale e progressiva concentrazione su prodotti ad elevate caratteristiche qualitative, che presentano comunque una minore sensibilità alla concorrenza internazionale dei Paesi Terzi.

Il proseguimento dell' azione di aggiornamento continuo della cultura tecnica e la sua condivisione con clienti e fornitori sarà parte fondamentale nel raggiungimento dei risultati attesi da questo Piano di investimenti: a questo fine verrà ulteriormente rafforzato l' impegno sia nella ricerca operativa interna sia nella collaborazione con le altre aziende e con gruppi di ricerca europei per sviluppare nuovi prodotti sostenibili, dalle elevate caratteristiche d'impiego e con un ciclo di vita rispettoso dell'ambiente.

I nuovi interventi previsti dal presente Piano avranno caratteristiche allineate alle migliori tecnologie disponibili, secondo la normativa nazionale e comunitaria vigente: questo fattore, congiuntamente alla dismissione degli attuali impianti primari, contribuirà a ridurre significativamente l' impatto ambientale nella zona di Cornigliano.

Di seguito vengono illustrate le principali strategie di intervento che, in coerenza con tutto quanto sopra, sono state adottate.

### ***Verticalizzazione ed innalzamento qualitativo dei prodotti. Ampliamento della gamma produttiva***

Per quanto riguarda i prodotti piani, il comparto più dinamico, come si è detto, risulta quello dei prodotti a freddo (freddo, zincati, preverniciati, banda stagnata), che rappresentano il segmento a più alto valore aggiunto del comparto degli acciai al carbonio e che sono stati oggetto di importanti investimenti già negli anni passati con la messa in marcia di nuove linee produttive.

Per mantenere e consolidare un posto di eccellenza nella fascia elevata del mercato siderurgico internazionale, sia dal punto di vista della qualità del prodotto che da quello del servizio assicurato alla clientela, obiettivo prevalente di questo Piano è rafforzare costantemente l' azione di innalzamento qualitativo sia nelle caratteristiche intrinseche dei prodotti che nelle tecnologie dei processi di produzione, indispensabile per tenere il passo con i maggiori competitori a livello mondiale.

Con gli interventi impiantistici previsti nel presente Piano, il sito di Cornigliano amplierà la sua gamma produttiva mettendosi in grado di servire le fasce qualificate di utilizzo del laminato a freddo (industria automobilistica, settore dell' elettrodomestico,

dei termosanitari e dell' imballaggio), oltre a consolidare e sviluppare la propria posizione nel mercato dei prodotti a freddo e rivestiti.

### ***Interventi per il controllo dei costi***

Gli investimenti di riassetto impiantistico avranno un impatto positivo sul contenimento dei costi, in virtù del migliore sfruttamento delle capacità degli impianti e quindi della riduzione dell' incidenza dei costi fissi.

In ogni reparto operativo sono state individuate specifiche azioni di intervento finalizzate alla riduzione dei tempi dei processi produttivi, all'aumento delle rese e alla riduzione dei consumi, e questo avrà un impatto significativamente positivo sulla struttura dei costi aziendali.

Il Piano prevede inoltre l' installazione di nuovi impianti che consentiranno di produrre un prodotto di alto contenuto tecnologico in tempi estremamente ridotti, rispetto a quelli dei cicli tradizionali.

### ***Approvvigionamento energia elettrica***

Nel contesto competitivo sopra delineato, va rilevato che uno degli elementi più importanti dal punto di vista strategico della produzione siderurgica è l'approvvigionamento energetico; ciò è tanto più vero dove si consideri che per la siderurgia l'energia rappresenta una vera e propria materia prima del processo di trasformazione.

In questo quadro, una particolare attenzione è stata riservata al programma di investimento in una centrale termoelettrica di moderna concezione e a ridotto impatto ambientale.

### ***Ricerca siderurgica***

Il Gruppo Riva è stato sempre fermamente convinto che solo attraverso l'innovazione sia possibile vincere le sfide che l'industria siderurgica ha dovuto e deve affrontare nel corso della propria storia.

Questo approccio è parte sostanziale nelle strategie che sono alla base del presente piano di ampliamento e trasformazione del sito di Cornigliano.

Con particolare riguardo al sito di Cornigliano, è stato recentemente perfezionato un accordo quadro fra il Gruppo Riva e l'Università di Aachen (Germania) (primario centro di docenza e ricerca nel campo dei processi e prodotti siderurgici).

L'accordo, di ampio respiro, prevede una prima immediata applicazione nel campo delle materie prime: l'Università di Aachen fornirà al Gruppo Riva la assistenza scientifica necessaria a realizzare a Genova un centro di eccellenza particolarmente rivolto alla ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse fossili e minerali.

## INVESTIMENTI PREVISTI DAL PIANO

Come già indicato nei paragrafi precedenti, ILVA, alla luce delle indicazioni riportate nell'Accordo di Programma stipulato il 29.11.1999, predispose un Piano di intervento sul sito di Cornigliano.

Gli interventi già realizzati in attuazione del predetto Piano sono perfettamente compatibili con le indicazioni che scaturiscono dalle disposizioni del ricordato art. 53 della legge finanziaria n° 448/2001, che indica, nel potenziamento delle lavorazioni a freddo, uno degli strumenti per la riqualificazione economica ed ambientale dell'area di Cornigliano.

Oggi, alla luce delle intese raggiunte e definite conclusivamente nell'Atto modificativo dell'Accordo di Programma del 1999 firmato in data...., con una adeguata disponibilità di spazi operativi, così come indicati in premessa, e una prospettiva di stabilità produttiva nel sito, ILVA ha potuto ripensare il suo Piano industriale, integrandolo con nuovi investimenti, che porteranno il sito produttivo di Cornigliano a caratterizzarsi come il più importante in Europa per le produzioni a freddo.

In questa ottica, e in linea con le strategie aziendali, gli interventi che l'ILVA ha previsto di realizzare si concentrano in particolare sull'ampliamento della gamma produttiva dello stabilimento con prodotti ad elevata tecnologia, che soddisfino le sempre maggiori esigenze qualitative richieste dal mercato, sull'incremento della produttività degli impianti, sull'adeguamento delle metodologie di processo alle migliori tecnologie, garantendo a questo stabilimento una alta competitività sul mercato internazionale per le produzioni a freddo.

I più significativi tra gli interventi previsti, nell'ottica del potenziamento impiantistico e produttivo dello stabilimento, sono senz'altro:

L'installazione di un decatreno (costituito fondamentalmente da una sezione di decapaggio e da un treno di laminazione), con una capacità produttiva di 1,6 milioni di tonnellate/anno, che permetterà di ottenere, partendo dai nastri laminati a caldo, nastri laminati a freddo con riduzioni dello spessore mediamente del 75%.

Questo impianto consentirà sostanzialmente di laminare in minor tempo maggiori quantità di prodotto, di qualità adeguata alle sempre più restrittive caratteristiche e tolleranze richieste dal cliente e a minimizzarne i difetti superficiali e di forma.

L'installazione di una linea di ricottura continua (CAPL), i cui principali aspetti sono quelli di un'alta produttività, di massima elasticità nell'esercizio, di garanzia di un'ottima e costante qualità del prodotto trattato e di una consistente riduzione dei tempi del processo.

Il laminato ottenuto dopo questo processo sarà idoneo ad approvvigionare direttamente, senza necessità di ulteriori trattamenti, quei settori che esigono laminati di qualità sempre più elevata, con caratteristiche particolari per ogni diverso impiego, quali l'automobilistico, l'elettrodomestico, il termosanitario, il settore dei fustisti e radiatoristi.

L'installazione di una nuova linea di zincatura con una capacità produttiva di 0,5 milioni di tonnellate e l'installazione di una stagnatura elettrolitica con una capacità

produttiva di 0,2 milioni di tonnellate, necessarie in ragione del previsto aumento di capacità produttiva per i laminati a freddo.

Un elemento essenziale del nuovo Piano industriale sarà l' intervento di trasformazione dell' esistente Centrale termoelettrica da ciclo tradizionale (caldaia-vapore/generatore) in una Centrale termoelettrica a ciclo combinato con cogenerazione da 300 MW termici, alimentata a gas metano, di moderna concezione, che assicurerà un significativo miglioramento dell' impatto ambientale sul territorio.

Tale investimento risponde al principio, fondamentale per ogni stabilimento siderurgico, di garanzia della massima possibile autosufficienza energetica.

La centrale infatti è uno degli elementi più importanti per lo sviluppo di un centro siderurgico, per il quale l' energia rappresenta una vera e propria materia prima del processo di trasformazione.

Il funzionamento della centrale si realizza con un ciclo combinato turbogas-generatore: nel processo di produzione di energia, i fumi prodotti dal turbogas, altrimenti dispersi in atmosfera ad alta temperatura, vengono utilizzati in una caldaia a recupero, che produce vapore utilizzabile, in parte, in una seconda turbina e, in parte, per usi tecnologici.

Di seguito sono elencati nel dettaglio gli investimenti programmati:

- Installazione di un Decatreno (DET): Decapaggio + looper di Collegamento a TAF
- Modifiche ed adeguamenti al TAF
- Carrelli in entrata e in uscita dal decapaggio e dal DET
- Gru all' uscita Decatreno
- Ampliamento torneria cilindri
- DEC 1: Inserimento tensiospianatrice
- DEC 2: Modifica bagno da acido solforico ad acido cloridrico
- Installazione nuova linea di ricottura continua (CAPL)
- Installazione di basi e forni di ricottura statica a idrogeno per produzione ricotto
- Installazione di un nuovo temper per produzione freddo
- Installazione di 2 linee di ispezione zincato/freddo
- Installazione di 1 slitter (linea di taglio)
- Magazzini deposito entrata/uscita
- Treno a freddo continuo (TFC) risultante da modifiche tecnologiche e di ammodernamento TAF, con l' installazione di una nuova zona entrata, una saldatrice, un looper e un secondo aspo in uscita
- Carrelli di uscita a monte della ricottura e della zincatura
- Installazione terza Linea di zincatura
- Installazione di una nuova stagnatura elettrolitica (ELT 4)
- Modifiche tecnologiche alle linee di Zincatura 1 e Zincatura 2
- Carrelli di alimentazione da TFC e DET a ZIN 1 e ZIN 2
- Trasformazione della Centrale termoelettrica esistente in una Centrale termoelettrica a ciclo combinato da 300 MW termici
- Nuova sala di compressori aria
- Adeguamenti impianti ecologici
- Interventi su strade e linee ferroviarie interne
- Interventi per la ricollocazione pulitura elettrolitica
- Installazione di due impianti di rigenerazione acido cloridrico (HCL)
- Installazione di impianti di produzione idrogeno (H<sub>2</sub>) e azoto (N<sub>2</sub>)
- Realizzazione capannoni per campata collettrice

- Realizzazione capannoni per linee di imballo
- Realizzazione capannoni per deposito prodotti finiti

Il complesso dei nuovi investimenti programmati comporterà una spesa di c.a **770 milioni di Euro, di cui:**

<b>INTERVENTI</b>	<b>(EU/MIL)</b>
Installazione di un Decatreno (DET): Decapaggio + looper di Collegamento a TAF	<b>110</b>
Installazione nuova linea di ricottura continua (CAPL)	<b>130</b>
Installazione terza Linea di zincatura	<b>60</b>
Installazione di basi e forni di ricottura statica a idrogeno per produzione ricotto	
Installazione di un nuovo temper per produzione freddo	<b>50</b>
Trasformazione della Centrale termoelettrica esistente in una Centrale termoelettrica a ciclo combinato da 300 MW termici	<b>140</b>
Installazione di una nuova stagnatura elettrolitica (ELT 4)	<b>35</b>
Treno a freddo continuo (TFC) risultante da modifiche tecnologiche e di ammodernamento TAF	<b>20</b>
Installazione di 2 linee di ispezione zincato/freddo	
Installazione di 1 slitter (linea di taglio)	<b>19</b>
Installazione di impianti di produzione idrogeno (H <sub>2</sub> ) e azoto (N <sub>2</sub> )	
Nuova sala di compressori aria	<b>20</b>
Realizzazione capannoni logistica/movimentazione	<b>120</b>
Altri interventi	<b>66</b>
<b>TOTALE</b>	<b>770</b>

Gli investimenti saranno completati nell' arco di cinque anni.

Tenuto anche conto della prevista cessione di aree, la realizzazione degli interventi comporterà la necessità di nuove edificazioni su un' area complessiva di circa m<sup>2</sup> 130.300.

Tali nuove edificazioni porteranno ad un aumento di volumetria per complessivi m<sup>3</sup> 3.233.300 circa di cui: m<sup>3</sup> 3.210.300 circa di nuove edificazioni e m<sup>3</sup> 23.000 circa di volumetrie aggiuntive su fabbricati esistenti.

Il nuovo assetto impiantistico comporterà inoltre un aumento delle aree di stoccaggio (stoccaggio coils) per circa m<sup>2</sup> 70.000.

L' insieme degli investimenti, comprensivo sia di quelli già realizzati in attuazione degli impegni stabiliti nell' Accordo di Programma del 1999 sia di quelli programmati nel presente Piano industriale, ammonterà complessivamente a c.a **900 milioni di Euro**.

Come si evidenzia dalle tabelle che seguono, la realizzazione di questo Piano industriale porterà alla completa trasformazione del polo siderurgico genovese.

La **capacità produttiva** installata sarà significativamente aumentata, come si vede dai dati di confronto tra le capacità produttive (PMP) attuali dello stabilimento e quelle a fine Piano.

**PMP Ilva Cornigliano**  
(ktonn)

<b>PRODOTTI</b>	<b>PMP ATTUALE</b>	<b>PMP A FINE PIANO</b>
Laminato a freddo	1.600	3.000
Banda stagnata e cromata	510	710
Laminato zincato	400	1000
Laminato preverniciato	100	100

Negli ultimi anni, l'instabilità del quadro normativo e pianificatorio non solo non ha consentito, in mancanza di idonee garanzie, di programmare uno sviluppo proficuo dello stabilimento, ma neanche di utilizzare appieno la capacità produttiva installata.

L'avvio dei nuovi impianti consentirà di incrementare i volumi produttivi, portandoli a livelli compatibili con un'adeguata efficienza tecnico-economica del sistema produttivo, recuperando così competitività sul mercato.

Nella tabella che segue, si riportano le **previsioni di produzione** dello stabilimento di Cornigliano, in corrispondenza dell'avanzamento del Piano di investimenti e a regime.

**Produzioni Ilva Cornigliano**  
2004 - 2010  
(ktonn)

<b>PRODOTTI</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Laminato a freddo	640	600	650	650	1200	2000	2600
Banda stagnata e cromata	260	280	300	300	400	700	700
Laminato zincato	358	300	350	350	800	900	950
Laminato preverniciato	51	40	50	50	90	90	90

**Capacità finanziaria e di investimento di ILVA**

Il Gruppo Riva dall'anno di acquisto di Ilva ha realizzato, a livello consolidato, investimenti in immobilizzazioni tecniche al 31.12.2004 per un ammontare complessivo di € 3,63 miliardi di euro.

Il processo di investimento ha riguardato tutti gli stabilimenti del Gruppo, compreso quello di Genova Cornigliano, nel quale, nonostante le incertezze esistenti sul suo destino, che risalgono all'ormai lontano 1999, sono stati investiti 270,78 milioni di euro, di cui 134,77 milioni nel periodo 2000-2004.

Pertanto, il Gruppo Riva, nell'ultimo decennio di attività, ha fatto registrare investimenti medi annui pari a 363 milioni di euro annui.

L'alto livello di investimento medio annuo in immobilizzazioni materiali ha trovato le sue motivazioni, oltre che nella crescita dimensionale del Gruppo, anche nell'introduzione dell'innovazione tecnologica come elemento di miglioramento qualitativo della produzione per la conservazione e l'accrescimento della capacità competitiva dell'azienda sui mercati mondiali di riferimento.

A fronte di detto importo complessivo di investimento, il Gruppo Riva ha ottenuto sempre nel medesimo arco di tempo (1995-2004), finanziamenti a medio e lungo termine da parte del sistema bancario per un importo complessivo pari a € 3,76 miliardi, rimborsati alla data del 30.6.2005 per un importo complessivo di € 2,875 miliardi (76,5%).

Quanto alla capacità di programmazione, utilizzo e ammortamento degli investimenti, il Gruppo Riva può offrire i dati storici della sua storia ultracinquantennale che sono stati costantemente caratterizzati dal mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione.

## EVOLUZIONE OCCUPAZIONALE

Con l'attuazione del presente piano industriale è possibile perseguire e raggiungere l'ambizioso traguardo di salvaguardare e stabilizzare l'attuale forza lavoro.

Al 30 giugno 2005 lo stabilimento di Cornigliano occupa nella sua interezza 2723 unità, di cui 2213 operai, 497 impiegati e 13 dirigenti. Sono in essere 208 contratti di inserimento, 48 contratti di formazione e lavoro, 40 contratti a tempo determinato di vario tipo; il resto della popolazione di stabilimento è impiegata con un contratto a tempo indeterminato.

Del totale della forza lavoro ca 370 unità sono occupate direttamente sulle linee di produzione del cd. ciclo integrale; ca 730 lavorano invece sulle linee produttive del cd. freddo. Il resto della struttura organizzativa (logistica, manutenzione, servizi) è impegnata in attività di servizio al nucleo operativo (1350 unità) ed in staff centrali (270).

Gli esuberanti previsti sono contenuti nel numero di 650 che rappresenta quella fetta di popolazione, anche dei servizi e di staff, strutturalmente collegata con il ciclo integrale, e già ridotta negli anni passati grazie alla fermata di due significativi impianti del ciclo -Agglomerato e cokeria-.

Il dato così limitato conferma inoltre la volontà del gruppo Riva di mantenere a Cornigliano una significativa attività di staff centrali, che danno all'insediamento un plus valore strategico nell'ambito della più generale struttura organizzativa del gruppo, differenziandolo non solo quantitativamente dalle altre unità operative (Taranto a parte).

La gestione degli esuberanti sarà realizzata dal punto di vista organizzativo tramite l'impiego della Cassa Integrazione Straordinaria per riorganizzazione/ristrutturazione.

Il periodo richiesto è il massimo disponibile per legge (36 mesi), principalmente a causa della dimensione e complessità del programma di investimenti e per i tempi tecnici di realizzazione impiantistica.

In realtà tre anni non saranno sufficienti a portare a regime il nuovo assetto, nondimeno è possibile garantire il riassorbimento integrale della popolazione in cassa. Sulla base dell'età anagrafica e dei dati statistici sul turn over, anche prudenzialmente letti, si stima una perdita di forza minima di ca 200 unità, di cui almeno 90 pensionamenti.

Il turn over fisiologico consentirà dunque il rientro di tutti i cassintegrati entro lo scadere del triennio; e per i 2 anni successivi la progressiva ricostituzione dell'attuale dato numerico di forza -ca 2700 unità- che rappresenta l'obiettivo del piano.

Le nuove assunzioni, prevalentemente mirate per le attività dei nuovi impianti, avverranno utilizzando, in relazione ai backgrounds scolastici e professionali, in larga misura le tipologie contrattuali previste dalla legge Biagi a più alto contenuto formativo -apprendistato professionalizzante e contratto di inserimento-, per mansioni



richiedenti una qualificazione professionale medio-alta, secondo le caratteristiche tipiche del comparto siderurgico.

Il periodo di cassa integrazione dovrà, almeno per una fetta consistente della platea di riferimento, essere accompagnato da interventi formativi miranti sia a conservare ed aggiornare il know-how professionale detenuto, sia a predisporre e facilitare l'eventuale riconversione ad attività diverse dalle precedenti, ciò sarà sicuramente necessario per il personale impegnato attualmente nel nucleo operativo del ciclo integrale.

In questo ambito, il Gruppo nel corso del 2005 ha già incrementato l'impegno formativo partecipando e promuovendo progetti di qualificazione professionale in collaborazione con Fondimpresa per un totale di ca 5000 ore d'aula aggiuntive.

Per il prossimo triennio, in relazione con le speciali esigenze di questo progetto di riconversione, saranno valutate tutte le possibilità, anche in partnership con gli enti pubblici coinvolti nell'Accordo di programma, per uno sforzo straordinario in termini di quantità e qualità dell'offerta formativa e di addestramento.

## **L' IMPEGNO DEL GRUPPO RIVA NELLA RICERCA SIDERURGICA**

### ***Innovazione e ricerca come chiave del successo***

Il Gruppo Riva è stato sempre fermamente convinto che solo attraverso l'innovazione sia possibile vincere le sfide che l'industria siderurgica ha dovuto e deve affrontare nel corso della propria storia.

Tale convinzione ha determinato le scelte strategiche del Gruppo fin dagli albori e l'approccio alla innovazione dei processi e dei prodotti si è ancora rafforzato con l'acquisizione dell'ILVA, nella consapevolezza che, nell'ambito dei prodotti piani di alta qualità, solo il costante miglioramento consente di mantenere una posizione di primaria importanza nel panorama mondiale.

Questo approccio è parte sostanziale nelle strategie che sono alla base del presente piano di ampliamento e trasformazione del sito di Cornigliano.

A dimostrazione di quanto sopra, di seguito si descrivono in grandi linee le azioni fino ad oggi portate avanti dal Gruppo in questo campo.

### ***I grandi progetti internazionali***

Nelle sfide poste dalla globalizzazione, è di fondamentale importanza la collaborazione con i principali utilizzatori di acciaio e, in certi casi, con altre primarie siderurgie europee. Questa realtà ha portato il Gruppo Riva ad impegnarsi in una serie di iniziative, coinvolgendo le strutture della ricerca, qualità e produzione.

Fra le attività più significative oggi in corso, hanno particolare rilevanza quelle finalizzate al rispetto dell'ambiente con riguardo alla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>. Si tratta di un obiettivo impegnativo in quanto nonostante nel corso degli ultimi 40 anni il consumo specifico di energia sia diminuito del 60% e nello stesso periodo si sia assistito ad un decremento del 50% delle emissioni totali di CO<sub>2</sub> viene oggi richiesto uno sforzo ulteriore.

Per andare oltre questi già imponenti risultati ed ottenere un abbattimento delle emissioni di un ordine significativo ed in linea con i requisiti che potrebbero essere imposti nel periodo post - Kyoto, l'industria siderurgica dovrà sviluppare nuovi processi produttivi basati su tecnologie radicalmente innovative.

Un Consorzio europeo includente le principali siderurgie europee, per l'Italia il gruppo RIVA, centri di ricerca ed università, ha recentemente concluso un accordo con la Commissione Europea per intraprendere un importante programma congiunto di Ricerca e Sviluppo. L'obiettivo è l'individuazione di processi siderurgici innovativi volti a ridurre drasticamente le emissioni di CO<sub>2</sub> (gas serra) del settore.

In un ambito più ampio, che comprenda gli aspetti di innovazione di prodotto e processo, il Gruppo Riva è parte attiva fondamentale nella individuazione, assieme alle altre primarie siderurgie europee ed ai grandi settori utilizzatori, delle linee guida per la ricerca e lo sviluppo siderurgico in Europa (programmi quadro dell'Unione Europea).

### ***Collaborazione con il mondo scientifico***

Il Gruppo Riva collabora, attraverso vari strumenti (accordi quadro, contratti di ricerca, dottorati, borse di studio, stage eccetera) con il mondo scientifico europeo.

Vanno segnalate, fra le altre, le collaborazioni con alcune istituzioni Universitarie, quali: Politecnici di Torino, Milano, Bari, S.S.S.A. di Pisa, Università Commerciale Luigi Bocconi-SPACE Centro Europeo per gli Studi sulla Protezione Aziendale, Università degli Studi di Genova, Pisa, Bari, Trento, Siviglia, Nancy, Aachen. Non mancano le collaborazioni con Centri di Ricerca come la Stazione Sperimentale Conserve Alimentari (Parma) e con primari centri di ricerca europei (B.F.I. - Germania, C.R.M. - Belgio, INASMET - Spagna).

Queste collaborazioni hanno per oggetto lo studio di specifici argomenti fra i quali vanno segnalati le innovazioni sui sistemi di controllo basati su reti neurali e gli algoritmi genetici, la microscopia elettronica in trasmissione, le prove meccaniche speciali, le simulazioni di processi produttivi.

Ulteriore beneficio dalla collaborazione con il mondo scientifico è rappresentato dal continuo inserimento di giovani ricercatori direttamente dal mondo accademico alla realtà industriale.

### ***Il centro di eccellenza sulle materie prime a Cornigliano***

Con particolare riguardo al sito di Cornigliano, è stato recentemente perfezionato un accordo quadro fra il Gruppo Riva e l'Università di Aachen (Germania) (primario centro di docenza e ricerca nel campo dei processi e prodotti siderurgici).

L'accordo, di ampio respiro, prevede una prima immediata applicazione nel campo delle materie prime: l'Università di Aachen fornirà al Gruppo Riva la assistenza scientifica necessaria a realizzare a Genova un centro di eccellenza particolarmente rivolto alla ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse fossili e minerali.

### ***La ricerca come parte integrante della qualità e della produzione***

Negli stabilimenti del Gruppo, primaria importanza viene data all'innovazione, come dimostrato dal continuo aggiornamento dei laboratori con apparecchiature altamente sofisticate per il controllo ed il miglioramento continuo della produzione. Tra le apparecchiature più importanti acquisite negli ultimi anni, va ricordato il totale rinnovamento della dotazione di microscopi elettronici e l'acquisizione di sistemi di simulazione complessi dei processi siderurgici.

## CONCLUSIONI

L' implementazione degli investimenti previsti nel presente Piano Industriale, risponderà quindi, da un canto, all' esigenza industriale di consolidamento territoriale, di sviluppo del core business con particolare riguardo ai settori a più alto valore aggiunto e di incremento dell'efficienza operativa a tutti i livelli; dall' altro, soddisferà anche l' esigenza di assicurare alla città una base produttiva solida, che consenta di non aggravare i già rilevanti problemi occupazionali del comprensorio genovese e, contemporaneamente crei i presupposti per un miglioramento dei parametri ambientali della zona interessata.

Con la realizzazione di tale Piano industriale, infatti, lo stabilimento Ilva di Cornigliano, configurandosi come uno dei maggiori siti industriali del settore siderurgico nazionale ed europeo, non solo confermerà e accrescerà il suo ruolo portante per lo sviluppo e la competitività dell' intero Gruppo RIVA ma sarà in grado di confermare ed accrescere il rilevante contributo che, storicamente, ha dato alla cultura industriale e all' economia della Regione Liguria.

Se si è convinti infatti, come lo è l' ILVA, che la siderurgia ha ancora molti spazi da coprire e che i suoi prodotti possono ancora giocare un ruolo di primo piano nello sviluppo tecnologico ed economico del Paese, e se, su queste posizioni, non certo difensive, si è disposti ad impegnare risorse economiche e professionali, si può essere in grado di innescare un circolo virtuoso che coinvolgerà altri soggetti presenti sul territorio, che possono dare il loro contributo di pensiero e di professionalità per il raggiungimento di risultati di eccellenza.

Basti pensare all' impulso che lo sviluppo di nuove e più sofisticate tecnologie di processo darà alle aziende di progettazione impiantistica, con le quali è evidente la necessità di collegamento e che, negli ultimi anni, hanno indubbiamente conosciuto una stasi in questo campo.

Inoltre, l' affinamento delle attività produttive, come quello che questo Piano industriale persegue, richiede una concentrazione più spinta delle attività di ricerca e, proprio in relazione a questa esigenza, potrebbe giocare un ruolo fondamentale il supporto sul piano scientifico da parte dell' Università, con la quale possono svilupparsi forme di collaborazione, come avviene in altri Paesi.

Per fare tutto questo, per potere investire sul futuro, è evidente la rilevanza che ha, come già detto, il poter agire in un contesto che garantisca stabilità e continuità, elementi essenziali per sviluppare progetti che impegnino grandi energie professionali e importanti risorse economiche.


### **ALLEGATI:**

- ***schede tecniche dei principali impianti previsti***
- ***situazione impiantistica attuale***
- ***situazione impiantistica a fine piano investimenti***
- ***disegni planivolumetrici***

# PERSONALE

al 30/06/05

## DISTRIBUZIONE PER CATEGORIA




# PERSONALE


al 30/06/05

## SCOLARITA' DIPENDENTI IN FORZA

### Distribuzione numerica




### Distribuzione percentuale



# PERSONALE

al 30/06/05


## TIPOLOGIA RAPPORTO DI LAVORO



# PERSONALE

al 30/06/05

**Turn over** (alla data indicata)




**% turnover**  
~~10,46%~~ ~~14,72%~~ ~~18,46%~~ ~~14,92%~~ ~~10,25%~~ **4,15%**



**PERSONALE**

al 30/06/05

**EVOLUZIONE FORZA LAVORO 2005 - 2010**





COMUNE DI GENOVA

## **ALLEGATO "R"**

Accordo 14 maggio 2005 ILVA/Società per Cornigliano per cessione aree  
viabilità Polcevera



SCRITTURA PRIVATA

Tra:


- ILVA s.p.a. (Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano: 11435690158 - capitale sociale: € 549.390.270,00 i.v.), con sede legale in Milano, Viale Certosa, n. 249, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Riva Fire s.p.a., in persona del signor Claudio Riva, nato a Milano il 28 aprile 1956, nella sua qualità di consigliere delegato e legale rappresentante pro tempore della società, munito dei necessari poteri per la stipula del presente atto, di seguito denominata anche "Parte Promittente Venditrice";

- da una parte -

e

- SOCIETA' PER CORNIGLIANO s.p.a. (Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Genova: 01367680996 - capitale sociale: € 6.197.500,00 i.v.), con sede legale in Genova Piazza De Ferrari, n. 1 sesto piano, in persona del signor avv. prof. Sergio Maria Carbone, nato a Genova il 1 luglio 1941, nella sua qualità di presidente e legale rappresentante pro tempore della società, munito dei necessari poteri per la stipula del presente atto, di seguito denominata anche "Parte Promissaria Acquirente";

- COMUNE DI GENOVA (Codice Fiscale, Partita IVA: 00856930102), con sede legale in Genova, Palazzo Tursi Via Garibaldi n. 9, in persona del Sindaco pro-tempore avv. prof. Giuseppe Pericu, nato a Genova in data 20



ottobre 1937, al presente atto autorizzato in forza di deliberazione Giunta Comunale 27 gennaio 2005, n. 51, di seguito denominato anche "Comune";

- dall'altra parte -

premessi che

- a) il Ministero dei Trasporti e della Navigazione (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), la Regione Liguria, la Provincia di Genova, il Comune di Genova, l'Autorità portuale di Genova e la Società ILVA s.p.a. (Gruppo Riva Fire) hanno sottoscritto, insieme ad altre Amministrazioni, l'Accordo di Programma 29.11.1999 - reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta Regione Liguria n. 52 del 29.3.2000 - per la riconversione e lo sviluppo del polo siderurgico di Genova-Cornigliano;
- b) con l'art. 6 dell'Accordo di cui al precedente punto a) ILVA s.p.a. si impegnava, tra l'altro, a cedere al Comune di Genova, o ad altro soggetto da esso designato, le aree di sua proprietà eventualmente interessate dalla realizzazione di una viabilità di scorrimento destinata a separare la mobilità ordinaria dal traffico pesante, in corrispondenza della parte nord del proprio stabilimento industriale di Genova-Cornigliano;
- c) nelle more dell'attuazione dell'Accordo di Programma 29.11.1999 è intervenuta l'emanazione dell'art. 53 della legge 28.12.2001 n. 448 con il quale il legislatore nazionale ha disposto una diversa regolamentazione dell'assetto delle aree sulle quali insiste lo stabilimento ILVA s.p.a. di Genova-Cornigliano prevedendo la

2.

sdemanializzazione delle aree in concessione, con esclusione delle banchine, e la loro assegnazione al patrimonio disponibile della Regione Liguria, con impegno di quest'ultima a conferire ad una società per azioni allo scopo costituita, partecipata dalla stessa Regione, dal Comune di Genova e dalla Provincia di Genova, oltre che da soggetto da indicarsi dal Governo nazionale ed assegnando alla predetta costituenda società il compito di definire con ILVA s.p.a. i rapporti giuridico-economici relativamente alle aree su cui insiste il polo siderurgico di Genova-Cornigliano;

- d) con nota 30.1.2003 l'ANAS s.p.a. comunicava ad ILVA s.p.a. l'avvio del procedimento per la realizzazione dei "Raccordi terminali della viabilità Polcevera da Ponte Pieragostini ad area portuale e Lungomare Canepa", opere che costituiscono il primo stralcio per la realizzazione della nuova viabilità di scorrimento di Genova-Cornigliano e del ponente genovese del cui progetto Società Per Cornigliano s.p.a. ha piena e completa conoscenza;
- e) il provvedimento e la deliberazione di approvazione del progetto definitivo dell'opera di ANAS s.p.a. di cui alla precedente lettera d) sono stati impugnati da ILVA s.p.a. avanti al TAR per la Liguria con ricorso r. g. n. 500/2003, tutt'ora pendente per il merito e del quale Società Per Cornigliano s.p.a. ha pure piena e completa conoscenza;
- f) con deliberazione G.C. n. 256 del 6.3.2003, di cui Società Per Cornigliano s.p.a. ha piena e completa conoscenza, il Comune di



Al p  
graz  
Gen  
  
Il Pr  
Doti


Genova ha approvato il progetto preliminare della "strada di scorrimento a mare del ponente genovese e connesso riassetto degli impianti ferroviari e della viabilità urbana adiacente", progetto che pure è stato impugnato da ILVA s.p.a. avanti al TAR per la Liguria con ricorso r.g. n. 989/2003, tutt'ora pendente per il merito e del quale anche Società Per Cornigliano s.p.a. ha piena e completa conoscenza;

- g) al fine di dare attuazione all'art. 53 della legge 28.12.2001 n. 448 è stata costituita, in data 12 febbraio 2003 e per iniziativa della Regione Liguria, della Provincia di Genova e del Comune di Genova, la Società per Cornigliano s.p.a.;
- h) in data 17.2.2004, al fine di armonizzare le previsioni di cui all'art. 53 della legge 28.12.2001 n. 448 con il contenuto dell'Accordo di Programma 29.11.1999, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Liguria, la Provincia di Genova, il Comune di Genova, la Società Per Cornigliano s.p.a. e la società ILVA s.p.a., insieme ad altre Amministrazioni, hanno sottoscritto il Preliminare di Accordo con cui sono stati complessivamente ed inscindibilmente definiti i rapporti giuridico-economici con la società ILVA s.p.a. relativamente alle aree su cui insiste lo stabilimento di Genova-Cornigliano di quest'ultima società;
- i) nell'ambito della complessiva ed unitaria disciplina di cui all'anzidetto Preliminare di Accordo 17.2.2004 il punto 7 prevede la cessione da parte di ILVA s.p.a., in favore del Comune di Genova



e/o della Società per Cornigliano s.p.a., delle aree di sua proprietà individuate come A1/A5 (circa 85.979 m<sup>2</sup>), meglio identificate nella planimetria allegata al predetto Preliminare e parzialmente interessate dal progetto per la realizzazione dei "Raccordi terminali della Viabilità Polcevera" di cui alla citata nota ANAS s.p.a. 30.1.2003;

- j) nel mese di settembre 2004 ANAS s.p.a., Comune di Genova e Società per Cornigliano s.p.a. hanno chiesto ad ILVA s.p.a., anche per il tramite del Prefetto di Genova, la immediata cessione di parte delle aree di proprietà di ILVA s.p.a. per poter dar subito corso alla realizzazione del primo stralcio del progetto relativo ai "Raccordi terminali della viabilità Polcevera da Ponte Pieragostini ad area portuale e Lungomare Canepa", anticipando parzialmente ed anche autonomamente gli effetti del citato Preliminare di Accordo 17.2.2004 e dichiarandosi ANAS s.p.a. disponibile a rimborsare ad ILVA s.p.a. tutti gli oneri per la riallocazione provvisoria, su aree contermini a quelle richieste in cessione (in attesa della riallocazione definitiva conseguente alla piena attuazione dell'accordo di cui al Preliminare 17.02.2004), delle opere e degli impianti al servizio dello stabilimento in conseguenza dell'anticipata cessione delle predette aree;
- k) al fine di dar corso alla predetta richiesta le parti firmatarie della presente scrittura si sono dette disponibili a convenire, anche in via autonoma e, comunque, indipendentemente dall'attuazione del



Preliminare di Accordo 17.2.04, - la cessione, da parte di ILVA s.p.a. ed in favore di Società Per Cornigliano s.p.a., di complessivi m<sup>2</sup> 10.367 circa delle aree attualmente di proprietà ILVA s.p.a. contornate con colore rosso nella planimetria qui allegata sub " A ";

- l) la cessione delle aree di cui alla precedente lettera k) comporta anche la necessità di riallocare provvisoriamente opere ed impianti di proprietà di ILVA s.p.a., siti sulle aree medesime, su altre aree contermini alle aree qui oggetto di cessione attualmente in disponibilità di ILVA s.p.a., individuate nei punti "1", "2", "3", "4" e "5" nell'allegata planimetria sub "A", aree in parte ricomprese negli 85.979 m<sup>2</sup> circa che ILVA s.p.a. si è impegnata a cedere al Comune di Genova e/o alla Società Per Cornigliano in forza del punto 7 del citato Preliminare di Accordo del 17.2.2004.

In particolare la riallocazione delle opere e degli impianti di proprietà di ILVA s.p.a. interessa:

- 1) la realizzazione di due nuove stazioni per la riduzione del gas metano con relativi nuovi allacciamenti ed impianti ed opere pertinentziali;
- 2) la realizzazione di un nuovo binario ferroviario e l'adeguamento dell'esistente rete interna dello stabilimento ILVA s.p.a. per mantenere la attuale funzionalità ferroviaria in conseguenza della dismissione dell'asta di manovra presente sull'area qui oggetto di cessione;
- 3) l'adattamento edilizio e funzionale di edifici esistenti in

- sostituzione dei due edifici attualmente adibiti a spogliatoio ed officina che insistono sulle aree qui oggetto di cessione;
- 4) la realizzazione dei nuovi impianti per l'alimentazione elettrica e per l'emungimento dell'acqua dei pozzi ad uso dello stabilimento ILVA s.p.a. con i relativi nuovi raccordi ed opere pertinenziali;
- 5) il rifacimento della recinzione dello stabilimento ILVA s.p.a. in conseguenza della nuova perimetrazione per la cessione delle aree di cui alla precedente lettera k);
- m) su richiesta del Comune di Genova e di ANAS s.p.a., Società Per Cornigliano s.p.a., anche nell'ambito dei più generali compiti di cui all'articolo 53 della legge n. 448/01, si è impegnata ad acquistare direttamente da ILVA s.p.a. l'area di m<sup>2</sup> 10.367 circa di cui alla precedente lettera k) obbligandosi anche, a fronte dei correlati impegni assunti da ANAS s.p.a. e dal Comune di Genova come da "Verbale 20. 12. 2004 " sottoscritto unitamente al Prefetto di Genova e che qui si allega sub "B", a rimborsare ad ILVA s.p.a. tutti i costi che quest'ultima società deve sopportare per la predetta cessione e per la riallocazione provvisoria delle opere e degli impianti di cui alla precedente lettera l);
- n) al fine di determinare le soluzioni tecnico-progettuali per la riallocazione delle opere e degli impianti di cui alla precedente lettera l) Società Per Cornigliano s.p.a. con lettera 18 aprile 2005 ha autorizzato ILVA s.p.a. a commissionare all'ing. Mario Cassano di

Genova la realizzazione del relativo progetto definitivo, per il costo preventivato di euro 50.000,00 (cinquantamila / 00) oltre IVA di legge e Cassa Ingegneri, che, condiviso dalle parti, viene qui allegato sub "C";

- o) Società Per Cornigliano s.p.a. (anche nell'interesse del Comune di Genova e di ANAS s.p.a.) e ILVA s.p.a. intendono dunque definire conclusivamente tra loro gli accordi necessari per far luogo alla realizzazione da parte di ANAS s.p.a. del primo stralcio del progetto relativo ai *"Raccordi terminali della viabilità Polcevera da Ponte Pieragostini ad area portuale e lungomare Canepa"*, alle condizioni e termini qui di seguito stabiliti, senza subordinarli all'attuazione del Preliminare di Accordo 17.2.04 di cui all'antecedente premessa h) ed anche in via autonoma e indipendente dal predetto Preliminare;
- p) gli organi sociali di Società Per Cornigliano s.p.a. hanno approvato gli impegni assunti in forza del citato *"Verbale 20 dicembre 2004"* avverando così tutte le condizioni ivi indicate per impegnare direttamente la stessa società nei confronti di ILVA s.p.a.

Tutto ciò premesso e ritenuto le Parti, come sopra meglio identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

#### Articolo 1

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

Costituiscono allegati al presente atto :

- "A" Planimetria identificativa in colore rosso delle aree di m<sup>2</sup> 10.367 circa promesse in cessione;
- "B" verbale 20.12.2004 sottoscritto da Comune di Genova, Prefetto di Genova, ANAS s.p.a., Società Per Cornigliano s.p.a. ed ILVA s.p.a.;
- "C" progetto definitivo per la riallocazione delle opere e degli impianti di proprietà ILVA s.p.a. di cui al successivo articolo 4 con relativo computo metrico-estimativo.

### Articolo 2

ILVA s.p.a. promette di vendere e Società Per Cornigliano s.p.a. promette di acquistare m<sup>2</sup> 10.367 circa di area di proprietà di ILVA s.p.a. meglio individuata in colore rosso nell'allegata planimetria sub "A" che, controfirmata dalle Parti, costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

### Articolo 3

Il prezzo di vendita convenuto tra le Parti per l'acquisto dell'area indicata nel precedente articolo 2 ammonta a 80,00 €/m<sup>2</sup>, in conformità ai criteri della perizia effettuata in data 15 settembre 2003 dall'Agenzia del Demanio per le aree industriali di Cornigliano, per un ammontare complessivo di € 829.360,00 (ottocentoventinovecentosessantamila/00), oltre IVA di legge.

Il prezzo di vendita é versato da Società Per Cornigliano s.p.a. a ILVA s.p.a. con le seguenti modalità:

- a) quanto a € 160.000,00 (centosessantamila/00), oltre IVA di legge a titolo di acconto prezzo, contestualmente alla firma della presente

scrittura che ne costituisce quietanza;

- b) quanto a € 669.360,00 (seicentosessantannovemilatrecentosessanta / 00), oltre IVA di legge, a saldo del prezzo, contestualmente alla stipula del rogito notarile di cui al successivo articolo 6.

#### Articolo 4

Società Per Cornigliano s.p.a. si impegna inoltre a rimborsare ad ILVA s.p.a. gli oneri per spese progettuali, di sicurezza e di direzione lavori per spese tecniche amministrative, per le opere provvisorie, per i costi di realizzazione e per il collaudo di tutte le opere e gli impianti di proprietà ILVA s.p.a. da riallocare, così come qui di seguito elencati:

- 1) sostituzione delle due stazioni per la riduzione del gas metano con relativi nuovi allacciamenti ed impianti ed opere pertinenti;
- 2) realizzazione di un nuovo binario ferroviario e adeguamento dell'esistente rete interna dello stabilimento ILVA s.p.a. per mantenere l'attuale funzionalità di manovra ferroviaria in conseguenza della dismissione dell'asta di manovra presente sull'area qui oggetto di cessione;
- 3) adattamento edilizio e funzionale di edifici esistenti in sostituzione dei due edifici attualmente adibiti a spogliatoio ed officina che insistono sulle aree qui oggetto di cessione;
- 4) realizzazione dei nuovi impianti per l'alimentazione elettrica e per l'emungimento dell'acqua dei pozzi ad uso dello stabilimento ILVA s.p.a. con i relativi nuovi raccordi ed opere pertinenti;
- 5) rifacimento della recinzione dello stabilimento ILVA s.p.a. in

conseguenza della nuova perimetrazione per la cessione delle aree di cui al precedente articolo 2.

La riallocazione delle predette opere ed impianti sarà realizzata da ILVA s.p.a. in conformità al progetto definitivo che, siglato dalle parti, viene qui allegato sub "C". ILVA s.p.a. provvederà alla designazione della direzione lavori.


Il predetto Progetto e la sua esecuzione sono di responsabilità di ILVA s.p.a..

Le Parti dichiarano e convengono che i predetti oneri di rimborso a carico di Società Per Cornigliano s.p.a. ed in favore di ILVA s.p.a. sono sin da ora complessivamente determinati nell'importo di euro 2.167.965,80 (duemilionicentossessantasettemilanovecentosessantacinque/80), oltre IVA di legge e comprensivo anche delle prestazioni e degli oneri accessori al progetto (spese per progettazione esecutiva, direzione lavori, sicurezza, opere provvisoria).

Detto importo potrà subire un aumento non superiore al 10% della somma anzi indicata per interventi disposti dal direttore lavori per risolvere aspetti di dettaglio non previsti nella progettazione definitiva.

Inoltre le Parti convenzionalmente convengono che trova applicazione l'articolo 25, comma primo, lettere a), b), b-bis) e c) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 per le varianti in corso d'opera che si dovessero verificare per fatti imprevisti e imprevedibili.

Inoltre Società Per Cornigliano s.p.a. si impegna a rimborsare a consuntivo ad ILVA s.p.a. gli oneri di allacciamento che saranno richiesti dalla Snam



per il nuovo punto di consegna.

L'importo definitivo così convenuto sarà corrisposto da Società Per Cornigliano s.p.a. ad ILVA s.p.a. come segue:

- a) quanto al 20% pari a € 433.593,16 (quattrocentotrentatremilacinquecentonovantatre/16), oltre IVA di legge, a titolo di anticipazione, contestualmente alla sottoscrizione del presente preliminare che ne costituisce ampia e liberatoria quietanza;
- b) quanto al successivo 70% pari a € 1.517.576,06 (unmilione CINQUECENTODICIASETTEMILACINQUECENTOSETTANTASEI/06) mediante importi con cadenza mensile a partire dalla data di inizio lavori, determinati in base agli stati di avanzamento lavori attestati dal direttore lavori;
- c) quanto al saldo di € 216.976,58 (duecentosedicimilanovecentosettantasei/58) per la somma complessivamente anzi convenuta, con gli eventuali ulteriori conguagli per maggiori oneri di cui sopra, oltre IVA di legge, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione scritta da parte di ILVA a Società Per Cornigliano s.p.a. di ultimazione delle opere di cui al successivo articolo 6.

#### Articolo 5

Le parti si danno reciprocamente atto che spetta ad ILVA s.p.a., nell'ambito delle pattuizioni di cui al precedente articolo 4 e del successivo articolo 6, esclusivamente la realizzazione delle opere e degli impianti siti sulle aree interne allo stabilimento ILVA s.p.a. in disponibilità della società medesima, ivi compresi i raccordi con le nuove bocche di fornitura dei fluidi sempre su area di disponibilità ILVA s.p.a., e di cui al progetto



definitivo approvato dalle parti e qui allegato sub "C".

Compete invece ai singoli soggetti ed amministrazioni interessate (Comune di Genova, Anas, Snam, etc. ....), sotto il coordinamento del Comune di Genova, la realizzazione della infrastrutturazione esterna alla proprietà ILVA s.p.a. (tubazioni, stazioni di consegna dei fluidi, etc. ...) e sino al nuovo confine di stabilimento, conseguente alla richiesta riallocazione delle opere e degli impianti di cui al precedente articolo 4, così come indicata nel progetto definitivo qui allegato sub "C".


Nell'ambito di tale attività di coordinamento il Comune di Genova si adopererà perché vengano individuate le soluzioni tecniche più consone purché in grado di assicurare ad ILVA s.p.a. la fornitura di fluidi al servizio del proprio stabilimento in conformità alle specifiche indicate nel progetto definitivo qui allegato sub "C".

#### Articolo 6

Entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della presente scrittura ILVA s.p.a. si impegna a presentare la D.I.A. per le opere di cui all'articolo 4.

Entro nove mesi dall'esecutività della D.I.A. di cui sopra e dall'approvazione del relativo progetto da parte dei V.V.F.F., ILVA s.p.a. provvederà a realizzare le opere e gli impianti sostitutivi di cui al precedente articolo 4.

Tale termine potrà essere prorogato fino al limite massimo di ulteriori quattro mesi su semplice comunicazione scritta di ILVA s.p.a. per comprovate necessità tecniche sopravvenienti e/o non considerate nel progetto definitivo connesse alla esecuzione delle opere e per il tempo



strettamente necessario.

Entro trenta giorni dal positivo allacciamento delle opere e degli impianti di cui al precedente articolo 4 alla rete esterna, che dovrà avvenire entro i successivi giorni trenta dal termine dei lavori di cui sopra, ILVA s.p.a. darà comunicazione scritta a Comune di Genova e a Società Per Cornigliano s.p.a. della loro ultimazione.

I predetti termini a carico di ILVA s.p.a. rimarranno sospesi esclusivamente nel caso in cui la realizzazione delle opere e degli impianti di competenza di ILVA s.p.a. e/o il loro allacciamento alle reti esterne e/o il loro collaudo non possa positivamente concludersi per ritardi e/o inadeguatezza della infrastrutturazione esterna di cui al precedente articolo 5.

In quest'ultimo caso ILVA s.p.a. dovrà comunicare per iscritto al Comune di Genova entro quindici giorni dalla loro conoscenza, le specifiche ragioni ostative al proseguimento e/o all'ultimazione dei lavori e quest'ultimo si attiverà immediatamente richiedendo l'intervento del Prefetto di Genova affinché assicuri la collaborazione delle amministrazioni pubbliche e delle società concessionarie cui compete la infrastrutturazione esterna ed i relativi allacciamenti, ferme restando tutte le obbligazioni in favore di ILVA s.p.a. pattuite nella presente scrittura da Comune di Genova e Società Per Cornigliano e ogni altra azione che ILVA s.p.a. potrà ritenere di promuovere nei confronti dei soggetti titolari delle reti di somministrazione dei fluidi al servizio del proprio stabilimento.

#### Articolo 7

Entro sessanta giorni successivi alla comunicazione dell'allacciamento delle opere e degli impianti sostitutivi alle reti esterne di cui al precedente articolo 6, ILVA s.p.a. e Società Per Cornigliano s.p.a. si impegnano, l'una nei confronti dell'altra, a stipulare il rogito per la cessione dell'area di cui al precedente articolo 2 avanti a notaio preventivamente indicato per iscritto, con preavviso di almeno venti giorni, da Società Per Cornigliano s.p.a. ad ILVA s.p.a., unitamente alla data ed al luogo per la stipula dell'atto.

Le Parti convengono che la compravendita avverrà a corpo e non a misura.

Tutti gli oneri per la cessione dell'area sono a carico di Società Per Cornigliano s.p.a., esclusi quelli, per legge, a carico della venditrice.

#### Articolo 8

ILVA s.p.a. dichiara che l'area promessa in vendita é e sarà al rogito di sua piena ed esclusiva proprietà, libera da privilegi anche fiscali, da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni pregiudizievoli, libera, inoltre, da diritti reali, anche parziali, spettanti a terzi e da vincoli, eccezion fatta per quelli urbanistico-edilizi preordinati alla realizzazione dei "Raccordi terminali della viabilità Polcevera da Ponte Pieragostini ad area portuale e Lungomare Canepa" di cui al progetto ANAS s.p.a. e della nuova viabilità di scorrimento del ponente genovese di cui alla delibera G.C. n. 256/03 del Comune di Genova meglio indicati alle lettere d) e f) delle premesse e tutti ben noti alla Società Per Cornigliano s.p.a..

#### Articolo 9

L'area di cui all'articolo 2 della presente scrittura verrà ceduta da ILVA s.p.a. a corpo e non a misura, nello stato di fatto in cui si trova attualmente noto alla Società Per Cornigliano s.p.a. ed al Comune di Genova e ad Anas, con i relativi diritti, ragioni, azioni, pertinenze ed accessioni, servitù attive legalmente costituite ed esercitate da ILVA s.p.a. e con tutte quelle che si renderanno necessarie per la riallocazione degli impianti e delle opere attualmente esistenti ed indicati ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo 4, servitù per la costituzione delle quali Società Per Cornigliano s.p.a. presta sin da ora il proprio consenso a titolo gratuito. Tra queste ultime, in particolare ed a titolo non esaustivo, Società Per Cornigliano s.p.a. si impegna a costituire servitù di accesso e passaggio a favore delle aree che rimangono di proprietà di ILVA s.p.a. per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari ad assicurare la funzionalità dal nastro convogliatore C1, contermine al nuovo confine di stabilimento, di proprietà della stessa ILVA s.p.a..

Anche tale servitù si estinguerà nel caso di sottoscrizione ed attuazione dell'accordo suppletivo in conformità all'accordo preliminare 17.2.2004.

#### Articolo 10

Eventuali operazioni di risanamento e di bonifica dell'area ceduta da ILVA s.p.a. a Società Per Cornigliano s.p.a. in forza dell'articolo 2 della presente scrittura che dovessero rendersi necessarie saranno eseguite a cura e spese della medesima Società Per Cornigliano s.p.a. e così tutte le opere di demolizione dei fabbricati e di qualsiasi manufatto e/o impianto esistente sull'area ceduta al rogito e non asportato da ILVA s.p.a. prima


del rogito.

Società Per Cornigliano dà piena e completa liberatoria ad ILVA s.p.a. in relazione allo stato di fatto in cui le aree promesse in vendita, note alla promissaria acquirente, si trovano attualmente, rinunciando, sin d'ora, ad ogni eventuale azione di rivalsa per eventuali oneri di risanamento e di bonifica e/o per qualsiasi altro titolo, fatte salve le obbligazioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8. Con esclusione degli effetti derivanti dall'eventuale esercizio della facoltà di asportazione di manufatti ed impianti di cui sopra e di quelli derivanti dal normale utilizzo delle aree ad uso industriale ILVA s.p.a. si impegna a consegnare le aree promesse in vendita nella situazione in cui attualmente si trovano. ILVA s.p.a. accetta il pagamento del prezzo determinato in 80,00 €/m<sup>2</sup> rinunciando ad ogni ulteriore pretesa, indennizzo o somma a qualsiasi titolo anche per le costruzioni di sua proprietà esistenti sulle aree oggetto di cessione.

#### Articolo 11

Società Per Cornigliano s.p.a. e Comune di Genova prestano il proprio consenso alla riallocazione delle opere e degli impianti di proprietà di ILVA s.p.a. sulle aree indicate alla lettera l) delle premesse al presente contratto preliminare di compravendita e meglio individuate ai punti "1", "2", "3", "4" e "5" nell'allegata planimetria sub "A", come da progetto definitivo qui allegato sub "C".

All'uopo nell'atto pubblico di trasferimento di cui al precedente articolo 7 Società Per Cornigliano e Comune di Genova si impegnano a costituire - a titolo gratuito - le servitù necessarie per la riallocazione degli impianti



indicati ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo 4, nonché per la manutenzione del nastro convogliatore C1, come indicato al precedente articolo 9. Tali servitù si estingueranno senza alcun corrispettivo in favore di ILVA s.p.a. nel caso di riallocazione definitiva di detti impianti come prevista dal comma 2 del successivo articolo 12.

Società Per Cornigliano s.p.a. e Comune di Genova riconoscono, altresì, ora per allora, che la superficie di 10.367 m<sup>2</sup> circa di cui all'articolo 2 del presente contratto va parzialmente a scomputo della maggiore superficie di 85.979 m<sup>2</sup> circa di aree di cui al punto i) delle premesse alla presente scrittura nel caso di attuazione del citato Preliminare di Accordo 17.2.2004.

#### Articolo 12

Fatto salvo quanto pattuito ai precedenti articoli 9, ultimo comma, e 11, ultimo comma, le Parti dichiarano e convengono che ove il citato e più generale Preliminare di Accordo 17.02.2004, per qualsiasi motivo, non dovesse avere attuazione gli effetti obbligatori e le obbligazioni qui assunte avranno comunque efficacia in modo inderogabile e definitivo nei termini qui pattuiti.

Le Parti si danno altresì reciprocamente atto che la riallocazione delle opere e degli impianti di cui al precedente articolo 4, così come accertata e definita dal progetto definitivo qui allegato sub "C", si rende necessaria esclusivamente nell'interesse pubblico e che in occasione della cessione totale da parte di ILVA s.p.a. di tutte le aree di cui al punto 7 del citato Preliminare di Accordo 17.02.2004, esse disciplineranno la definitiva riallocazione delle opere e degli impianti al servizio dello stabilimento

ILVA s.p.a..

#### Articolo 13

ILVA s.p.a. rinuncia parzialmente al ricorso proposto avanti il T.A.R. per la Regione Liguria r.g. n. 500/2003 di cui alla premessa e) alla presente scrittura limitatamente all'area qui promessa in vendita, come meglio specificata nel precedente articolo 2.

Per tutto il resto rimangono invece impregiudicati i diritti e le posizioni giuridiche fatte valere da ILVA s.p.a. nello stesso ricorso TAR Liguria r.g. n. 500/2003 e nel successivo ricorso r.g. n. 989/03, pure pendente avanti il T.A.R. Liguria.

#### Articolo 14

Fermo restando quanto convenuto tra le parti al successivo articolo 18, alla scadenza del termine di realizzazione delle opere previsto dall'art. 5, ciascuna parte potrà richiedere all'altra di procedere alla stipula dell'atto definitivo di trasferimento dell'area oggetto della presente scrittura, fermo restando il diritto di ILVA s.p.a. di poter continuare ad utilizzare gli impianti e le opere esistenti al momento della sottoscrizione della presente scrittura necessari ad assicurare la piena funzionalità dello stabilimento di ILVA nelle more del completamento delle opere sostitutive.

#### Articolo 15

La proprietà dell'area di cui al precedente articolo 2 e dei relativi immobili, il possesso giuridico ed il godimento si trasferiranno in capo alla parte promissaria acquirente dalla data del rogito notarile di cui al precedente articolo 7 dal quale decorreranno tutti gli obblighi e gli effetti economici

attivi e passivi fra le parti.

#### Articolo 16

Società Per Cornigliano s.p.a. dichiara di aver preventivamente regolato con Comune di Genova ed ANAS s.p.a. i propri rapporti di cui al verbale 20.12.2004 qui allegato sub "B" e riconosce di assumere direttamente le obbligazioni ed i diritti qui convenuti rinunciando, per quanto possa occorrere, ad ogni relativa eccezione presente e futura nei confronti di ILVA s.p.a..

Società Per Cornigliano s.p.a. dichiara altresì e garantisce ILVA s.p.a. di aver preventivamente ottenuto dal Comune di Genova, ai fini della pattuizione di cui al punto 7 del citato Preliminare di Accordo 17.02.2004, il consenso alla cessione, da parte di ILVA s.p.a. in favore di Società Per Cornigliano s.p.a., dell'area indicata all'art. 2 della presente scrittura ed alla riallocazione degli impianti di proprietà di ILVA s.p.a. sulle aree indicate alla lettera 1) delle premesse al presente contratto, nonché il riconoscimento, ora per allora, che la superficie di m<sup>2</sup>10.367 circa, di cui all'articolo 2 del presente contratto, va a scomputo della maggior superficie di 85.979 m<sup>2</sup> circa di aree di cui al punto i) delle premesse alla presente scrittura nel caso di attuazione del citato Preliminare di Accordo 17.02.2004.

#### Articolo 17

Tutti i patti del presente contratto preliminare sono essenziali e correlati tra loro così da formare un insieme unitario ed inscindibile. Qualunque aggiunta e/o modifica dovrà risultare da atto scritto sottoscritto



entrambe le parti.

#### Articolo 18

Il presente contratto preliminare determina soltanto effetti obbligatori e le obbligazioni qui assunte sono da subito vincolanti in modo inderogabile dalle Parti, con diritto alla parte in bonis di ricorrere ex art. 2932 cod. civ. all'esecuzione giudiziale degli impegni assunti, oltre al risarcimento del danno.

Tutti gli oneri necessari per l'esecuzione della presente scrittura saranno a carico della parte che con il proprio inadempimento li avrà resi necessari.

#### Articolo 19

Ai fini del presente contratto preliminare le Parti assumono domicilio presso le rispettive sedi ed indirizzi come precisati nell'epigrafe al presente atto.


Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, li 16 maggio 2005.

ILVA s.p.a.

Il Consigliere Delegato

Signor Claudio Riva




*Atto di concessione 16/5  
vedi atto di concessione*

Comune di Genova

Il Sindaco


Prof. Avv. Giuseppe Pericu



Società Per Cornigliano s.p.a.

Il Presidente


Prof. Avv. Sergio Maria Carbone



Al presente contratto le parti, come sopra rappresentate, sono pervenute grazie alle funzioni di coordinamento svolte in Prefettura dal Prefetto di Genova dott. Giuseppe Romano in qualità di rappresentante del Governo.

Il Prefetto di Genova

Dott. Giuseppe Romano



AREE DESTINATE A SOCIETA' PER CORNIGLIANO

1986/7

SCALA 1:1000



COMUNE DI GENOVA

## **ALLEGATO "S"**

Protocollo di Intesa 6 agosto 2004 Ministero delle Infrastrutture e  
Agenzia del Demanio Liguria delle Aree sdemanializzate





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

REGIONE LIGURIA

PREMESSO CHE

- 1) Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora Ministero delle attività Produttive), Ministero dell'Ambiente (ora Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio), Ministero dei Trasporti e della Navigazione (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (ora Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Genova, Autorità Portuale di Genova, Società Aeroporto di Genova, Società ILVA s.p.a. (Gruppo Riva), Associazione Industriali della Provincia di Genova, CGIL-CISL-UIL provinciali e regionali, FIOM-CGIL, FIMCISL, UILM-UIL provinciali e regionali, FAIRM-CISAL hanno sottoscritto l'Accordo di Programma 29.11.1999 - reso esecutivo con decreto Giunta Regione Liguria n. 52 del 29.3.2000 - per la riconversione e lo sviluppo del polo siderurgico di Genova-Cornigliano;

- 2) detto Accordo di Programma ha per obiettivi generali: la definitiva chiusura delle lavorazioni siderurgiche fusorie dell'acciaio con conseguente rilascio di una parte delle aree occupate dall'attuale polo siderurgico; la permanenza, il riassetto, il consolidamento e lo sviluppo, nelle aree residue, delle lavorazioni siderurgiche non fusorie in attuazione del piano industriale previsto dall'Accordo di Programma medesimo; la tutela dei livelli occupazionali e reddituali dei lavoratori; l'attuazione di un programma di bonifica e risanamento delle aree del polo di Genova-Cornigliano in esecuzione dell'articolo 4, commi 8, 9 e 10, della legge 9.12.1998, n. 426. Per il perseguimento di tutti tali obiettivi tale Accordo contiene una serie di misure di pianificazione territoriale ed urbanistica, di tutela ambientale e di tutela occupazionale, ivi comprese quelle per il consolidamento delle attività siderurgiche non fusorie e quelle relative agli assetti concessori ed alla utilizzazione delle aree;
- 3) nelle more dell'attuazione dell'Accordo di Programma 29.11.1999 è intervenuta l'emanazione dell'art. 53 della legge 448 del 28.12.2001 con il quale il legislatore nazionale ha disposto la sdemanializzazione, ad eccezione delle banchine, delle aree della aree del demanio portuale sulle quali insiste lo stabilimento ILVA s.p.a. di Genova-Cornigliano, la loro assegnazione al patrimonio disponibile della Regione Liguria con impegno di quest'ultima a conferirle ad una società per azioni allo scopo costituita, partecipata dalla stessa Regione, dal Comune di Genova e dalla Provincia di Genova, oltre che da soggetto da indicarsi dal Governo nazionale;
- 4) il richiamato art. 53 dispone altresì che la società, come sopra costituita, disponga di dette aree anche per definire, secondo le modalità più opportune, la disciplina dei rapporti giuridico-economici relativi alla società ILVA s.p.a. concessionaria delle aree, garantendo la continuità aziendale e occupazionale dello stabilimento di quest'ultima società, anche attraverso il consolidamento delle lavorazioni "a



freddo" (non fusorie);

- 5) la società ILVA s.p.a., infatti, é proprietaria dello stabilimento siderurgico sito in Genova-Cornigliano e dispone della maggior parte delle aree su cui lo stabilimento insiste in forza delle concessioni rilasciate dall'allora Consorzio Autonomo del Porto di Genova (ora Autorità Portuale di Genova) n. 418 (ref. n. 362) dell'8.04.1959, n. 17 del 23.02.1960, n. 537 (ref. n. 133) del 23.07.1973, n. 106/1 del 27.05.2002, nonché dell'atto suppletivo n. 697 (ref. n. 1533) del 22.12.1999;
- 6) le predette concessioni hanno costituito in capo alla società ILVA s.p.a. i diritti a godere della disponibilità delle aree, con diritto di ulteriore proroga cinquantennale, a partire dalla chiusura degli impianti a ciclo integrale, per effetto dell'Accordo di Programma 29.11.1999, e per le aree meglio specificate nell'atto suppletivo n. 697 del 22.12.1999;
- 7) Regione Liguria, Comune di Genova, Provincia di Genova e Sviluppo Italia s.p.a., quest'ultima indicata dal Governo nazionale, hanno costituito in data 12 febbraio 2003, ai sensi dell'art. 53 della legge 448/01, la Società per Cornigliano s.p.a. con lo scopo di conferire a questa ultima le aree sdemanializzate sulle quali insiste lo stabilimento ILVA s.p.a. di Genova-Cornigliano;
- 8) con decreto 19 febbraio 2003 n.4, emanato dal Direttore Marittimo della Liguria di concerto con l'Agenzia del Demanio, filiale di Genova, divenuto definitivo per decorso del termine di cui all'articolo 32, comma 4, cod. nav., si è provveduto a delimitare le banchine, così come indicato nell'allegato processo verbale di delimitazione datato 18 dicembre 2002;
- 9) con provvedimenti in data odierna, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con l'Agenzia del Demanio, ha sdemanializzato le aree oggetto dell'art. 53 della legge 448/01, nonché parte delle aree oggetto del decreto 26.5.1997 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione appartenenti al demanio aeroportuale, il tutto così come contornato in colori blu, rosso e giallo nella planimetria allegata sub



"B" al presente atto;

10) in data 17/2/2004 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri tra tutte le parti pubbliche e private è stato sottoscritto un accordo preliminare con il quale sono state fissate le condizioni essenziali per la sottoscrizione di un atto suppletivo all'accordo di programma 29/11/1999;

11) tale accordo preliminare prevede tra l'altro le seguenti indicazioni di principio:

"-preventiva realizzazione da parte dei soggetti competenti di tutti i presupposti per l'attuazione dell'accordo e quindi per la stipula del rogito di costituzione del diritto di superficie (provvedimento di delimitazione banchine, sdemanizzazione aree ex aereoportuali e SIO, trasferimento delle aree alla Società per Cornigliano, accatastamento aree per la stipula del diritto di superficie in favore di ILVA etc ...) con l'impegno delle parti a realizzare tutti gli adempimenti anzi evidenziati e quelli comunque previsti per la realizzazione del presente Accordo e per la stipula entro e non oltre il 31. 12. 2004. Gli impegni assunti saranno sottoposti a verifica e vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

"-contestualità del rilascio delle aree e della costituzione del diritto di superficie con possibilità per ILVA di disporre a titolo di comodato gratuito delle aree da riconsegnare. Per le operazioni di dismissione dell'area a caldo, da completarsi per quanto attiene lo spegnimento dell'altoforno entro 60 giorni ed entro 180 giorni per il completamento delle opere necessarie alla dismissione dell'area a decorrere dalla costituzione del diritto di superficie, in attuazione del presente accordo preliminare, ILVA potrà utilizzare, con oneri a proprio carico, il personale da trasferire alla Società per Cornigliano. ILVA avrà facoltà di rilasciare tale personale alla Società per Cornigliano anche gradualmente in relazione alle proprie esigenze tecniche di dismissione dell'area a caldo";

12) le parti hanno altresì raggiunto un accordo che per quanto attiene le aree SIO il rapporto con l'attuale concessionario proseguirà fino alla sua scadenza (2020)

- dopo la quale dette aree verranno sdemanializzate e trasferite a Regione Liguria per essere successivamente assegnata ILVA con regime giuridico identico a dette aree ad essere destinata senza alcun ulteriore corrispettivo;
- 13) il Ministero delle Infrastrutture ha sollevato perplessità in ordine all'interpretazione dell'art. 53 Legge n. 448/2001 ed in particolare alla possibilità del trasferimento a Regione Liguria delle aree come sopra sdemanializzate prima ed a prescindere dalla sottoscrizione dell'atto suppletivo dell'accordo di programma 29/11/1999 comportante la definitiva sistemazione dei rapporti con ILVA;
- 14) Regione Liguria ha contestato tale interpretazione, ritenendo che la norma di legge invocata (l'art. 53 Legge n. 448/2001) comporta, a fronte del versamento dell'indennizzo, il suo diritto al trasferimento delle aree anche a prescindere dal già convenuto perfezionamento degli atti per la sistemazione dei rapporti giuridico-economici con ILVA;
- 15) d'altro canto la previsione del trasferimento in favore di Regione Liguria delle aree nell'ambito dell'atto suppletivo non consentirebbe quell'effetto di contestualità posto alla base del punto 12 del preliminare di accordo 17/2/2004 in funzione degli adempimenti successivi di competenza di Regione Liguria per consentire a S.P.A. per Cornigliano di disporre di tali aree;
- 16) il presente protocollo di intesa viene quindi perfezionato al fine di consentire di dare applicazione al preliminare d'accordo 17/2/2004 (punto 12) e di rendere possibile la successiva sottoscrizione dell'atto aggiuntivo assicurando gli effetti di contestualità di cui al preliminare di accordo.

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene quanto segue.

- a) Le premesse fanno parte integrante del presente atto.
- b) Le parti danno atto che Regione Liguria ha provveduto al versamento della somma


- di € 2.600 milioni in favore della Agenzia del Demanio come previsto dall'art. 53 Legge n. 448/2001 in data odierna in forza di modello F23.
- c) Il Ministero delle Infrastrutture, trasferisce a Regione Liguria le aree oggetto di sdemanializzazione in forza dei provvedimenti in data odierna di cui in premessa sub 9) ed in oggi appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato.
- d) Il trasferimento della proprietà delle aree avviene ai fini e sotto condizione risolutiva dell'adempimento a tutte le previsioni e le finalità previste dall'art. 53 Legge n. 448/2001 e pertanto del conseguimento dell'obiettivo della sistemazione dei rapporti giuridici ed economici con ILVA anche per tramite della S.P.A. per Cornigliano.
- e) In caso di verifica della condizione risolutiva di cui sopra e della mancata sistemazione dei rapporti giuridico-economici con ILVA, il trasferimento della proprietà delle aree a Regione Liguria dovrà ritenersi privo di effetto, con retrocessione della proprietà delle stesse in capo al Demanio dello Stato, impregiudicato peraltro ogni diverso reciproco diritto delle parti.
- f) Qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente protocollo d'intesa verrà affidata alla decisione di un Collegio Arbitrale di tre arbitri nominati tutti dal Presidente del Consiglio di Stato su istanza della parte avente interesse.
- g) Il Collegio deciderà secondo le regole dell'arbitrato rituale di diritto.

Roma, 6 agosto 2004

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI.....

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE.....

REGIONE LIGURIA.....



COMUNE DI GENOVA

## **ALLEGATO "T"**

Convenzione attuativa ILVA s.p.a. - Società per Cornigliano con schema  
atto di costituzione diritto di superficie



Bozza del 27-7-05

**CONVENZIONE ATTUATIVA DELL'ATTO MODIFICATIVO  
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 29/11/99**

Tra:

- **ILVA s.p.a.** (Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano: 11435690158 - capitale sociale: € 549.390.270,00 i.v.), con sede legale in Milano viale Certosa, n. 249, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Riva Fire s.p.a, in persona del signor Claudio Riva, nato a Milano il 28 aprile 1956, nella sua qualità di consigliere delegato e legale rappresentante pro tempore della società, munito dei necessari poteri per la stipula del presente atto;

- da una parte -

e:

- **SOCIETA' PER CORNIGLIANO s.p.a.** (Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Genova: 01367680996 - capitale sociale: € 6.197.500,00 i.v.), con sede legale in Genova Piazza De Ferrari, n. 1 sesto piano, in persona del signor avv. prof. Giuseppe Pericu, nato a Genova il 20 ottobre 1937, nella sua qualità di presidente e legale rappresentante pro tempore della società, munito dei necessari poteri per la stipula del presente atto;

- dall'altra parte -

**premesso**

a) che in richiamo:

1. all'Accordo di programma 29/11/99 reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta Regione Liguria n. 52 del 29 marzo 2000;
2. all'art. 53 legge n. 448/01;
3. al Preliminare di Accordo 17/2/04;
4. all'Atto modificativo dell'Accordo di Programma 29.11.1999 sottoscritto in data odierna anche da Società per Cornigliano ed ILVA;

b) che l'articolo 15 di cui all'odierno Atto modificativo prevede "Ai fini di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 53 della legge n. 448/01 e di definire i rapporti giuridico patrimoniali Spa per Cornigliano ed ILVA provvederanno con separata convenzione a disciplinare, a valle del conferimento della aree da Regione Liguria a Spa per Cornigliano:

- a) ferma restando in capo ad ILVA la proprietà superficiaria dello stabilimento, la conversione del titolo di messa in disponibilità di ILVA della aree già in concessione e sdemanializzate ex art. 53 cit. mediante costituzione in favore di ILVA di diritto di superficie per la durata i 60 anni limitatamente all'area di mq 1.050.572, meglio individuata nell'allegata planimetria sub lett. \_\_\_);
- b) tale diritto di superficie dovrà consentire ad ILVA oltreché il mantenimento della proprietà superficiaria dello stabilimento esistente di consolidare e sviluppare la propria attività industriale, di deposito e logistica anche mediante la facoltà di ulteriore edificazione e/o ristrutturazione dello stabilimento esistente, e dovrà prevedere le servitù necessarie per garantire la funzionalità dello stabilimento;
- c) tale diritto di superficie si estinguerà automaticamente alla scadenza del termine di cui sopra (60 anni) con le conseguenze previste dall'art. 953 cod. civ., salva la facoltà di ILVA di asportare opere, impianti e manufatti;
- d) il corrispettivo in favore di Spa per Cornigliano per la conversione di cui sub lett. a) che precede del titolo di disponibilità é determinato, anche in via transattiva,, sulla base delle valutazioni dell'Agenzia del Demanio, tenuto conto della dismissione parziale delle aree e della conseguente rinuncia dell'attività industriale del ciclo fusorio da parte di ILVA;
- e) ILVA spa contestualmente provvederà ad alienare a favore di Spa per Cornigliano, che acquisterà, le aree di sua proprietà per mq 75.157 individuate nell'allegata planimetria sub lett. \_\_\_) nello stato di fatto in cui si troveranno e con facoltà di asportazione totale e/o parziale di opere, impianti e manufatti, verso il corrispettivo di 80 euro al mq;
- f) la definizione conseguente e contestuale dei reciproci rapporti di credito e debito per le operazioni di cui alle precedenti lettere d) ed e);
- g) la disciplina del diritto di prelazione di Spa per Cornigliano o del Comune di Genova in caso del solo trasferimento del diritto di superficie sull'area da ILVA a terzi, escluse le società del Gruppo Riva;



- h) *l'attribuzione a Spa per Cornigliano o al Comune di Genova del diritto di riscatto relativo al diritto di superficie nel solo caso di completa cessazione delle attività industriali, di deposito e logistica da parte di ILVA su tutte le aree oggetto del diritto di superficie medesimo, per un corrispettivo determinato sulla base del valore di 80 €/mq per la piena proprietà, rapportato al diritto di superficie ed alla sua durata residua ed attualizzato dalla data di costituzione alla data del pagamento secondo gli indici ISTAT.*
- i) *le modalità ed il termine per la stipula degli atti attuativi della convenzione tra Spa per Cornigliano ed ILVA e gli adempimenti connessi;*
- j) *la disciplina della cessazione dell'attività ILVA sulle aree da dismettere, nonché quella della riconsegna delle aree da ILVA a Spa per Cornigliano;*
- k) *la disciplina delle opere conseguenti alla nuova delimitazione dello stabilimento ILVA di Cornigliano;*
- l) *la disciplina del rapporto tra Spa per Cornigliano ed ILVA con riguardo all'eventuale intervento relativo al terzo binario di cui al successivo art. 18.*

*La convenzione attuativa tra Ilva e S.p.a. per Cornigliano terrà conto del complessivo assetto di interessi nonché di tutti i profili economico-patrimoniali rilevanti, in modo da assicurare, anche mediante le opportune compensazioni dei diritti spettanti e degli obblighi incombenti sulle Parti, l'equilibrio dell'assetto economico complessivo tra le Parti medesime: ciò anche in via transattiva.*

*A tali fini la Presidenza del Consiglio e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Liguria riconoscono che con la sottoscrizione del presente accordo non si è verificata la condizione risolutiva prevista dal Protocollo 06/08/04 con definitivo consolidamento della proprietà delle aree sdemanializzate in capo a Regione Liguria.*

*Regione Liguria ai fini di consentire alla Spa per Cornigliano di definire i rapporti giuridici economici con ILVA, provvederà a conferire le aree sdemanializzate di cui in premessa sub \_\_\_\_\_) a Spa per Cornigliano entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo."*

- c) *che le parti, in adempimento a quanto sopra previsto, devono disciplinare i profili di cui all'art. 15 sopra trascritto, fatto salvo quanto convenuto nell'odierno Atto modificativo all'Accordo di Programma 29.11.1999.*

*Tutto ciò premesso e ritenuto le Parti stipulanti, come sopra meglio identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.*

## **Articolo 1**

### **Premesse ed allegati**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Costituiscono allegati al presente atto :

- "A") Accordo di Programma 29.11.1999;
- "B") Atto Modificativo \_\_\_\_\_ all'Accordo di Programma 29.11.1999;
- "C") Schema d'atto suppletivo per concessioni banchine;
- "D") Planimetria;
- "E") Schema d'atto per la costituzione del diritto di superficie;
- "F") Schede tecniche riallocazione opere ed impianti

## **Articolo 2**

La progettazione e la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 5, 6 e 19 dell'odierno Atto Modificativo all'Accordo di Programma 29.11.1999 dovrà prevedere da parte di Società Per Cornigliano il rispetto dei diritti attribuiti ad ILVA s.p.a. dall'Accordo di Programma 29 novembre 1999 e dall'odierno Atto Modificativo, delle servitù attive costituite in favore delle aree acquistate da ILVA s.p.a. in diritto di superficie, nonché dei diritti concessori previsti in favore della stessa società ILVA s.p.a. dall'atto suppletivo 22 dicembre 1999 n. 697 e dallo schema d'atto suppletivo qui allegato sub "C", così da non creare conflitto con i predetti interventi e lo stabilimento siderurgico di ILVA s.p.a., ed assicurare a quest'ultima società le necessarie condizioni per il consolidamento e lo sviluppo delle proprie attività industriali, di deposito e logistica.

I progetti di cui sopra, prima dell'approvazione da parte dell'organo di amministrazione della Società Per Cornigliano s.p.a. e, per quanto di ragione, dell'Autorità Portuale, dovranno essere trasmessi ad ILVA s.p.a. affinché questa

verifichi il rispetto della pattuizione di cui sopra.

### Articolo 3

#### Conferma e costituzione di diritti reali in favore di ILVA s.p.a.

Ai sensi dell'articolo 15 dell'Atto modificativo dell'Accordo di Programma 29.11.1999 Società Per Cornigliano s.p.a. si impegna a costituire in favore di ILVA s.p.a., che accetta, diritto di superficie sulle aree identificate in colore rosso nella planimetria che, sottoscritta dalle parti, si allega sub "D" al presente atto.

Le parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che la sdemanializzazione delle aree di cui al provvedimento 6 agosto 2004 del Ministero delle Infrastrutture non incide sulla proprietà superficaria dello stabilimento di ILVA che era e rimane in capo ad ILVA s.p.a..

Peraltro la porzione di stabilimento insistente sulle aree che vengono definitivamente riconsegnate nella disponibilità della Società Per Cornigliano s.p.a. in forza del presente accordo diviene di proprietà della stessa Società Per Cornigliano s.p.a., che accetta, senza alcun ulteriore corrispettivo in favore di ILVA s.p.a., fatta salva la facoltà della stessa società di procedere liberamente e senza oneri alla asportazione di opere, impianti e/o di manufatti o di parti di essi esistenti su tali aree, così come previsto nell'Atto Modificativo dell'Accordo di Programma all'art. 17.

Nell'atto costitutivo, da stipularsi secondo lo schema che, sottoscritto dalle parti, è qui allegato sub "E", viene previsto, anche ai sensi dell'art. 53, secondo comma, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, che il diritto di superficie consente ad ILVA s.p.a. di mantenere la proprietà superficaria della porzione di stabilimento industriale esistente sulle aree medesime, nonché di continuare a svolgervi attività industriale, di deposito e logistica. Il diritto di superficie consente altresì ad ILVA s.p.a., oltre al diritto di utilizzare dette aree per il consolidamento e lo sviluppo della propria attività industriale, la facoltà di edificare ulteriormente, di rimuovere e/o abbattere in tutto o in parte gli edifici e gli impianti attualmente esistenti (di proprietà ILVA

s.p.a.) e/o di realizzarne altri, sempre per l'attività industriale, di deposito e logistica e di asportare opere, impianti, manufatti o parti di essi, il tutto nel rispetto dei fini previsti dall'art. 53, comma primo, legge 28 dicembre 2001 n. 448 e degli strumenti di pianificazione territoriale.

Il diritto di superficie viene costituito in favore di ILVA s.p.a. per la durata di anni sessanta (60) a decorrere dalla data di costituzione.

Nel medesimo atto costitutivo del diritto di superficie sono previste in capo ad ILVA s.p.a. e senza ulteriori oneri a carico della stessa società le servitù attive per i canali di adduzione acqua di mare al servizio dell'impianto di pompaggio dello stabilimento, per le reti di alimentazione nonché tutte quelle necessarie per la piena operatività e funzionalità dello stabilimento ILVA in regime di continuità operativa, ivi comprese quelle a termine sino alla realizzazione delle nuove opere sostitutive in conformità al successivo articolo 10.

Alla scadenza del termine sessantennale di cui sopra il diritto di superficie si estinguerà e la Società Per Cornigliano s.p.a. diverrà proprietaria di tutte le costruzioni di qualsivoglia genere realizzate ed esistenti sul suolo ai sensi dell'art. 953 cod. civ. alla data di scadenza, nonché delle infrastrutture installate nel sottosuolo o nel suolo di cui acquisirà la proprietà in virtù del principio di accessione, senza che sia dovuto ad ILVA s.p.a. alcun corrispettivo od indennizzo, né con riferimento alle infrastrutture installate nel suolo o sottosuolo, né con riferimento alle costruzioni esistenti o edificate in virtù del diritto di superficie, né con riferimento alle addizioni e/o miglioramenti apportati, fatta salva la facoltà di ILVA s.p.a. di asportare liberamente e senza alcun onere opere, impianti fissi e/o manufatti o parte di essi che insistano sulle aree.

Società Per Cornigliano garantisce e assicura a ILVA s.p.a. che le aree sulle quali verrà costituito il diritto di superficie verseranno al rogito nello stato di fatto in cui attualmente si trovano e sono e saranno libere da vincoli, oneri, pesi e previsioni espropriative, fatta salva la costituenda servitù di sottopasso stradale per l'accesso dalla strada di scorrimento all'aeroporto, nonché che l'assetto urbanistico-edilizio ed ambientale delle stesse aree sarà compatibile con la prosecuzione e lo sviluppo delle attività industriali di ILVA s.p.a..

#### **Articolo 4**

##### **Corrispettivo in favore di SPA per Cornigliano**

Quale corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie di cui al precedente articolo 3, Ilva s.p.a. corrisponderà a Società per Cornigliano s.p.a. la somma di euro 15.000.000,00 (quindicimilioni).

Tale somma verrà corrisposta contestualmente alla stipula dell'atto di costituzione del diritto di superficie.

Le parti stipulanti dichiarano e convengono che tale somma è stata convenuta, anche a saldo, stralcio e transazione di ogni ulteriore reciproco diritto, ragione e/o pretesa azionata e/o azionabile per tutti i titoli dedotti e/o deducibili per tutte le operazioni qui convenute nel senso più ampio possibile, nell'ambito della più generale transazione novativa ex artt. 1975 e 1976 cod. civ., comunque concernente, relativa o connessa alla disciplina complessiva dei rapporti giuridico-economici definiti tra Società Per Cornigliano s.p.a. ed ILVA s.p.a. relativi alle aree del polo siderurgico di Genova-Cornigliano.

#### **Articolo 5**

##### **Ulteriore regolamentazione di diritti reali sulle aree**

Contestualmente al medesimo rogito previsto nel presente accordo Società Per Cornigliano s.p.a. acquista da ILVA s.p.a., che vende, 75.157 mq circa di aree di proprietà ILVA s.p.a. meglio individuate dalle lettere A1, A2, A3, A4 e A5 nell'allegata planimetria sub "D".

Dette aree sono cedute da ILVA s.p.a. ed accettate da società Per Cornigliano nello stato di fatto in cui si trovano, salvi gli effetti dell'esercizio della facoltà di ILVA di asportare preventivamente opere, impianti e/o manufatti o parti di esse.

Il prezzo per detta vendita è pattuito tra le parti in euro 80,00 al mq..

Il pagamento del relativo prezzo avverrà contestualmente all'atto di costituzione del diritto di superficie di cui al precedente articolo.

Le parti si danno reciprocamente atto che il predetto importo non ricomprende anche il corrispettivo per le aree di mq 10.367 di proprietà Ilva oggetto dell'Accordo 14 maggio 2005 (all. sub "F").

## **Articolo 6**

### **Rapporti di credito e debito**

I rapporti di debito e credito derivanti in favore ed a carico di ILVA s.p.a. e Società Per Cornigliano s.p.a. dalle obbligazioni di cui al presente accordo vengono complessivamente regolati tra le stesse parti alla stipula degli atti notarili.

Le parti convengono, anche in via irrevocabilmente transattiva, che all'esito della regolazione i rapporti di dare/avere di cui sopra sono definitivamente ed esaurientemente estinti.

## **Articolo 7**

### **Diritto di prelazione**

Nel caso di trasferimento, anche parziale, del solo diritto di superficie sulle aree di cui al precedente art. 3, ILVA s.p.a. riconosce a Società Per Cornigliano s.p.a. il diritto di prelazione convenzionale.

All'uopo ILVA s.p.a. e Società Per Cornigliano s.p.a. si impegnano a prevedere, nell'atto di costituzione del diritto di superficie di cui all'art. 3 del presente accordo, il riconoscimento del suddetto diritto di prelazione convenzionale in favore di Società Per Cornigliano s.p.a. nel solo caso di vendita delle aree in questione.

Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione dovrà prevedersi che ILVA s.p.a. comunichi a Società Per Cornigliano s.p.a., mediante lettera raccomandata a.r. il prezzo e le altre condizioni di vendita delle aree.

Società Per Cornigliano s.p.a. potrà esercitare il diritto di prelazione mediante comunicazione con lo stesso mezzo entro gg. 60 dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente alle stesse condizioni contrattuali ed economiche indicate nella comunicazione di ILVA s.p.a..

Resta inteso che il predetto diritto di prelazione non opererà in caso di trasferimento del diritto di superficie sulle aree, a società controllate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. al Gruppo Riva Fire, ma in questo caso ILVA s.p.a. si impegna a prevedere che nell'atto di trasferimento sia ripetuto il diritto di prelazione di cui al presente articolo, con obbligo per ILVA s.p.a. di comprovare a Società Per Cornigliano s.p.a. l'adempimento dell'obbligazione di trasferimento del diritto di prelazione qui assunta inviando copia del relativo atto.

Resta altresì inteso che il diritto di prelazione qui convenuto è riconosciuto da ILVA s.p.a. in favore di Società Per Cornigliano alla condizione e fintanto che Regione Liguria, Comune di Genova e Provincia di Genova deterranno, singolarmente e/o congiuntamente, il controllo della Società Per Cornigliano ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.. Nel caso in cui i suddetti enti venissero a perdere sia singolarmente che congiuntamente il controllo sulla Società per Cornigliano, il diritto di prelazione potrà essere esercitato dal Comune di Genova.

In ogni caso Ilva s.p.a. avrà effettuato validamente ed efficacemente la comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione, anche per il Comune di Genova, mediante invio della relativa comunicazione a Società per Cornigliano s.p.a..

## **Articolo 8**

### **Diritto di riscatto**

Nel caso di completa cessazione di ogni attività industriale, di deposito e di logistica svolta da ILVA su tutte le aree oggetto del diritto di superficie, Società per Cornigliano s.p.a. potrà esercitare il riscatto del diritto di superficie costituito ai sensi dell'art. 3.

In tal caso il diritto di riscatto dovrà essere esercitato mediante dichiarazione formalmente notificata ad Ilva s.p.a. e dovrà riguardare tutte le aree

Il corrispettivo del diritto di riscatto è determinato sulla base del valore fissato dall'Agenzia del Demanio nella relazione del 15 settembre 2003, rapportato alla residua durata del diritto di superficie ed attualizzato dalla data della costituzione

alla data del pagamento secondo gli indici Istat.

Il trasferimento dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla notifica con contestuale pagamento del relativo corrispettivo.

Resta altresì inteso che il diritto di riscatto qui convenuto è riconosciuto da ILVA s.p.a. in favore di Società Per Cornigliano alla condizione e fintanto che Regione Liguria, Comune di Genova e Provincia di Genova deterranno, singolarmente e/o congiuntamente, il controllo della Società Per Cornigliano ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.. Nel caso in cui i suddetti enti venissero a perdere sia singolarmente che congiuntamente il controllo sulla Società per Cornigliano, il diritto di riscatto potrà essere esercitato dal Comune di Genova.

#### **Art. 9**

##### **Termine per la stipula degli atti attuativi**

Gli atti di cui agli artt. 3 e 5 dovranno essere perfezionati entro e non oltre trenta (30) giorni dal decreto con il quale il Presidente della Regione Liguria avrà conferito esecutività all'Atto modificativo dell'Accordo di Programma 29.11.1999.

#### **Articolo 10**

##### **Opere conseguenti alla nuova delimitazione dello stabilimento ILVA s.p.a.**

In relazione al rilascio delle aree ed alla nuova delimitazione dello stabilimento della Società Ilva s.p.a. di cui all'odierno Atto Modificativo dell'Accordo di Programma 29.11.1999, Società per Cornigliano si impegna nei confronti di Ilva a progettare e realizzare, a propria cura e spese, le seguenti opere definitive:

- a) nuova recinzione per l'intero nuovo perimetro dello stabilimento nonché nuovi accessi est e ovest, con realizzazione della nuova strada di accesso ad ILVA in sostituzione dell'attuale ceduta alla Società Aeroporto di Genova s.p.a.;



- b) tutte le condutture, le reti, gli impianti tecnici a servizio dello stabilimento di Ilva s.p.a. in sostituzione di quelli attualmente insistenti sulle aree rilasciate e/o cedute da quest'ultima società;
- c) nuova viabilità di collegamento tra la nuova strada di scorrimento a mare del Ponente Genovese e il nuovo accesso est dello stabilimento Ilva;
- d) asta di manovra ferroviaria lato Polcevera e nuovi raccordi ferroviari, previa demolizione dei fabbricati esistenti, incluse le opere accessorie. Ferme restando la superficie, la lunghezza e le altre specifiche tecniche indicate nell'allegato sub "F", S.p.A per Cornigliano provvederà a concordare con Ilva il definitivo tracciato della predetta asta di manovra ferroviaria;
- e) demolizione dell'edificio destinato ad acciaieria fino al nuovo confine e interventi strutturali di consolidamento della rimanente porzione di edificio per consentirne la utilizzazione.

Tali interventi, da eseguirsi secondo le migliori tecniche costruttive, sono meglio individuati e convenuti nelle schede tecniche allegate (allegato sub "F") e saranno realizzati in conformità alle specifiche tecniche indicate da Ilva s.p.a. quanto agli interventi che hanno interazione diretta con le funzionalità dello stabilimento e, comunque, nell'osservanza di tutte le disposizioni, anche tecniche, di legge e di regolamento.

Società per Cornigliano si obbliga altresì ad eseguire a propria cura e spese, anche tutte le opere provvisorie necessarie per consentire la funzionalità dello stabilimento nella fase di esecuzione degli interventi di sua competenza.

Società per Cornigliano e Ilva potranno concordare che parte di detti interventi definitivi siano eseguiti in via diretta da Ilva con rimborso da parte di Società per Cornigliano dei relativi costi.

Le opere definitive di cui alle precedenti lettere "a"/"e" verranno eseguite da Società per Cornigliano entro e non oltre i seguenti termini:

- 1) le opere sub "a" entro 24 mesi dalla sottoscrizione del presente atto;
- 2) le opere sub "b" entro 18 mesi dalla sottoscrizione del presente atto;
- 3) le opere sub "c" entro 6 mesi dalla realizzazione della nuova strada di scorrimento a mare del ponente genovese (tratto prospiciente lo stabilimento ILVA);

- 4) le opere sub "d" entro 36 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, fatta salva la individuazione del tracciato che Società per Cornigliano si impegna a definire con ILVA entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente atto;
- 5) le opere sub "e" entro 18 mesi dalla sottoscrizione del presente atto.

Nel termine di giorni centocinquanta dalla sottoscrizione del presente atto Società per Cornigliano definirà un progetto di opere provvisionali sostitutive per assicurare nel corso dei lavori di bonifica ed infrastrutturazione la sicurezza e la piena funzionalità dello stabilimento Ilva. Tale progetto verrà sottoposto ad Ilva per la sua condivisione. In caso di mancato accordo fra le Parti la questione verrà sottoposta al giudizio del Prefetto di Genova che deciderà tenendo conto, primariamente della necessità di assicurare sicurezza e piena funzionalità allo stabilimento Ilva e anche dell'interesse di Società per Cornigliano.

Una volta definite come sopra le opere provvisionali saranno realizzate a cura e spese di Società Per Cornigliano nei tempi convenuti.

Società Per Cornigliano si impegna a realizzare la recinzione provvisoria entro e non oltre 180 giorni dalla stipula degli atti di cui ai precedenti articoli 3 e 5.

Resta inteso che fintanto non verranno completate le opere divisionali ovvero quelle provvisionali sostitutive e non sarà possibile utilizzare impianti, le reti e le infrastrutture di accesso allo stabilimento Ilva continuerà ad utilizzare gli impianti, le reti e le infrastrutture viarie e ferroviarie di accesso allo stabilimento attualmente esistenti.

Le parti sopra indicate si impegnano altresì a regolare ogni problematica specifica che dovesse insorgere nel corso della realizzazione delle nuove opere sostitutive con spirito di collaborazione garantendo piena e completa funzionalità all'attività dello stabilimento Ilva s.p.a.

## **Articolo 11**

### **Riconsegna delle aree**

Alla scadenza del termine di 180 giorni dalla stipula degli atti di cui agli articoli 3 e

5, ILVA s.p.a. procederà alla consegna materiale alla Società Per Cornigliano s.p.a. delle aree meglio individuate in colore blu nella planimetria qui allegata sub "D".

Restano escluse da tale obbligazione esclusivamente le aree, le opere e gli impianti necessari per il proseguimento delle attività di ILVA s.p.a. di cui al precedente articolo 10 e sino alla realizzazione delle opere e degli impianti sostitutivi definitivi e e/o provvisionali.

Le aree saranno riconsegnate da ILVA s.p.a. a Società Per Cornigliano s.p.a. e da questa accettate nello stato di fatto in cui si troveranno dopo le operazioni di eventuale asportazione degli impianti di cui all'Atto Modificativo dell'Accordo di Programma, con il solo vincolo della previa "messa in sicurezza" degli impianti ancora esistenti su di esso.

Per "messa in sicurezza" degli impianti si intende il reparto inattivo in via definitiva e permanente e posto nelle condizioni necessarie per prevenire ed evitare rischi di incendi, esplosioni, scoppi o fuoriuscita di materiale nocivo. I parchi destinati a deposito di carbone saranno consegnati con i fondi costituenti residuo aventi uno spessore non superiore a 0,50 metri rispetto alla lastricatura dei parchi stessi.

ILVA s.p.a. e Società Per Cornigliano s.p.a. dichiarano e convengono che, fatte salve le reciproche obbligazioni convenute nel presente accordo, ILVA s.p.a. non ha altri obblighi verso Società Per Cornigliano s.p.a. relativamente alle aree restituite e di ciò Società Per Cornigliano offre ampia e completa liberatoria.

Le parti si danno reciprocamente atto che le condizioni di riconsegna delle aree dismesse sono ricomprese nell'ambito della più generale transazione attribuita al presente accordo dall'art. 13 che segue.

## **Articolo 12**

### **Regime fiscale delle operazioni**

Tutti gli importi di cui al presente accordo sono da considerarsi al netto di IVA e ad essa assoggettati.

## **Articolo 13**

### **Natura transattiva del presente accordo**

Le parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione contiene la definizione dei rapporti giuridico-economici di cui all'art. 53 della 1.448/01 e dichiarano e convengono, anche con effetto definitivamente transattivo ex art. 1975 e 1976 cod. Civ. di tutti i reciproci diritti, ragioni ed azioni relativi alle aree sdemanializzate.

### **Articolo 14**

#### **Forma Scritta**

Il presente accordo non potrà essere modificato oralmente ma solo con accordo scritto firmato da tutte le Parti stipulanti. La tolleranza di una delle Parti stipulanti a qualsiasi atto o attività eseguiti da un'altra Parte stipulante in violazione del presente accordo non costituisce rinuncia ai diritti compromessi da tale violazione o al diritto di esigere dalla Parte inadempiente l'esatto adempimento a norma dell'accordo.

### **Articolo 15**

#### **Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni ai sensi del presente accordo saranno considerate debitamente effettuate se fatte per iscritto ed inviate via telefax o in via telematica e confermate da plico postale raccomandato a.r. ai seguenti indirizzi o agli altri indirizzi che ciascuna Parte potrà comunicare alle altre in conformità al presente articolo:

Società per Cornigliano s.p.a. \_\_\_\_\_

ILVA s.p.a. (Gruppo Riva Fire) \_\_\_\_\_

### **Articolo 16**

#### **Clausola Arbitrale**

Il presente contratto é sottoposto alla legge italiana.

Tutte le controversie che insorgessero tra le parti sulla esistenza, validità, interpretazione e esecuzione della presente convenzione verranno sottoposte in base alle Regole di Conciliazione ed Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale al giudizio di un collegio composto da tre arbitri, di cui due nominati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due o, in difetto, ai sensi di dette Regole.

Sede dell'arbitrato sarà Genova.

Gli arbitri decideranno ritualmente in diritto nel termine di tre mesi dalla costituzione del Collegio. Il termine é prorogabile dalle parti.

La lingua ufficiale del procedimento arbitrale sarà l'italiano.

Genova, li \_\_\_\_\_

Società Per Cornigliano s.p.a. \_\_\_\_\_

ILVA s.p.a. (Gruppo Riva Fire) \_\_\_\_\_

Bozza 27.07.2005

Repertorio numero

Raccolta numero

**REPUBBLICA ITALIANA**

Il

In Genova,

Davanti a me P.T., Notaio in Genova, iscritto nel ruolo dei Distretti  
Notarili Riuniti di Genova e Chiavari,

sono presenti

**per una parte:**

- il Signor

nato a            il

il quale dichiara di intervenire ed agire nella sua qualità di

e come tale in rappresentanza della "SOCIETA' PER CORNIGLIANO  
S.p.A.", con sede in Genova (GE), Piazza De Ferrari 1, col capitale sociale  
di Euro 6.197.500,00, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese  
di Genova numero 01367680996, presso la quale è domiciliato, con poteri  
a quanto infra in forza di

**per altra parte:**



suppletivo n. 697 del 22 dicembre 1999 di cui al citato Accordo di Programma 29 novembre 1999, nonché di licenze annuali per la superficie demaniale localizzata in "Cornigliano Calcinara" di complessivi mq 45.407. Le predette concessioni hanno costituito in capo alla società ILVA S.p.A. i diritti di godere della disponibilità delle aree sino all'anno 2024, con diritto di ulteriore proroga cinquantennale, a partire dalla chiusura degli impianti delle attività siderurgiche fusorie, per effetto dell'Accordo di Programma 29 novembre 1999 e per le aree meglio specificate nell'atto suppletivo n. 697 del 22 dicembre 1999;

2) con l'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 il legislatore ha disposto:

a) la sdemanializzazione, ad eccezione delle banchine, delle aree del demanio portuale sulle quali insiste lo stabilimento ILVA S.p.A. di Genova-Cornigliano, di proprietà della medesima società;

b) la loro assegnazione al patrimonio disponibile della Regione Liguria, con impegno di quest'ultima a conferirle ad una società per azioni, allo scopo costituita, partecipata dalla stessa Regione, dal Comune di Genova e dalla Provincia di Genova, oltre che da soggetto da indicarsi dal Governo nazionale;

c) l'attribuzione a detta società della disponibilità di dette aree anche per definire, secondo le modalità più opportune, la disciplina complessiva dei rapporti giuridico-economici relativi alla società ILVA S.p.A. concessionaria delle aree, garantendo alla stessa società la continuità aziendale attraverso anche il consolidamento di attività industriali non



fusorie e di deposito e logistica, nonché il mantenimento della continuità occupazionale di tutti i lavori interessati;

3) ai fini di dare attuazione all'art. 53 della citata legge n. 448/2001 con atto \_\_\_\_\_ notaio \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_ rep.; \_\_\_\_ rac.) é stata costituita la Società Per Cornigliano ed in forza del decreto 6 agosto 2004 (all. "\_\_\_\_") del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con l'Agenzia del Demanio e del protocollo di intesa 6 agosto 2004 sottoscritto tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la stessa Regione Liguria sono state sdemanializzate, trasferite al patrimonio dello Stato e cedute alla Regione Liguria le aree di mq 1.241.000 circa, meglio identificate negli allegati 1, 2, 2/a e 2/b al decreto stesso;

4) con Atto Modificativo dell'Accordo di Programma 29.11.1999 (all.: "\_\_\_\_") sottoscritto in data \_\_\_\_ le parti pubbliche e private interessate, tra cui ILVA e Società Per Cornigliano, hanno dato attuazione all'art. 53 della legge 448/01 e convenuto la nuova complessiva regolamentazione per le aree dello stabilimento industriale ILVA di Genova-Cornigliano;

5) con Convenzione Attuativa dell'Atto Modificativo all'Accordo di Programma 29.11.1999 sottoscritta in data \_\_\_\_ Società Per Cornigliano ed ILVA hanno convenuto di dare esecuzione alle intese tra loro raggiunte;

6) giusta le risultanze dell'atto ricevuto in data

dal Notaio \_\_\_\_\_, repertorio notarile numero \_\_\_\_\_,

registrato all'Agenzia delle Entrate di Genova il

trascritto all'Agenzia del Territorio di Genova - Servizio di Pubblicità Immobiliare il

al numero \_\_\_\_\_ del registro particolare, la Regione Liguria ha conferito alla Società per Cornigliano S.p.A. le aree ad essa pervenute in forza del precitato protocollo di intesa in data 6 agosto 2004;

7) Società Per Cornigliano dispone delle aree meglio identificate in colore rosso nella planimetria qui allegata sub "\_\_\_" a pieno e completo titolo, senza vincoli, pesi, oneri e servitù di qualsiasi genere.

Tanto premesso come essenziale le Parti, richiamate per ogni conseguente effetto tutte le pattuizioni di cui all'atto sottoscritto in data \_\_\_\_\_ modificativo all'accordo di programma 29 novembre 1999 e la Convenzione attuativa rispettivamente citati ai punti 4) e 5) delle premesse,

dichiarano, convengono e stipulano quanto segue:

#### Articolo 1

Società per Cornigliano S.p.A. riconosce che la sdemanializzazione delle aree di cui al provvedimento in data 6 agosto 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con l'Agenzia del Demanio citato al punto 3) delle premesse al presente atto e la disponibilità, che per quanto possa occorrere accetta, da parte di ILVA S.p.A., disponibilità emergente dall'Atto Modificativo dell'Accordo di Programma 29.11.1999 sottoscritto in data \_\_\_\_\_ e dalla Convenzione Attuativa, al riordino e alla proroga delle concessioni demaniali rilasciate dall'allora Consorzio Autonomo del Porto di Genova (ora Autorità Portuale di Genova) n. 418

dell'8 aprile 1959, n. 17 del 23 febbraio 1960, n. 537 del 23 luglio 1973 e n. 106 del 27 maggio 2002, relative alle aree su cui insiste lo stabilimento di Genova-Cornigliano di proprietà della stessa ILVA S.p.A. non incidono sulla proprietà superficaria dello stabilimento stesso che era e rimane in capo ad ILVA S.p.A.

Con il precitato atto modificativo dell'accordo di programma 29 novembre 1999 ILVA S.p.A. ha rinunciato inoltre alla disponibilità della vasca terminale di decantazione alla foce del Polcevera di cui alla convenzione 14 ottobre 1965 ed ai verbali di consegna del Consorzio Autonomo del Porto di Genova (ora Autorità Portuale di Genova) in date 11 ottobre 1966, 13 febbraio 1967 e 19 dicembre 1967, al Ponte Alto e Ponte Basso e ad una superficie in concessione di mq 4.512 circa relativa alle banchine sul Torrente Polcevera.

ILVA S.p.A. e Società Per Cornigliano s.p.a. si danno reciprocamente atto e riconoscono che la porzione di stabilimento che insiste sulle aree definitivamente riconsegnate nella disponibilità della Società per Cornigliano S.p.A., in forza del più volte citato atto suppletivo sottoscritto in data \_\_\_\_\_ all'accordo di programma 29 novembre 1999, è divenuta di proprietà della stessa Società per Cornigliano S.p.A., fatta salva la facoltà di ILVA S.p.A. di procedere liberamente e senza oneri alla asportazione di impianti e/o di manufatti o di parte di essi esistenti su tali aree, così e come previsto dall'atto in parola modificativo all'accordo di programma 29 novembre 1999 e dalla Convenzione attuativa.

Società Per Cornigliano s.p.a. accetta nella propria disponibilità, nello stato di fatto in cui si trovano senza eccezione alcuna, le aree così riconsegnate da ILVA s.p.a..

### Articolo 2

La Società per Cornigliano S.p.A. quale proprietaria delle aree in Comune di Genova - delegazione di Cornigliano:

a) identificate all'Agenzia del Territorio, Catasto Terreni del Comune Censuario di Genova come segue:

**(da inserire)**

b) coerenziate a partire da nord in senso orario come segue:

**(da inserire)**

c) delimitate con contorno                    nella planimetria in scala 1:            che  
previa ricognizione dei Componenti e loro e mia vidimazione ne varietur  
viene inserita a questo atto sotto la lettera    ;  
costituisce per la durata di anni sessanta (60) a decorrere da oggi in favore  
di ILVA S.p.A., che accetta, diritto di superficie sulle aree, come sopra  
identificate, aree che vengono contestualmente consegnate ad ILVA  
S.p.A., confermando, per quanto di ragione, la proprietà superficiaria di  
ILVA S.p.A. sulla porzione di stabilimento industriale sulle stesse aree

insistente e quindi il diritto di ILVA S.p.A. di mantenere in regime di proprietà separata detta porzione di stabilimento.

Le Parti dichiarano e convengono che il diritto di superficie come sopra costituito consente ad ILVA S.p.A. anche in relazione al disposto dell'articolo 53, secondo comma, della legge 28 dicembre 2001 numero 448 e nel rispetto dello stesso e degli strumenti di pianificazione territoriale:

- il diritto di continuare a svolgere nelle aree che ne sono oggetto attività industriale non fusoria, di deposito e logistica;
- il diritto di utilizzare dette aree per il consolidamento e lo sviluppo di proprie attività industriali, di deposito e logistica;
- la facoltà di edificare ulteriormente, di rimuovere e/o abbattere in tutto o in parte gli edifici e gli impianti attualmente esistenti di proprietà ILVA S.p.A. e/o di realizzarne altri, sempre per attività industriali, di deposito e logistica e di asportare opere, impianti e manufatti anche fissi e/o parti di essi.

Sono confermate in favore di ILVA s.p.a. e senza ulteriori oneri a carico della stessa società le servitù attive per i canali di adduzione acqua di mare al servizio dell'impianto di pompaggio dello stabilimento, per le reti di alimentazione nonché tutte quelle necessarie per la piena operatività e funzionalità dello stabilimento ILVA in regime di continuità operativa, ivi comprese quelle a termine sino alla realizzazione delle nuove opere sostitutive.

Alla scadenza del termine di anni sessanta (60) da oggi il costituito diritto di superficie si estinguerà e la Società per Cornigliano S.p.A. (o il soggetto

avente causa dalla stessa): diverrà proprietaria, ai sensi dell'articolo 953 del Codice Civile, di tutte le costruzioni di qualsivoglia genere realizzate ed esistenti nelle aree oggetto del diritto di superficie, nonché delle infrastrutture installate nel sottosuolo o nel suolo di cui detta società acquisirà la proprietà in virtù del principio di accessione, senza che sia dovuto ad ILVA S.p.A. alcun corrispettivo o indennizzo, né con riferimento alle infrastrutture installate nel suolo o sottosuolo, né con riferimento alle costruzioni esistenti o edificate in virtù del diritto di superficie, né con riferimento alle addizioni e/o miglioramenti apportati, fatta salva la facoltà di ILVA S.p.A. di asportare liberamente opere, manufatti ed impianti anche fissi e/o parte di essi che insistono e/o insisteranno sulle aree.

La Società per Cornigliano S.p.A. dichiara e garantisce di avere la proprietà per il titolo citato al punto 7) delle premesse al presente atto e di essere nella disponibilità delle aree sulle quali è stato costituito il diritto di superficie a favore di ILVA S.p.A. e che le aree stesse sono libere da trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli, da vincoli, oneri e pesi e previsioni espropriative ulteriori rispetto a quelli oggi esistenti, fatti salvi il diritto di utilizzo degli accosti e delle banchine, così e come regolato nell'articolo 8 lettera c nell'atto di concessione del 22 dicembre 1999, ferma restando in favore di ILVA s.p.a. il diritto all'autonomia funzionale in forza dell'articolo 19 della legge 28.4.1994 n. 84 e del decreto Ministero della Marina Mercantile 19 giugno 1989.

Le Parti fanno constare così e come risulta dalla convenzione attuativa e dall'atto modificativo sottoscritta in data \_\_\_\_\_ all'accordo di programma 29 novembre 1999:

- che il corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie di cui al presente atto, è stato convenzionalmente e transattivamente fissato in Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni).

Tale corrispettivo viene ora pagato da ILVA S.p.A. alla Società per Cornigliano S.p.A. che ne rilascia quietanza di saldo con rinuncia ad ogni eventuale ipoteca legale nascente dal presente atto.

#### Articolo 3

Le parti stipulanti dichiarano e convengono che la somma di cui al precedente articolo 2 è stata convenuta, anche a saldo, stralcio e transazione di ogni ulteriore reciproco diritto, ragione e/o pretesa azionata e/o azionabile per tutti i titoli dedotti e/o deducibili per tutte le operazioni qui convenute nel senso più ampio possibile, nell'ambito della più generale transazione novativa ex artt. 1975 e 1976 cod. civ., comunque concernente, relativa o connessa alla disciplina complessiva dei rapporti giuridico-economici definiti tra Società Per Cornigliano s.p.a. ed ILVA s.p.a. relativi alle aree del polo siderurgico di Genova-Cornigliano.

#### Articolo 4

Nel caso di trasferimento, anche parziale, del solo diritto di superficie sulle aree di cui al precedente art. 3, ILVA s.p.a. riconosce a Società Per Cornigliano s.p.a. il diritto di prelazione convenzionale.

All'uopo ILVA s.p.a. e Società Per Cornigliano s.p.a. si impegnano a prevedere, nell'atto di costituzione del diritto di superficie di cui all'art. 3 del presente accordo, il riconoscimento del suddetto diritto di prelazione convenzionale in favore di Società Per Cornigliano s.p.a. nel solo caso di vendita delle aree in questione.

Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione dovrà prevedersi che ILVA s.p.a. comunichi a Società Per Cornigliano s.p.a., mediante lettera raccomandata a.r. il prezzo e le altre condizioni di vendita delle aree.

Società Per Cornigliano s.p.a. potrà esercitare il diritto di prelazione mediante comunicazione con lo stesso mezzo entro gg. 60 dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente alle stesse condizioni contrattuali ed economiche indicate nella comunicazione di ILVA s.p.a..

Resta inteso che il predetto diritto di prelazione non opererà in caso di trasferimento del diritto di superficie sulle aree, a società controllate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. al Gruppo Riva Fire, ma in questo caso ILVA s.p.a. si impegna a prevedere che nell'atto di trasferimento sia ripetuto il diritto di prelazione di cui al presente articolo, con obbligo per ILVA s.p.a. di comprovare a Società Per Cornigliano s.p.a. l'adempimento dell'obbligazione di trasferimento del diritto di prelazione qui assunta inviando copia del relativo atto.

Resta altresì inteso che il diritto di prelazione qui convenuto è riconosciuto da ILVA s.p.a. in favore di Società Per Cornigliano alla condizione e fintanto che Regione Liguria, Comune di Genova e Provincia di Genova deterranno, singolarmente e/o congiuntamente, il controllo



della Società Per Cornigliano ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.. Nel caso in cui i suddetti enti venissero a perdere sia singolarmente che congiuntamente il controllo sulla Società per Cornigliano, il diritto di prelazione potrà essere esercitato dal Comune di Genova.

In ogni caso Ilva s.p.a. avrà effettuato validamente ed efficacemente la comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione, anche per il Comune di Genova, mediante invio della relativa comunicazione a Società per Cornigliano s.p.a..

#### Articolo 5

Le parti convengono che nel caso di completa cessazione di ogni attività industriale, di deposito e di logistica svolta da ILVA su tutte le aree oggetto del diritto di superficie, Società per Cornigliano s.p.a. potrà esercitare il riscatto del diritto di superficie costituito ai sensi dell'art. 3.

In tal caso il diritto di riscatto dovrà essere esercitato mediante dichiarazione formalmente notificata ad Ilva s.p.a. e dovrà riguardare tutte le aree

Il corrispettivo del diritto di riscatto è determinato sulla base del valore fissato dall'Agenzia del Demanio nella relazione del 15 settembre 2003, rapportato alla residua durata del diritto di superficie ed attualizzato dalla data della costituzione alla data del pagamento secondo gli indici Istat.

Il trasferimento dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla notifica con contestuale pagamento del relativo corrispettivo.

Resta altresì inteso che il diritto di riscatto qui convenuto è riconosciuto

da ILVA s.p.a. in favore di Società Per Cornigliano alla condizione e fintanto che Regione Liguria, Comune di Genova e Provincia di Genova deterranno, singolarmente e/o congiuntamente, il controllo della Società Per Cornigliano ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.. Nel caso in cui i suddetti enti venissero a perdere sia singolarmente che congiuntamente il controllo sulla Società per Cornigliano, il diritto di riscatto potrà essere esercitato dal Comune di Genova.

#### Articolo 7

Le Parti dichiarano e convengono che il presente atto rappresenta esecuzione alla Convenzione Attuativa dell'atto qui allegata sub "\_\_\_" e sub "\_\_\_" sottoscritti in data \_\_\_ Modificativo all'Accordo di Programma 29.11.1999 e che non ha effetti novativi dovendosi intendere le pattuizioni contenute nei detti precedenti atti pienamente valide ed efficaci tra le Parti.

In ottemperanza al disposto dell'articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 numero 380, il Signor  
quale in rappresentanza della Società per Cornigliano S.p.A. mi consegna il certificato di destinazione urbanistica relativo alle aree oggetto della costituzione del diritto di superficie rilasciato il  
dal Comune di Genova, protocollo numero ; quale certificato viene inserito a quest'atto sotto la lettera " ", omessane la lettura da parte di me Notaio per espressa dispensa avutane dai Componenti, previa dichiarazione del Signor

quale in rappresentanza della Società per Cornigliano  
S.p.A. che dalla data di rilascio di detto certificato non sono intervenute  
modificazioni degli strumenti urbanistici.

**(Autorità Portuale di Genova ?)**

**(formula notarile di chiusura)**



**UO GABINETTO DEL SINDACO**

ode 902  
E' parte integrante della proposta di deliberazione n. 23 del 28.07.2005 - Cod Uff. 101

**OGGETTO: Approvazione dell'atto modificativo dell'accordo di programma del 29/11/1999, per la riconversione dell'area siderurgica di Cornigliano**

***PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO*** (Art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000)

Si attesta la regolarità tecnica dello schema di provvedimento in oggetto

IL CAPO UO GABINETTO  
(RAFFAELI PIZZARI)

***ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA*** (Art. 153 comma 5 D.Lgs. 267/2000)

***PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE*** (Art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000)

***PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE***  
(Ordinanza Sindacale n. 247/97 confermata con Ordinanza Sindacale n. 185/98)

Visto, esprimo parere favorevole  
sulla legittimità

28 LUG. 2005  
Genova,.....

Il Segretario Generale

